

248.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

E DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	14949	
Disegni di legge:		
(Deferimento a Commissione)	15014	
(Trasmissione dal Senato)	14981, 15014	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		
Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);		
INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (<i>Urgenza</i>) (1342)	14949	
PRESIDENTE	14949, 14958, 14984, 14985, 15008	
ABELLI	15035	
ALFANO	15036	
ALMIRANTE	14983	
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	14982	
BORRACCINO	14967	
BOSCO, <i>Ministro delle finanze</i>	14998, 15040	
CANESTRARI	15041, 15047, 15049, 15052, 15054	
CARUSO	15030	
D'ALESSIO	15045	
DELFINO, <i>Relatore di minoranza</i>	14981, 14982, 15038, 15041, 14970, 14972, 14974, 14976, 14981	
DE MARZIO	14970, 14972, 14974, 14976, 14981	
FABBRI	15038	
FERIOLI	15032	
FRANCHI	14949, 14970, 14976, 14978, 15034, 15049, 15051	
GASTONE	15033, 15034	
GUARRA	15045, 15047, 15053, 15055	
LONGONI	14970, 14972, 14974, 14976	
MANCO	14962, 14967, 14972, 14974	
MENICACCI	15014	
MERENDA	15043, 15055	
MONACO	14978	
PAZZAGLIA	15041, 15043	
PUCCI DI BARSENTO	14966	
RAFFAELLI	14981	
RAUCCI	14967, 14978	
SANTAGATI	14952, 15024, 15026, 15041	
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	14970	
TARABINI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	14982, 15039, 15041	
TREMELLONI, <i>Presidente della Commissione</i>	14969	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

	PAG.		PAG.
Proposte di legge:		Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	14981
(Annunzio)	14949, 14981	Per lo svolgimento di interrogazioni:	
(Deferimento a Commissione)	15014	PRESIDENTE	14981
(Trasmissione dal Senato)	15014	SERVELLO	14981
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) .	15057	Per un lutto del deputato Vecchiarelli:	
Commissione inquirente per i procedimenti di		PRESIDENTE	14981
accusa (Annunzio di archiviazione di		Votazioni segrete	14970, 14972, 14974
atti)	14949	14976, 14978, 15041, 15043, 15045	
Commissione parlamentare d'inchiesta (Inte-		15047, 15049, 15052, 15054, 15056	
grazione nella costituzione)	15030	Ordine del giorno della seduta di domani . .	15058

La seduta comincia alle 9,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bemporad, Bucciarelli Ducci, Ciampaglia, Lobianco, Lombardi Riccardo, Prearo, Taviani, Terranova e Vedovato.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CIAMPAGLIA: « Nuove norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche » (2233);

ROMEO e MANCO: « Divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni di categoria » (2234).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di archiviazione di atti da parte della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che nella seduta di ieri la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ha deliberato, con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione stessa, la archiviazione degli atti relativi ad una denuncia a carico degli ex ministri delle finanze Mario Martinelli, Roberto Tremelloni e Luigi Preti.

Decorre, pertanto, da oggi il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807) e della concorrente proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 6.

Si dia lettura dell'articolo 7.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.

Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci stiamo ormai avviando, un poco alla volta, agli articoli più interessanti di questa legge, quelli cioè che meritano una discussione più approfondita. L'articolo 7 non è fra questi, anche se esso merita alcune critiche di fondo e rilievi di carattere particolare.

La prima considerazione da farsi in ordine a tale articolo deriva dalla constatazione che ci si preoccupa di attribuire alle regioni il gettito di tributi erariali ma non di migliorare questo gettito (senza per altro ricorrere

ad inasprimenti fiscali, ma seguendo la via della perequazione tributaria, che tuttavia con il sistema attuale non è possibile).

Un altro rilievo, di forma e insieme di sostanza: l'articolo comincia affermando che queste norme resteranno in vigore « fino all'attuazione della riforma tributaria ». Ora è possibile che quasi ad ogni articolo si rinvii a questa tanto conclamata riforma? Non è concepibile proseguire nella discussione di una legge che quasi ad ogni articolo fa riferimento ad una futura normativa, quale discenderà da quella riforma tributaria di cui si continua da anni a parlare ma senza alcun concreto risultato. Affrontare il tema della finanza regionale in assenza di una riforma tributaria significa veramente perdere tempo!

E, proprio perché la stessa maggioranza riconosce questa esigenza, si avverte il bisogno di ricordare continuamente che le norme in questione resteranno in vigore soltanto fino a quando non sarà attuata la riforma tributaria.

Dal punto di vista formale, poi, non appare corretto inserire in una legge un richiamo ad un futuro provvedimento, ancora da emanare. Si vuole forse, con questo, impegnare il Parlamento e il Governo ad attuare la riforma tributaria? Ma, se questo è l'intento, la via da seguire è diversa. Mi auguro pertanto che, almeno sotto il profilo della proprietà del linguaggio, la maggioranza riconosca la fondatezza del nostro rilievo.

In realtà, come dicevo, occorrerebbe riconoscere che non è possibile emanare una legge finanziaria regionale in mancanza di una riforma tributaria generale, che per altro voi, colleghi della maggioranza, non siete capaci di realizzare.

Per quanto riguarda poi il merito dell'articolo 7, va subito rilevato che le due relazioni — perché di due relazioni di maggioranza si tratta (mi riferisco a quelle dell'onorevole Tarabini per la V Commissione e dell'onorevole Ballardini per la I) — non forniscono molte indicazioni.

L'onorevole Ballardini, infatti, trascura ogni riferimento all'articolo 7, mentre l'onorevole Tarabini si limita ad affermare che su tale norma vi è stata una discussione e che ci si è soffermati soprattutto sulla norma transitoria. Non si dice praticamente altro e neppure si giustifica quella norma transitoria di cui, con un nostro emendamento, chiederemo la soppressione se non sarà accolta la nostra richiesta di soppressione dell'intero articolo.

Lo stesso relatore per la maggioranza, pur riconoscendo che vi è stata una discussione su

questo punto, non trova modo, nella relazione, di giustificare il meccanismo attraverso cui si pensa di assicurare il gettito di questi tributi alle regioni. Si tratta di un gettito che in linea teorica potrebbe anche non esserci, perché è condizionato (vedremo tra poco a che cosa). Nella relazione non esiste una spiegazione a questo proposito; cercheremo di scoprirla, nel corso dei nostri interventi sull'articolo 7, ma non è cosa facile. Il fatto è che si procede per schemi fissi: articoli che sono già stati discussi hanno previsto sistemi rigidi, in presenza di una situazione che avrebbe preteso sistemi ben diversi.

Cos'è dunque questo gettito dell'imposta fondiaria? Non è il caso di discuterne. A parte l'ovvia considerazione che una cosa è il reddito dominicale e un'altra il reddito agrario, dicevo come non ci si preoccupi minimamente di migliorare il gettito in questione. Questo è un rilievo che il Movimento sociale italiano fa da molto tempo; tanto è vero che lo si ritrova, per esempio, in un bell'intervento, nella seduta del 15 febbraio 1961, dell'onorevole De Micheli Vitturi, quando si parlava — sempre in tema di regioni — del Friuli-Venezia Giulia. Ed è un nostro vecchio discorso rimasto inascoltato.

Sono note le profonde differenze esistenti in Italia da regione a regione e da provincia a provincia in tema di estimi catastali. Questa è la base attraverso la quale si procede poi all'accertamento e all'applicazione delle relative imposte; e mentre noi chiediamo l'adeguamento alle situazioni reali di questi dati, cioè degli estimi catastali, voi prendete il sistema vecchio, superato e iniquo, e lo perpetuate nell'ordinamento regionale.

Questa la critica di fondo che noi ripetiamo ogni volta che ci troviamo di fronte alla pura e semplice trasposizione di sistemi attuali, concordemente ritenuti superati, in un ordinamento che si pretende di chiamare nuovo.

Abbiamo sentito dire che attraverso la regione saranno risolti tutti i grandi problemi dello Stato. Il partito comunista italiano ha parlato di grande svolta. Lo credo bene! Per il partito comunista italiano l'ordinamento regionale segnerà effettivamente una grande svolta; si sa anche a che cosa servirà strumentalmente. Ma è veramente paradossale che si voglia creare un sistema nuovo facendo uso dei vecchi, superati e decrepiti sistemi dello Stato.

Tali sistemi — vecchi, iniqui e ingiusti — non rispondono minimamente alla situazione reale. Infatti, gli accertamenti e quindi gli

estimi catastali attraverso i quali si accerta il reddito dominicale e il reddito agrario avvengono con criteri empirici.

Mi permetto di richiamare con insistenza l'attenzione dei colleghi, del relatore e dell'onorevole sottosegretario su questo aspetto del problema. Diteci qualcosa; rispondete: è vero che si tratta di un sistema vecchio e iniquo? È vero che non si fa niente per migliorarlo?

Ve la cavate tutte le volte dicendo: ne riparleremo quando si farà la riforma tributaria. Ma è criterio giusto, logico e razionale riferirsi ai dati della produttività effettiva.

Per fare un esempio di carattere generale, pensiamo che vi sono terreni incolti, magari da tanti anni; il reddito reale è indubbiamente diverso da quello accertato quando, molti anni prima, quei terreni rendevano qualcosa. Al contrario, esistono terreni che hanno avuto bonifiche e miglioramenti fondiari; è evidente che l'accertamento deve avvenire in relazione alla redditività e non stabilendo dei coefficienti di carattere generale. In tal modo si segue un criterio avulso dalla situazione reale del reddito dominicale e agrario.

Abbiamo criticato l'attribuzione alle regioni di questi redditi e delle varie quote di imposte erariali per risolvere i grandi problemi locali; abbiamo chiarito cioè che attraverso i cosiddetti tributi propri o le quote di tributi erariali la regione dovrà affrontare i problemi di ordinaria amministrazione, che sono uguali per tutte. I grandi temi sociali ed economici in sede regionale devono essere affrontati attraverso l'altro sistema, quello dei contributi speciali, come la realtà ha dimostrato per le regioni esistenti.

Io ho davanti agli occhi l'esempio del piano di rinascita della Sardegna e del piano di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia (fallito totalmente il primo, neppure iniziato il secondo per le carenze legislative, ma soprattutto per le carenze del sistema). L'ordine del giorno che noi presentammo e che fu illustrato dall'onorevole De Michieli Vitturi il 15 febbraio 1961 diceva appunto: «... si impegna il Governo alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e agrario sperequate per le province italiane» (ci si riferiva in modo particolare alla provincia di Udine) «perché stabilite con criteri empirici di valutazione, in base a coefficienti invece che in base ai risultati emergenti secondo la produttività ed effettività reale».

Ecco il discorso dell'adeguamento alla realtà e della perequazione. Si finirà con il

creare, tra l'altro, per alcune regioni delle grosse illusioni, poiché tali regioni riterranno di ricavare chissà quale gettito da queste imposte e poi si troveranno ad avere un gettito scarso, se e quando riusciranno a conseguirlo: e questa non è un'illusione soltanto teorica, ma ha ampia possibilità di verificarsi realmente poiché, onorevole Tarabini, la norma fa riferimento alla approvazione degli statuti.

Rilevo anzitutto che il gettito di questi tributi dovrebbe spettare subito alla regione. Quindi, l'articolo merita un approfondimento maggiore per la parte che prevede la norma transitoria: «A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle regioni nella misura del 50 per cento».

In questo disegno di legge finanziaria si fa costantemente riferimento a qualcosa che non esiste: la riforma tributaria, in ogni articolo, in ogni comma.

Abbiamo continuato a criticarvi e a dire monotonamente — noi ci siamo stancati di ripetere e voi di ascoltare — che, se aveste fatto le cose con un briciolo di serietà, avreste fatto prima la riforma tributaria, la riforma della finanza locale, la riforma burocratica, dello Stato. Infatti, quando esiste lo Stato, tutti i discorsi sono validi e ci si può occupare di tutti gli altri problemi; mentre non è serio — per usare una parola molto modesta — pensare di poter costruire alcunché quando manca questa base fondamentale. Prendiamo atto che esiste questa ombra di Stato, che le istituzioni esistono ma non funzionano e debbono essere riformate: sono passati più di 25 anni da quando avete cominciato a parlare della indispensabilità della riforma tributaria, della riforma burocratica, della riforma della finanza locale e di tante altre riforme; e, tuttavia, si continua ancora ad andare avanti con leggi come questa, mentre le riforme sono sempre più lontane.

Non è serio. Abbiate il coraggio di riconoscerlo. Se si deve andare avanti, andiamo pure avanti. E noi andiamo avanti perché ci costringete a farlo, come è per la discussione di questo disegno di legge. Sia chiaro, però, che si va avanti in una maniera paradossale ed assurda.

Un secondo riferimento riguarda gli statuti regionali. Vuole spiegarci, onorevole Tarabini, perché ha preso come punto di riferimento l'approvazione degli statuti regio-

nali? È giusto che una regione sia privilegiata, perché ha approvato alla svelta il proprio statuto, rispetto ad un'altra che l'ha approvato più tardi? Voi dite che in questo caso la colpa è della regione più negligente. Ma non è così, perché l'approvazione dello statuto non dipende dalla regione; ecco perché è iniquo il riferimento all'approvazione degli statuti. È il Parlamento, infatti, che approva gli statuti. La regione, una volta redatto lo statuto, lo invia al Parlamento nazionale per l'approvazione. E poiché, fra l'altro, è noto con quale snellezza e celerità procedono i lavori parlamentari, si può ben comprendere quanto tempo passerà prima che i 15 statuti regionali vengano approvati.

Onorevole relatore, che cosa succederà se il Parlamento rinvierà alla regione uno statuto, rifiutandosi di approvarlo? Quanti anni ancora passeranno? E se la regione ne redigerà un altro peggiore del primo e il Parlamento lo rimanderà ancora indietro per la seconda volta?

È un discorso teorico, questo? No! Il Parlamento si troverà ad affrontare problemi enormi, in applicazione appunto dell'assurdo sistema che voi introducete con questa norma.

Si potrebbe osservare che l'approvazione da parte del Parlamento nazionale degli statuti regionali è prevista dalla Costituzione. Verissimo. Ma è anche vero che vi sono gli strumenti adatti per modificare la Costituzione.

Questo è un discorso vecchio e monotono. Se la Costituzione contiene degli errori, perché non provvedere? La Costituzione è un testo sacro, ma non è sacro per l'eternità. Qualche giurista di valore, di vostra parte, ha sostenuto che la Costituzione contiene una serie di errori. Ebbene, vi sono gli strumenti (la stessa Costituzione li prevede) per modificarla. Invece, si continua a tenere un atteggiamento che potremmo definire quasi di adorazione degli errori e delle cose assurde che sono contenute nella Costituzione.

Si noti, poi, che gli statuti delle regioni a statuto speciale sono stati compilati dal Parlamento nazionale e non dalle regioni. Viceversa, quelli delle regioni a statuto ordinario sono demandati alle singole regioni interessate, per cui ogni regione redigerà il proprio statuto in maniera probabilmente diversa dalle altre, se non addirittura in maniera diametralmente opposta. Cosa saggia e seria sarebbe stato modificare la norma costituzionale e stabilire per le regioni a statuto ordinario un solo tipo di statuto, redatto dal Parlamento nazionale, in modo da

garantire una perfetta armonia e rispondenza dello statuto alle leggi dello Stato, senza procedere quindi a briglia sciolta, senza consentire che ciascuno proceda per conto suo.

Qualcuno potrebbe chiederci: ma proprio voi vi preoccupate delle regioni? Sì, ci occupiamo delle regioni. Dato che voi volete farle per forza, noi ci adoperiamo perché vi sia la maggiore giustizia possibile, perché le regioni nascano nel modo migliore possibile. Non è giusto che si condizioni alla volontà altrui la possibilità che le regioni ricevano il gettito di questo tributo.

Perché, ripeto, se lo statuto dovesse essere approvato esclusivamente dalla regione, la responsabilità del ritardo si potrebbe attribuire alla regione, alla sua negligenza. Per altro dobbiamo anche considerare quanto le regioni dovranno discutere in sede di consiglio regionale per approvare lo statuto! E dovranno stabilire il capoluogo: solo il discorso sul capoluogo, quanto durerà in certe regioni! Però, una volta approvato lo statuto regionale, il discorso si trasferisce al Parlamento nazionale, quindi la condizione è riferita alla volontà di un altro, di un terzo, e non è giusto che una regione possa ricevere subito il gettito di questo tributo, e un'altra debba aspettare invece diversi anni.

Vi è almeno per questo aspetto la possibilità di migliorare la norma. In che modo? Attraverso la modifica di questo meccanismo fisso, cioè attraverso la modifica della norma transitoria, perché l'articolo 14 — gli onorevoli colleghi lo hanno certo presente — nell'ultima parte stabilisce: « L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1° giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi statuti ».

Cambiamo dunque radicalmente il meccanismo che porta a queste conseguenze ingiuste. Noi lo abbiamo suggerito. Comunque questo discorso lo faremo in sede di illustrazione degli emendamenti; spiegheremo allora dettagliatamente e concretamente come si può migliorare la norma.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con l'articolo 7 noi abbiamo raggiunto un primo obiettivo, quello di aver esaurito la prima parte dell'articolo 1 nella quale sono elencate le varie forme di imposte rientranti nei tributi regionali propri. In sostanza con questo articolo 7 noi abbiamo

doppiato non il capo di Buona Speranza, ma il primo comma dell'articolo 1 relativo ai tributi propri. Entriamo ora in quello che è il campo del secondo comma dell'articolo 1, che contempla l'imposizione relativa ai tributi erariali: mi riferisco, in particolare, al primo periodo del secondo comma, il quale recita: « Alle regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati ».

In un certo senso questa successione di articoli vorrebbe essere l'esplicitazione di quello che già era contenuto *in nuce* nell'articolo 1. Ce ne accorgiamo subito prendendo in esame proprio il testo dell'articolo 7, il quale contiene una norma che credo farebbe molto onore al cavaliere di La Palisse se vi leggiamo: « Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio ».

Una scoperta veramente impressionante: quasi che si potesse lontanamente dubitare che il reddito dominicale ed agrario dei terreni possa riguardare non gli immobili ma dei mobili, non so, delle sostanze sospese nell'aria, delle cose, insomma, che non abbiano nulla a che vedere con il concetto di immobile.

E si aggiunge un altro concetto ancora più lapalissiano: che cioè questi immobili devono essere situati « nel rispettivo territorio », ossia nel territorio della regione. E dove avremmo dovuto trovare questi immobili? Forse all'estero? Forse sulla luna? Forse in qualche altro pianeta?

Come si vede, si tratta di una norma del tutto pleonastica. Infatti all'articolo 1, con minor numero di parole e, sotto un certo profilo, con maggior serietà dal punto di vista contenutistico, era stato detto che « alle regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati ». Si è voluto quindi riprendere l'argomento per ripetere inutilmente concetti già espressi e molto generici e inopportuni.

Piuttosto si potrà dire un'altra cosa: e cioè che l'articolo 7, almeno nella prima parte del primo comma, ha il suo significato maggiore, e quindi la sua portata legislativa, non tanto nella tautologica ripetizione del concetto di tributo erariale o di applicazione del tributo per ciò che riguarda gli immobili situati nel territorio della regione, quanto nella premessa dove si dice « fino all'attuazione della riforma tributaria ».

Debbo innanzi tutto dichiarare di concordare appieno con quanto ha detto l'onorevole Franchi su questa monotona e in certo qual modo, direi, quasi noiosa, continua ripetizione di questa locuzione « fino all'attuazione della riforma tributaria ». Vivaddio! Non sappiamo fare una legge senza riferirci ad una futura legge che ancora non abbiamo posto in essere. O questo richiamo ad una futura legge implica già una svalutazione della legislazione attuale, quasi che tutto quello che noi facciamo avesse carattere di provvisorio, di improvvisato, di poco importante, di poco significativo: ed allora togliamo questo continuo riferimento ad una norma che ancora non si sa se, come e quando sarà fatta; oppure con questo richiamo noi vogliamo sottolineare che la riforma tributaria è una cosa ormai così pressante, così presente nella continua diligenza — se diligenza ci può essere — dell'attuale Governo da essere indispensabile: ed allora è necessario attuarla per prima.

Visto che questa riforma sta alla cima di tutte le leggi, di tutti i pensieri legislativi di questo Governo, tanto vale allora che si attui mettendo per un momento da parte questa serie di riferimenti alla futura riforma legislativa tributaria. Su questo terreno il mio gruppo sarebbe dispostissimo a fare qualunque sforzo. Infatti siamo anche noi coscienti che bisogna finalmente, tra tante riforme di cui in questi anni ci si è riempiti continuamente la bocca, fare una riforma valida quale potrebbe essere appunto quella tributaria, tanto più che essa, bene o male, è già alla Commissione finanze e tesoro, della quale ho l'onore di far parte, da diversi mesi.

Questa riforma subisce purtroppo un triste destino. Debbo infatti farvi presente che l'inciso che dispone che fino all'attuazione della riforma tributaria è in vigore la disposizione della legge in esame potrebbe essere capovolto in un altro inciso: e cioè che fino all'attuazione di questa legge non si farà la riforma tributaria. La verità di questa mia affermazione è facilmente dimostrabile. Ieri l'altro all'ordine del giorno era iscritta proprio la continuazione della discussione, in sede di Commissione finanze e tesoro, della riforma tributaria. Ma poi la riunione è stata annullata. Cosicché — e non è per fare un gioco di parole, onorevole Tantalò — io potrei dire: qui in aula discutiamo una norma che dice « Fino all'attuazione della riforma tributaria il gettito delle imposte », ecc.; nella tabella fuori di quest'aula potremmo scrivere invece « fino all'approvazione della

legge finanziaria regionale è sospesa la riforma tributaria ».

Non è, ripeto, un gioco di parole, perché, se veramente esistesse una volontà politica in tale senso, il Governo e la maggioranza che lo sostiene dovrebbero avere la capacità di portare avanti, non solo la legge finanziaria regionale, ma anche, e prioritariamente, quella di riforma tributaria.

Allora direi: anziché dedicare tanta energia all'approvazione di questa legge regionale finanziaria, che, come è stato dimostrato nel corso di questo lungo dibattito, è zeppa di tanti errori e di tante lacune, la Camera dedichi maggiore zelo a quella riforma tributaria sui cui problemi di fondo, salvo i differenti punti di vista, sono d'accordo tutti i gruppi politici (nessun gruppo politico ha detto di non volere la riforma tributaria). Non sarebbe molto meglio, dunque, accantonare questa benedetta legge finanziaria regionale che non ha né capo né coda e fare la riforma tributaria?

Questo è il primo interrogativo che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea.

Debbo dire un'altra cosa: non possiamo, visto che dobbiamo per forza ritornare a discutere della legge attuale, condizionare la validità di certe norme ad una specie di condizione sospensiva. Che significa « Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte », eccetera? Qui si corre il rischio di fare perlomeno una fatica di Sisifo, perché, ammesso che vogliamo rimanere fedeli al dettato della norma e vogliamo stabilire che il gettito relativo agli immobili situati nel territorio della regione resti per il momento congelato, al momento dell'attuazione della riforma tributaria si dovrà scongelare quello che oggi si è voluto congelare.

Stiamo facendo veramente, ripeto, una fatica di Sisifo. Cioè, dopo che ci preoccupiamo tanto di fare una legge finanziaria regionale, dopo che ci preoccupiamo tanto di dare una certa normativa, piacevole o non piacevole, gradita o non gradita, a un certo momento ci accorgiamo che è tutto un lavoro provvisorio. Allora, se vogliamo far questo, poiché sappiamo che c'è in tutte le leggi di struttura, in tutte le leggi di ampio respiro una parte che si chiama « Norme finali e transitorie » (che esistono anche in questa legge che stiamo discutendo), perché non abbiamo posto questa norma in quella sede?

Io capisco che una serie di articoli, quelli che sono posti in genere verso la fine di una legge di ampio respiro, possano contenere delle norme transitorie e finali e dire: fino

all'attuazione di questo, fino a quando non succederà quest'altro, fino a quando non si verificherà quest'altra ipotesi o questa condizione sospensiva, succederà questo. Ma non si può, da un punto di vista della dignità legislativa, elencare una serie di norme tutte transitorie e tutte sottoposte a condizione sospensiva: perché così noi corriamo il rischio di svirilizzare la legge, di renderla soltanto parzialmente e provvisoriamente operante, il che poi sottintende che dobbiamo fare un'altra legge per riprendere il discorso che soltanto in linea provvisoria abbiamo iniziato con queste norme che io non esiterei a definire norme transitorie, quindi, norme del tutto provvisorie.

Però, non è solo per una questione di sostanza che noi solleviamo l'eccezione, ma è anche per una duplice questione di forma e di sostanza che noi chiediamo che questo preambolo venga eliminato. Venga innanzitutto eliminato l'inciso: « Fino all'attuazione della riforma tributaria », perché ogni legge deve valere per quello che deve valere e quindi se una norma si deve fare, la si faccia per quello che deve valere nel momento in cui la si vuol fare e in cui la si vuol far valere! E venga eliminato anche il secondo periodo — « il gettito delle imposte », ecc. — perché, ripeto, è un periodo del tutto pleonastico, che non dice nulla, che ribadisce solo quel concetto che è evidente già nell'articolo 1 e che quindi non è il caso di ripetere, con parole meno adatte e meno appropriate, nell'articolo 7!

Difatti, quando noi avemmo occasione di parlare dell'articolo 1, ci occupammo del gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati e notammo con precisione fin da allora che tutta questa parte afferente alle imposte cosiddette dirette apre un lungo discorso. Per ragioni di equilibrio, ed anche di economia nella discussione, io mi limiterò ad alcune osservazioni essenziali. Ma qui potremmo discutere fino a domani: perché, prima di fare una legge regionale nella quale si comincia a stabilire in termini puramente approssimativi il concetto del gettito dei tributi erariali e poi si inizia l'elencazione di questi tributi partendo da quelli terrieri (chiamiamoli così per intenderci anche se sono divisi in quelli di natura dominicale, in quelli di natura agraria e in quelli di natura di fabbricato), noi dovremmo aprire un grosso discorso, onorevole rappresentante del Governo.

Abbiamo visto come il sistema tributario italiano, dall'unità d'Italia ad oggi, in poco

più di un secolo ha subito — direi — una inversione di tendenza: ha avuto risultati opposti ai principi da cui partiva, per cui oggi le imposte dirette son diventate un po' la Cenerentola del gettito tributario nazionale e le imposte indirette son diventate quelle fondamentali. Basterebbe citarne una per tutte: l'IGE, la cosiddetta « imposta regina », naturalmente in uno Stato monarchico (in uno Stato repubblicano, non so quale formula l'onorevole Tremelloni suggerirebbe: anziché chiamare l'IGE « imposta regina » potremmo chiamarla « imposta presidenziale ! »). Certo che l'IGE è un'imposta che oggi costituisce una specie di supporto dell'intero sistema tributario italiano e il gettito che essa dà è talmente preminente che non si può pensare di abolire l'IGE senza sostituirla con un'altra imposta (infatti nel nostro sistema tributario si vuole eliminare l'IGE ma solo per sostituirla con l'IVA, cioè con l'imposta sul valore aggiunto).

E chiaro che tutto questo comporta una prima indagine: cioè, arrivati a questo punto, vale ancora la pena di insistere sulle imposte dirette e, in modo particolare, sulle imposte dirette « terriere » (diciamo così)? Non lo so. Si vogliono fare leggi di riforma, si vogliono fare leggi di avanguardia, si vogliono fare leggi che attengano alla nuova dinamica dei tempi; ma poi si torna ancora a sancire che il gettito delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari e sui fabbricati rimane tale e quale era quello dei nostri nonni e bisnonni. Cioè, praticamente, si mira alle regioni quale istituto che dovrebbe sconvolgere le strutture anchilosate (si dice), lente e intorpidite dello Stato; ma poi si inseriscono in questo nuovo organismo gli stessi difetti, gli stessi errori, le stesse lungaggini, la stessa anchilosità delle vecchie strutture della vecchia amministrazione.

Questa è una cosa grave! Io posso immaginare e posso capire che si cerchi di ringiovanire uno Stato vecchio; ma non posso capire che si cerchi di invecchiare una regione nuova. Questo è il paradosso, queste son le cose che fanno tra di loro contrasto in queste sbandierate leggi per il futuro ordinamento regionale!

E allora apriamolo, il discorso, e diciamo: sì, noi vogliamo qui occuparci dei tributi terrieri, ma qual è il gettito di questi tributi? E allora facciamo prima di tutto un'indagine onesta e coscienziosa! Qual è il gettito di questi tributi? Ci illudiamo forse che i redditi dominicali, i redditi agrari dei terreni e i redditi dei fabbricati diano un tale gettito da

potere concorrere alla ripartizione dei tributi tra lo Stato e la regione? Il discorso è questo. Io non vi sto proponendo di abolire le imposte dirette sui fabbricati; vi sto dicendo che non mi sembra corretto, che non mi sembra pertinente sparlare questo reddito così magro anche con le regioni. Siamo sempre lì: non si può intorno ad un osso mettere tanti cani, perché è chiaro che resteranno sempre gli stessi cani con lo stesso osso e quindi quei cani che dovrebbero spolparci il magrissimo osso che si pone sotto i loro denti saranno più affamati di prima.

Noi sappiamo in partenza che il gettito di questi tributi è veramente insignificante rispetto al gettito complessivo e che ci sono regioni per cui ad un certo momento parlare di sovrimposizione tributaria erariale sui terreni rappresenterebbe per il contribuente uno sforzo tale da allontanarlo dalla terra. Infatti noi oggi vediamo che la gran parte dei proprietari terrieri lascia la terra e non perché non ami la terra, ma perché sono gli attuali governanti che non vogliono che la terra la si ami. C'è una legge attuale già approvata dall'altro ramo del Parlamento e che sarà presa in esame prossimamente dalla Commissione agricoltura della Camera: la legge sui fondi rustici, che è un tipico esempio, una tipica espressione della nuova mentalità con cui si guarda a questi problemi della terra.

Io non entrerò nel merito, non starò certo a discutere se questa legge sui fondi rustici meriti approvazione e disapprovazione: se ne parlerà al momento giusto e saranno i nostri colleghi della competente commissione che diranno il parere del mio gruppo. Ma certo una cosa è da sottolineare fin da ora: che con quella legge si vuole creare una specie di servitù della gleba alla rovescia. Cioè si vuole stabilire che i proprietari della terra, il cui reddito agrario o terriero deve essere — per la determinazione del fitto — moltiplicato per certi bassi coefficienti, tali da non potere molte volte neppure bastare a pagare poi l'imposizione fiscale sullo stesso terreno, debbano mantenere la proprietà della terra, pagare le tasse sulla terra e consentire agli affittuari, ai coltivatori, ai coloni di essere i veri proprietari terrieri.

Abbiamo quindi il processo alla rovescia della servitù della gleba: una volta era il servo che era legato alla zolla, oggi è il proprietario che viene legato dalle leggi attuali alla zolla. A lui infatti si dice: « Tu non te ne puoi andare, tu non puoi neanche vendere la terra (perché naturalmente non se la compra

nessuno una terra gravata da tanti pesi e da tanti oneri), tu devi restare inchiodato alla terra, devi restare proprietario terriero, devi pagare tutte le tasse e le imposte sulla terra, devi consentire che l'affittuario possa disporre della terra come fosse lui il padrone e non puoi dire niente perché in effetti quel tale è il padrone di fatto, anche se non è il padrone di diritto». Si ha, pertanto, tutto un capovolgimento dei principi della proprietà, che noi vediamo riaffermare soltanto per la parte fiscale.

Per tornare a parlare di tributo erariale sui terreni, non capisco quante volte questi stessi terreni e questi stessi fabbricati debbano essere tassati a titoli diversi. La riforma tributaria ha lo scopo di arrivare alla semplificazione delle imposte. Cioè, il concetto base, il concetto elementare che sta a fondamento della riforma tributaria è questo: pagare pochi tributi e colpire nella misura equa il contribuente. Ora, con questo articolo 7 si vulnera pure il principio della riforma tributaria, perché si moltiplicano i tributi, non è che si semplifichino, non è che si diminuiscono. E si moltiplicano come?

Qui non si ha neanche la facciata nominalistica dell'etichetta « tributi propri », perché abbiamo visto che tributi propri della regione sono quelli elencati nel primo comma dell'articolo 1.

Questi non sono neppure tributi propri. La prima parte dell'articolo 1 può ancora avere una giustificazione, sia pure piuttosto ingenua; ingenua perché, come ho detto l'altro giorno in questa stessa aula, non è cambiando i nomi che si può cambiare la natura delle cose, non è chiamando una cosa con un altro nome che se ne muta l'essenza: tutt'altro. Ma almeno si è dimostrata la volontà di fare uno sforzo sia pure teorico, sia pure nominale, per individuare i cosiddetti tributi propri della regione: imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; tassa sulle concessioni regionali; tassa di circolazione; tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

In un certo senso, si è voluto dare una vernice, fare una specie di invenzione della qualità del tributo regionale, creando, a questo livello puramente nominalistico, la categoria dei cosiddetti tributi propri della regione. Noi abbiamo dimostrato, credo a sufficienza, che di proprio questi tributi non hanno niente; né torneremo sull'argomento. Questi tributi non hanno niente di proprio perché sono tributi già esistenti a livello comunale,

provinciale o statale, cui viene applicata l'etichetta di tributo regionale.

Almeno però, nell'articolo 1, il tentativo è stato fatto. Qui invece neanche questo. A partire dall'articolo 7, che si ricollega al secondo comma dell'articolo 1, non si parla più di tributi propri della regione, ma di tributi già esistenti: i tributi erariali, i tributi dello Stato, sui quali deve anche intervenire la regione.

Pur dunque senza volere anticipare la discussione sui futuri articoli, è del tutto evidente che questo articolo 7 non è tale da giustificare un prelievo da parte delle future regioni. Ciò contraddirebbe ai principi generali della riforma tributaria (semplificazione dei tributi), contraddirebbe alla tendenza ormai affiorata chiaramente da circa 60 anni a questa parte. Basti pensare all'IGE istituita nel 1940: in un trentennio l'IGE ha fatto una strada enorme, è diventata la più importante delle nostre imposte indirette.

Come è possibile oggi, di fronte a siffatta chiara tendenza del nostro sistema tributario ad accantonare sempre più le imposte dirette per appoggiarsi su quelle indirette e, nell'ambito di quest'ultima categoria di imposte indirette, a rendere sempre più valida la personalizzazione dell'imposta in relazione al reddito del contribuente, come è possibile parlare di tributi che potevano essere comprensibili un secolo fa? Cento anni or sono chi aveva un pezzo di terra, chi disponeva di un qualsiasi reddito dominicale, di un fabbricato, poteva essere considerato un proprietario « robusto », un proprietario meritevole dell'attenzione del fisco. Ma oggi se guardiamo in genere alla categoria dei proprietari terrieri o dei proprietari di fabbricati, sia urbani sia rurali, dobbiamo constatare che essi ormai si trovano nel limbo dei proprietari di poco conto. Essi infatti non possono sfuggire in alcun modo all'accertamento e meno che mai al pagamento del tributo, poiché quel pezzo di terra, quella casa sono là e il fisco li vede. Il fisco che è come Argo con i suoi cento occhi e vede anche le cose che non si vedono; figuriamoci se può sfuggirgli la casetta, il pezzo di terra! È però altrettanto vero che su quel pezzo di terra, su quella casa, ormai, la rendita del proprietario è così modesta, per non dire alle volte negativa, che non c'è più da sperare nella possibilità per il fisco di intervenire non solo a titolo di imposta diretta dello Stato, e cioè non solo con l'erario dello Stato, ma anche con l'erario della regione. Non c'è più spazio per una ulteriore sovrainposta.

È inutile che si cerchi di cambiare le cose, perché la realtà è questa: tutta questa pesante e macchinosa costruzione fiscale regionale non consiste che in una serie di addizionali, di sovraccanoni e sovrainposte. Stringi stringi, di questo si tratta; non abbiamo inventato nulla di nuovo sotto il sole.

Per fare le regioni ci vogliono nuove tasse, per fare nuove tasse si prendono le vecchie e le si moltiplicano. In questo consiste, in parole povere, il congegno attraverso il quale si vogliono attuare le regioni. Arrivati ad un certo punto, si va a colpire proprio questo tipo di reddito, il reddito più contrastato, il reddito più magro, il reddito più derelitto del sistema tributario italiano: il modesto reddito dominicale ed agrario dei terreni. Eppure sappiamo che oggi questo reddito finisce con l'essere quasi un coefficiente negativo, tanto che moltissimi proprietari di terreni sarebbero disposti a vendere se trovassero qualcuno disposto a comprare. È noto che con le cosiddette riforme agrarie si è cercato di spezzettare la proprietà, di ridurre la proprietà fondiaria a qualche pezzettino di terra, che poi non ha reso niente. Quando si sono fatte le riforme agrarie — e la Sicilia anche in questo, onorevole Tantalò, è all'avanguardia, perché è stata fatta una riforma agraria in virtù della quale gli unici beneficiari sono stati non gli assegnatari della terra, ma il partito comunista — si è raggiunto un risultato negativo. Nelle file dei cittadini cui si assegnavano pezzettini di terra serpeggiava il malcontento, poiché non si dava loro la possibilità di coltivarla, questa terra, di costruire la casa rurale, di provvedere per le scorte vive e morte; il risultato è stato questo: queste persone, che prima magari votavano per la democrazia cristiana e per qualche altro partito cosiddetto d'ordine, hanno poi finito con il votare per il partito comunista. Questo è il magnifico risultato delle riforme agrarie, dello scorporo delle terre; e dopo tanti anni, dopo esservi addentrati nel sentiero tanto periglioso dello scorporo, avete fatto marcia indietro ed avete deciso di tornare al sistema dell'accorporo. Non si è trattato di un supplizio di... Tantalò, quanto di una fatica di Sisifo.

TANTALÒ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Che c'entra la riforma agraria?

SANTAGATI. C'entra, perché si tratta di tributi relativi ai terreni; anziché sorridere, colleghi della maggioranza, dovrete dimostrare che queste terre oggi danno un reddito

così elevato da consentire di imporre non solo un tributo erariale dello Stato, non solo un tributo comunale ed un tributo provinciale, ma anche un tributo regionale. Noi invece vediamo che la gente si allontana dalla terra, vediamo che i processi di scorporo si trasformano in processi di accorporo, e laddove qualcuno intelligentemente è riuscito a fare qualcosa, il fisco può intervenire in altro modo: c'è tutta la vasta gamma delle imposte dirette che consente di prelevare il giusto tributo dal contribuente senza mortificare la proprietà della terra, senza decurtare il già meschino reddito che la terra dà.

Non è solo questo il discorso che noi possiamo fare in merito all'articolo 7; anche se la norma, nel suo nucleo, è quella che abbiamo poc'anzi criticato — e non merita certamente segni di approvazione — ci accorgiamo che ad un certo momento la parte con cui si vuole articolare la norma è altrettanto censurabile. Cosa vediamo? La solita commistione di principi; vediamo che le regioni per la riscossione delle tasse devono avvalersi di funzionari di enti diversi. Non si parla — ed ecco dov'era la necessità delle leggi-cornice — di funzionari della regione preposti a certi compiti e a certe mansioni. Mancando le leggi-cornice, mancando gli statuti regionali, mancando tutta una serie di norme che diano alle regioni la giusta possibilità di vivere e di funzionare, è chiaro che si finisce col procedere a tentoni: una volta si fa leva sui funzionari dello Stato, per certi tipi di tributi (lo abbiamo visto nei giorni scorsi quando abbiamo parlato dei famosi quattro tributi cosiddetti « propri » delle regioni), un'altra volta si fa leva su altri funzionari esistenti nella amministrazione o della provincia o del comune. Qui è di turno la provincia.

Tra l'altro io non capisco quale nesso vi sia tra l'enunciazione del principio che il gettito delle imposte « è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio » e l'altro passo in cui si dice: « I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento... ».

Avrei staccato i due periodi. Se vogliamo fare una piccola analisi logica (lasciamo stare quella grammaticale che in certi casi e in certe leggi sarebbe opportuno fare), vengono fuori delle interpretazioni esilaranti. Che cosa dice il testo? « I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento ». Quel « ne » a che cosa si dovrebbe riferire? Se ho ben capito, al gettito delle imposte erariali. Così, dopo aver all'inizio enunciato un tipo di imposta dicendo come era costituita (non

vi era bisogno di dirlo perché abbiamo spiegato che l'imposta non poteva essere che quella), dopo aver fatto questo sforzo di definizione del tipo dell'imposta e della sua applicazione sul territorio della regione (anche questa è una scoperta forse superiore a quella dell'America: abbiamo detto che il gettito di queste imposte « è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio »!), dopo tutto questo si dice, sempre nell'articolo 7: « I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento »: a mio parere, sarebbe stato molto più corretto che questo periodo fosse stato messo a parte. Perciò, dopo le parole « nel rispettivo territorio », si sarebbe dovuto andare a capo. Si sarebbe dovuto dire: « I ricevitori provinciali effettuano il versamento »; ma di che cosa? Del gettito? No. Il gettito è l'effetto, non è la causa, non è il motivo che dà luogo alla norma: è il risultato finale che si ottiene sommando quanto reperito dai vari contribuenti. I ricevitori provinciali quindi non effettuano il versamento del gettito. Sembrerebbe di assistere quasi ad una gara sportiva, come se si trattasse di fare il gettito di uno scudo (si tratta di soldi, quindi è più appropriato questo paragone; del disco no perché avrebbe un valore diverso rispetto allo scudo); io vedo questi ricevitori provinciali nella posizione non dico dell'antico atleta Milone (per carità non disturbiamo la Grecia e l'antica mitologia) ma del povero Consolini, il quale lanciava il disco e nel fare questo sforzo così colossale raggiungeva quei primati sportivi che tutti gli riconosciamo.

Dunque i ricevitori provinciali effettuano il gettito, ma di che cosa? Del gettito di queste imposte? No. Si devono preoccupare del versamento delle imposte. Si sarebbe quindi dovuto dire: « I ricevitori provinciali effettuano il versamento delle imposte nei termini stabiliti dalla legge, eccetera ».

Vi è poi un altro difetto già riscontrato in norme precedenti. Qui si parla di ricevitori provinciali, vale a dire che le regioni non possono avere un funzionario proprio che si occupi di queste mansioni: devono ricorrere ai ricevitori provinciali, cioè all'istituto della provincia, per poter raccogliere il gettito di queste imposte dominicali.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. È quello che dice La Malfa.

SANTAGATI. Sì, ma non credo che l'onorevole La Malfa si contenti di questa intrusione quasi clandestina delle province nelle

regioni. Ci vorrebbe allora — e di questo l'onorevole La Malfa forse sarebbe contento — tutta una serie di norme operanti in questa direzione. Ma allora modifichiamo tutta la legge e, laddove si parla di attribuzioni alle province, operiamo di volta in volta il trasferimento alle regioni. Questo sarebbe il sistema più pratico. L'onorevole La Malfa, anziché fare i capricci come una primadonna andandosene via dalle riunioni dei vertici, credendo di potere, come Zaratustra, andare al di là del bene e del male e allargare le maggioranze a suo piacimento (al punto da suscitare le reazioni vere o presunte della democrazia cristiana e del PSU che non partecipano a queste riunioni allargate), anziché dunque fare queste bellissime riunioni — in cui poi si sente menomato perché non vede partecipare tutti gli invitati — e astenersi dal partecipare alle altre riunioni di vertice per protesta contro la mancata partecipazione dei suoi *partners* alle riunioni da lui indette; anziché farci assistere a questi capricci fra primedonne che si sentono menomate a causa degli inviti che ricevono o non ricevono (si direbbe una Gina Lollobrigida la quale, invitata dalla regina d'Inghilterra ad un certo ricevimento, si vedesse poi contrastata in un altro invito dalla Sofia Loren, che magari anziché andare dalla regina d'Inghilterra preferisce andare a Mosca, al Cremlino), farebbe meglio mi pare a venire in questa sede a discutere queste norme, perché il biglietto d'ingresso ci sarebbe. Noi avremmo gradito che il dialogo ci fosse stato in quest'aula; quel dialogo che l'onorevole La Malfa, se crede ancora un po' nel Parlamento, avrebbe potuto tenere anche qui, lavorando un poco anche qui. Non certo a sudare le classiche sette camicie, per carità! Nessuno chiede all'onorevole La Malfa di consumare tanta biancheria intima...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego di rientrare in argomento e continuare nella illustrazione dell'articolo 7.

SANTAGATI. Onorevole Presidente, ella sa meglio di me, anche per le responsabilità che afferiscono alle sue cariche in altro *loco* e *in alto loco*, che, purtroppo, di questa legge si discute anche fuori di qui; anzi, soprattutto fuori.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, qui siamo in sede di discussione dell'articolo 7. Io devo darle atto che ella ha svolto con ricchezza di argomenti l'articolo 7. Voglia ora rientrare nei termini della discussione.

SANTAGATI. Senz'altro, signor Presidente. La mia era soltanto una sottolineatura per dire che avrei gradito che l'onorevole La Malfa fosse anch'egli venuto qui a discutere sull'articolo 7 al fine di potere, attraverso questo articolo e i successivi, che sono poi i più importanti, trovare la giusta soluzione al problema — che da tempo egli va prospettando — della eliminazione delle province, che a suo giudizio sono ormai una cosa superata, e del trasferimento di tutto il bagaglio delle istituzioni provinciali nelle nuove leggi per la formazione delle regioni a statuto ordinario.

E torniamo ai ricevitori, signor Presidente, perché forse è più giusto che siano essi l'oggetto del mio discorso, ognuno dovendo occuparsi dei problemi in rapporto alla propria statura politica. All'onorevole La Malfa compete di stare nell'Olimpo della politica; io sono un modesto deputato, mi muovo terra terra, e sto in quest'aula a discutere le varie norme di una legge. È una funzione molto meno olimpica, ma direi più attinente ai doveri di un parlamentare.

Dunque, che cosa fanno i ricevitori provinciali? Effettuano il versamento, nei termini stabiliti dalla legge, dei tributi erariali. Anche in questo caso avrei invitato il cavaliere de La Palisse a comporre questo periodo. Io non capisco come si possa perdere tanto tempo a studiare le leggi per poi dire cose come queste: i ricevitori provinciali effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge. Bastava dire: i ricevitori provinciali effettuano il versamento delle imposte: è evidente che lo debbono effettuare nei termini di legge. Come potrebbero fare diversamente? Potrebbero forse fare i versamenti fuori dei termini previsti dalla legge? Che forse a un certo momento potrebbero portarsi i soldi a casa e fare il versamento quando, per caso, se ne ricordassero? È chiaro che la loro funzione istituzionale è tale da portare necessariamente a fare i versamenti secondo la legge. Mi sembra quindi che il riferimento ai termini stabiliti dalla legge per il versamento dei tributi erariali sia pleonastico.

Quanto ai termini, forse per i tributi erariali esistono termini diversi da quelli consuetudinari, a tutti ben noti? Sappiamo, come contribuenti, che ogni bimestre dobbiamo pagare i tributi, che se trascorrono dieci giorni dobbiamo pagare una tassa di mora non indifferente e che essa diventa ancora più pesante qualora il versamento non sia effettuato nemmeno dopo altri dieci giorni. Se poi il contribuente non effettuasse il versamento, seppure in ritardo, interverrebbe l'ufficiale

giudiziario e, poiché quelli dello Stato sono tributi privilegiati, il cittadino non avrebbe alcun mezzo per sottrarsi ai suoi obblighi e dovrebbe sottostare all'inevitabile pignoramento dei propri beni. Se dunque un contribuente non paga, lo attendono grossi guai e non credo pertanto che sia necessario inserire nella legge un riferimento a termini che tutti hanno l'interesse a rispettare.

Questo primo comma dell'articolo 7 è dunque in gran parte superfluo; se avessi dovuto stendere io tale norma, mi sarei limitato a dire: « Il gettito delle imposte di cui all'articolo 1 della presente legge sarà curato dai ricevitori provinciali, che effettueranno il relativo versamento ». In poche righe sarebbe stato possibile riassumere lo stesso discorso che il primo comma dell'articolo 7 sviluppa invece attraverso una laboriosa e tutt'altro che chiara enunciazione.

Rilievi non meno gravi possono essere mossi al secondo comma dell'articolo, nel quale si stabilisce che restano a carico della regione i rimborsi effettuati « per qualsiasi causa ». Anche in questo caso si tratta di una dizione tutt'altro che chiara, che si presta anzi ad equivoci, e che in sede di applicazione potrebbe dar luogo a notevoli inconvenienti.

Innanzitutto non viene stabilito chi siano coloro che effettuano i rimborsi; supponiamo tuttavia, dato che nell'articolo 7 si parla dei ricevitori provinciali, che di questi funzionari appunto si tratti. Immaginiamo ora che uno di questi ricevitori provinciali, che è autorizzato ad effettuare rimborsi « per qualsiasi causa », si innamori di una graziosa contribuente e, mosso a compassione per la sua sorte, rimborsi i tributi da questa versati. Stando alla lettera dell'articolo 7, anche questi rimborsi resterebbero « a carico della regione ». In altre parole, il funzionario si gode la gratitudine della contribuente e la regione paga...

Non so se questa interpretazione della norma sia esatta e se il legislatore abbia voluto dire proprio questo, ma non si vede come, esaminando il secondo comma dell'articolo 7, questa ipotesi possa essere esclusa.

Prospettiamo ora un'altra eventualità, meno benevola della prima. Tutti sappiamo che in Sicilia esiste il fenomeno della mafia (su questo tema l'onorevole Nicosia potrebbe intrattenere la Camera con una competenza assai maggiore della mia) delle cui attività si sta occupando un'apposita Commissione di inchiesta. Ora risulta che fra i settori in cui la mafia opera vi è quello dell'edilizia. Eb-

bene, nell'edilizia si pagano diversi tributi, fra cui l'imposta sui fabbricati, precisamente una di quelle di cui tratta l'articolo 7. Facciamo ora l'ipotesi che vi siano contribuenti mafiosi i quali non intendano pagare tasse. Supponiamo che a un certo momento fosse necessario per un povero ricevitore pressato (certo, meno affettuosamente che da una contribuente carina) dover restituire, che cosa succederebbe? Pagherebbe la regione, perché l'articolo 7 afferma: « Restano a carico della regione... ». Si tratta di una norma, quanto meno, infelice. Mi si potrebbe dire che chi commettesse tali leggerezze ne risponderebbe poi a titolo di colpa o di dolo, subendo i rigori della legge civile o penale, per i reati e le inadempienze compiuti. Ma intanto la regione paga, e poi si avrebbe il famoso *solve et repete*. Questa volta, anzi, sarebbe il *solve et repete* invertito, perché anziché essere il cittadino a pagare e poi a protestare, una volta tanto sarebbe un ente pubblico a pagare e poi a tentare di recuperare quello che magari non doveva pagare.

Questo comma, dunque, mi sembra di colore oscuro: non so cosa con esso si sia voluto dire. Mi aspetto spiegazioni dalla illuminata parola del relatore per la maggioranza (non dico dal relatore di minoranza, perché si potrebbe presumere che a lui manchi la serenità di giudizio nei riguardi della parte politica che con tanto calore rappresenta), mi rimetto dunque al relatore per la maggioranza che, oltre tutto, esprime appunto l'opinione di tutta una maggioranza politica. Anche da parte del Governo possiamo avere dei lumi a questo riguardo. Comunque, allo stato attuale delle cose, mi sembra che la norma in questione sia pericolosissima; essa può dare adito a tante di quelle controversie, a tante di quelle discussioni, a tante di quelle interpretazioni contraddittorie, che io ne suggerirei la soppressione, a meno che non la si voglia migliorare, modificandola per renderla più pertinente al fine che si presume voglia perseguire.

Veniamo al terzo comma dell'articolo 7. In esso appare una strana affermazione, e cioè: « A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito... ». Di conseguenza, andiamo a ricercare l'articolo 14, il cui ultimo comma stabilisce: « L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi statuti ».

Come è evidente, abbiamo in questo caso un'altra condizione sospensiva. Ricordo che

all'università ci insegnavano tutte le varie condizioni sospensive. In questo caso, la condizione sospensiva è piuttosto strana, in quanto non ha alcuno dei requisiti delle condizioni sospensive. Per quanto riguarda queste ultime, si diceva: *certus an incertus quando, incertus an certus quando*, e così via. Cioè, si facevano tutte le varie ipotesi: della incertezza sull'oggetto — *an* — e dell'incertezza o certezza sul tempo: *quando*. In questo caso, noi non abbiamo il *certus an* o il *certus quando*. È tutto incerto: *incertus an* e *incertus quando*. Infatti, si parla di approvazione dei rispettivi statuti. Si faranno questi statuti? Chi lo sa!

A questo proposito, si inserisce poi l'articolo 15. Parleremo comunque di tale articolo al momento giusto; credo che su di esso potremo dire tante cose, tra cui quella che il detto articolo non ha alcuna attinenza con la legge. Io, anzi, nel mio intervento durante la discussione generale, l'ho definito « articolo-grimaldello », in quanto attraverso esso si è voluto contrabbandare, in sostanza, tutto il grossissimo argomento delle leggi-cornice, delle leggi-quadro. Ma lasciamo stare questo discorso che sarà approfondito e portato a compimento al momento giusto. Mi preme rilevare ora che questi statuti non sappiamo quando saranno fatti.

L'onorevole Presidente giustamente ci ha detto poc'anzi che non dobbiamo preoccuparci di quello che succede fuori di quest'aula. Sì, ma fino a un certo punto, anche se io sommessamente ho accettato il suo invito. Fino a quando discutiamo in aula sul testo della Commissione, noi possiamo esprimere il nostro punto di vista. Ma abbiamo appreso *extra moenia* che tale articolo dovrebbe subire una nuova manipolazione, dovrebbe essere nuovamente cambiato ed interpretato. Sembra — questo ancora non lo sappiamo con sicurezza: ecco perché dico « sembra » — che si voglia stabilire un certo lasso di tempo, decorso il quale non sarebbe più necessario fare gli statuti. Sempre stando alle notizie che circolano al di fuori del Parlamento, sembra che queste norme siano talmente elastiche da consentire anche che gli statuti non si facciano. Ecco allora che ci riferiamo, all'ultimo comma dell'articolo 14, a statuti che non sappiamo come, quando e se si faranno. Ne deriva un bel pasticcetto.

Nell'articolo 7 si dice che il gettito di queste imposte è attribuito per il 50 per cento alle regioni — siamo alla mezzadria fiscale — a partire dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 14. Ma qual è questa data? Quella

in cui vi sarà uno statuto che permetterà l'inizio della esazione? Ma non basta questo, perché, una volta che sia stabilita la possibilità dell'esazione, ci dovrà essere poi la esazione materiale. Quindi, è a partire dal momento in cui avrà luogo questa materiale esazione, che non sappiamo se, come e quando sarà fatta, che il 50 per cento del gettito è attribuito alle regioni.

Ditemi voi se questo non è più difficile della interpretazione di un *rebus* o di una crittografia o di qualsiasi lingua a noi sconosciuta. Chiedo pertanto come si possa con serietà scrivere, al terzo comma dell'articolo 7: « A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 14... ». E come se si dicesse « a decorrere dall'incertezza assoluta »: vi sono l'*incertus an* e l'*incertus quando*. Non abbiamo alcuna certezza: né sul tempo né sulla esecuzione della condizione sospensiva; dunque, la attribuzione del gettito decorre da qualcosa che non si sa come, quando e se si verificherà, e va fino al 31 dicembre dell'anno successivo (non si dice del 1970 o del 1971, perché in questo modo si creerebbe un *certus quando*).

Vedete quindi quanto è chiara questa norma e quanto meriti di essere approvata da noi tutti in questa Camera!

Dopo aver discusso la temporalità del tributo, discutiamo ora della sua sostanza. Si dice all'articolo 7: « ... il gettito delle imposte di cui al primo comma... ». Ma quali imposte? I versamenti dei ricevitori non sono imposte e non lo sono neppure i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

E continua: « ...o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria è attribuito alle regioni nella misura del 50 per cento ».

Prima di arrivare a considerare nel merito il tributo, dobbiamo anche esaminare questa ipotesi di analogia di imposte. V'è innanzi tutto da segnalare una grave infrazione commessa ai danni della grammatica: infatti, non si può usare un pronome al singolare quando esso si riferisca ad un sostantivo al plurale. Nella dizione di questo comma dell'articolo 7, invece, viene adoperato il pronome « quella », che è femminile singolare, riferito ad « imposte », che è un sostantivo femminile plurale. Nella buona lingua italiana questo non è consentito. Si poteva dire: « ... il gettito delle imposte di cui al primo comma o dell'imposta corrispondente ad esse ».

Non bastano, quindi, le imposte di cui al primo comma, ma è necessaria anche un'altra imposta futura ed incerta. La cosa di-

venta ancor più complicata. Non solo è incerto che lo statuto si faccia e quando lo si faccia, non solo è incerto che, una volta fatto lo statuto, sia possibile stabilire la data di esazione, non solo l'attribuzione del gettito decorre dal giorno successivo alla data di esazione, ma occorre anche la condizione che l'imposta sia « corrispondente in base... » (anche qui la sintassi lascia a desiderare, perché non è esatto adoperare la dizione « in base » dopo la parola « corrispondente »: io avrei detto più esattamente: « corrispondente ai provvedimenti ») « ... ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria... ».

Bisogna fare riferimento, quindi, ad una imposta che deve essere corrispondente ad un qualcosa che non si capisce che cosa sia. Forse deve essere corrispondente ai principi.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Forse è corrispondente come quantità.

SANTAGATI. Può darsi. Ma prima si deve fare la riforma tributaria; e questa, onorevole Tantalo, la si fa in seguito ad una delega concessa al Governo con apposita legge; una volta approvata la legge di delega, il Governo dovrà apprestarsi a varare la riforma tributaria. È quindi necessaria una serie di leggi settoriali, per l'attuazione dei principi contenuti nella riforma tributaria, ed è proprio ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria che fa riferimento questo ultimo comma dell'articolo 7. In base a tali provvedimenti si individuerà un'imposta, da comparare alle imposte di cui al primo comma dell'articolo 7, il cui gettito « fino all'attuazione della riforma tributaria » è attribuito alle regioni in una determinata misura.

Tanto valeva, allora, sopprimere interamente l'articolo 7, aspettare la riforma tributaria e vedere che cosa sarebbe spuntato fuori con la riforma tributaria. Infatti, dalla riforma tributaria potrebbe anche non venire fuori alcuna delle imposte considerate nel primo comma dell'articolo 7; non è detto che, dopo la riforma tributaria, rimanga in vita, ad esempio, l'imposta erariale sul reddito dominicale e agrario dei terreni. Pertanto, si poteva benissimo mettere in soffitta questo articolo 7 ed attendere il varo della riforma tributaria.

Prima di concludere, vorrei trattare l'ultimo argomento: quello relativo alla misura del tributo. L'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 7 dice che il gettito di queste imposte « è attribuito alle regioni nella misura del 50 per cento ». A parte lo strano si-

stema di fissare l'entità dei tributi regionali in percentuale rispetto ai tributi dello Stato, per cui, come dicevo poc'anzi, assistiamo ad una specie di mezzadria fiscale (metà allo Stato e metà alla regione), il fatto che ci preoccupa è un altro: non è tanto il congegno del 50 o del 40 o del 30 o del 60 per cento, cioè non è la percentuale in se stessa che ci preoccupa, è piuttosto la maniera in cui si presume di trattare il tributo. Si dice: noi vogliamo dare alla regione determinate fonti di finanziamento, e gliele vogliamo dare prima con tributi propri — che poi abbiamo visto non sono propri — poi con una percentuale di tributi erariali: e anche per questi ci accorgiamo che non sono tributi di spettanza della regione, ma sono una aliquota rispetto ai tributi statali. Ma allora noi vi diciamo che ci sono congegni molto più semplici e meno meccanici: se ne parlava a proposito, per esempio, di un fondo globale. Abbiamo per la regione siciliana l'articolo 38 e disposizioni analoghe che contengono gli statuti delle altre regioni a statuto speciale: ad esse ci si potrebbe richiamare. Cioè lo Stato, dal coacervo di tutti i tributi, anche attraverso un criterio di perequazione, può detrarre la quota da devolvere alle singole regioni, in base alle loro esigenze obiettive. Perché, parliamoci chiaro: il reddito non sarà uguale per tutte le regioni. Vi sono regioni più ricche dal punto di vista terriero ed edilizio, che avranno un gettito molto più cospicuo; e vi sono regioni più povere dal punto di vista terriero ed edilizio, che avranno indubbiamente un gettito meno cospicuo. Per cui, praticamente, non si stabilisce alcun principio di giustizia distributiva, di perequazione tributaria, ma si va a tentoni, in base ad un criterio puramente matematico — quindi completamente avulso dalla realtà fiscale di ogni singola regione — stabilendo: 50 a te, 50 a me; la regola del *fifty and fifty* come se fossimo in materia di prodotti petroliferi. Purtroppo qui il botino da spartire è così magro che questa divisione a metà non gioverà né allo Stato né alla regione.

Onorevoli colleghi, credo di avere con argomenti abbastanza seri e comunque degni di meditazione illustrato l'articolo 7 di questa legge. Credo di avere anche dimostrato che questo articolo è assolutamente da sopprimere: è un articolo che non ha alcun riferimento allo spirito tributario a cui questa legge sembrerebbe volersi informare, e meno che mai va incontro alle reali esigenze dei cittadini italiani che già non si attendono da queste regioni nulla di buono. E se è vero

che il buongiorno si vede dal mattino, debbo dire che già ora siamo in presenza di una brutta aurora che potrebbe essere il preludio di un bruttissimo tramonto per l'economia e per gli interessi di tutto il popolo italiano. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 7. Il primo è il seguente:

Al primo comma, sopprimere le parole: fino all'attuazione della riforma tributaria.

7. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MANCO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, farò alcune considerazioni che forse giungeranno anche a conclusioni di natura politica, ma che hanno un'origine di carattere squisitamente giuridico; spero che tali considerazioni, che sono lontane da una certa volontà di sabotare la legge o di allungarne l'*iter*, vengano recepite dai colleghi della maggioranza.

Una prima domanda che mi sono posto nella lettura, sia pure superficiale, di questo articolo e che ora pongo al relatore e al presidente della Commissione, che mi onora in questo momento della sua presenza, è appunto un interrogativo di ordine giuridico-costituzionale: mi chiedo, cioè, se l'articolo 7 si colleghi in maniera precisa, sotto il profilo giuridico, ad una funzione della regione o se invece questo articolo, che si inquadra nel contesto regionale e si riferisce ad uno degli aspetti delle fonti di finanziamento della regione, non debba considerarsi estraneo ad una vera e propria funzione costituzionale della regione.

Questa domanda la pongo non per tentare una soluzione — che oggi poi rientra in una grossa polemica, anche politica — in merito al rapporto giuridico che esiste tra alcune norme sulla regione e le decisioni sulle leggi-quadro, sulle leggi-cornice che avrebbero dovuto precedere le disposizioni particolari contenute in questa legge finanziaria, ma unicamente per stabilire se si tratti di una vera e propria funzione costituzionale dell'ente re-

gione, o se invece si tratti solo di una forma precaria di attività, che non rientra esattamente nei principi costituzionali, nel qual caso troverebbe una certa giustificazione la norma dell'articolo 7 così come è stata concepita e formata.

Qui, signor Presidente, secondo me si inserisce in maniera propria, in maniera acconcia il discorso intorno alla notevole polemica che sussiste ora in merito alle interferenze e al gioco di competenze, sia pure *de iure condendo*, tra la regione e la provincia. Io propenderei — per essere molto aperto e leale — per la tesi dell'onorevole La Malfa, che ritiene comunque di dover rinviare la soluzione in merito a questo gioco di interferenze tra regione e provincia, e di non dover affrontare il problema di fondo fino a quando l'altro aspetto del problema non verrà ad essere risolto. Perché forse questo articolo, che è così arido, così sterile, così tecnico, in fondo nasconde e rappresenta questo grosso problema del gioco di interferenze fra regione e provincia. Direi che questa interpretazione dell'articolo, che è stata in un certo senso riferita dal collega Santagati, riflette un po' alcune posizioni *de iure condendo*, ripeto, attorno a quella che deve considerarsi dal punto di vista pratico la funzione della provincia in rapporto a quella che è la funzione politica ed anche pratica della regione.

Quindi ritengo che si debba, in via preliminare, offrire una risposta a questa domanda, se cioè questo articolo rifletta essenzialmente una funzione costituzionale della regione. Se è così, coloro i quali replicheranno ai miei interrogativi dovranno spiegare giuridicamente il rapporto che esiste tra questa disposizione e l'articolo 15, il rapporto tra le leggi-quadro, quando ci saranno, e la legge attuale; il rapporto che si stabilirà — questo sì sul terreno giuridico e politico — tra quella che sarà l'attività provinciale e quella regionale.

Come vedete, onorevoli colleghi, il primo punto è di esclusiva pertinenza giuridica e non contiene assolutamente riferimenti politici, che potrebbero del resto non avere eccessiva importanza. Tutto questo, signor Presidente, perché anche in una legge come quella attualmente in esame occorre indubbiamente la certezza del diritto, vero e proprio presidio attorno al quale ognuno di noi deve muoversi anche ai fini della interpretazione della legge. Quando si parlava della incertezza sul *quando*, sul *quantum*, su alcune scadenze, di alcuni dubbi non solo letterali, grammaticali, di formulazione della norma, ma anche di sostanza della norma, si affrontava un tema che merita

una risposta da parte dei legislatori della maggioranza, poiché il principio giuridico della certezza giuridica non può assolutamente essere dimenticato nella formulazione di una norma di legge.

Quanto ho detto ci ha spinto a presentare alcuni emendamenti soppressivi e correttivi, che tendono a chiarire questo aspetto che per me, che ho una modesta conoscenza del diritto, diventa l'aspetto fondamentale per interpretare questa norma, diversa dalle altre, perché le altre norme di questa legge affrontano il problema della funzione regionale, mentre qui siamo ancora nell'incertezza, ripeto, se sia o non sia una funzione della regione.

Il merito della norma contenuta nell'articolo 7 è quanto meno confuso. In esso si fa riferimento al problema della riforma: « Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito », eccetera « è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio ». Io non muovo censure per ciò che riguarda la coerenza, l'armonia delle parole che dovrebbero rappresentare una frase concettualmente propria; ma mi interessa stabilire che il legislatore, nel comporre l'articolo 7, si è posto il problema fondamentale, che io penso debba essere un problema preliminare (non vorrei dire pregiudiziale): quello, cioè, della attuazione della riforma tributaria.

La riforma tributaria è una riforma che affronta il problema di tutte le entrate tributarie in rapporto a certi parametri, a certi coefficienti, a certi concetti politici e a certi concetti sociali. Non c'interessa adesso prevedere quali saranno questi parametri: il legislatore ha ritenuto, comunque, di affrontare il problema della riforma tributaria. E lo dice in una legge, indicandolo come un impegno, evidentemente, perché le affermazioni contenute, sia pure con scadenza futura, in una legge, sono degli impegni di carattere legislativo e perciò giuridicamente certi. Ne scaturisce subito una seconda considerazione: allorché il legislatore che ha formulato questo articolo 7 dice « Fino all'attuazione della riforma tributaria », evidentemente si pone il problema della imprevedibilità della riforma tributaria; altrimenti non avrebbe posto questo termine, anche se qui non si tratta tanto di un termine di tempo.

Io non sto qui a cavillare e a sofisticare sulle questioni temporali, che possono anche non avere un'importanza di fondo, ma un'importanza marginale; m'interessa, comunque, la

volontà politica, e per ciò stesso giuridica, del legislatore che pone nell'articolo 7 come premessa indiscutibile il principio della riforma tributaria. Quindi la riforma tributaria diventa una pregiudiziale come atto di volontà; ma al contempo diventa una pregiudiziale come premessa indiscutibile da cui si muove poi tutta la legge per ciò che riguarda i tributi che la regione, attraverso certe attività provinciali, comincerà a riscuotere.

Qui si sarebbe posto il problema di una riforma catastale. Tutti noi sappiamo perfettamente che le leggi catastali hanno una data remotissima: mi pare che l'ultima legge di riforma catastale rimonti al 1938 o 1939 e mi pare che l'unica modifica a questa legge rimonti al 1948. Il legislatore mentre sente, cioè, la necessità della riforma tributaria come una necessità di maggiore distribuzione della tassazione, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei redditi, dal punto di vista della proprietà, del possesso della proprietà, della gestione e dell'attività sulla proprietà, con questa formulazione dell'articolo 7 non ha posto — cosa che doveva fare! — il problema di una riforma catastale.

Si dirà: il solo fatto che il legislatore non si sia posto questo problema vuol dire che egli ha ritenuto l'attività catastale attuale come terreno buono sul quale poter applicare l'articolo 7. Ma non mi pare che sia perfettamente logico applicare una norma tributaria ad una legge catastale che è vecchissima. Ma dirò di più, sempre sotto il profilo della certezza: quando il legislatore dice di porsi il problema — che egli dovrà risolvere — della riforma tributaria, non pone in questo articolo uguale impegno in rapporto ad una riforma catastale.

Sarebbe stato logico che il legislatore avesse assunto, con l'articolo 7, l'impegno di una riforma catastale immediata. E non comporterebbe molto tempo e molto dispendio di attività parlamentare una riforma catastale, una riforma necessaria dato il tempo trascorso dal 1938 e 1948, perché solo con una riforma totale catastale, solo con una riforma dei redditi di carattere dominicale dei fabbricati od altro possiamo avere una più giusta riforma tributaria. Ecco: questi sono due concetti che a mio avviso non possono assolutamente considerarsi disgiunti.

E tutto questo, onorevoli signori, unicamente in base a un principio ormai ampiamente diffuso, affermato, divulgato a proposito delle regioni, un principio che sta addirittura alla base della volontà di costituire le regioni: il principio cioè della perequazione

nella distribuzione non solo delle ricchezze e delle fonti di finanziamento, ma anche — di conseguenza — dei redditi tra regione e regione. Noi abbiamo delle situazioni catastali vecchissime, abbiamo situazioni di terreni totalmente diverse, nella divisione di categorie o di sottocategorie, supponiamo, tra la Lombardia, la Sardegna e le Puglie ecc. Quindi, secondo me, noi abbiamo una sperequazione tra regione e regione, pur rimanendo un parametro uguale, come è quello previsto dalla legge. Perché evidentemente la legge stabilisce un parametro, uguale per tutte le regioni. Però, per il solo fatto che una regione è diversa dall'altra dal punto di vista della divisione, della categoria, della produttività, sulla base delle stesse situazioni vi sarà una sproporzione e una notevole differenza anche nel reddito e, quindi, una forma di ingiustizia sociale fra regione e regione.

C'è, onorevole Presidente, una norma transitoria che è l'appendice, l'ultima parte dell'articolo 7. E qui la certezza del diritto viene ulteriormente meno. Come vedete, onorevoli colleghi, le preoccupazioni di chi parla sono non tanto di natura politica, quanto di natura squisitamente giuridica. Io voglio rifarmi alla relazione dell'onorevole relatore per la maggioranza per quanto concerne quest'ultima parte, per derivarne ancora di più il convincimento di questa situazione di incertezza del diritto. Dice il relatore: « Quanto all'articolo 7, l'attenzione dei commissari si è appuntata particolarmente sull'ultimo comma ». Il che significa che i commissari si sono resi conto della precarietà dell'ultimo comma che contiene, come l'ultimo comma dell'articolo 4, relativamente alla tassa di circolazione, una disposizione transitoria; precarietà tale che da parte di qualcuno (non ricordo di chi) fu proposto un emendamento soppressivo.

Poi la relazione chiarisce: « il gettito delle imposte fondiari è attribuito alle regioni nella misura della metà nel periodo intercorrente tra l'approvazione dello statuto... ». In ultimo il relatore dà una giustificazione di questa norma transitoria. E non ci interessa evidentemente la tecnica della norma transitoria; quello che ci interessa è la giustificazione, perché la motivazione di questa norma ha i caratteri giuridici e politici necessari ed è su questa giustificazione che noi dobbiamo cercare i dovuti approfondimenti.

Dice il relatore: « Queste disposizioni si spiegano considerando la necessaria gradualità con cui, anche spiegandosi la maggiore sollecitudine, l'ordinamento regionale può essere attuato ». Quindi il legislatore e il re-

latore si rendono conto che c'è qualche cosa che non ha certezza giuridica e dicono: sì, è vero, questa forse sarebbe stata una norma transitoria inutile; però è una norma conveniente perché dà la possibilità all'ordinamento regionale, per lo meno da questo punto di vista, di svilupparsi con quella gradualità necessaria.

Io accetto il concetto della gradualità; d'altra parte nessuno più di noi antiregionalisti può capire che la regione, come fatto che ad un certo momento si impone da parte della Costituzione, ha bisogno (e sarebbe una specie di vittoria della nostra parte il sapere che la maggioranza sente questa esigenza) di una certa gradualità. Ma il primo interrogativo che io pongo è questo: il concetto di gradualità nella esecuzione della volontà giuridica, dell'attività giuridica costituzionale della regione, è articolato e si manifesta in tutto il contesto della legge, o solo in questa parte della legge che si riferisce ad una esecutività di ordine economico? Devo dedurre che questo concetto di gradualità non si riferisce al contesto della legge, perché in tutte le altre disposizioni di legge io trovo dei punti fermi in ordine alla necessità di attuare la regione.

D'altro canto, se sotto questo profilo (riscossione di tributi, riscossione di denaro che ha come fonte la regione, la ricchezza potenziale e quindi attuale della regione) si ha bisogno di una certa gradualità, per ciò stesso la vita economica della regione si svilupperà con quella stessa gradualità. Il che significa — io vorrei convincere me stesso delle vostre incertezze — che secondo voi la regione, per il fatto di non potere raggiungere (diciamolo chiaramente!) una forma di autarchia economica, una forma di autonomia economica, non raggiungerà, per lo meno entro un certo lasso di tempo, dovendo seguire un criterio graduale, quelle forme di autonomia giuridica, costituzionale e legislativa che pure sono previste come fatti immediati nel contesto generale della legge. Cioè, io non posso rilevare una certezza del diritto nel contesto della legge; non posso notare una certezza del diritto in altre parti della legge (non lo sappiamo, perché anche nelle conclusioni devo ribadire di non sapere ancora se questa sia una funzione della regione sottoposta, mi pare, alla norma dell'articolo 15 che prevede questa attività funzionale delle regioni); non posso registrare e constatare una assoluta certezza del diritto in rapporto alla soluzione di una situazione economica che è basilare nell'attività giuridica della stessa regione.

Qui il discorso sul *quantum* della gradualità, già fatto dal collega Santagati, evidentemente non ha più interesse. Non mi preoccupa qui il fatto che si tratti del 50 per cento o del 20 per cento o del 70 per cento. Mi interessa solo la questione di principio ammessa dalla maggioranza in ordine alla gradualità, della quale non conosciamo i limiti perché essi non dipendono né si evincono dalla legge, ma ne stanno fuori.

In sostanza si inseriscono concetti giuridici che esorbitano dal diritto prefigurato dalla norma di legge. Che accadrà se questa gradualità dovesse snodarsi nell'arco di tre, quattro o cinque anni di fronte alla contraddizione che la legge, mentre da un lato rende «immediatamente» esecutive certe attività funzionali, dall'altro parla di gradualità senza precisare alcun limite?

Come si vede chiaramente, il problema diventa politico; ma soltanto in conseguenza, se mi è consentito dire, di alcuni interrogativi giuridici. Vorrei dire che così viene scalfita la volontà politica maggioritaria a seguito di una contraddizione di diritto. Cioè una chiara volontà politica deve essere anche coerente con una corrispondente volontà giuridica. Non voglio certo sostenere che la politica debba essere legata al diritto: si tratta di due concetti diversi; ma credo di poter affermare che la politica ha o dovrebbe sempre avere un presupposto giuridico.

Nel nostro caso invece mi sembra che siamo di fronte ad un accordo politico apparente sulla base di un disaccordo giuridico che scaturisce proprio dalla legge e finisce col diventare disaccordo politico. Quando l'onorevole La Malfa sostiene, in disaccordo con alcune posizioni, certe sue soluzioni a carattere provinciale, certe connessioni, certe argomentazioni che legano tra loro determinati concetti, non ha completamente torto dal suo punto di vista. Non ha torto perché le sue argomentazioni che sono di ordine politico (non la pensiamo come lui ma non possiamo non riconoscere una certa coerenza nell'atteggiamento dell'onorevole La Malfa, il quale forse avrebbe fatto meglio ad essere presente per conoscere queste opinioni, queste idee, anche per vedere se le sue tesi sono state da noi correttamente interpretate) traggono motivo non tanto dai disaccordi esistenti tra la maggioranza e l'opposizione, quanto dal fatto che questi disaccordi e contraddizioni si innestano nel quadro di una incertezza del diritto che scaturisce dallo stesso testo legislativo, alla cui elaborazione ritengo egli non abbia intenzionalmente partecipato.

Sono perciò in attesa che voi, signori della maggioranza, vogliate chiarire questi concetti di natura tecnica e giuridica, affinché anche un modesto giurista, quale io ritengo di essere, possa avere le necessarie delucidazioni concettuali che eventualmente gli consentano di attingere una giustificazione più esatta e coerente del contenuto di questa legge. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

A decorrere dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e fino al 31 dicembre dell'anno stesso lo Stato devolve alla regione tanti dodicesimi del gettito annuale delle imposte quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

7. 2. Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonè, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonca, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

PUCCI DI BARSENTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento intende porre rimedio alla formulazione dell'articolo in discussione, che sembra a noi estremamente primitivo in quanto si commette nuovamente l'errore di privare la regione di un gettito adeguato sin dal primo momento della sua istituzione. Questo modo di operare — come del resto abbiamo visto anche riguardo ad altri articoli — non sembra logico né pratico; esso porta ad inconvenienti che sin dal principio si rileveranno gravissimi, paralizzando la stessa attività della regione. Noi proponiamo pertanto di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 7.

Tale ultimo comma nel testo della Commissione, identico per altro al testo governativo, costituisce infatti un ulteriore tentativo, da parte dello Stato, di frenare ingiustamente l'afflusso di fondi alle regioni, specialmente nel periodo iniziale.

Del gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, attribuito a ciascuna

regione, si è già parlato in sede di illustrazione dell'emendamento De Marzio 7. 1. Credo tuttavia sia utile che venga preso in considerazione il nostro punto di vista, che mira essenzialmente ad una più realistica valutazione della situazione.

Si vorrebbe ridurre al 50 per cento l'attribuzione del gettito delle imposte, per il periodo che va dall'approvazione dello statuto fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In linea di principio, invece, a noi sembra giusto, che essendo il gettito di queste imposte attribuito totalmente, analogamente ai tributi propri in base all'articolo 1, alle regioni, il provento delle imposte stesse debba essere dato *in toto* alle regioni sin dal momento della loro costituzione.

Di qui l'emendamento liberale che tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 7 con una norma in base alla quale lo Stato dovrà dare alle regioni tanti dodicesimi del gettito attuale delle imposte in questione quanti sono i mesi del periodo che va dal momento dell'istituzione della regione stessa fino alla fine dell'anno in corso. Con il primo dell'anno successivo tutto il gettito dei tributi andrà automaticamente alle regioni.

Questo nostro emendamento mira, dicevo, ad una più realistica valutazione di quelle che sono le necessità e i problemi della regione, e vuol far sì che la regione stessa possa iniziare a svolgere la sua attività senza trovarsi di fronte a quei problemi economici ormai tipici delle amministrazioni locali e che poi servono come pretesto per tutta quella serie di inadempienze che caratterizzano la attività delle amministrazioni locali nel nostro paese. Vorremmo dire che questa è una osservazione che si può applicare a tutte le regioni. Si opera nuovamente senza alcun senso della realtà. Si opera istituendo un organismo che per la sua incapacità di funzionare — incapacità che sarà aumentata poi dal fatto che, come spesso avviene, la politica prende il sopravvento sulle reali necessità — comporterà inevitabilmente una paralisi dell'ordinamento regionale, così come avviene nelle regioni che sono già state istituite. Gli esempi che abbiamo sono addirittura drammatici; quello della Sicilia è il più lampante. Problemi vecchi e nuovi, non solo non sono stati risolti, ma sono stati addirittura acuiti. Il caso più recente è quello dei terremotati, la cui situazione si presenta drammatica; il governo regionale non interviene, come non interviene, per gli stessi motivi, il Governo centrale.

Per queste considerazioni, invitiamo i colleghi a voler approvare questo emendamento, che noi riteniamo possa apportare un primo miglioramento ad un provvedimento totalmente sbagliato!

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento Alpino 7. 2:

All'emendamento 7. 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data della prima convocazione, *con le parole:* a decorrere dalla data della prima elezione.

0. 7. 1. De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Manco.

All'emendamento 7. 2, sopprimere le parole: dell'anno stesso.

0. 7. 2. De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Manco.

All'emendamento 7. 2, dopo le parole: nel periodo stesso, *aggiungere le seguenti:* a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si sono svolte le elezioni.

0. 7. 3. De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Manco.

MANCO. Rinunciamo a svolgerli.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, che coincide con l'emendamento Alpino 7. 2:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

A decorrere dalla data della prima convocazione dei consigli regionali e fino al 31 dicembre dell'anno stesso sono devoluti dallo Stato alla Regione tanti dodicesimi del gettito annuale delle imposte quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

7. 3. Vespignani, Barca, Colajanni, Passoni, Raucchi, Raffaelli, Caruso, Boiardi, Gastone, Terraroli, Carrara Sutour, Flamigni, Malagugini, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Granzotto.

RAUCCI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Il nostro emendamento tende ad attribuire alle regioni, a partire dalla data prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14,

fino al 31 dicembre dell'anno stesso, le quote di imposta che lo stesso articolo 7 stabilisce. Non si comprende infatti il motivo per il quale con l'ultimo comma dell'articolo 7 si intende dare alla regione non quanto ad essa compete, ma soltanto il 50 per cento. Noi riteniamo invece che si debba attribuire alla regione l'imposta, ripartita in dodicesimi, per tutti i mesi, che vanno da quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 14 fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella regione comunicano alla giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella regione, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La giunta sentita la competente commissione consiliare esamina la lista, la completa, la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione daranno alla giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Le regioni possono ricorrere contro gli indebiti esoneri o le insufficienti tassazioni.

7. 0. 1. Raffaelli, Barca, Raucchi, Passoni, Vespignani, Caruso, Boiardi, Gastone, Terraroli, Carrara Sutour, Flamigni, Malagugini, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Granzotto, Borraccino.

BORRACCINO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo spirito che anima la nostra proposta per la formulazione dell'articolo 7-bis è quello di dare piena concretizzazione alla necessità di una diretta partecipazione delle regioni alla fase dell'accertamento delle imposte dirette erariali.

Ciò rientra nella assoluta esigenza di realizzare pienamente la sostanza del principio dell'autonomia regionale, sancito dagli articoli 115, 117, 118 e particolarmente 119 della

Costituzione, in cui è affermato il principio dell'autonomia e della partecipazione delle regioni a quote di tributi erariali in relazione ai bisogni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni.

Si tratta, dunque, di realizzare organicamente il principio della partecipazione autonoma regionale in un settore importante e complesso come quello della politica tributaria: e il non farlo significa eludere una necessità sempre più ampiamente avvertita, oltre che riconosciuta nella legge fondamentale dello Stato. Come è possibile realizzare quello che diceva l'onorevole Rumor nelle sue dichiarazioni programmatiche del 16 dicembre 1968, quando affermava a proposito delle regioni che « si tratta in sostanza di cogliere l'occasione di far compiere alla società italiana una avanzata democratica », quando poi nella sostanza il disegno di legge presentato limita sensibilmente i poteri delle regioni e la loro partecipazione alle decisioni su materie di grande importanza nazionale, alle quali sono direttamente interessate?

Negli ultimi tempi molte prese di posizione si sono avute e in particolare anche da parte dei comitati regionali della programmazione economica, che reclamano sempre più decisamente « che le regioni debbono fornire l'occasione per rinnovare concretamente e radicalmente lo Stato italiano e debbono soprattutto avere il valore di una grande riforma ». Ciò vale anche per l'aspetto meridionalista del problema, a proposito del quale in un recente convegno meridionale sulle regioni è stato ribadito come anche in questa occasione si chiede la riscoperta dei valori autentici della migliore tradizione meridionalistica, che sono valori democratici ed autonomistici.

Bisogna, dunque, dare una soluzione realistica e democratica al problema del rapporto tra Stato e regioni in un settore di così grande importanza quale quello finanziario, e inquadrare questa soluzione in una visione più completa, moderna e democratica della redistribuzione generale dei compiti tra Stato, regioni ed enti locali in una materia che li riguarda tutti direttamente; e ciò sia per quanto attiene al prelievo sia per quanto attiene alla ripartizione.

Solo una tale visione dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali può salvaguardare il principio fondamentale dell'autonomia.

Senonché dobbiamo rilevare che il disegno di legge rispetto a questa esigenza è assolutamente carente, mentre è proprio questo il momento di dare sostanza ad alcuni

fondamentali principi dell'ordinamento autonomistico delle regioni, oltre che degli enti locali.

Di qui la necessità della presentazione di un articolo 7-bis per garantire alle regioni una loro autonoma e diretta partecipazione alle varie fasi dell'accertamento e del contenzioso dei tributi erariali e riconoscere così, concretamente, la loro funzione determinante nel processo di democratizzazione generale del sistema fiscale.

In concreto, chiediamo che le regioni partecipino all'accertamento delle imposte dirette erariali attraverso l'esame, il completamento e la ratifica delle liste dei contribuenti domiciliati nella regione, fornite dagli uffici finanziari dello Stato; che le regioni abbiano conoscenza dei provvedimenti definitivi adottati dagli uffici finanziari statali; infine, che le regioni possano ricorrere contro gli indebiti esoneri e le insufficienti tassazioni.

Solo un tale processo di partecipazione alle varie fasi di accertamento dei tributi erariali risponde alla fondamentale esigenza di autonomia, di democrazia, di controllo da parte delle regioni in una materia di comune interesse e consente di muovere gradualmente verso un ordinamento tributario e finanziario adeguato ai bisogni complessivi della collettività; e solo così le regioni sarebbero chiamate ad agire non solo come enti dotati di funzioni locali, ma anche, assieme agli altri enti locali, come indispensabili e decisive articolazioni democratiche dello Stato, capaci di accogliere le giuste esigenze dei contribuenti e di dar vita ad un ordinamento finanziario in grado di superare gli squilibri esistenti.

D'altra parte, ciò non sarebbe una novità, poiché questo principio è già stato riconosciuto per altre regioni, come il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta, la cui esperienza è altamente positiva. Anche da questo punto di vista non si comprenderebbe perché quel principio stesso non dovesse applicarsi alle altre regioni.

È, dunque, partendo dall'insieme delle considerazioni esposte, di ordine costituzionale, di principio e pratico, che proponiamo l'approvazione dell'articolo 7-bis per dare alle regioni i poteri che sono stabiliti dall'ordinamento dello Stato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento Raffaelli 7. 0. 1.:

All'emendamento 7. 0. 1, sostituire le parole: la lista dei contribuenti domiciliati nel-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

la regione, *con le parole*: il numero dei contribuenti domiciliati nella regione.

0. 7. 0. 1. 1. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere le parole: con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

0. 7. 0. 1. 2. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sostituire le parole: con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio, *con le parole*: e l'ammontare complessivo dei redditi compresi nella dichiarazione annuale dei redditi e l'ammontare complessivo di quelli accertati.

0. 7. 0. 1. 3. **d'Aquino, De Marzio, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere il secondo comma.

0. 7. 0. 1. 4. **d'Aquino, De Marzio, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere le parole: sentita la competente commissione consiliare.

0. 7. 0. 1. 5. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sostituire le parole: esamina la lista, *con le parole*: prende atto delle comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato.

0. 7. 0. 1. 6. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere le parole: la completa, la rettifica.

0. 7. 0. 1. 7. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sostituire le parole: indicando la ragione delle variazioni introdotte, *con le parole*: e può chiedere di prendere visione delle operazioni di accerta-

mento compiute limitatamente ai tributi che interessano direttamente la regione.

0. 7. 0. 1. 8. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere il terzo comma.

0. 7. 0. 1. 9. **Abelli, De Marzio, d'Aquino, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sostituire le parole: indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento, *con le parole*: può fornire dati e informazioni utili per il migliore accertamento.

0. 7. 0. 1. 10. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere le parole: nei confronti degli iscritti nella lista.

0. 7. 0. 1. 11. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sostituire le parole: alle indicazioni dalla stessa ricevute, *con le parole*: ai dati e alle informazioni ricevute.

0. 7. 0. 1. 12. **De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

All'emendamento 7. 0. 1, sopprimere il quinto comma.

0. 7. 0. 1. 13. **Romeo, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Nicosia, Marino, Pazzaglia, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino.**

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Dichiaro di essere favorevole agli emendamenti del gruppo del Movimento sociale e contrario agli altri.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

TREMELLONI, *Presidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento De Marzio 7. 1.,

perché, sopprimendo le parole « fino all'attuazione della riforma tributaria », diventerebbe definitivo quel sistema che invece abbiamo condizionato all'attuazione della riforma.

La maggioranza è altresì contraria all'emendamento Alpino 7. 2. e quindi all'emendamento Vespignani 7. 3., perché il criterio stabilito dall'articolo 7 è più semplice, presenta un'applicazione più rapida e più pratica e dà luogo a minor contenzioso.

È contraria infine a tutti i subemendamenti, nonché all'articolo aggiuntivo 7-bis, perché il tema andrà affrontato in sede di riforma tributaria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TANTALO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario agli emendamenti per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte dal presidente della Commissione.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 7. 1., è evidente che, prevedendo la riforma tributaria la soppressione di questi tributi, non è possibile rinunciare all'inciso: « fino all'attuazione della riforma tributaria ».

Per quanto riguarda l'emendamento Alpino 7. 2. e quindi l'emendamento Vespignani 7. 3., esso contraddice al principio fondamentale della connessione della devoluzione delle quote dei tributi erariali al passaggio delle funzioni, che avviene gradualmente.

L'emendamento, inoltre, anticiperebbe la devoluzione delle quote di tributi erariali al momento della convocazione dei consigli regionali, il che non è possibile (a parte le ragioni tecniche che sconsigliano la suddivisione in dodicesimi di tributi che oggi vengono riscossi bimestralmente).

Infine il Governo si permette di richiamare l'attenzione sull'opportunità di non approvare l'articolo aggiuntivo 7-bis, che suggerisce un sistema di partecipazione diretta degli organi regionali all'accertamento dei tributi erariali. Tale sistema non è accettabile sul piano teorico perché modifica il principio, al quale si è costantemente ispirato il disegno di legge in esame, della esclusività del potere impositivo dello Stato; e perché, sul piano pratico, darebbe luogo ad una serie di conflitti le cui conseguenze non possono essere prevedibili.

Per tali motivi esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzio, insiste sul suo emendamento 7. 1., non accolto dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 7. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli	15
Voti contrari	332

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Azzaro
Achilli	Badaloni Maria
Alboni	Balasso
Aldrovandi	Baldani Guerra
Alesi	Baldi
Alini	Ballardini
Allegri	Barberi
Allera	Bardelli
Amadei Giuseppe	Bardotti
Amadei Leonetto	Baroni
Amadeo	Bartole
Amodei	Baslini
Andreoni	Bastianelli
Andreotti	Battistella
Angrisani	Beccaria
Anselmi Tina	Belci
Antoniozzi	Benedetti
Armani	Beragnoli
Arzilli	Bernardi
Assante	Bertè
Averardi	Biaggi
Azimonti	Biagini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Biamonte	D'Alessio	Grimaldi	Milani
Bianchi Gerardo	Dall'Armellina	Guerrini Rodolfo	Minasi
Bianco	Damico	Guglielmino	Monasterio
Bima	d'Aquino	Guidi	Monsellato
Bini	de' Cocci	Gullotti	Monti
Biondi	De Laurentiis	Gunnella	Morelli
Bisaglia	Del Duca	Helper	Moro Dino
Bo	Della Briotta	Imperiale	Morvidi
Bodrato	De Maria	Iotti Leonilde	Mussa Ivaldi Vercelli
Boiardi	de Meo	Jacazzi	Nahoum
Boldrin	De Mita	La Bella	Nannini
Bologna	De Poli	Laforgia	Napoli
Borraccino	de Stasio	La Loggia	Napolitano Luigi
Bortot	Di Benedetto	Lamanna	Natta
Bottari	Di Giannantonio	Laltanzi	Nenni
Bova	Di Leo	Lavagnoli	Niccolai Cesarino
Brandi	Di Lisa	Lenti	Nucci
Bressani	di Marino	Lepre	Ognibene
Brizioli	Di Mauro	Lettieri	Olmini
Bronzuto	Di Nardo Raffaele	Levi Arian Giorgina	Origlia
Bucalossi	D'Ippolito	Libertini	Orilia
Bucciarelli Ducci	Di Puccio	Lima	Orlandi
Cacciatore	Drago	Lizzero	Padula
Caiati	Erminero	Lodi Adriana	Pagliarani
Calvetti	Evangelisti	Lombardi Mauro	Pajetta Giuliano
Calvi	Fabbri	Silvano	Palmiotti
Canestrari	Ferrari	Longo Pietro	Pandolfi
Canestri	Ferretti	Longoni	Pascariello
Caponi	Finelli	Loperfido	Passoni
Capra	Fiorot	Lospinoso Severini	Patrini
Carenini	Fiumanò	Luberti	Pellicani
Cariglia	Fornale	Lucifredi	Pellizzari
Càroli	Fortuna	Macaluso	Perdonà
Carrara Sutour	Foscarini	Macciocchi Maria	Piccinelli
Carta	Fracanzani	Antonietta	Piccoli
Caruso	Fracassi	Maggioni	Pietrobono
Cascio	Frasca	Malfatti Franco	Pigni
Castelli	Fregonese	Mammì	Piscitello
Castellucci	Fulci	Mancini Antonio	Pisicchio
Cataldo	Galluzzi	Mancini Vincenzo	Pisoni
Cebrelli	Gaspari	Marchetti	Pistillo
Cecati	Gastone	Marmugi	Pochetti
Geravolo Sergio	Gerbino	Marocco	Polotti
Cesaroni	Gessi Nives	Martelli	Pucci di Barsento
Chinello	Giachini	Martoni	Querci
Cianca	Giannantoni	Maschiella	Quilleri
Ciccardini	Giannini	Mascolo	Racchetti
Cicerone	Gioia	Massari	Raicich
Cingari	Giolitti	Mattalia	Rauci
Cirillo	Giordano	Mattarella	Rausa
Coccia	Giovannini	Mattarelli	Re Giuseppina
Cocco Maria	Giraudi	Maulini	Reale Giuseppe
Colleselli	Gitti	Mazzola	Reale Oronzo
Corà	Giudiceandrea	Mengozi	Reggiani
Corona	Gorreri	Merenda	Restivo
Cortese	Gramegna	Meucci	Revelli
Cusumano	Granata	Miceli	Rognoni
Dagnino	Granelli	Micheli Pietro	Romanato

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Rossinovich	Stella
Ruffini	Storchi
Russo Carlo	Sullo
Sacchi	Tagliaferri
Salizzoni	Tambroni Armaroli
Salomone	Tani
Salvatore	Tantalo
Salvi	Taormina
Santi	Tarabini
Santoni	Tedeschi
Sargentini	Tempia Valenta
Savio Emanuela	Terrana
Savoldi	Terraroli
Scaglia	Tognoni
Scaini	Traina
Scarlato	Traversa
Scianatico	Tremelloni
Scionti	Truzzi
Scipioni	Tuccari
Scotoni	Turnaturi
Scotti	Urso
Semeraro	Vaghi
Sgarbi Bompani	Valori
Luciana	Vassalli
Sgarlata	Vecchi
Silvestri	Vecchietti
Simonacci	Venturini
Sisto	Venturoli
Skerk	Vicentini
Spagnoli	Villa
Specchio	Zaffanella
Speciale	Zamberletti
Speranza	Zanibelli
Squicciarini	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Magliano
Carra	Mazzarrino
Cattani	Moro Aldo
Cavallari	Pica
Colombo Emilio	Quaranta
Cottoni	Riccio
Cristofori	Rosati
De Ponti	Scarascia Mugnozza
Di Primio	Sedati
Felici	Spadola
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Prearo
Ciampaglia	Taviani
Lobianco	Terranova
Lombardi Riccardo	Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, insiste per la votazione del suo emendamento 0. 7. 1 all'emendamento Alpino 7. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

MANCO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata.*)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento De Marzio 0. 7. 1.

(*Segue la votazione.*)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti.*)

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	24
Voti contrari	328

(*La Camera respinge.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Anselmi Tina
Achilli	Antoniozzi
Aldrovandi	Armani
Alesi	Arzilli
Alfano	Assante
Alini	Averardi
Allegri	Azimonti
Allera	Azzaro
Allocca	Badaloni Maria
Amadei Giuseppe	Balasso
Amadei Leonetto	Baldani Guerra
Amadeo	Baldi
Amasio	Ballardini
Amodei	Ballarin
Amodio	Barberi
Andreoni	Bardelli
Andreotti	Bardotti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Baroni	Cianca	Galluzzi	Marchetti
Bartole	Ciccardini	Gaspari	Marino
Baslini	Cicerone	Gastone	Marmugi
Bastianelli	Cingari	Gerbino	Marocco
Battistella	Cirillo	Gessi Nives	Martelli
Beccaria	Coccia	Giachini	Martoni
Belci	Cocco Maria	Giannantoni	Mascolo
Benedetti	Colleselli	Giannini	Mattalia
Beragnoli	Corà	Giglia	Mattarella
Bernardi	Corghi	Gioia	Mattarelli
Bertè	Corona	Giordano	Mazza
Biaggi	Cortese	Giovannini	Mengozzi
Biagini	Craxi	Giraudi	Menicacci
Biamonte	Cusumano	Gitti	Merenda
Bianchi Gerardo	Dagnino	Giudiceandrea	Meucci
Bianco	D'Alessio	Gorreri	Miceli
Bima	Dall'Armellina	Gramegna	Micheli Pietro
Bini	D'Antonio	Granata	Milani
Biondi	d'Aquino	Granelli	Miotti Carli Amalia
Bisaglia	D'Arezzo	Greggi	Monasterio
Bodrato	de' Cocci	Grimaldi	Monsellato
Boffardi Ines	Degan	Guerrini Giorgio	Monti
Boldrin	De Laurentiis	Guerrini Rodolfo	Morelli
Boldrini	Del Duca	Guglielmino	Morvidi
Bologna	Delfino	Gullo	Mussa Ivaldi Vercelli
Borraccino	Della Briotta	Gullotti	Nahoum
Bortot	de Meo	Gunnella	Nannini
Bosco	De Poli	Helfer	Napoli
Bottari	de Stasio	Iotti Leonilde	Napolitano Luigi
Bova	Di Benedetto	Jacazzi	Niccolai Giuseppe
Bressani	Di Leo	La Bella	Nucci
Brizioli	Di Lisa	Lajolo	Ognibene
Bronzuto	di Marino	La Loggia	Olmini
Bucciarelli Ducci	Di Mauro	Lavagnoli	Origlia
Caiati	Di Nardo Raffaele	Lenoci	Orilia
Caldoro	D'Ippolito	Lenti	Padula
Calvetti	Di Puccio	Lepre	Palmiotti
Calvi	Drago	Lettieri	Pandolfi
Canestrari	Erminero	Levi Arian Giorgina	Pascariello
Canestri	Fabbri	Lezzi	Patrini
Caponi	Ferrari	Lima	Pellegrino
Capra	Ferretti	Lizzero	Pellizzari
Caprara	Fibbi Giulietta	Lodi Adriana	Perdonà
Carenini	Finelli	Lombardi Mauro	Piccinelli
Cárolì	Fiorot	Silvano	Piccoli
Carrara Sutour	Foderaro	Longoni	Pietrobono
Carta	Forlani	Lospinoso Severini	Pigni
Caruso	Fornale	Luberti	Pisicchio
Cascio	Fortuna	Macaluso	Pisoni
Castelli	Foscarini	Macchiavelli	Pistillo
Castellucci	Foschi	Macciocchi Maria	Pochetti
Cataldo	Fracanzani	Antonietta	Polotti
Cattaneo Petrini	Fracassi	Maggioni	Pucci di Barsento
Giannina	Franchi	Malfatti Franco	Quilleri
Cebrelli	Frasca	Mammi	Racchetti
Ceravolo Sergio	Fregonese	Mancini Antonio	Radi
Cesaroni	Fusaro	Mancini Vincenzo	Raicich
Chinello	Galloni	Manco	Raucci

Rausa	Spagnoli
Re Giuseppina	Specchio
Reale Giuseppe	Speciale
Reale Oronzo	Speranza
Romanato	Squicciarini
Rossinovich	Stella
Ruffini	Storchi
Russo Carlo	Tambroni Armaroli
Russo Ferdinando	Tani
Sacchi	Taormina
Salizzoni	Tarabini
Salomone	Tedeschi
Salvatore	Tempia Valenta
Salvi	Terrana
Sangalli	Terraroli
Santoni	Tognoni
Sargentini	Traversa
Savoldi	Tremelloni
Scaini	Tripodi Antonino
Schiavon	Truzzi
Scianatico	Turchi
Scipioni	Turnaturi
Scotoni	Urso
Scotti	Usvardi
Semeraro	Vaghi
Senese	Valori
Servello	Vecchi
Sgarbi Bompani	Vespignani
Luciana	Vicentini
Sgarlata	Villa
Silvestri	Zaffanella
Sisto	Zamberletti
Skerk	Zanibelli
Sorgi	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Riccio
Cottoni	Rosati
Cristofori	Scarascia Mugnozza
De Ponti	Sedati
Di Primio	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Prearo
Ciampaglia	Taviani
Lobianco	Terranova
Lombardi Riccardo	Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo subemendamento 0. 7. 2 all'emendamento Alpino 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

MANCO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento De Marzio 0. 7. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	19
Voti contrari	336

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Arzilli
Alboni	Assante
Aldrovandi	Azimonti
Alesi	Azzaro
Alini	Badaloni Maria
Allegri	Balasso
Allera	Baldi
Allocca	Ballardini
Amadei Giuseppe	Ballarin
Amadei Leonetto	Barberi
Amadeo	Bardelli
Amasio	Bardotti
Andreoni	Baroni
Andreotti	Bartole
Anselmi Tina	Baslini
Antonozzi	Bastianelli
Armani	Battistella

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Beccaria	Corà	Giolitti	Martini Maria Eletta
Belci	Corghì	Giordano	Martoni
Benedetti	Corona	Giovannini	Maschiella
Beragnoli	Cortese	Giraudi	Masciadri
Bernardi	Craxi	Gitti	Mascolo
Bertè	Cusumano	Gramegna	Mattalia
Biaggi	Dagnino	Granata	Mattarella
Biagini	Dall'Armellina	Graziosi	Mattarelli
Biamonte	D'Antonio	Greggi	Maulini
Bianchi Gerardo	D'Arezzo	Grimaldi	Mazzola
Bianco	de' Cocci	Guarra	Mengoizzi
Bima	Degan	Guerrini Rodolfo	Merenda
Bini	De Laurentiis	Guglielmino	Meucci
Bisaglia	Delfino	Guidi	Miceli
Bo	de Meo	Gullo	Micheli Pietro
Bodrato	De Mita	Gullotti	Milani
Boffardi Ines	De Poli	Helfer	Miotti Carli Amalia
Boldrin	de Stasio	Imperiale	Monasterio
Bologna	Di Benedetto	Iotti Leonilde	Monsellato
Borraccino	Di Giannantonio	Jacazzi	Monti
Bosco	Di Leo	La Bella	Morelli
Bottari	di Marino	Laforgia	Moro Dino
Bova	Di Mauro	Lajolo	Morvidi
Bressani	di Nardo Ferdinando	La Loggia	Nahoum
Brizioli	Di Nardo Raffaele	Lamanna	Napoli
Bronzuto	D'Ippolito	Lattanzi	Napolitano Francesco
Bruni	Di Puccio	Lavagnoli	Napolitano Luigi
Bucciarelli Ducci	Drago	Lenoci	Nenni
Caiati	Elkan	Lenti	Niccolai Cesarino
Calvetti	Erminero	Lepre	Ognibene
Calvi	Evangelisti	Lettieri	Olmini
Canestrari	Fabbri	Levi Arian Giorgina	Origlia
Caponi	Ferrari	Lezzi	Orilia
Capra	Ferretti	Lima	Padula
Caprara	Fibbi Giulietta	Lizzero	Palmiotti
Carenini	Finelli	Lodi Adriana	Pandolfi
Cariglia	Fiorot	Lombardi Mauro	Pascariello
Cárolì	Flamigni	Silvano	Patrini
Carrara Sutour	Forlani	Longo Pietro	Pellegrino
Caruso	Fornale	Longoni	Pellizzari
Cascio	Fortuna	Lospinoso Severini	Perdonà
Castelli	Foscarini	Luberti	Piccoli
Castellucci	Foschi	Macaluso	Pigni
Cataldo	Fracanzani	Macchiavelli	Pintus
Cattanei	Fracassi	Macciocchi Maria	Piscitello
Cattaneo Petrini	Franchi	Antonietta	Pisicchio
Giannina	Fregonese	Maggioni	Pisoni
Cebrelli	Fusaro	Malagugini	Pistillo
Cecati	Galloni	Malfatti Franco	Pochetti
Ceravolo Sergio	Galluzzi	Mammì	Polotti
Ceruti	Gaspari	Mancini Antonio	Pucci di Barsento
Chinello	Gastone	Mancini Vincenzo	Quilleri
Ciaffi	Gerbino	Marchetti	Racchetti
Cianca	Gessi Nives	Marino	Radi
Cicerone	Giannantoni	Marmugi	Raicich
Cingari	Giannini	Marocco	Rausa
Cocco Maria	Giglia	Marras	Re Giuseppina
Colleselli	Gioia	Martelli	Reale Giuseppe

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Reale Oronzo	Specchio
Reggiani	Speciale
Revelli	Speranza
Rognoni	Spitella
Romanato	Squicciarini
Rossinovich	Stella
Ruffini	Storchi
Russo Carlo	Sullo
Russo Vincenzo	Tagliaferri
Sacchi	Tambroni Armaroli
Salizzoni	Tani
Salomone	Tantalo
Salvatore	Tarabini
Salvi	Tedeschi
Sangalli	Tempia Valenta
Sanna	Terrana
Santagati	Terraroli
Santoni	Tocco
Sargentini	Tognoni
Savoldi	Tozzi Condivi
Scaini	Traina
Schiavon	Tremelloni
Scianatico	Trombadori
Scionti	Truzzi
Scipioni	Turchi
Scotoni	Turnaturi
Scotti	Urso
Semeraro	Usvardi
Senese	Vaghi
Servadei	Valori
Servello	Vecchietti
Sgarbi Bompani	Venturoli
Luciana	Vespignani
Sgarlata	Vicentini
Silvestri	Villa
Simonacci	Zaffanella
Sisto	Zamberletti
Skerk	Zanibelli
Sorgi	Zucchini
Spagnoli	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Magliano
Carra	Mazzarrino
Cattani	Moro Aldo
Cavallari	Pica
Colombo Emilio	Quaranta
Cottoni	Riccio
Cristofori	Rosati
De Ponti	Scarascia Mugnozza
Di Primio	Sedati
Felici	Spadola
Foderaro	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Prearo
Ciampaglia	Taviani
Lobianco	Terranova
Lombardi Riccardo	Vedovato

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo subemendamento 0. 7. 3 all'emendamento Alpino 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento De Marzio 0. 7. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli	24
Voti contrari	340

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amadeo
Abelli	Amasio
Achilli	Amodei
Aldrovandi	Andreoni
Alesi	Andreotti
Alfano	Anselmi Tina
Alini	Antoniozzi
Allegri	Ariosto
Allocca	Armani
Almirante	Arzilli
Amadei Giuseppe	Assante
Amadei Leonetto	Azimonti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Azzaro	Cattaneo Petrini	Fracassi	Manco
Badaloni Maria	Giannina	Franchi	Marchetti
Balasso	Cavaliere	Frasca	Marmugi
Baldani Guerra	Cebrelli	Fregonese	Marocco
Baldi	Cecati	Fusaro	Martelli
Ballarin	Ceravolo Sergio	Galloni	Martini Maria Eletta
Barberi	Ceruti	Gaspari	Martoni
Bardelli	Cesaroni	Gastone	Maschiella
Bardotti	Chinello	Gerbino	Masciadri
Baroni	Ciaffi	Gessi Nives	Mascolo
Bartole	Cianca	Giannantoni	Mattalia
Battistella	Cingari	Giannini	Mattarella
Beccaria	Cirillo	Giglia	Mattarelli
Belci	Cocco Maria	Gioia	Maulini
Benedetti	Colleselli	Giordano	Mengozzi
Beragnoli	Corà	Giovannini	Menicacci
Bernardi	Corona	Giraudi	Merenda
Bertè	Cortese	Gitti	Meucci
Biaggi	Craxi	Gorreri	Micheli Pietro
Biamonte	Curti	Gramegna	Milani
Bianchi Fortunato	Cusumano	Granata	Miotti Carli Amalia
Bianchi Gerardo	Dagnino	Granelli	Miroglia
Biasini	Dall'Armellina	Graziosi	Monsellato
Bini	d'Aquino	Greggi	Monti
Bisaglia	de' Cocci	Grimaldi	Morelli
Bo	Degan	Guerrini Giorgio	Moro Dino
Bodrato	De Laurentiis	Guerrini Rodolfo	Morvidi
Boffardi Ines	De Leonardis	Guglielmino	Musotto
Boldrin	Delfino	Helfer	Mussa Ivaldi Vercelli
Boldrini	Della Briotta	Imperiale	Nahoum
Bologna	De Maria	Iotti Leonilde	Nannini
Borraccino	De Marzio	Jacazzi	Napoli
Bortot	de Meo	La Bella	Napolitano Francesco
Botta	De Poli	Laforgia	Napolitano Luigi
Bottari	de Stasio	Lajolo	Nenni
Bova	Di Benedetto	La Loggia	Nucci
Brandi	Di Giannantonio	Lavagnoli	Ognibene
Bressani	Di Leo	Lenoci	Olimini
Brizioli	Di Lisa	Lepre	Origlia
Bronzuto	di Marino	Levi Arian Giorgina	Orilia
Cacciatore	Di Mauro	Lezzi	Padula
Caiati	Di Nardo Raffaele	Lima	Pagliarani
Calveti	D'Ippolito	Lizzero	Palmiotti
Calvi	Drago	Lodi Adriana	Pandolfi
Canestrari	Elkan	Lombardi Mauro	Pascariello
Canestri	Erminero	Silvano	Passoni
Caponi	Evangelisti	Longo Pietro	Patrini
Capra	Fabbi	Longoni	Pellegrino
Caprara	Ferrari	Luberti	Pellicani
Carenini	Ferretti	Macaluso	Pellizzari
Cárolì	Fibbi Giulietta	Macchiavelli	Perdonà
Carrara Sutour	Fiorot	Macciocchi Maria	Piccinelli
Carta	Flamigni	Antonietta	Piccoli
Caruso	Foderaro	Maggioni	Pigni
Cascio	Fornale	Malagugini	Pintus
Castelli	Fortuna	Mammi	Pisicchio
Castellucci	Foscarini	Mancini Antonio	Pisoni
Cataldo	Fracanzani	Mancini Vincenzo	Pistillo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Pochetti	Sinesio
Polotti	Sisto
Prearo	Skerk
Pucci di Barsento	Sorgi
Racchetti	Spagnoli
Radi	Specchio
Raicich	Speciale
Rauci	Speranza
Rausa	Squicciarini
Re Giuseppina	Storchi
Reale Giuseppe	Sullo
Reale Oronzo	Tagliaferri
Reggiani	Tambroni Armaroli
Revelli	Tani
Rognoni	Tantalo
Romanato	Tarabini
Romeo	Tedeschi
Rossinovich	Tempia Valenta
Ruffini	Terrana
Russo Carlo	Terraroli
Russo Ferdinando	Tocco
Sabadini	Todros
Sacchi	Tognoni
Salizzoni	Toros
Salomone	Tozzi Condivi
Salvi	Traina
Sangalli	Traversa
Santagati	Tremelloni
Santoni	Tripodi Antonino
Sargentini	Tripodi Girolamo
Savoldi	Truzzi
Scaini	Tuccari
Schiavon	Urso
Scianatico	Usvardi
Scionti	Vaghi
Scipioni	Valiante
Scotoni	Valori
Scotti	Vecchi
Scutari	Venturini
Semeraro	Venturoli
Senese	Vespignani
Servello	Vicentini
Sgarbi Bompani	Villa
Luciana	Zaffanella
Sgarlata	Zamberletti
Silvestri	Zanibelli
Simonacci	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	De Ponti
Carra	Di Primio
Cattani	Felici
Cavallari	Girardin
Colombo Emilio	Grassi Bertazzi
Cottoni	Magliano
Cristofori	Mazzarrino

Moro Aldo	Sedati
Pica	Spadola
Quaranta	Spinelli
Riccio	Valeggiani
Rosati	Vecchiarelli
Scarascia Mugnozza	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, insiste per la votazione dell'emendamento Alpino 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Raucchi, insiste per la votazione dell'emendamento Vespignani 7. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAUCCI. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

RAUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sugli emendamenti Alpino 7. 2 e Vespignani 7. 3 di identico contenuto.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	388
Maggioranza	195
Voti favorevoli	157
Voti contrari	231

(*La Camera respinge*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Bologna	D'Arezzo	Giordano
Achilli	Borraccino	de' Cocci	Giovannini
Alboni	Bortot	Degan	Giraudi
Aldrovandi	Bosco	De Laurentiis	Gitti
Alesi	Botta	Del Duca	Giudiceandrea
Alfano	Bottari	Delfino	Gorreri
Alini	Bova	Della Briolta	Gramegna
Allegri	Bressani	De Marzio	Granata
Allera	Bronzuto	de Meo	Granelli
Allocca	Bruni	De Mita	Graziosi
Almirante	Busetto	De Poli	Greggi
Amadei Giuseppe	Caiati	de Stasio	Grimaldi
Amadei Leonetto	Calveti	Di Benedetto	Guarra
Amadeo	Calvi	Di Giannantonio	Guerrini Rodolfo
Amodei	Canestrari	Di Leo	Guglielmino
Andreoni	Canestri	Di Lisa	Gullotti
Andreotti	Caponi	di Marino	Helfer
Anselmi Tina	Capra	Di Mauro	Ianniello
Antoniozzi	Cardia	di Nardo Ferdinando	Imperiale
Armani	Carenini	Di Nardo Raffaele	Iotti Leonilde
Arzilli	Caroli	D'Ippolito	Iozzelli
Assante	Carrara Sutour	Di Puccio	Jacazzi
Azimonti	Carta	Drago	La Bella
Azzaro	Caruso	Elkan	Laforgia
Badaloni Maria	Cascio	Erminero	Lajolo
Balasso	Castelli	Evangelisti	La Loggia
Baldani Guerra	Castellucci	Fabbri	Lamanna
Baldi	Cataldo	Ferrari	Lattanzi
Ballarin	Cattanei	Ferretti	Lavagnoli
Barberi	Cattaneo Petrini	Fibbi Giulietta	Lenoci
Bardelli	Giannina	Finelli	Lenti
Baroni	Cavaliere	Fiorot	Lepre
Bartole	Cebrelli	Fiumanò	Levi Arian Giorgina
Battistella	Cecati	Flamigni	Lezzi
Beccaria	Ceravolo Sergio	Foderaro	Lima
Belci	Cesaroni	Fornale	Lizzero
Benedetti	Chinello	Fortuna	Lodi Adriana
Beragnoli	Ciaffi	Foscarini	Lombardi Mauro
Bernardi	Cianca	Foschi	Silvano
Bersani	Ciccardini	Fracanzani	Longo Pietro
Bertè	Cicerone	Fracassi	Longoni
Biagini	Cingari	Franchi	Luberti
Biagioni	Cirillo	Frasca	Macaluso
Biamonte	Cocco Maria	Fregonese	Macciocchi Maria
Bianchi Fortunato	Colleselli	Fusaro	Antonietta
Bianchi Gerardo	Corà	Galli	Maggioni
Bianco	Corghi	Galloni	Magri
Bima	Corona	Galluzzi	Malagugini
Bini	Cortese	Gaspari	Mammi
Biondi	Curti	Gastone	Mancini Antonio
Bisaglia	Cusumano	Gerbino	Mancini Vincenzo
Bo	Dagnino	Gessi Nives	Manco
Bodrato	D'Alema	Giachini	Marchetti
Boffardi Ines	D'Alessio	Giannantoni	Marino
Boldrin	Dall'Armellina	Giannini	Marmugi
Boldrini	Damico	Giglia	Marocco
		Gioia	Martelli
		Giolitti	Martini Maria Eletta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Martoni
 Masciadri
 Mascolo
 Massari
 Mattarella
 Mattarelli
 Maulini
 Mazzola
 Mengozzi
 Menicacci
 Merenda
 Merli
 Meucci
 Micheli Pietro
 Milani
 Miotti Carli Amalia
 Miroglio
 Monasterio
 Monsellato
 Monti
 Morelli
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nahoum
 Nannini
 Napoli
 Napolitano Francesco
 Napolitano Luigi
 Nicolai Cesarino
 Nicolai Giuseppe
 Nicosia
 Nucci
 Ognibene
 Olmini
 Origlia
 Padula
 Palmiotti
 Pandolfi
 Pascariello
 Passoni
 Patrini
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Perdonà
 Piccinelli
 Piccoli
 Pietrobono
 Pigni
 Pintus
 Piscitello
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Polotti
 Principe

Protti
 Pucci di Barsento
 Pucci
 Quilleri
 Racchetti
 Radi
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Rognoni
 Romanato
 Romeo
 Romualdi
 Rossinovich
 Ruffini
 Rumor
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Sacchi
 Salizzoni
 Salomone
 Salvi
 Sangalli
 Sanna
 Santagati
 Santoni
 Sargentini
 Sarti
 Savio Emanuela
 Savoldi
 Scaglia
 Scaini
 Schiavon
 Scianatico
 Scionti
 Scipioni
 Scotoni
 Scotti
 Scutari
 Semeraro
 Servadei
 Servello
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sgarlata
 Silvestri
 Simonacci
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sorgi
 Spagnoli
 Specchio

Spitella
 Squicciarini
 Stella
 Storchi
 Sullo
 Tagliaferri
 Tambroni Armaroli
 Tani
 Tantalo
 Taormina
 Tarabini
 Tedeschi
 Tempia Valenta
 Terrana
 Terraroli
 Tocco
 Tognoni
 Traina
 Traversa
 Tremelloni
 Tripodi Antonino
 Tripodi Girolamo
 Truzzi
 Tuccari
 Turnaturi
 Urso
 Usvardi
 Vaghi
 Valiante
 Valori
 Vecchi
 Vecchietti
 Venturini
 Venturoli
 Vespignani
 Vicentini
 Villa
 Volpe
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zanibelli
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Riccio
Cottoni	Rosati
Cristofori	Scarascia Mugnozza
De Ponti	Sedati
Di Primio	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene i subemendamenti presentati dal suo gruppo all'emenda-

mento Raffaelli 7. 0. 1. non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge in successive votazioni i subemendamenti De Marzio 0. 7. 0. 1. 1 e 0. 7. 0. 1. 2; d'Aquino 0. 7. 0. 1. 3 e 0. 7. 0. 1. 4; De Marzio 0. 7. 0. 1. 5, 0. 7. 0. 1. 6, 0. 7. 0. 1. 7 e 0. 7. 0. 1. 8; Abelli 0. 7. 0. 1. 9; De Marzio 0. 7. 0. 1. 10, 0. 7. 0. 1. 11 e 0. 7. 0. 1. 12 e Romeo 0. 7. 0. 1. 13).

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, il suo gruppo aveva accettato di rinviare l'emendamento 5. 6. al momento dell'esame di questo articolo aggiuntivo 7-bis.

DELFINO. Ritiriamo l'emendamento, signor Presidente, con i relativi subemendamenti Pazzaglia 0. 5. 8, 0. 5. 9, 0. 5. 10 e 0. 5. 11.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 7-bis (emendamento 7. 0. 1), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Mi permetto chiedere una risposta sollecita alle interrogazioni presentate dal gruppo al quale mi onoro di appartenere e da altri gruppi, in ordine ai gravi incidenti che si sono verificati nella giornata di ieri a Milano, nel corso di una manifestazione non autorizzata, che si è trasformata in una vera e propria guerriglia di città contro l'ordine civile e sociale ed in attentato allo Stato.

PRESIDENTE. Non mancherò di riferire la sua richiesta al Governo.

Sospendo la seduta fino alle 16.

(La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 16).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (2236);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo o in motocarozzetta » (2237);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Abolizione delle commissioni di censura cinematografica » (2238).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero » *(Approvato da quella IX Commissione permanente)* (2235).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia per l'esercizio 1968 (doc. XV, n. 48/1968).

Per un lutto del deputato Vecchiarelli.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Vecchiarelli è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari la Presidenza ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

Si riprende la discussione.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, nel corso della riunione del Comitato dei 9, testé ultimata, per l'esame degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge in discussione, ho formulato una proposta che desidero ripetere in aula, e cioè che a questo punto della discussione, prima dell'esame dell'articolo 8, siano esaminati gli articoli 15 e 16.

L'articolo 8 concerne la costituzione di un fondo da iscriverne nel bilancio del Ministero del tesoro, ma la sua utilizzazione è specificata nell'articolo 16, in attuazione dell'articolo 15, che riguarda il trasferimento delle funzioni.

Per ragioni di logica legislativa ci sembra quindi che debbano essere preventivamente esaminati gli articoli 15 e 16, per passare poi all'articolo 8.

D'altra parte, signor Presidente, poiché voci di corridoio tentano di attribuire alla nostra opposizione parlamentare addirittura scopi di copertura ad altre situazioni, noi vorremmo che la maggioranza regionalista venisse allo scoperto su questi punti fondamentali, dimostrando che è stato raggiunto un accordo e conseguentemente che i gruppi di maggioranza sono in grado di esaminare questi punti della legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione in ordine a tale proposta?

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è, a maggioranza, contraria. Un nesso indubbiamente esiste fra l'articolo 8 da una parte e gli articoli 15 e 16 dall'altra, ma è tuttavia proceduralmente preferibile seguire il testo del disegno di legge, esaminando secondo il normale ordine tutti gli articoli e quindi anche l'articolo 15, il quale involge pure problemi che non sono esclusivamente di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Il Governo?

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, insiste sulla sua proposta?

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Delfino tendente ad accantonare per ora l'articolo 8 per passare immediatamente all'esame degli articoli 15 e 16.

(È respinta — Commenti a destra — Proteste del deputato Raucchi).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluite alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre

modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote prevista dal precedente comma, è determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione,

nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre tre anni, saranno rivestiti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta testé fatta dall'onorevole Delfino e respinta dalla maggioranza regionalista, dai comunisti sino alla democrazia cristiana, mi consente di entrare in maniera pertinente nell'argomento che devo trattare, e cioè di affrontare l'esame dell'articolo 8 del disegno di legge.

Proprio per cercare di impostare una discussione seria sul contenuto di questa legge, è mia impressione (e non credo di sbagliare) che la proposta dell'onorevole Delfino, prescindendo da ogni apprezzamento politico, fosse tecnicamente valida, in quanto un minimo di logica legislativa avrebbe voluto (onorevole relatore di maggioranza, mi riferisco alle sue risposte di poco fa) che per lo meno le parti dell'articolo 15 che direttamente riguardano le materie che ora stiamo per trattare fossero discusse e deliberate prima che si potesse discutere e deliberare, come ora ci accingiamo a fare, le materie di enorme importanza trattate nell'articolo 8.

Desidero comunque aggiungere un'altra osservazione, che ha un'impostazione politica anche se è soprattutto di contenuto. Mi aspettavo che se fossero nati, come sono nati, dei dissensi nella maggioranza regionalista, e più particolarmente in quella parte della maggioranza regionalista che si intitola al centro-sinistra, tali dissensi concernessero, più che l'articolo 15 o l'articolo 16, proprio l'articolo 8. Come vi dimostrerò o, più esattamente, come ricorderò ai non molti tra i colleghi che hanno seguito con l'interesse e la passione

con cui stiamo seguendo noi questo dibattito (dibattito che si è svolto anche in linea generale), è sull'articolo 8 che, all'interno della maggioranza regionalista e, ripeto, soprattutto in seno a quella parte della maggioranza regionalista che si intitola al centro-sinistra, si sono svolte delle polemiche. E sull'articolo 8 che avete dimostrato di non essere d'accordo. E, in particolare, sulla seconda parte dell'articolo 8 (quella di cui mi occuperò) che avete dichiarato di non essere d'accordo. In specie, ci sono stati dei colleghi della democrazia cristiana — citerò i loro interventi — ma, più ancora, ci sono stati tutti i relatori (tutti i relatori di maggioranza, nessuno escluso: dal relatore per la parte costituzionale, onorevole Ballardini, al bi-relatore per la parte affari interni e finanze, onorevole Zamberletti, al relatore di maggioranza, che cortesemente mi ascolta, per la generalità della legge) che hanno manifestato per iscritto, dopo aver manifestato a voce nelle rispettive sedi di Commissione, non delle perplessità, ma delle pesanti critiche di fondo in ordine all'articolo 8.

Taluni fra i relatori (citerò più partitamente, proseguendo, il relatore della Commissione per gli affari costituzionali, onorevole Ballardini) hanno espresso critiche, riserve e contrasti a proposito della seconda parte dell'articolo 8 a nome della Commissione o a nome della maggioranza, per lo meno, della Commissione; dopo di che, di tali critiche, di tali contrasti, di tali obiezioni ed opposizioni — che io vi citerò — non si è parlato più e ho la impressione che non si intenda parlare più.

Sicché voi mi consentirete di osservare, in tutta serenità, che vi sono due tipi di ostruzionismo. Il nostro, ossia l'ostruzionismo tecnico e anche politico — perché no? — di chi si oppone con tutti i mezzi che il regolamento prevede e consente, nonché con il proprio studio, con la propria fatica, con il proprio impegno almeno, al passaggio di una legge che ritiene nel suo insieme e nelle sue parti contraria agli interessi del nostro paese; e vi è poi l'ostruzionismo, non tecnicamente qualificato come tale, ma ben più disdicevole, moralmente e politicamente scorretto, di chi non si oppone al passaggio nel suo complesso e nelle sue parti di una legge che non solo ritiene, ma dichiara essere cattiva.

Questo è il vero ostruzionismo, questo è il vero antiregionalismo: il volere a tutti i costi una pessima legge, non dichiarata tale da noi, ma dichiarata tale (e lo dimostrerò a proposito dell'articolo 8 e in specie della sua seconda parte) dagli stessi relatori di maggioranza. È un caso, credo, senza precedenti:

un caso clinico, che merita di essere preso in esame.

Ho detto che mi occuperò in particolare della seconda parte di questo articolo che è l'articolo — il relatore per la maggioranza mi darà atto anche di questo — centrale della legge, il più importante, penso, come contenuti. Infatti è l'articolo che nella prima parte stabilisce quali sono i mezzi a disposizione delle regioni, a prescindere dai tributi propri; è l'articolo che nella seconda parte stabilisce come debbano essere distribuiti questi mezzi; è l'articolo dal quale dipende in fin dei conti quali saranno le risorse di cui le regioni a statuto ordinario disporranno e quindi quale sarà il tipo di regione che sarà istituita, se le cose dovranno andare così, tra pochi mesi in Italia, e quali saranno le conseguenze che sopporterà il contribuente italiano e quali saranno soprattutto le conseguenze che sopporterà il lavoratore italiano inteso in senso lato.

Mi occuperò soprattutto della seconda parte dell'articolo anche perché della prima parte si occuperà dopo di me l'onorevole Menicacci del mio gruppo e perché penso che a questa parte, cioè ai modi di distribuzione dei fondi che le regioni avranno a propria disposizione, si debba dedicare la massima attenzione in questa sede.

Anche sulla prima parte dell'articolo, però, vorrei, brevemente, ricordare qualcosa. Debbo ricordare quel ministro delle finanze che è passato alla storia del Parlamento e della vita politica italiana non tanto come ministro delle finanze quanto come pubblico accusato in quest'aula, l'onorevole Trabucchi, il quale si presentò alla Commissione affari costituzionali, quando si trattò di varare le spese per lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e, con il suo linguaggio fiorito, spiegò ai riluttanti colleghi della sua stessa parte che, per quella regione, non si poteva stanziare in bilancio, attraverso le quote dei tributi erariali, una somma superiore ai 7 miliardi. Io ripeto le sue parole, e quindi perdonatemi se qualche termine esce un pochino fuori, non dico delle abitudini parlamentari che sono piuttosto spinte al riguardo, ma dalle mie personali abitudini, tranne che quando mi rivolgo all'onorevole Scalfari, al quale ormai è lecito e doveroso dire parolacce in questa Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non riprendiamo un argomento che ha già dato luogo ad incidenti.

ALMIRANTE. Per carità, incidenti con l'onorevole Scalfari, quando gli si dica vile in faccia, non ne succedono.

PRESIDENTE. In questo momento le sue parole non sono proprio pertinenti con l'argomento in discussione.

ALMIRANTE. Spero comunque che entri per potergliele ripetere.

Ad ogni modo, continuando e chiedendo davvero scusa all'onorevole Presidente, dicevo che l'allora ministro Trabucchi ci venne a dire, a proposito dei fondi stanziati per la regione Friuli-Venezia Giulia - lo ricorderanno i colleghi, in particolare chi ci onora con la sua Presidenza in questo momento lo ricorderà -: Io sono il ministro delle finanze, ma i conti veri li debbo fare con il ministro del tesoro. Il ministro delle finanze è quello che fuma, il ministro del tesoro - scusatemi il termine ma lo disse l'allora ministro Trabucchi - è quello che sputa. Se lui non vuole sputare, io non posso fumare. Accontentatevi dei 7 miliardi.

Dai 7 miliardi di previsione si passò, nel quadro del dibattito svoltosi allora in Commissione e in aula, a 21 miliardi, da 21 si è passati a un bilancio annuale di previsione, nel giro di quattro anni, se non erro, di 35 miliardi. Cioè nel giro di pochi anni quella che era, o sembrava essere - e io penso che fosse perché il ministro parlava a nome di uffici e di tecnici i quali avevano lungamente elaborato la materia - una ragionevole previsione di 5 miliardi è stata moltiplicata per sette.

Non dico altro sulla prima parte di questo articolo. Lascio volentieri ai gruppi regionalisti di estrema sinistra - se ne hanno l'intenzione, se vogliono discutere sui contenuti - ripetere in aula quello che hanno detto nelle Commissioni, ripetere nella discussione sull'articolo quello che hanno detto nella discussione generale, se vogliono sostenere le loro stesse tesi, se non vogliono che questa legge passi purché passi, anche negli aspetti che essi hanno definito, in questa aula e nelle Commissioni, assolutamente contrastanti, non con i loro punti di vista, ma con gli interessi obiettivi di chi ritiene che le regioni debbano farsi. Lasciando ai colleghi regionalisti - dicevo - e a quelli dell'estrema sinistra in particolare, il compito di sostenere che quanto previsto nella prima parte di questo articolo è assolutamente insufficiente, come hanno detto, per provvedere alle necessità future

delle regioni, passo ad illustrare il nostro punto di vista sulla seconda parte.

Ma, onorevoli colleghi, debbo essere molto franco a questo riguardo. Non passerò tanto ad illustrare il nostro punto di vista, che potrei sintetizzare in un magnifico « no », quanto ad illustrare i punti di vista contrari alla seconda parte di questo articolo espressi in seno alla maggioranza; cioè provvederò a smontare la seconda parte di questo articolo con le vostre stesse mani, invitandovi ad assumere le vostre responsabilità, invitandovi a dire in questa aula ciò che andate dicendo nei corridoi, invitando i relatori a mettersi d'accordo con i gruppi che essi dicono di rappresentare e che autorevolmente rappresentano, invitando i parlamentari della democrazia cristiana a mettersi d'accordo con un Governo che è un Governo monocoloro della democrazia cristiana, invitando la maggioranza regionalista - che, come tale, l'onorevole La Malfa ha tentato di riunire ieri fuori di questa aula - a manifestarsi coerentemente, con dei contenuti reali, in quest'aula, su problemi che (lo vedremo ora insieme) hanno contenuti reali.

Che cosa dice, in sintesi, la seconda parte di questo articolo? In primo luogo, esso statuisce: « Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze ». È un criterio governativo. A questo punto, una prima osservazione: il fondo comune viene distribuito con decreto, non con legge, quindi attraverso una decisione governativa che viene rimessa non all'attuale esecutivo (nel quale potete avere o non avere fiducia), ma all'esecutivo in quanto tale.

I regionalisti, quindi, dai democristiani fino ai comunisti, se questo articolo passerà senza modifiche in questa parte, accetteranno di stabilire un criterio in base al quale il fondo comune verrà ripartito con decreto governativo. Ma non basta, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze.

Onorevoli signori del Governo, onorevoli colleghi della maggioranza, e la programmazione? Voi dite che, attraverso l'istituto delle regioni, pensate di articolare finalmente la programmazione; voi dite addirittura che senza le regioni non si potrà giungere a realizzare davvero quella programmazione che in questo momento è ferma a causa dell'insabbiamento in Senato della legge sulle procedure e che dovrebbe ricevere una spinta solidale proprio dopo l'approvazione di questa legge e l'attuazione delle regioni a statuto or-

dinario. E dunque perché il fondo comune, secondo le intenzioni di questo Governo e di questa maggioranza regionalista, viene ripartito con decreto del ministro del tesoro, sentito il ministro delle finanze?

E il ministro del bilancio e della programmazione? Il ministro del lavoro? Il ministro dell'industria? Deve essere questa una decisione di carattere puramente tecnico-finanziario? È una decisione di carattere amministrativo? Secondo voi, secondo il Governo, secondo la maggioranza regionalista ed i programmatori, questo è un criterio giusto? Noi prendiamo atto che questo è il vostro criterio. Non abbiamo nessun interesse a modificarlo perché, ripeto, se dovessimo sintetizzare il nostro parere, dovremmo lealmente dire che esso è contrario al complesso della legge. Ma io voglio esaminare questa legge nei contenuti, io voglio sapere a quale tipo di regione si va incontro: ho il diritto di saperlo soprattutto io che faccio parte dell'opposizione; e voi avete il dovere di spiegarlo alla vostra opinione pubblica e intanto al Parlamento. La spiegazione è nella lettera della legge: voi non volete istituire le regioni nel quadro della programmazione perché altrimenti a questo punto ne avreste dato prova. Sarebbe stato molto facile ed è ancora molto facile. Ma se volete farlo, siete voi che dovete emendare la legge, siete voi che dovete discutere la legge, e non vi dovete limitare alle critiche generiche ed esterne a quest'aula, ma dovete venire qui ad assumere le vostre responsabilità così come noi, seriamente credo, ci assumiamo le nostre. Se approverete questo comma, darete una ulteriore riprova dello scollamento che esiste nel Governo e nella maggioranza fino all'estrema sinistra a proposito di regionalizzazione dello Stato; sarà quella un'ulteriore prova della disarticolazione globale alla quale si va incontro attraverso l'istituzione delle regioni.

Nella seconda parte di questo articolo i commi *a)*, *b)*, *c)*, riguardano criteri perequativi. Anche su questo punto dobbiamo soffermarci un momento per considerare quale sia il vostro concetto delle regioni.

Quando in passato — un passato che dura ormai da più di venti anni — noi vi abbiamo detto in quest'aula, facendo costantemente il nostro dovere, che le regioni, a prescindere da quelle nostre tipiche tradizionali considerazioni — alle quali certo non rinunciamo perché fanno parte del nostro patrimonio ideale — sull'unità dello Stato, sull'integrità della nazione, scendendo invece a considerazioni più tipicamente sociali, riprendendo del resto — lo ricordo sempre e a suo merito — ciò che

disse l'onorevole Gullo alla Costituente nel più bel discorso antiregionalista che mai sia stato pronunciato sul terreno sociale: « Attenzione! Le regioni in quanto tali rappresenteranno un incentivo ad ulteriori sperequazioni e ad ulteriori squilibri », voi ci avete dato sempre sulla voce negandoci, contestandoci la validità di queste tesi. Adesso siete costretti ad istituire nella legge finanziaria regionale delle misure — poi le vedremo in particolare, le vedremo con le vostre parole — che tendono a sanare appunto quel male che noi vi dicevamo essere inevitabile e che voi ci dicevate, al contrario, essere evitato proprio mediante la costituzione delle regioni.

I regionalisti, da vent'anni a questa parte, presentano all'opinione pubblica italiana le regioni in quanto tali come uno strumento di perequazione. I regionalisti, da vent'anni a questa parte, si presentano all'opinione pubblica nelle regioni più povere dicendo che quando sarà stato istituito il consiglio regionale a statuto ordinario, i loro mali saranno sanati. Adesso i regionalisti dicono, o meglio, hanno detto nella discussione generale (voglio sperare che giungano a dirlo anche ora, quando si tratta ormai di deliberare) che in quanto si dà luogo alle regioni, si dà luogo ad ulteriori sperequazioni o ad ulteriori pericoli di sperequazione tra regioni più ricche e regioni più povere. Per questo ritengono di dover inserire qui, nell'articolo centrale della legge, delle misure di riparo; cioè ritengono di dover costruire degli argini.

Ma se io ritengo di dover costruire degli argini, ciò significa che io ritengo che sta per venirmi addosso un'alluvione, ritengo che gli argini esistenti siano pericolanti. Ora noi siamo proprio in un paese che quanto a sperequazioni tra regione e regione o tra provincia e provincia della stessa regione, da vent'anni si trova senza argini o con argini insufficienti. Si è tentato in tutti i modi di porre argini senza successo. Si è detto che non si riusciva perché mancava l'unico, vero, autentico rimedio che era l'articolazione regionalistica dello Stato. Adesso che si arriva all'articolazione regionalistica dello Stato, nel quadro di questa legge si debbono costruire argini ancora più alti perché se non vi fossero questi argini le sperequazioni si accentuerebbero. Basterebbe questa considerazione, che io ritengo abbastanza obiettiva, per fare crollare tutto il ventennale castello di carte della propaganda regionalistica.

Se consideriamo un comma successivo, che è stato inserito dalla Commissione competente nella legge, noi ci accorgiamo — ecco il per-

ché del mio paragone, onorevole Tarabini, con gli argini — che siamo proprio in Italia e che sono argini all'italiana, in previsione di una alluvione all'italiana, perché si tratta di argini provvisori. Ci si rende conto, se ne rende conto la maggioranza della Commissione — mi riferisco al testo così come viene presentato al nostro esame — che, nonostante i lunghi studi, nonostante l'esame da parte delle tre commissioni che successivamente si sono occupate di questo problema, sebbene l'opinione politica regionalistica rappresenti i nove decimi del Parlamento e abbia nel suo seno tanti valentissimi (lo dico senza alcuna ironia) colleghi e tanti valentissimi studiosi di scienze sociali e di scienza regionalistica in particolare, se così può dirsi; sebbene gli uffici dell'amministrazione statale da molti anni, per lo meno da quando fu istituita la commissione Tupini, siano costretti a sudare per fornire dati il più possibile precisi, l'incertezza è tale che si entra, secondo il testo che ci proponete, in una fase sperimentale che durerà tre anni, a conclusione della quale si dovrà ricorrere, correggendo, ad altri parametri.

Infine è da rilevare, sempre in riferimento a ciò che il Governo ci ha presentato, che il Governo aveva tentato un altro correttivo mediante i due ultimi commi dell'articolo, accanto ai quali ora leggiamo: « soppresso » perché sono stati bocciati dalla Commissione nel corso del suo esame in sede referente. Perché il Governo aveva presentato questi ultimi due commi? L'intenzione è chiara e d'altra parte appare chiarissima nella relazione governativa al disegno di legge: perché il Governo pensava di dovere o di poter provvedere in avvenire ad ulteriori correttivi.

Questi due commi sono stati soppressi ma nello stesso momento veniva chiesta dagli stessi proponenti la soppressione una proposta aggiuntiva che a sua volta non è stata approvata dalla Commissione. Credo di dire cosa precisa: mi riferisco, come l'onorevole Tarabini sa, all'emendamento Principe ed altri, che è stato presentato come articolo 8-bis, di cui parleremo più avanti.

L'onorevole Principe e gli altri colleghi, giustamente dal loro punto di vista, hanno chiesto la soppressione di questi due ultimi commi che sembrava loro che costituissero un criterio perequativo ma, almeno parzialmente, non soddisfacentemente perequativo, e in loro sostituzione hanno proposto un articolo aggiuntivo. La Commissione si è trovata d'accordo con loro nel sopprimere questi due commi ma non più quando si è trattato di sostituirli con l'emendamento aggiuntivo e corret-

tivo. In questa maniera è venuto meno il correttivo proposto dal Governo, è venuto meno il correttivo proposto da una parte della maggioranza e questo articolo è rimasto zoppo, onorevole Tarabini, per consapevole volontà della maggioranza regionalistica di centro-sinistra. Questa per lo meno è l'impressione esteticamente non piacevole che si ricava da una prima visione del problema, salvo ad approfondire il problema stesso come ora tenterò di fare.

Procedo ora, se mi si permette, a smontare questo articolo, come ho promesso, e non servendomi dei nostri punti di vista ma dei punti di vista espressi e manifestati nelle relazioni ufficiali in un primo momento e successivamente nei discorsi che sono stati pronunziati in aula nei riguardi dell'articolo 8 in sede di discussione generale. La relazione governativa ha qualche aspetto interessante a questo riguardo, o per dir meglio, io ravviso in essa a questo riguardo delle ammissioni che sono dal nostro punto di vista e, credo, anche dal vostro punto di vista, di notevole importanza.

In particolare alle pagine 5, 6 e 7, la relazione governativa, riferendosi all'argomento che stiamo trattando, rileva che è impossibile attribuire alle regioni percentuali di imposte in corrispondenza alle spese sostenute dallo Stato per le funzioni trasferite per due motivi: 1) perché è impossibile determinare le spese trasferite in ciascuna regione; 2) perché non bisogna cristallizzare la situazione economico-sociale delle varie regioni.

Sofferamoci un istante su questi due criteri che io traggio così come essi vengono enunciati (ho voluto leggere le parole adoperate nella relazione governativa). La relazione governativa dichiara che è impossibile precisare le spese trasferite dallo Stato alle regioni per ciascuna regione.

Ora, siccome la matematica non è un'opinione neanche in campo regionalistico, ho la impressione di non sbagliare dicendo che, diviso lo Stato in quindici più cinque regioni, lo Stato verrà diviso in venti regioni e che la somma delle venti regioni rappresenterà lo Stato. Se il Governo dichiara oggi con la sua relazione scritta che è impossibile precisare regione per regione quali siano le spese trasferite, ho l'impressione di poter dire senza sbagliare che il Governo intende dire che è impossibile valutare l'onere globale delle spese trasferite e non soltanto l'onere diviso regione per regione; cioè ho l'impressione che il Governo dopo tanti anni (dal 1961: commissione Tupini; sono passati nove anni) ven-

ga a darci ragione su questo che è il tema più importante fra quanti ne sono stati dibattuti.

Ricordo lo scandalo con il quale accogliamo l'esito della commissione Tupini a questo riguardo, quando dagli studi ponderosi di quella commissione risultò che le spese trasferite erano state precisate fino ai particolari e che, ammontando esse in tutto a 152 miliardi circa (essendovi un 34 per cento di spese aggiuntive), le regioni sarebbero costate 220 miliardi l'anno, dei quali soltanto 72 di spese aggiuntive perché le altre erano spese trasferite. Ricordo lo scandalo con cui noi accogliamo quei dati pur non avendo noi la possibilità tecnica di contrapporre a quei dati nostri dati, ma ritenendo noi così, ad occhio e croce (lo confesso, lo ammetto, ma avevamo ragione) che le cifre della commissione Tupini fossero fantascientifiche.

Ricordo di aver discusso io in quest'aula, durante la battaglia ostruzionistica del 1967, la relazione Carbone, la quale portava cifre diverse, ma precise, indicate tassativamente, a proposito delle spese trasferite anche regione per regione, e ricordo che anche in quella occasione noi avemmo a manifestare se non altro le nostre perplessità, pur essendo lo studio della commissione Carbone uno studio molto più serio di quello che era stato compiuto in precedenza dalla commissione Tupini.

Adesso abbiamo un Governo il quale ci viene a dire che è tecnicamente impossibile precisare quali siano le spese trasferite. Abbiamo finalmente un Governo che dice la verità. È verissimo, non c'è dubbio che sia tecnicamente impossibile precisare le spese trasferite. Ma potevate dircelo prima, onorevoli colleghi regionalisti; potevate accorgervene venti anni fa, potevate accorgervene 8-9 anni fa, dal tempo della commissione Tupini in poi: gli uffici governativi avrebbero potuto lavorare per altre e più serie faccende e noi ci saremmo, a nostra volta, tutti quanti occupati di altre e più serie faccende.

È senza dubbio esatto che le spese trasferite non sono calcolabili né globalmente né partitamente. Sfido qualunque tecnico del bilancio dello Stato italiano a volere precisare quale possa essere la percentuale di spese trasferite o la globalità delle spese trasferite regione per regione o per l'intero Stato. Ma a questo punto cade tutto il vostro castello di carte, cioè cadono tutte le previsioni possibili, cioè il Governo confessa di essere nel vuoto e nel buio e possono avere ragione in teoria sia i colleghi di estrema sinistra, i quali pensano che i 700 miliardi previsti rappresentino una

somma infima e che ne occorranò per le prime necessità almeno il doppio, come potrebbero avere ragione colleghi di altre parti i quali ottimisticamente pensassero che i 700 miliardi previsti per l'iniziale funzionamento delle regioni siano anche troppi. E hanno comunque ragione coloro che dicono, che manca qualunque serio corredo tecnico ad una legge di questo genere.

Ed è interessante anche la seconda considerazione fatta dal Governo a proposito delle funzioni trasferite. Quando il Governo nella relazione dichiara che « non si deve cristallizzare la situazione economico-sociale di ciascuna regione », il Governo dichiara una cosa esatta e valida con la quale noi consentiamo; ma se non si deve cristallizzare la situazione economico-sociale di ciascuna regione, così come il Governo dice, è evidente che deve esistere la possibilità di programmare uno sviluppo economico-sociale delle varie regioni. E poiché abbiamo visto poco fa, per ammissione dello stesso Governo proponente, per volontà dello stesso Governo proponente, non esservi neppure una connessione tecnica fra politica di programmazione e regionalizzazione dello Stato, tant'è vero che il ministro del bilancio e della programmazione è escluso financo dal concerto quando si tratta di distribuire i mezzi, io vorrei sapere come si può pensare di « non cristallizzare la situazione economico-sociale delle regioni » attraverso le erogazioni previste dal fondo comune e, al tempo stesso, escludere ogni politica di programmazione dal quadro della politica di sviluppo regionale. Mi sembra che le contraddizioni appaiano evidenti, evidentissime, nella stessa relazione governativa.

Dalla relazione governativa (cito sempre le testuali parole per non trovarmi in contraddizione con me stesso) emerge poi che il Governo ritiene che « per il 70 per cento il fondo comune debba essere distribuito in modo uniforme e che solo il 30 per cento debba essere distribuito in modo perequativo ».

Io non discuto su questa percentuale perché ne hanno discusso alcuni colleghi, che in questa occasione non riprenderanno la parola e che approveranno punto per punto i criteri da loro discussi e non approvati dal Governo. Voglio ammettere che questa percentuale sia valida, e cioè che sia giusto distribuire in modo uniforme il 70 per cento del fondo comune e in modo perequativo il 30 per cento del fondo comune.

Ho letto da qualche parte, in qualche relazione ufficiale (dopo la citerò), che, se si volesse dar luogo ad una proporzione più va-

lida, si dovrebbe passare almeno al 39-40 per cento di investimenti perequativi e non fermarsi al 30 per cento. Ma io voglio ammettere che 70 e 30 siano delle percentuali giuste. Ma vorrei chiedere se, quando il Governo dichiara che il 70 per cento è distribuito in modo uniforme, riferendosi il Governo ai criteri relativi alla popolazione delle regioni e alla estensione territoriale delle regioni, il Governo sostenga una tesi che è sostenuta anche ed accettata dai deputati che a loro volta sostengono il Governo e si accingono ad approvare questa legge.

Ho letto nella relazione per la maggioranza e ho ascoltato da colleghi di parte governativa, che sono intervenuti in aula, che quei colleghi e addirittura quei relatori (come più avanti ricorderò) non ritengono affatto che il criterio della popolazione residente sia un criterio di uniformità, e non ritengono neppure che il criterio della estensione territoriale (sia pure insistendo meno su questo punto) sia un criterio di uniformità, per la semplice ragione che il criterio della popolazione residente potrebbe essere un criterio di uniformità in un paese in cui l'emigrazione interna e l'emigrazione verso l'estero, cioè gli spostamenti di popolazione, non avessero l'importanza e la vastità (in un senso e nell'altro, per chi se ne va e per chi arriva, per le regioni che « calano » e per le regioni che crescono) e la rilevanza straordinaria, eccezionale, che hanno per il nostro paese.

Io credo che non vi sia paese civile al mondo nel quale i fenomeni delle emigrazioni interne ed estere abbiano la vastità e il rilievo, almeno in percentuale, in proporzione, che hanno nel nostro paese. E che il Governo venga a dichiararci che questo 70 per cento è ripartito in maniera uniforme, quando questo 70 per cento si riferisce soprattutto alla popolazione residente, cioè ad un criterio che non può essere uniforme per la semplice ragione che è mutevole di giorno in giorno la percentuale della popolazione residente, ed è mutevole non già per motivi di scelta opinabile ma è mutevole per motivi di scelta costretta, condizionata, coartata dalle necessità sociali di alcune regioni e dalle possibilità sociali ed industriali di altre regioni; io vorrei sapere — dicevo — se questa parte del testo della legge e della relazione governativa è condivisa dalla maggioranza, vorrei sapere se voi avete il coraggio di scendere con noi ad una discussione sui contenuti reali di questa legge, perché questo è il problema.

Non è dunque questione di ostruzionismo o meno. Che tecnicamente noi stiamo condu-

cendo l'ostruzionismo, è perfettamente vero, ma io voglio cortesemente sfidare i colleghi della maggioranza a trovare nel mio modesto intervento una sola parola che non sia pertinente all'argomento, all'articolo 8 di questa legge e a quanto si è detto, si è discusso, si può dire e discutere in ordine all'articolo 8 di questa legge. Anzi, tanto poco è di tipo tecnicamente ostruzionistico in senso esasperato questo intervento, che io mi guarderò bene dal fare quello che potrei fare, cioè dal considerare l'articolo 8 come un articolo che investa tutto il contenuto della legge.

Mi riferisco a quei punti delle singole relazioni in cui esse trattano specificamente dell'articolo 8: ma, almeno su questi punti, i colleghi che si dicono, e sono senza dubbio in perfetta buona fede — perché no? — regionalisti e ritengono in perfetta buona fede — perché no? — che le regioni siano un bene o politico, o sociale, o economico, o politico, sociale ed economico, ce lo spieghino, ma ce lo spieghino chiarendo se sono d'accordo con ciò che si accingono a votare se, nessuno si offenda, hanno almeno letto e meditato ciò che si accingono a votare, perché in taluni casi noi abbiamo la piuttosto fondata impressione che si stia per votare alla cieca.

Infine il Governo tanto poco è convinto (mi riferisco sempre alla relazione governativa) che quel tal 30 per cento sia effettivamente perequativo, che propone — e abbiamo visto che la Commissione ha demolito questa parte della proposta governativa — un ulteriore fondo speciale, la cui istituzione, sia detto per inciso, il Governo non aveva bisogno di proporre dal momento che esiste l'articolo 119 della Costituzione che statuisce che alle regioni possono essere attribuite entrate di tre specie: i tributi propri, le quote di tributi erariali ed i contributi speciali per provvedere a scopi determinanti e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Non c'era dunque alcun bisogno che il Governo inserisse una siffatta norma particolare nella legge. Se il Governo lo ha fatto, è perché ha ritenuto non sufficientemente perequativo il criterio precedente. Cioè, avendo il Governo dato torto a se stesso nel momento in cui cercava le proprie buone ragioni, io credo che anche dal punto di vista della tecnica legislativa questi criteri siano piuttosto discutibili. Ma non li discuto io, come vi ho detto. Io avrò l'onore di discuterli, da questo momento in poi, con le vostre parole, citando testualmente e commentando rapidamente quanto hanno detto i relatori di maggioranza, a co-

minciare — l'ho già preannunciato — dal relatore della Commissione affari costituzionali.

Mi si consentirà di dare all'onorevole Ballardini questa precedenza. Io faccio parte della Commissione affari costituzionali e ne faccio parte fin da quando è stata istituita. I colleghi quindi mi perdoneranno se, come accade anche a ciascuno di noi, un certo spirito di corpo mi induce a tentare di cogliere l'occasione per conferire ai pareri della Commissione affari costituzionali l'importanza che essi dovrebbero avere. In questo caso, sull'articolo 8, la Commissione affari costituzionali ha espresso, relatore l'onorevole Ballardini, un parere di maggioranza che io vi leggo: « La Commissione fa una riserva per i commi terzo e quarto dell'articolo 8, poiché attribuiscono al Ministro delle finanze, in determinate circostanze, il compito di determinare la quantità dei proventi erariali destinati alla compartecipazione regionale: se questa determinazione non possa farsi che in virtù di un calcolo matematico visibile e controllabile, *nulla quaestio*; ma se, invece, essa sia il frutto di valutazioni approssimative, il potere ministeriale incontrollato può divenire un mezzo limitativo dell'autonomia finanziaria che questa legge intende assicurare alle regioni ».

Cioè la Commissione affari costituzionali ci dice che esiste un vizio o per lo meno un dubbio di costituzionalità relativo ai suddetti due commi di questo articolo. Lo dice, la cosa rimane agli atti e il relatore onorevole Ballardini potrà dire tra venti anni o anche fra cinquanta (io gli auguro lunga vita) di essersi battuto per segnalare questo vizio di costituzionalità e poi non se ne parla più. Oggi finalmente si vota questo articolo 8 e il presidente della Commissione affari costituzionali non ritiene di prendere posizione. La debbo forse prendere io? Un antiregionalista? Proprio io debbo difendere l'autonomia regionale sul terreno costituzionale? Non è certo un mio compito, ma per onestà e per correttezza polemica io, attraverso le parole del relatore della Commissione affari costituzionali che riferisce a nome della grande maggioranza di quella Commissione, debbo farvi presente (e chiedo spiegazioni in merito) che esiste un vizio di costituzionalità relativo ai commi terzo e quarto dell'articolo 8 di questo disegno di legge.

Da venti anni, ogni qual volta si discutono disegni di legge attinenti il completamento dell'ordinamento regionale, esprimo il mio parere contrario per i motivi politici e ideologici che mi si vorranno perdonare; poi entro nel

merito cercando di giudicare se le obiezioni mosse dai miei avversari filoregionalisti siano valide o meno. E se sono valide nel merito le condivido, anzi mi batto perché se a quella che io reputo una sventura — l'istituzione delle regioni — si dovrà arrivare ci si arrivi per lo meno in modo costituzionalmente corretto, socialmente ed economicamente valido o il meno viziato e dannoso che sia possibile.

E allora io chiedo: dov'è in questo momento, cosa intende fare a questo riguardo il presidente della Commissione affari costituzionali? Solleverà la Commissione affari costituzionali, come è sua facoltà, la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni in esame? Ricordo che in altri casi di minore gravità la Commissione affari costituzionali è intervenuta in quest'aula per eccepire il vizio di legittimità da cui riteneva fossero colpiti alcuni articoli di singoli provvedimenti legislativi. Ricordo che molti anni fa si discusse una proposta di legge di inchiesta parlamentare. In quella circostanza, la Commissione affari costituzionali avendo emesso un determinato parere, lo venne a manifestare in Assemblea, chiedendo che ad esso ci si attendesse. L'onorevole Ballardini è assente in questo momento (non gliene faccio torto, per carità) ed è assente in quanto tale la Commissione affari costituzionali. Io non ho certamente il diritto di prendere la parola in nome della maggioranza della Commissione, però ho il dovere di farvi presente che esiste questo vizio di legittimità costituzionale.

Del resto lo dice anche l'onorevole Ballardini molto chiaramente, anche se con il suo consueto garbo. Egli infatti dice che se questa determinazione di proventi erariali destinati alle regioni si può fare in virtù di un calcolo controllabile, matematico e visibile, non c'è niente da dire, ma se esso è il frutto di valutazioni discrezionali allora il potere ministeriale non può intervenire in quello che è invece un autonomo potere della regione, non solo di quelle a statuto speciale ma anche di quelle a statuto ordinario.

Io, antiregionalista, credo che l'onorevole Ballardini abbia ragione e che la Commissione affari costituzionali abbia ragione, credo cioè che il vizio di incostituzionalità ci sia. Abbiamo letto poco fa nella relazione governativa che le spese trasferite non possono essere calcolate e che fra tre anni gli stessi parametri dovranno essere rivisti perché si tratta di parametri approssimativi e quindi opinabili. La relazione governativa ci ha documentato dunque che siamo nel campo dell'opinabile, vale a dire che il calcolo matematico vi-

sibile e controllabile richiesto dalla Commissione affari costituzionali, non è possibile in questa materia e che quindi se il Governo interviene con un decreto ministeriale, esso indubbiamente incide sull'autonomia delle regioni. Ciò in aperto contrasto con l'articolo 119 della Costituzione il quale stabilisce che le quote dei tributi erariali vengono attribuite con legge della Repubblica e non con decreti ministeriali.

In questo caso la distribuzione delle quote di tributi erariali incide sulla formazione del bilancio delle regioni. E allora noi vogliamo sapere, noi antiregionalisti, ciò che voi regionalisti non avete la curiosità di sapere, e cioè quale sarà l'organo cui sarà affidata in concreto la determinazione del bilancio delle regioni. Perché se tale organo sarà il consiglio regionale nella sua piena autonomia, vorrà dire che si saranno fatte le regioni con delle determinate caratteristiche; se invece il bilancio delle regioni dovesse essere prefigurato da decreti ministeriali, è evidente che si saranno fatte delle regioni ben diverse.

A noi potrebbe piacere più questo secondo modo di fare le regioni che l'altro; noi potremmo ritenere questo secondo modo meno dannoso all'unità e all'integrità dello Stato ed agli interessi del popolo lavoratore italiano che non l'altro modo. Però ditecelo; e siete voi che ce lo dovete dire. Siete voi che dovete decidere e statuire. Voi non potete permettervi di dire « bianco » nelle relazioni governative e di dire « nero » nelle relazioni di maggioranza, di votare dicendo che « poi si vedrà », purché si voti rapidamente (e guai a chi fa l'ostruzionismo oltre certi limiti, perché in questo modo si attenta alla Costituzione).

Comportandovi in questo modo vi mostrate poco seri nel tener fede ai vostri impegni, permettetemi di dirlo — è un giudizio politico — molto poco seri, proprio in quanto regionalisti, proprio in quanto cultori del Titolo V della Costituzione.

Ma quel che ho detto riferendomi a proposito della relazione Ballardini è nulla in confronto a quello che ho da dire a proposito del bi-relatore onorevole Zamberletti (infatti è stato relatore sia per la Commissione affari interni sia per quella finanze e tesoro) sempre a proposito dell'articolo 8. Dal parere di maggioranza della Commissione affari interni leggo: « La Commissione interni esprime il proprio dissenso in merito ai criteri di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 ». Il relatore di maggioranza è categorico, e si tratta di un egregio, intelligente collega

della democrazia cristiana, il quale dichiara che la Commissione interni esprime il proprio dissenso sui criteri di ripartizione di cui all'articolo 8. Quando una Commissione esprime il proprio dissenso, e questo risulta da un documento scritto, stampato e distribuito, di cui il relatore democristiano si assume la responsabilità, cosa succede? L'onorevole Zamberletti dov'è? Chi lo rappresenta in questo momento? Qualcuno di voi? Vi è qualche collega della Commissione interni presente in aula? E se questo collega vi è, come ritiene di doversi comportare? Dissente a sua volta dal dissenso? Consente col dissenso? Quante chiese del consenso o del dissenso, o quante chiesuole ci sono qui dentro? Volete assumervi le vostre responsabilità? Oppure questi pareri vengono scritti, stampati e distribuiti solo perché sia citato il nome del relatore? Non faccio allusioni personali perché, ripeto, il collega Zamberletti è una persona veramente simpatica, anche perché mi dicono abbia aderito alla repubblica sociale italiana, e quindi qualcosa ci collega, al di sopra delle parti, e persino al disopra delle regioni.

GIORDANO. L'onorevole Zamberletti è molto giovane!

ALMIRANTE. È un giovanotto con i capelli brizzolati; stiamo attenti nel fare il calcolo dell'età, perché sempre qualche « guffino » si trova tra i giovanotti che stanno tra le file di tutte le parti politiche di questo Parlamento.

GIORDANO. Sarà stato « figlio della lupa »: è infatti nato nel 1933!

ALMIRANTE. Può darsi. Chiedo comunque scusa.

La Commissione interni — dicevo — tramite il proprio relatore Zamberletti, ha espresso dunque, nel suo parere di maggioranza, il proprio dissenso in merito alla formulazione dell'articolo 8. Chiedo se qualche collega della maggioranza abbia, non il coraggio, perché non ci vuole alcun coraggio, ma la franchezza, la lealtà di venire adesso ad esprimere questo dissenso, votando contro questo articolo o facendo controproposte, per evitare che esso passi nella sua attuale formulazione. Se questo articolo sarà approvato nel testo attuale, per quanto attiene ai criteri di ripartizione del fondo comune, esso passerà contro il parere della Commissione interni della Camera dei deputati.

E vorrei anche richiamare non l'attenzione cortesissima del Presidente onorevole Lucifredi, ma l'attenzione della Presidenza della Camera in quanto tale, sulle funzioni, sulle facoltà, sui diritti che hanno le Commissioni parlamentari.

Vogliamo abolirlo questo esame in sede referente dei disegni di legge? Possiamo anche farlo. Vogliamo evitare che si esprimano dei pareri che non hanno seguito neppure da parte dei relatori nella loro responsabilità, che non si traducono in atti legislativi? Qual è il concorso che dà alla formazione della volontà legislativa la Commissione in sede referente se il suo parere viene del tutto disatteso quando sia un parere di maggioranza o di quasi unanimità, come in questo caso?

Dice sempre il relatore Zamberletti a nome della Commissione affari interni: « Il provvedimento proposto tende impropriamente a confondere le esigenze della finanza ordinaria delle regioni con quelle della finanza straordinaria ». Credo che il relatore Zamberletti abbia ragione. Le esigenze straordinarie, secondo l'articolo 119 della Costituzione, devono essere soddisfatte in un determinato modo; le esigenze ordinarie, secondo lo stesso articolo (questa è una legge di attuazione, prima di tutto, penso, dell'articolo 119 della Costituzione), devono essere soddisfatte attraverso le due forme che abbiamo detto, i tributi propri e le leggi dello Stato.

Quando il relatore Zamberletti, a nome della Commissione interni, dice che il Governo ci ha voluto mettere una pezza a colore e che, per dare a intendere che si tratti di una misura autenticamente perequativa e quindi autenticamente sociale o comunque non discriminatrice e non antisociale, ha inserito delle norme improprie, io ho per lo meno delle perplessità di carattere tecnico-legislativo, che l'onorevole Zamberletti, i componenti della Commissione affari interni e il suo presidente ci dovrebbero chiarire.

Aggiunge il relatore a nome della Commissione affari interni: « Il compito di intervenire con azione perequatrice a colmare gli squilibri esistenti tra regione e regione è proprio della finanza straordinaria e può risolversi solo nel quadro della programmazione economica nazionale coordinata con quella regionale ».

Anche qui, onorevole Tarabini, credo che l'onorevole Zamberletti e la Commissione affari interni abbiano ragione e dicano esattamente la verità. Il compito perequativo, lo dicevo prima io antiregionalista, può essere assolto solo nel quadro della programmazione

economica nazionale. Si consentirà a me antiregionalista di affermare che io credo che se si desse luogo ad una seria programmazione nazionale, questa programmazione economica nazionale seriamente intesa ed applicata assolverebbe i compiti che invece vogliono essere attribuiti, a torto, alle regioni, dal punto di vista economico e sociale. Crediamo nella necessità dell'intervento organico dello Stato nel campo sociale ed economico, ma deve trattarsi di intervento organico e non disarticolante.

Comunque, accettando per comodità polemica le tesi degli antiregionalisti, ha perfettamente ragione la Commissione affari interni quando dice che i compiti perequativi spettano alla programmazione economica nazionale. Io vi ho dimostrato che questa legge non vuole che la programmazione economica nazionale abbia a che vedere con la legge medesima.

Posso ricordare qualcosa di più: non lo ha voluto l'Assemblea Costituente, perché in questo caso, fra le tante materie che l'articolo 117 ha assegnato alla competenza legislativa delle regioni, avrebbe inserito anche quella dell'industria. Non vedo come le regioni possano entrare organicamente nel quadro di una programmazione economica nazionale quando manca loro la competenza specifica più importante. Non credo si possa programmare regionalmente l'agricoltura senza programmare contestualmente l'industria.

E se le regioni daranno luogo, come esattamente accadrà, a delle leggi di revisione di riforma agraria, senza tener conto di una revisione organica anche in senso regionale o regionalistico della legislazione relativa alla industria e commercio? È una cosa che non potranno fare se con legge costituzionale non verranno attribuiti alle regioni altri compiti legislativi. Voi, però, non lo state proponendo, non vi preoccupate di questi problemi. Ci si preoccupa, da parte dell'onorevole La Malfa, di poter proporre una legge costituzionale che abolisca le province, ma non di proporre la sola legge costituzionale che dal vostro punto di vista di regionalisti e di programmatori dovrete in questo momento avere già proposto da tempo, vale a dire una legge che consenta alle regioni di intervenire organicamente nella programmazione nazionale attraverso la competenza legislativa e quindi amministrativa, perché sapete che la competenza amministrativa ed esecutiva dipende da quella legislativa anche in materia di industria e di commercio.

La Costituente — abbia fatto bene o male — ha spogliato le regioni di qualsiasi possibilità

seria e concreta di intervento nel campo della programmazione, per la semplice ragione che di programmazione, al tempo dell'Assemblea costituente, non si parlava ancora. Questa è la verità. E se oggi se ne parla — noi siamo d'accordo che se ne parli, noi desideriamo che se ne parli, noi desideriamo l'intervento organico dello Stato nell'economia, noi riconosciamo che l'Italia dopo venti anni è molto più squilibrata (e lo riconoscete anche voi, perché i dati statistici sono, ahimé!, quelli che sono) economicamente e socialmente di quanto non fosse vent'anni fa — bisogna intervenire con la programmazione.

Voi dite che bisogna intervenire attraverso il coordinamento tra la regione e la programmazione; noi non siamo d'accordo, ma voi mettetevi d'accordo con voi stessi e quando la Commissione interni dice che bisogna procedere attraverso la programmazione, perché le norme perequative contemplate in questo disegno di legge non sono affatto perequative, anzi sono discriminatrici, e vi suggerisce quindi, direttamente e indirettamente, che le regioni possono intervenire nel processo della programmazione in maniera organica, allora affrontate il problema e invece di tenere fuori dall'aula riunioni di vertice e di sottovertice per predistribuire delle poltrone, riunitevi in aula, discutete in aula e accettate il dibattito con noi o con altri, comunque con noi che lo stiamo conducendo — perché altri non se ne vedono e non se ne ascoltano — accettate il dibattito con noi in aula sui contenuti di questa legge e sui contenuti della società nuova, trasformata — secondo noi in peggio, secondo voi in meglio — che dovrà uscire da una legge di questo genere.

Continua l'onorevole Zamberletti, a nome della Commissione interni, dicendo che è noto che il costo dei servizi e dei fattori agglomerativi cresce progressivamente con lo sviluppo di insediamenti industriali intensivi.

Qui l'onorevole Zamberletti — come facciamo tutti noi politici quando vogliamo dire e non dire, quando non vogliamo scoprire troppo le nostre tesi — ricorre al cifrario; e bisogna rileggere con maggiore attenzione per capirci. Ma con lei, onorevole Tarabini, ci siamo già capiti, perché lei ha sostenuto le stesse tesi, in quanto nella battaglia — ne parlerò dopo — tra nordisti e sudisti, che si è instaurata in quest'aula e che minaccia di estendersi e di degenerare fuori di qui, a proposito della distribuzione dei fondi alle regioni, ella appartiene allo stesso esercito cui appartiene, assieme all'onorevole Zamberletti, la maggioranza della Commissione interni. Sicché, a

prescindere dai dati obiettivi ai quali finora mi sono riferito con le stesse parole del collega Zamberletti; a prescindere dal fatto che gli interventi straordinari dovrebbero essere inquadrati in una politica di programmazione, qui emerge il nordista onorevole Zamberletti. (*Commenti al centro*).

Io sono deputato di Roma e posso permettermi di guardare ai contrapposti eserciti del nord e del sud non con aria di superiorità ma — stavo per usare un'espressione romanesca — con quella cortese indifferenza — diciamo — con la quale i romani sono da secoli abituati ad accogliere eserciti provenienti dal nord e bivaccamenti provenienti dal sud o viceversa. Non partecipo alla battaglia, assisto con qualche divertimento a questa lotta.

Ella è iscritto, onorevole Tarabini, allo stesso esercito al quale è iscritto l'onorevole Zamberletti, assieme — sembra — alla maggioranza della Commissione interni. E questo è il vero esercito, anzi questi sono i veri eserciti. Democrazia cristiana, partito socialista, partito repubblicano, partito socialdemocratico: scompare tutto di fronte ai veri eserciti regionalistici, il nord e il sud. Il che — tornerò su questo argomento — sarebbe sufficiente a dimostrare la validità di tutte le nostre tesi antiregionalistiche di sempre. Se in questa aula la battaglia è cominciata, immaginatevi che cosa sarà la stessa battaglia fuori.

BADINI CONFALONIERI. Il partito repubblicano è già scomparso.

ALFANO. È l'esercito di Franceschiello.

ALMIRANTE. Esattamente. Io stavo per dire che è l'armata Brancaloneone e il collega Alfano mi ha preceduto correggendomi: è l'esercito di Franceschiello. È scomparso, si è liquefatto. C'è sempre La Malfa che ha le armi a sorpresa e non si sa mai in quale schiera lo si possa andare a ricercare.

L'altro ieri l'onorevole La Malfa era un anticomunista deciso; ieri invece era esultante per avere riunito i gruppi regionalisti, a cominciare da quello comunista... Mi affretto tuttavia a chiudere questa parentesi, per non essere accusato di fare dell'ostruzionismo, e riprendo il filo del mio discorso.

Ella, onorevole Tarabini, mi intende bene quando affermo che il linguaggio dell'onorevole Zamberletti diventa volutamente difficile quando affronta lo scottante problema. Così il relatore della Commissione interni ricorre a espressioni alquanto oscure come « costo dei servizi », « fattori agglomerativi », « sviluppo

di insediamenti industriali intensivi ». Tutto ciò in realtà vuol dire che, secondo i criteri cosiddetti perequativi voluti dal Governo e che la maggioranza si accinge a votare, la parte d'Italia alla quale guardano logicamente con maggiore simpatia l'onorevole Zamberletti e l'onorevole Tarabini rischia di essere discriminata, anzi, come ha detto l'onorevole Marchetti, di essere punita, in confronto di un'altra parte d'Italia, e cioè il meridione, che rischia invece di essere premiata.

I veri motivi per i quali i criteri perequativi previsti dalla legge non piacciono a parecchi di voi, colleghi della maggioranza, non sono dunque i motivi di carattere costituzionale o di ordine tecnico (come l'esigenza di un collegamento con la programmazione economica nazionale) che io studiosamente andavo a cercare, ma sono motivi regionalistici, in senso elettorale.

È logico, del resto, che ogni deputato risponda ai propri elettori e alla propria opinione pubblica e che chi è eletto in Lombardia, in Piemonte o nel Veneto non possa dimenticarlo nemmeno in quest'aula, anche se la Costituzione esclude il vincolo del mandato imperativo; ma se ciò accade in quest'aula, figuratevi, onorevoli colleghi, quel che avverrà ai deputati regionali, i quali sono eletti con mandato non nazionale ma regionale e hanno l'obbligo e il dovere di difendere accanitamente gli interessi delle rispettive regioni.

Per la verità il collega Zamberletti avverte lealmente (e potremo anche noi constatarlo se, almeno in ordine a questo problema, i deputati dei gruppi regionalisti avranno il coraggio di prendere la parola) che « i commissari di parte comunista e del PSIUP ritengono... elemento positivo il concetto perequativo espresso nell'articolo, mentre esprimono il loro dissenso sul ricorso al metodo dei contributi speciali non legati a criteri oggettivamente prefissati »; ma anche a questo proposito il linguaggio è piuttosto oscuro.

Sta di fatto che in sostanza vi sono tre eserciti: quello « nordista », quello « sudista » e quello comunista. L'esercito comunista, per natura, non ha radici regionali perché non ha radici nazionali: i comunisti non si lasciano incapsulare in battaglie, o risse, di questo genere. Per ora essi si collocano sulla « terra di nessuno »: dicono che questa legge non va bene, che i criteri perequativi possono andare bene per una parte ma non per il tutto, e così via. Tutto ciò è stato detto in Commissione, è stato ripreso molto vagamente nella discussione generale in aula,

non viene detto, almeno sinora, nella discussione degli articoli. L'importante, per i comunisti, è che la legge si faccia, e al più presto, con il massimo possibile caos, che coincide con la massima possibile autonomia. Poi tutto si trasformerà in « spinta popolare », cioè in speculazione politica. Sono cose, del resto, che tutti i colleghi conoscono perfettamente e che mi sono soltanto permesso di ricordare a qualche immemore.

Tornando alla relazione della II Commissione permanente, noto che in essa si legge ancora la seguente frase: « La Commissione inoltre rileva l'inesattezza di una affermazione contenuta nella relazione al disegno di legge, secondo cui l'incidenza minore (un decimo) è stata attribuita all'elemento superficiale in quanto le funzioni regionali influenzate da tale elemento sono più limitate. La affermazione sembra ignorare le materie affidate dall'articolo 117 della Costituzione alle regioni: urbanistica, viabilità, lavori pubblici e agricoltura sono, ad esempio, competenze in cui l'elemento " territorio " è tutt'altro che irrilevante ».

In termini molto cortesi, l'onorevole Zamberletti dice che il Governo proponente ignora l'articolo 117 della Costituzione. Da ignorare viene « ignorante ». L'onorevole Zamberletti, a nome della maggioranza della Commissione interni, dà dell'ignorante al Governo proponente. Io non penso che il Governo se ne debba offendere. Per carità! Io penso che il Governo debba replicare e penso che la Commissione interni debba assumersi ancora una volta le sue responsabilità. È vero o no che l'elemento territorio non è trascurabile in relazione a talune fra le materie attribuite dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa regionale? E chi si sentirebbe di negarlo?

Ha ragione la Commissione interni quando ciò sostiene, perché la materia agricoltura e la materia lavori pubblici (per citare due fra le materie qui indicate) hanno indubbia attinenza con il fattore territoriale.

È chiaro che i problemi dell'agricoltura e dei lavori pubblici in una regione molto estesa si pongono in maniera non solo quantitativamente ma anche qualitativamente assai diversa che in una regione molto meno estesa. È quindi chiaro che il coefficiente attribuito al territorio può sembrare un criterio adottato alla leggera da gente che ignora quale sia il reale contenuto di responsabilità dell'articolo 117 della Costituzione. Bene: e l'onorevole Zamberletti dov'è? Ci vuol venire a dire queste cose, mentre si stanno per votare i para-

metri in questione? Oppure dobbiamo — anzi, volete voi regionalisti — trattare le future regioni come delle cavie? Volete venirci a dire: proviamo *in corpore vili*? Proviamo sul corpo delle istituende regioni se i parametri siano giusti o se siano sbagliati? Ricordo che tanti anni fa, quando era Presidente del Consiglio, l'onorevole De Gasperi disse *grosso modo* (e me ne dispiace) la stessa cosa, cioè: sperimentiamo. Ma la disse tanti anni fa. In questi venti anni le esperienze regionali, sia pure sotto una specie legislativamente diversa — ma non molto, come i colleghi sanno: quella speciale — si sono accumulate sui nostri tavoli, da ogni punto di vista, il politico e soprattutto il sociale e l'economico.

Non desidero ripetere cose già dette; dico soltanto che adottare oggi il metodo sperimentale nei confronti delle istituende regioni quanto alla distribuzione delle loro risorse, quanto ai parametri, non è indizio di ignoranza, ma di cinismo. Se si trattasse di un Governo che ignora, che ha il diritto di ignorare, noi lo perdoneremmo per la sua ignoranza, perché agli ignoranti bisogna perdonare. Ma questo non è un Governo che ignora, né tanto meno un Governo di ignoranti: è un Governo che sa. Questa non è una classe politica dirigente che ignora: è una classe politica dirigente che sa. Tra di voi ci sono numerosi colleghi eletti nel territorio delle regioni a statuto speciale; ci sono numerosi colleghi che, prima di diventare deputati nazionali, sono stati parlamentari regionali.

Voi sapete perfettamente bene queste cose. Sapete che da venti anni si sperimenta, e in maniera sbagliata e dannosa proprio dal punto di vista della ripartizione delle risorse, della ricerca e dello studio dei parametri. Prima ci venite a dire in Commissione che i parametri sono sbagliati e poi, anche se sono sbagliati, in aula non lo venite a ripetere, all'opinione pubblica non lo dite, coloro che sono incapaci di guardare al presente e all'avvenire siamo noi e non siete certamente voi, perché noi siamo nostalgici dello Stato autoritario; mentre voi marciate sicuri verso un avvenire regionalistico, e le regioni sono per voi delle cavie sperimentali. Questo emerge esplicitamente dal contenuto delle vostre relazioni.

Aggiunge l'onorevole Zamberletti a nome della Commissione interni: « Infine, lasciano perplessi i requisiti prescelti per la ripartizione dei 3 decimi del fondo di cui al paragrafo c) dell'articolo 8; per esempio, quello relativo al grado di disoccupazione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di

collocamento ». Ha ragione o torto l'onorevole Zamberletti, insieme con la Commissione interni? Onorevole Tarabini, ella dà ragione a questa tesi, perché ne ha sostenuto una identica. Le liste di collocamento, il numero dei disoccupati, sono dati reali? Sono dati artefatti? Sono elementi montati? Sono valutazioni possibili con esattezza? È giusto tener conto di dati di questo genere, che il più delle volte risalgono alle influenze politico-amministrative o clientelari di coloro che comandano nelle varie parti d'Italia? Sono parametri accettabili? Voi sapete che le perplessità espresse dall'onorevole Zamberletti a nome della Commissione interni sono più che legittime, più che valide, e sono di grosso rilievo.

Potranno essere respinte. Le vogliamo esaminare? Dov'è il collega Zamberletti? I colleghi della Commissione interni che cosa dicono? Niente. Il Governo non risponderà, dichiarerà concisamente, come è suo diritto, di essere contrario a tutti i nostri emendamenti. Saremo in 24 a votare contro e poi le cavie sperimentali si faranno.

Infine, l'onorevole Zamberletti, come relatore della Commissione interni, dice: « In ogni caso la Commissione ritiene che l'elemento superficie territoriale debba essere elevato a due decimi, fermi restando i sei decimi attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente ». Ho cercato tra gli emendamenti se ve ne fosse uno presentato dall'onorevole Zamberletti a nome della Commissione interni. Nessuno. Eppure la Commissione interni ha ritenuto che l'elemento superficie territoriale doveva essere elevato a due decimi. Può essere una proposta sbagliata o giusta. La Commissione interni ce la vuole illustrare? Il collega Zamberletti vuole assumersene la responsabilità? Dov'è? Evidentemente legiferare in questo modo non mi sembra sia molto serio. Questo non è un apprezzamento personale, ma un apprezzamento politico e di tecnica legislativa.

Ma il collega Zamberletti, come vi dicevo, è un birelatore, perché egli ha riferito anche a nome della Commissione finanze e tesoro. Si è avvalso della sua qualità di birelatore, riferendo a nome della Commissione finanze e tesoro, per avanzare altre eccezioni che io non dico faccio mie, ma vorrei che qualcuno di voi facesse sue per non far fare una troppo cattiva figura, in questo caso non alla maggioranza della Commissione interni, ma alla maggioranza della Commissione finanze e tesoro. Allora chiedo ancora: c'è presente qualche componente della Commissione finanze e tesoro?

DELFINO, *Relatore di minoranza*. È presente il presidente, l'onorevole Vicentini.

ALMIRANTE. Onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro, ella avrà modo di esprimere, con la cortesia che le riconosciamo, il suo parere e di dirci se il parere qui stampato sia davvero quello della Commissione finanze e tesoro o se fosse il parere della Commissione finanze e tesoro e sia stato nel frattempo modificato. Niente di male, se per avventura avete ritenuto di mutare parere; non possiamo criticarvi per questo, ma abbiamo il diritto di conoscerne i motivi, per poter apprezzare dei motivi che in linea teorica potremmo anche fare nostri.

L'onorevole Zamberletti, a nome della Commissione finanze e tesoro, dice: « Nel progetto governativo, inoltre, si distorce la struttura istituzionale della finanza locale in base ad un inaccettabile concetto di perequazione e di risoluzione degli squilibri economici interregionali ». Qui l'aggettivazione è pesante. Si dice inaccettabile, si dice « si distorce », si prende di petto questo povero progetto governativo, lo si scrolla e non se ne lascia niente in piedi, per lo meno per quanto si riferisce all'articolo 8. Il quale, nella sua seconda parte, che è fondamentale, ha un contenuto perequativo. Qui la Commissione finanze e tesoro accusa il Governo. Se non sbaglio, il ministro delle finanze è presente.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Non sbaglia, sono qui.

ALMIRANTE. Dicevo presente nella attenzione cortese. Il problema lo interessa anche in una diretta competenza. Ella si intende di queste cose assai più di me e non meno di lei, onorevole Vicentini. Qui c'è una polemica tra la Commissione finanze e tesoro della Camera e il Governo proponente; è una polemica dura, con dei termini — ripeto — che neppure io sto usando nei confronti del Governo e della maggioranza. Si dice « inaccettabile », e quindi ciò vuol dire « non accettiamo ».

Onorevole Vicentini, ella accetta o no? concilia, onorevole Vicentini? (*Si ride*). Ce lo dica. Se concilia, abbia la cortesia di dirci, come dice il vigile, quali sono le condizioni. Le mille lire? Onorevole Vicentini, la Commissione finanze e tesoro concilia? Si riduce a questo? Non accetta, così come aveva detto, oppure accetta? Ritiene accettabile oggi quello che ieri era inaccettabile? Che cosa è accaduto?

Ella, onorevole Vicentini, appartiene all'esercito nordista, come l'onorevole Tarabini e l'onorevole Zamberletti. È questa una dichiarazione di guerra dei nordisti nei confronti del ministro sudista delle finanze? (*Si ride*). Spiegatecelo. Se questo avete voluto dire, se sono fatti vostri, se sono fatti interni della democrazia cristiana, non scrivetele nelle relazioni ufficiali. Ma, se li scrivete nelle relazioni ufficiali, tenete presente che c'è qualcuno che legge le vostre carte, che c'è qualcuno che fa il suo dovere di deputato, che c'è qui chi si prepara per conoscere i problemi che poi deve a sua volta spiegare all'opinione pubblica.

Il presidente della Commissione finanze e tesoro non può, per motivi nordisti, mettersi in polemica con un ministro che, per motivi sudisti, sostenga altre tesi. E se questa disfida di Barletta deve aver luogo, abbia luogo qui, in aperta e libera tenzone. Spiegateci chi abbia ragione e diteci con quali criteri si debba procedere.

ROBERTI. La possono trasferire in sede regionale.

ALMIRANTE. Senza alcun dubbio. Ma, a questo punto, la disfida di Barletta riguarderà lo Stato italiano ed è quello che noi tentiamo disperatamente di scongiurare e, non potendolo scongiurare, tentiamo per lo meno di allontanarlo nel tempo, e potendolo allontanare di poco nel tempo, nonostante la nostra dura fatica, tentiamo di denunciare e di chiarire all'opinione pubblica e ad una stampa inerte ed assente dallo studio di questi problemi, che cosa succede in questo campo.

Alla stampa democratica e parlamentare, infatti, interessano molto i colloqui che avvengono fuori di quest'aula. Ma anche questi sono colloqui, anche se in termini talvolta duramente polemici. Eppure, i colloqui che avvengono in quest'aula non interessano alla grande stampa italiana cosiddetta di informazione. E perciò la stampa non ne informa l'opinione pubblica, voi avete le vostre interne disfide di Barletta, ci si accinge per altro, attraverso le conclusioni di un dibattito di cui l'opinione pubblica non si sta interessando e di cui voi vi interessate dal punto di vista squisitamente regionalistico, nel senso deterioro, a disarticolare lo Stato: mi sembra che ci troviamo davvero in una situazione fantascientifica!

Aggiunge l'onorevole Zamberletti, sempre a nome della Commissione da lei presieduta, onorevole Vicentini: « Se tale soluzione fos-

se accolta, toglierebbe ad alcune regioni la semplice possibilità di spendere almeno quanto oggi spende lo Stato per determinate funzioni, senza dare a nessun'altra regione nulla che muti in sostanza e strutturalmente la situazione socio-economica ».

E un giudizio molto pesante, questo, ed è una previsione oscura, perché in questo caso il giudizio e la previsione non riguardano soltanto quello che accadrebbe di dannoso al nord, ma riguardano quello che accadrebbe di dannoso tanto al nord quanto al sud. Se leggo bene, onorevole Vicentini, la Commissione da lei presieduta ritiene che attraverso questa legge, questi criteri, questi parametri sostenuti dal Governo e votati dalla maggioranza, e quindi anche da lei, le regioni del nord diventeranno meno ricche e le regioni del sud diventeranno più povere. Questa è la tesi.

Si sostiene, infatti, che le regioni del nord (lasciamo stare il nord e diciamo « le regioni più fortunate », come ho letto in un'altra relazione, con un termine molto divertente) riceveranno meno attraverso il fondo comune di quanto oggi ricevono attraverso lo Stato. Perciò le regioni più fortunate considereranno la regionalizzazione come una sfortuna e una disavventura; le regioni oggi meno fortunate non riceveranno di più. Quindi, secondo la tesi « nordista » sostenuta dal relatore onorevole Zamberletti e dalla Commissione finanze e tesoro, le regioni del nord malediranno la regionalizzazione dello Stato, mentre le regioni del sud non la benediranno, ma la benediranno soltanto i nuovi deputati regionali e relative clientele.

Questa è la realtà che emerge dalla vostra relazione. E mi sembra pesante.

Prosegue l'onorevole Zamberletti, sempre a nome della Commissione che ella, onorevole Vicentini, ha l'onore di presiedere: « Il pericolo di una simile impostazione è da una parte di amputare in nome di un nuovo mito politico le capacità istituzionali dell'ente regione, dall'altra, ponendo a carico della struttura istituzionale dell'ente un contributo al problema degli squilibri interregionali, di provocare il rischio di agire sugli effetti piuttosto che sulle cause e di avallare la rinuncia alla elaborazione di una politica di piano degna di questo nome ».

Quindi la Commissione finanze e tesoro ritiene, partendo dalla fine di queste pesanti affermazioni: 1) che con questa legge una politica di piano sia definitivamente compromessa, cioè che questa legge sia incompatibile con la politica di programmazione (ed è la Com-

missione finanze e tesoro nella sua maggioranza che sostiene questa tesi); 2) ...ecco, per quanto riguarda il secondo punto, visto che ella è cortesemente presente, onorevole Vicentini, vorrei pregarla di tradurlo in italiano, perché io non ho capito. Diceva qualche giorno fa il presidente del nostro gruppo, onorevole De Marzio, che sarebbe divertente fare una antologia della terminologia politico-parlamentare dei colleghi democristiani orientati un poco verso sinistra; e in questo caso il collega Zamberletti ha mutuato il linguaggio tipico della sinistra democristiana.

Che cosa significa che esiste il pericolo, attraverso l'impostazione di questa legge, « di amputare in nome di un nuovo mito politico le capacità istituzionali dell'ente regione »? Qual è il nuovo mito politico? Perché noi siamo esperti in materia di vecchi miti politici — non è vero? — ma dei nuovi miti politici noi non siamo esperti. Credevamo che i portatori dei nuovi miti politici foste voi e che tra i nuovi miti politici vi fosse proprio quello dell'ente regione, della regionalizzazione dello Stato, e vi fosse l'altro della politica di piano.

Noi non conosciamo altri nuovi miti politici dell'evo moderno, nel linguaggio della sinistra della democrazia cristiana, che non siano questi: l'articolazione regionale dello Stato e la politica di piano, che sono poi i nuovi miti che dovrebbero dare luogo al nuovo patto costituzionale tra la democrazia cristiana e il partito comunista. Ora io vorrei sapere: qual è il nuovo mito in base al quale, attraverso questa legge, si vuole amputare la funzione, all'articolo 8, dell'ente-regione? Apro questo interrogativo, non lo posso chiudere — ne chiedo scusa —; spero che intervenendo nel dibattito o l'onorevole Zamberletti o l'onorevole Vicentini ci spieghino qualche cosa.

Aggiunge l'onorevole Zamberletti, sempre a proposito dell'articolo 8: « Ciò non tocca evidentemente il problema della solidarietà interregionale, che però sembra quantitativamente e qualitativamente diverso ». O gran bontà! La solidarietà interregionale (notate la finezza, non più la solidarietà nazionale della quale d'ora in poi si farà bene a non parlare: censura!) non è toccata.

Dice la Commissione finanze e tesoro che la legge è sbagliata, che la legge contrasta con la politica di piano, che l'articolo 8 distrugge la politica di piano, che l'articolo 8 non giova alle regioni più povere, ma tutto questo non deve toccare la solidarietà interregionale. E una confraternita? Anche qui io chiedo cortesi spiegazioni perché non riesco a capire in nome di quale solidarietà si parli

quando si dichiarano inaccettabili le tesi sostenute dal Governo in un disegno di legge che voi sostenete come maggioranza governativa.

Aggiunge l'onorevole Zamberletti, sempre a proposito dell'articolo 8: « Alla luce di queste considerazioni sul progetto governativo, e di una interpretazione dell'istituto regionale costituzionalmente corretta, oltre che adeguata, per il possibile, alle esigenze del sistema sociale ed economico, sembra opportuno che il Parlamento proponga l'elaborazione di una strategia articolata, che tenga conto anche delle scadenze politiche e istituzionali, esterne... ». Eh no! Qui, onorevole Vicentini, non basta più lei, non basta nemmeno l'onorevole Bosco: qui ci vuole l'onorevole Moro. Quando si arriva alle strategie articolate, soltanto l'onorevole Moro può essere chiamato in causa; e se questa è una chiamata di correo noi aspettiamo i lumi dall'attuale ministro degli esteri.

Dopo di che, onorevoli colleghi, ho il piacere di passare alla più importante tra le relazioni, quella del relatore Tarabini, il quale si è occupato a lungo e seriamente di questi argomenti nella relazione stampata: se ne è occupato in via generale, sempre relativamente all'articolo 8, a pagina 6 della sua relazione stampata, se ne è occupato più in particolare, sempre a proposito dell'articolo 8, alle pagine 10 e 11 della sua relazione stampata.

Non mi riferirò ad altre parti della sua lunga e pregevole relazione perché desidero restare tassativamente nell'argomento dell'articolo 8. L'onorevole Tarabini è un « nordista », l'ho già detto, quindi in sostanza la sua relazione è contraria all'impostazione dell'articolo 8. Con la relazione Tarabini abbiamo esaurito il ciclo dei documenti di maggioranza. Abbiamo visto quello dell'onorevole Ballardini, quello del birelatore Zamberletti ed ora quello del relatore principale, onorevole Tarabini. Costoro sono tutti « nordisti » e quindi tutti contrari, anche per questo motivo, all'impostazione dell'articolo 8. È questo un dato di fatto. Noi abbiamo una situazione parlamentariamente singolare che ci rappresenta quattro relatori di maggioranza — perché Zamberletti vale per due — i quali sostengono tesi di opposizione all'articolo 8, cioè tesi antigovernative. Se ne può dedurre o che non siete voi i relatori di maggioranza o che il Governo al quale vi riferite è un Governo presieduto dall'onorevole De Marzio, presidente dell'unico gruppo il quale sostiene tesi di opposizione a questa legge e in particolare a questo articolo.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. È una designazione di partito.

ALMIRANTE. È una designazione di partito senza alcun dubbio. Dice l'onorevole Tarabini, « nordista » e relatore, che la perequazione — e lo dice in polemica con il Governo...

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Scusi, onorevole Almirante, ella parla dell'onorevole Tarabini e degli altri relatori. Ma quale è la sua tesi? Non ho infatti compreso cosa ella sostiene.

ALMIRANTE. Onorevole Bosco, questa è la più infelice — e lo dico cortesemente anche perché è stato cortese — tra le osservazioni o le interruzioni che poteva fare, non a me, ma a un deputato del Movimento sociale italiano. Infatti io, che ho l'onore oggi di essere il segretario del Movimento sociale italiano, di cui per più di 20 anni sono stato un modesto deputato e per un anno anche presidente di gruppo, rappresento il solo partito il quale da più di 20 anni — ce ne hanno dato atto molti colleghi, dai comunisti fino ai democristiani — non soltanto sostiene ma traduce anche determinate tesi antiregionalistiche, cioè di revisione globale del titolo quinto della Costituzione, in proposte di legge che, dato che dalla prima legislatura fino alla quinta abbiamo rappresentato e abbiamo l'onore di rappresentare una minoranza, sono state disattese dalle diverse maggioranze.

Sicché mentre i comunisti possono dire oggi ai democristiani, come dicono, che i democristiani hanno di molto attenuato e in larga parte modificato le tesi regional-federalistiche che essi sostenevano all'Assemblea costituente, mentre i democristiani possono rispondere ai comunisti che essi hanno di molto modificato le tesi antiregionalistiche o scarsamente regionalistiche che sostenevano alla Assemblea costituente, mentre tutti noi possiamo dire ai socialisti che essi hanno abbandonato le tesi fieramente antiregionalistiche che sostenevano alla costituente, mentre l'onorevole La Malfa è diventato la burletta di tutti perché non si sa che cosa egli voglia e che cosa sostenga, mentre ai colleghi liberali noi onestamente rimproveriamo di aver mutato o per lo meno attenuato le posizioni antiregionalistiche insieme con noi sostenute anche nell'ostruzionismo nella precedente legislatura, vi è un solo gruppo e partito il quale coerentemente da 20 anni sostiene le sue tesi.

Siccome abbiamo l'onore di discutere non un nostro ma un vostro disegno di legge, la manifestazione delle nostre idee non può venire evidentemente che in forma di contraddittorio. Ed io ho premesso, ed ella non era presente, che il mio intervento sarebbe consistito non nel sostenere mie tesi, che avrei potuto enunziare con un rotondo « no », ma nello smontare punto per punto l'articolo 8 di questo disegno di legge, del quale si sta parlando, con le tesi sostenute, onorevole Bosco, dalla sua maggioranza. Ora scelga lei, anche in termini morali, se convenga essere a capo di una maggioranza che contraddice e che pugnala se stessa o essere a capo di un modestissimo gruppo di minoranza il quale ha l'onore di non smentire e di non contraddire se stesso. (*Applausi a destra*).

Scelga lei fra le posizioni di potere e le posizioni di coerenza; scelga in termini morali; ed è una scelta che ella ha già fatto tanti anni fa, onorevole Bosco, in senso opposto a quella in cui l'ho fatta io. Non torniamo quindi su questo argomento, perché ella è anche personalmente non molto idoneo a fare a me osservazioni di coerenza.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante la prego di ritornare all'articolo 8.

ALMIRANTE. Ritorno immediatamente, signor Presidente, all'argomento dell'articolo 8. Leggevo, ho già detto, la relazione del collega Tarabini a proposito di questo articolo, là dove il relatore per la maggioranza contraddice il Governo e polemizza con esso. L'onorevole Tarabini afferma che la perequazione significa che tutte le regioni devono essere poste su un piede di sostanziale parità, « onde sarebbe stato corretto un criterio di ripartizione che, maggiorando le *tranches* destinate alle regioni meno fortunate » (ecco quello cui alludevo prima) « le compensasse del minor gettito dei tributi propri e sortisse, in definitiva, una distribuzione del complesso delle risorse — tributi propri e tributi erariali — tale che ciascuna regione ricevesse *pro capite* una somma tendenzialmente eguale ». Il « tendenzialmente » lo leverei perché o le somme sono uguali o l'espressione « tendenzialmente eguali » non è molto chiara. Non ho capito bene, onorevole Tarabini, ed ella avrà certamente modo, se lo riterrà, di fornire qualche spiegazione, cosa significhi « sarebbe stato corretto un criterio di ripartizione che, maggiorando le *tranches* destinate alle regioni meno fortunate », perché se si maggiorano le *tranches* destinate alle regioni

meno fortunate, alle più povere, in sostanza si adotta un criterio perequativo che voi « nordisti » giudicate discriminatore. (*Commenti del relatore per la maggioranza Tarabini*).

Ella, onorevole Tarabini, avrà certamente la cortesia di voler chiarire meglio il suo pensiero in proposito. Ma quando poi ella aggiunge, con dei rilievi che sono obiettivi perché si riferiscono alle tabelle allegate alla legge, che non è giusto che le assegnazioni *pro capite* vadano dalle lire 13.090 per la Lombardia alle lire 24.945 per la Calabria e che il problema è serio e non può essere esaminato in un clima di antagonismi regionali, allora, onorevole Tarabini, io le chiedo: il problema è serio? Allora bisogna discuterne per cercare di risolverlo; e, una volta risolto in un modo o nell'altro, chi non ritiene di essere convinto della validità della soluzione adottata, ne deve trarre le logiche conseguenze votando contro. Quel che certamente non è serio è prima dire che un problema è serio per poi risolverlo senza serietà. È serio il problema? Non è giusto che vi siano queste sperequazioni che la legge che vi accingete a votare, che state difendendo, sancisce nelle tabelle che ella, onorevole Tarabini, cita con assoluta esattezza? E allora, se il problema è davvero serio, bisogna giungere a una soluzione soddisfacente: fate delle controproposte, presentate degli emendamenti, diteci come questo articolo 8 a questo punto debba essere modificato.

Ella, onorevole Tarabini, dice che il problema è serio e non può essere esaminato in un clima di antagonismi regionali. Che cosa significa questa sua affermazione? È un cortese richiamo a colleghi « sudisti » della democrazia cristiana o del centro-sinistra i quali l'hanno costretto, come relatore di maggioranza, ad esaminare questo problema in un clima di antagonismi regionali? Esistono tra voi degli antagonismi regionali? Non avete ancora risolto tra voi questi problemi? Io lo posso anche credere. Ma se dopo 20 anni e più che si discute tra voi di questi problemi e che tenete riunioni, convegni e congressi nei quali chiarite a voi stessi la natura e i contenuti dell'istituto regionalistico e confermate ogni volta l'istanza regionalistica, voi siete ancora al punto che non potete affrontare con la serietà dovuta i problemi seri perché essi non possono essere risolti e neppure discussi in un clima di antagonismi regionali, se siete a questo punto, dovete riconoscere che abbiamo ragione noi quando vi diciamo che il male sta alla radice, cioè che il clima di antagonismi regionali è stretta-

mente connesso alla regionalizzazione dello Stato e che non è possibile giungere alla regionalizzazione dello Stato se non esasperando fin da adesso (figuratevi in seguito) il clima degli antagonismi regionali.

Da questa esasperazione di vertice, che voi stessi ammettete, non può non nascere in futuro, un'esasperazione anche alla base; e se si giunge a una esasperazione, anche alla base, degli antagonismi regionali in un paese che, come il nostro, è già tanto municipalista e municipalizzato (non alludo alle aziende ma al paese), è evidente che si va incontro (non voglio essere tragico, non voglio ripetere quanto abbiamo detto forse anche un po' retoricamente qualche volta a proposito della disintegrazione dello spirito dell'unità nazionale, ma voglio limitarmi a ripetere le sue parole) alla instaurazione di un clima di antagonismi regionali particolarmente accentuati.

Ma c'è qualche cosa di più e lei, onorevole Tarabini, lo sa bene perché ella stesso, a proposito di questo articolo 8, è entrato in polemica con il Governo e con la relazione governativa affermando che la relazione ministeriale replica « con un evidente sofisma alla naturale obiezione che anche le regioni di immigrazione, in conseguenza dello stesso fenomeno, registrano maggiori costi, e cioè i costi di insediamento ».

Ella accusa di sofisma la relazione governativa dove questa sostiene che fra i criteri perequativi vi debba essere quello relativo al tasso di emigrazione. Può darsi che ella abbia ragione. E allora il Governo pecca di sofisma, cioè addirittura il Governo è in malafede perché non solo sbaglia, ma si serve di un sofisma per sostenere una tesi che il Governo obiettivamente non sosterebbe. Cioè il Governo o il ministro proponente è un « sudista » accanito, il quale dal relatore « nordista » viene accusato di sofisma. E il relatore « nordista » un minuto prima ha detto: attenzione agli antagonismi regionali, non esasperiamoli! E non esasperateli, scusate! Ma nel momento in cui un relatore varesotto accusa di sofismi un ministro napoletano o campano, io penso che gli antagonismi regionali esplodano nel vostro stesso seno e fra di voi. Le ha scritte lei queste parole, onorevole relatore per la maggioranza! Tenga conto dunque di quello che ha scritto!

Ella continua dicendo: « Senza dire » (Cesare taccio!) « che nella relazione ministeriale manca ogni indicazione statistica della incidenza degli invocati costi sociali sulle finanze delle regioni di emigrazione, mentre, per converso, non è certo statisticamente modesto il

fenomeno di lavoratori che emigrano in altre regioni con tutta la loro famiglia ». Cioè ella accusa il Governo, prima di sofisma e, adesso, di omissione volontaria. Il Governo omette di inserire nella sua relazione i dati statistici, che pure ha tra le mani, relativi, ai tassi di emigrazione da un lato e di immigrazione dall'altro, perché il Governo è dominato dai « sudisti » i quali sostengono una determinata tesi. Questo traspare dalla sua relazione, onorevole Tarabini, a proposito del contenuto dell'articolo 8.

E poi aggiunge ancora: « D'altro canto, se ad una distribuzione veramente perequativa del fondo comune sopravvenisse una condizione deteriore di alcune regioni, questa non sarebbe da imputare alla insufficienza dei servizi regionali, ma ad una carenza più radicale, alla quale si dovrebbe ovviare, nel quadro della programmazione economica, con i contributi speciali previsti dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione ». E a questo punto, onorevole Tarabini, siccome l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, quanto ai contributi speciali, è invocato da lei come è stato invocato dal bi-relatore onorevole Zamberletti, come viene invocato da tutti i « nordisti » in genere (ma viene invocato con serietà, perché l'articolo 119 della Costituzione questo dichiara), io vorrei sapere perché la maggioranza ed il Governo non hanno avanzato adeguate proposte a questo riguardo.

Vuole che io le dia una risposta, che probabilmente è maliziosa, ma che deriva dalla esperienza di questi ultimi anni? L'esperienza più recente, in questa materia ha un nome. Si chiama Sardegna e si chiama Friuli-Venezia Giulia. Si chiama Sardegna per il fallimento del piano di rinascita, il quale, pur essendo quella sarda una regione a statuto speciale, rientra nel quadro operativo dei contributi speciali di cui parla l'articolo 119 della Costituzione. Si chiama Friuli-Venezia Giulia perché sono cinque anni che esiste quella regione a statuto speciale e sappiamo tutti che in essa i residui passivi pareggiano quasi le cifre stanziare finora in bilancio, e che il famoso piano o programma relativo alla sua rinascita — di cui si parlò a lungo quando si discusse quello statuto speciale, tanto da inserirlo in una norma dello statuto speciale come specifico impegno — è di là da venire.

Sfido che voi accennate al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione e alla necessità di riequilibrare le strutture portanti delle varie regioni attraverso interventi speciali; però perché non approfondite il tema? Non lo approfondite perché sapete che in que-

sti ultimi anni la politica dei vari governi di centro-sinistra ha fatto fallimento anche, e talora soprattutto, da questo punto di vista! E allora voi criticate il Governo e potete aver ragione nel criticarlo, ma avete torto quando, criticando il Governo, mantenete i vostri posti di relatori per la maggioranza, che sono posti comodi, e non venite sui banchi dell'opposizione. (*Interruzione del Relatore per la maggioranza Tarabini*). Ella, onorevole Tarabini, dice che forse non sono comodi perché trova chi le dice in faccia, cortesemente, le cose che noi le diciamo; ma gliele dovrebbero dire anche i colleghi « sudisti » della sua stessa maggioranza; gliele dovrebbero dire coloro che non la pensano come lei e che invece voteranno, insieme con lei, cose che non condividono, schierandosi dalla parte di un Governo al quale dichiarano la loro disistima politica e tecnica. Questa è la situazione in cui vi trovate. Ma — lo ripeto — la vostra situazione è ancora più grave perché sapete di non avere delle alternative o comunque non avete il coraggio di portarle avanti a fondo, in quanto sapete che sono alternative teoriche, o per lo meno che sono alternative — alludo all'impiego, in pratica, di quanto prevede il terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione — che finora sono state attuate in guisa talmente imperfetta da scoraggiare ulteriori tentativi dello stesso genere.

Ella aggiunge, onorevole Tarabini, sempre per quanto riguarda questa parte, relativa all'articolo 8 del disegno di legge, che « si corre il rischio di una grave distorsione » (vi siete passati la parola ella e l'onorevole Zamberletti usando lo stesso termine: distorsione) « della spesa pubblica, il rischio, cioè, che le regioni meno fortunate economicamente, ma favorite nella distribuzione del fondo comune, si trovino a spendere in una direzione improduttiva, mentre, per converso, altre regioni avrebbero serie difficoltà nell'affrontare i compiti di istituto ». Ella ha perfettamente ragione. Risulta da un intervento di un collega, se non sbaglio della democrazia cristiana, « nordista », che la regione lombarda verrebbe ad avere, nella ripartizione del fondo comune, molto meno di quanto oggi non spenda la sola città di Milano.

Quando pertanto ella nella relazione avanza l'ipotesi o il sospetto che, attraverso questi criteri cosiddetti perequativi, le regioni cosiddette più fortunate non possano nemmeno far fronte ai loro compiti di istituto, dice cosa esatta e sacrosanta. Ma occorre anche assumerne la responsabilità! Se è così, proponete una modifica delle tabelle; se è così, propo-

nete subito dei nuovi criteri; se è così, non rimandate il problema alla responsabilità del futuro consiglio regionale lombardo; il quale cosa potrà fare? Scendere per le strade insieme al movimento studentesco al grido di « liberate Valpreda! »? Io non lo so. Ma, se per caso è vero che la regione lombarda tutta intera per i compiti di istituto — non per i compiti di promozione economica e sociale che voi dite essere i compiti tipici della regione — fruirà di meno (e di molto meno) di quanto oggi fruisce la sola città di Milano, allora non basta lanciare oggi un generico grido d'allarme. Avete la maggioranza, avete una maggioranza estesa fino all'estrema sinistra: provvedete, pensateci, modificate, trovate i denari necessari, oppure rinunciate ad un istituto il quale, per quanto riguarda la regione lombarda, attribuirà a questa regione assai di meno — dite voi — di quanto oggi può la regione lombarda ricevere attraverso l'intervento normale dello Stato, di quello Stato che voi, come « nordisti », maledite nella stessa relazione in cui maledite un Governo che vi mette nelle condizioni di dovere denunciare dei possibili squilibri di questo genere.

Ma ella dice anche qualche altra cosa: che può capitare che le altre regioni (quelle del sud, per intenderci, o quelle depresse, perché ci sono aree depresse, purtroppo, anche nel centro-nord: ella potrebbe alludere alla Calabria, ma potrebbe alludere anche al Polesine quando parla di parti d'Italia meno fortunate) favorite nella distribuzione del fondo comune si trovino a spendere in una direzione improduttiva. Ed anche da questo punto di vista ella ha ragione, dice la verità. Basta consultare le statistiche relative all'andamento delle spese nella regione siciliana. Le spese improduttive, le cosiddette spese generali, le spese di gestione sono andate percentualmente aumentando anno per anno; le spese produttive sono andate diminuendo anno per anno. Si dice: per disonestà o per incapacità degli amministratori. Sono affermazioni che trovano purtroppo il loro contesto di validità nel quadro impressionante di tutto quello che sappiamo che si è svolto e si svolge nell'ambito della regione siciliana. Ma io mi rifiuto, in genere, di addebitare a fattori personali, o a fattori soltanto politico-clientelari, dei fenomeni sociali di questa vastità.

Se una regione, che ha oltre 5 milioni di abitanti, dopo venti anni spende improduttivamente più di quanto improduttivamente abbia speso venti anni or sono, pur avendo avuto a disposizione tante risorse, la radice

del fenomeno deve essere ricercata più in là. Non ci dobbiamo immeschinire nel ritenere che si tratti di responsabilità personali o clientelari. Perché è accaduto? Probabilmente è accaduto, secondo lei « nordista », perché il trasferire imprese economiche dal nord al sud porta a costi di gestione talmente alti da non favorire gli investimenti produttivi e ad allontanarne la possibilità determinando al contrario correnti di emigrazione dal sud verso il nord.

Ma se questa è la sua tesi, tesi che può anche essere valida e può trovare conferma nei fatti che si sono verificati dolorosamente in questo dopoguerra, la sostenga in pieno. Se ella è convinta che il danaro dato in più alle regioni meno fortunate del sud e del nord darà luogo a spese improduttive, se ella è convinta che le regioni più fortunate del nord non riceveranno nemmeno il danaro necessario per le spese di gestione, allora abbia il coraggio di buttare al macero tutto intero il disegno di legge, mentre io sto dimostrando che l'articolo 8 è il nocciolo, il centro, la chiave di tutto il provvedimento.

Non ci si può esprimere nella guisa in cui si esprime il relatore per la maggioranza contro il punto di validità (o di non validità) più tipico di questo disegno di legge senza prendere di petto tutto intero il contenuto del disegno di legge stesso.

Ella aggiunge ancora: « Se così è il risultato di una distribuzione erronea del fondo comune sarà solo quello di imporre un ulteriore onere alla pubblica finanza ». Mio Dio! Quante volte lo abbiamo detto, quante volte lo abbiamo scritto e quante volte ci avete urlato addosso che noi siamo soltanto dei nostalgici incapaci di guardare alla realtà sociale del nostro paese, poiché è « impensabile » (lo scrive lei) che si possa procedere in prosieguo di tempo ad una correzione dei criteri di riparto, riducendo sensibilmente le devoluzioni già fatte a singole regioni.

Onorevole Tarabini, questa è una delle cose più gravi che ella ha scritto. Ella è lo stesso relatore che quando ci accingeremo a votare dirà che la maggioranza della Commissione vota a favore anche di quel comma già criticato, relativo ad una possibile revisione in prosieguo di tempo, fra tre anni, dei parametri. Ella non può, onorevole Tarabini, abbandonarsi a questi sofismi. Questa volta il sofisma sta contro di lei perché non può al tempo stesso scrivere nella relazione la parola « impensabile » e poi « pensare ». O forse ci ha ripensato? Se ci ha ripensato, bene: fra tre anni si potranno rivedere i parametri

e potrà darsi che, se è stato dato troppo alle regioni cosiddette meno fortunate, si dia loro di meno.

Però ella dice che si tratta di una cosa « impensabile ». Quindi ammette fin d'ora che, se si stabilisce, per esempio, di dare 20 mila lire *pro capite* ad una certa regione attraverso la ripartizione del fondo comune, è « impensabile » che in seguito si possano ridurre quelle 20 mila lire. Questo lo dice lei, non io!

Ma così ella ci dimostra che quel tale comma che a nome della maggioranza della Commissione ci inviterà ad approvare, è un comma « impensabile » nella sua realizzazione e traduzione. Cioè ella ritiene in sostanza che essendo impensabile che si riduca a chi per avventura dovesse ricevere troppo ora, è pensabile soltanto che si aumenti a chi per avventura avesse ricevuto troppo poco. Ma a spese di chi? Del pubblico erario, lo ha detto lei. Quindi pensa che si possa arrivare soltanto ad una revisione parzialmente in peggio, certo non totalmente in meglio e, ad esser seri, neanche parzialmente in meglio. Una revisione parzialmente in peggio di una legge nel momento stesso in cui ella approva anche il meccanismo di una possibile revisione della legge stessa. Credo che ella si assuma in questo modo una grave responsabilità tanto più che aggiunge subito dopo, *ex ore tuo*, onorevole Tarabini: « Il tema merita, adunque, di essere rimeditato; anche se, obiettivamente, non si può sottacere la difficoltà di rivedere il meccanismo di ripartizione del fondo comune... ». Ella dice che il tema merita di essere rimeditato. Io prima le ho chiesto se ci aveva ripensato; adesso le chiedo: lo ha rimeditato? Evidentemente no; ella non ci ha ripensato e non ha rimeditato il tema. Quello che era « impensabile » diventa pensabile, quello che doveva essere meditato non vale più la pena di meditare, quello che non avrebbe dovuto essere votato sarà votato tra qualche minuto, o tra qualche ora (questo non importa), una legge giudicata dai relatori per la maggioranza pessima nell'articolo fondamentale, che è quello che stiamo esaminando, sarà giudicata ottima mettendo palla bianca nell'urna bianca. Vi sembra che si possa procedere così, in merito ad una riforma di tanta importanza? Io non lo credo. Mi sono riferito, onorevole Tarabini, come ella ben sa, alla pagina 6 della sua relazione. Ella è tornato sull'argomento specifico dell'articolo 8, al quale ha dedicato una particolare attenzione, anche se non, come dicevo ora, una particolare meditazione, nelle pagine 10 e 11

della stessa relazione. Qui parla a nome della Commissione di competenza primaria a proposito del contenuto dell'articolo 8; e così si esprime: « La Commissione, pur condividendo a larga maggioranza il principio della riserva, si è mostrata alquanto perplessa circa la possibilità materiale di procedere alla discriminazione, e, quindi, circa la legittimità — sulla quale era stato elevato dubbio anche dalla I Commissione — di un decreto ministeriale nel quale non si eserciti una mera discrezionalità tecnica ». Adesso, accanto a lei, è l'onorevole Ballardini, il quale, l'ho ricordato prima — quando, e non gliene faccio addebito, per carità, l'onorevole Ballardini non era ancora presente in aula — a nome della Commissione affari costituzionali, e con autorità maggiore dal punto di vista della costituzionalità della norma, ha sostenuto esattamente la stessa tesi in ordine al vizio di costituzionalità che emerge da un esame anche affrettato dei commi terzo e quarto, se non erro, dell'articolo 8 che stiamo esaminando. Abbiamo due relatori, quello della Commissione affari costituzionali e quello della Commissione competente nel merito i quali, per motivi costituzionali l'uno, per motivi di merito l'altro, ritengono di dichiararsi per lo meno perplessi circa l'attribuzione al Governo di un potere che viene ad incidere sulla autonomia dell'istituto regionale. Ed allora se alle perplessità costituzionali, se alle obiezioni costituzionali si aggiungono le obiezioni di merito, io vorrei sapere perché i due relatori, casualmente vicini l'uno all'altro in questo momento, non formano una specie di santa alleanza, per ottenere che almeno da questo punto di vista ed in questo senso, la legge venga modificata.

DELFINO. Il Ministro è andato sicuramente a preparare il nuovo testo.

ALMIRANTE. Il ministro è andato a preparare il nuovo testo? Può darsi; se così sarà — io me lo auguro — mi riservo naturalmente di riprendere la parola per esaminare il nuovo testo dell'articolo 8 che l'onorevole ministro ci verrà a presentare.

Onorevole Tarabini, sempre a nome della Commissione, ella continua col manifestare perplessità, e dice: « Si deve poi dare conto della perplessità determinata dall'adozione di alcuni parametri la cui validità è stata contestata da una parte della Commissione ». Ed aggiunge: « Così il tasso di emigrazione è stato giudicato un indice malsicuro, particolarmente perché soggetto in avvenire a peri-

coli di frode ». Onorevole Tarabini, vogliamo evitare l'exasperazione degli antagonismi regionali, e qui già siamo alla preventiva denuncia dei pericoli di frode? Qui il lombardo dice al calabrese: attenzione, perché se tenterai di frodarmi, formando dati non validi a proposito del tasso di emigrazione, io ti coglierò in castagna, ci starò attento. Questo è il senso delle perplessità; si parla di pericoli di frode. Finché si parla di errori, di mancanza di dati statistici aggiornati, va bene, ma qui si attribuisce una cattiva intenzione alle regioni cosiddette meno fortunate, le quali fin da ora, prima di essere costituite, prima di essere state concepite (non ci risulta che il centro-sinistra abbia potuto ancora unirsi al punto di concepire la nuova creatura regionale) prima di essere in grembo alla madre — che in questo caso sarebbe un padre, e mostruoso — vengono accusate di frode. Mi sembra, onorevole Tarabini, che questo non sia il linguaggio che un relatore per la maggioranza, sia pure « nordista », deve adottare riferendosi ai poveri « sudisti », i quali hanno, sì, il ministro delle finanze dei loro, ma sono anche considerati da lei stesso come i più poveri e i meno fortunati.

E aggiunge: « Lo stesso dicasi del tasso di disoccupazione ». Quindi pericoli di frode vi sono sia per il tasso di emigrazione sia per quello di disoccupazione. Ed è perfettamente vero che esistano, non pericoli di frode, ma frodi in atto a proposito del tasso di disoccupazione. Esistono però in tutta Italia. Non so su quale parte l'onorevole Tarabini voglia farne ricadere le responsabilità politico-amministrative; penso però che debbano ricadere su quei settori politici che governano l'Italia ormai da parecchi anni a questa parte.

Aggiunge il relatore per la maggioranza: « Anche il parametro offerto dal carico *pro capite* dell'imposta complementare ... offre il campo a grave critica ». E conclude questa parte, riguardante sempre l'articolo 8, dicendo: « Per queste ragioni la Commissione, per iniziativa dello stesso Governo, ha inserito dopo il terz'ultimo comma un comma aggiuntivo con il quale si stabilisce il criterio della revisione entro un triennio ». Si tratta per vero di un'affermazione che è in contrasto con quanto scritto nella prima parte (da me ricordata) della stessa relazione: cioè che questa revisione non potrà essere attuata, perché togliere a chi ha avuto è assolutamente « impensabile ». In sostanza, facendo riferimento qui ad un criterio correttivo delle eventuali frodi di chi potrebbe avere avuto troppo, in base sia al criterio dell'emigrazione sia a quel-

lo della disoccupazione, la sua affermazione equivale a dire che, d'accordo con il Governo, la Commissione ha ritenuto di correggere certe frodi che nella sua stessa relazione, poco prima, ella ha dichiarato... « impensabile » potessero essere corrette. Credo di aver ragione, onorevole Tarabini, nel volere invitare la maggioranza a rivedere su questi problemi !

Sempre a proposito dell'articolo 8, ella commenta la soppressione degli ultimi commi — ne ho già parlato precedentemente — riferendo che « l'emendamento soppressivo ... è stato proposto dagli onorevoli Principe e Mussa Ivaldi Vercelli, i quali per altro lo avevano presentato in coordinazione con un altro emendamento diretto a finanziare diversamente ... il fondo speciale previsto dai due commi soppressi ».

Sicché quei due poveri colleghi (dico poveri per la delusione che hanno provato) hanno contribuito a sopprimere due commi introducendo un determinato tipo di fondo aggiuntivo che non pareva loro sufficiente, ma non hanno veduto accolto l'emendamento sostitutivo che quel fondo avrebbe dovuto correggere in meglio. Hanno quindi reso zoppo questo articolo — poveretti ! — proprio nel tentativo di dargli una gamba di più. E uno scherzo che all'onorevole Principe, autorevole socialista, la democrazia cristiana non doveva fare ! Chiedo come mai il partito socialista, che sta conducendo con voi trattative quasi annose, ormai, a proposito dell'articolo 15, abbia lasciato cadere questa parte. Forse che alla testa del PSI vi sono dei « nordisti » ? Mi sembra di no, perché l'onorevole De Martino ha una bella barca, battente non so quale bandiera, vicino a Napoli, e penso sia piuttosto « sudista ». Così dicasi di molti altri esponenti del PSI, almeno finché non si arrivi ai... Lombardi. Per questi ultimi ella, onorevole Tarabini, un po' di solidarietà corregionale avrebbe dovuta dimostrarla in questo senso: altro che fare loro, con la maggioranza della Commissione di merito, questo brutto scherzo !

Credo di avere così contribuito al raggiungimento dello scopo da me enunciato da principio: cioè a smontare l'articolo 8, seconda parte, del disegno di legge, attraverso le tesi sostenute dagli stessi relatori per la maggioranza. Per completare l'opera, devo riferirmi a quanto in quest'aula hanno detto i colleghi della maggioranza. Trattandosi dei relatori, bisogna avere pure della comprensione: quando si è relatore per la maggioranza si hanno dei diritti (di cui in questa occasione ci si è

avvalsi), ma si hanno anche dei doveri di riserbo, di correttezza; si scrivono nella relazione determinate cose perché restino stampate, poi, si sa, si obbedisce alla logica della maggioranza, che è la logica della partitocrazia o della correntocrazia.

Ma, trattandosi di interventi in Assemblea (e non a ruota libera in Commissione), i colleghi della democrazia cristiana o di altri gruppi i quali hanno parlato senza responsabilità né di Governo né di rappresentanza ufficiale di una maggioranza o di una minoranza, meritano che le loro parole, le loro tesi siano rapidamente esaminate e riprese. Vedremo così un po' se, giunti in prossimità del voto su questo articolo e sui relativi emendamenti, essi avranno il coraggio civile di ripresentarsi in quest'aula a votare nel senso che essi hanno preannunciato, a testimoniare concretamente le tesi che hanno professato su questo articolo nel corso della discussione generale.

Nella discussione generale in Assemblea i due eserciti — « nordista » e « sudista » — si sono scontrati, ormai apertamente, sul terreno parlamentare. Per l'esercito nordista hanno parlato tre colleghi della democrazia cristiana: l'onorevole Bodrato, l'onorevole Marchetti e l'onorevole Verga; per l'esercito sudista ha parlato un solo collega della democrazia cristiana, l'onorevole Riccio, e ha parlato quel collega del partito socialista che ho già ricordato, l'onorevole Principe. Sulla « terra di nessuno », come dicevo da principio, si sono attestati baldamente i comunisti e i socialproletari, che non combattono battaglie di questo genere, probabilmente perché sono più accorti (permettete che lo dica).

L'onorevole Bodrato, della democrazia cristiana, ha sostenuto, per quanto riguarda l'articolo 8, di essere d'accordo con il relatore, il quale ha fatto notare non essere chiaro nell'articolo 8 in ordine a quale obiettivo si proceda ad una perequazione attraverso la distribuzione di questo fondo comune. Quindi, onorevole relatore, almeno un collega ella lo ha convinto; prenda nota che contro l'articolo 8, assieme ai nostri, ci saranno il suo voto e quello dell'onorevole Bodrato, che ella ha convinto, attraverso la sua relazione del fatto che nell'articolo 8 il criterio di perequazione non è chiaro. E quel che non è chiaro non si vota; o gli si vota contro. Non dubito perciò che avremo certamente con noi il voto dell'onorevole Bodrato. Il quale aggiunge che è largamente discutibile una perequazione affermata in astratto, che viene ad essere motivata soltanto dai dati contenuti nella tabel-

la che accompagna il progetto di legge governativo: tabella che, se va accettata come valida solo perché è pubblicata, ha un significato ultimativo; ma, per poco che la si discuta, non ha in sé alcuna motivazione che obiettivamente la sostenga.

È interessante questo spunto del collega Bodrato. Il quale afferma in sostanza: signori del Governo, se voi ritenete che noi dobbiamo votare una tabella soltanto perché l'avete allegata ad un disegno di legge, se cioè questa tabella ha un valore ultimativo, noi la votiamo; ma se ha da essere discussa, discutiamola.

Dopo di che, io non so che cosa sia successo nei rapporti fra l'onorevole Bodrato e il Governo. Probabilmente, l'onorevole Bodrato ha ceduto all'*ultimatum*. Il Governo gli avrà detto che la tabella è ultimativa; poiché è ultimativa, la si deve votare; e l'onorevole Bodrato la voterà assieme a tutto il resto. Se invece, onorevole Bodrato — mi rivolgo direttamente a lei, dal momento che è presente — non ha ricevuto (ed io così penso, perché siamo in democrazia) alcun *ultimatum* dal Governo (il Governo, di solito, gli *ultimatum* se li fa dare dalla *Volkspartei*, non li dà e non li riceve dai colleghi della democrazia cristiana), se dunque non è questione di *ultimatum*, vuole discutere? Vuole discutere prima di votare? O vuole votare senza discutere? Scelga lei, ma ci consenta di giudicare simili atteggiamenti.

Aggiunge e chiarisce molto pesantemente l'onorevole Bodrato (questo di provocare chiarimenti è il merito fondamentale dell'articolo 8) che il risultato è che avremo delle regioni che saranno ricche dal punto di vista della loro economia privata, ma non lo saranno dal punto di vista dell'ente regione; le quali dovranno far fronte a certe funzioni trasferite loro senza una sufficiente copertura, né questo problema della copertura potranno risolvere attingendo ad entrate diverse — cioè dai tributi propri — queste entrate essendo così limitate che certamente non costituiranno una riserva sufficiente.

L'onorevole Bodrato sosteneva quindi che, sulla base dell'articolo 8 di questo disegno di legge, le regioni cosiddette ricche saranno ricche non perché regioni, ma « sebbene » regioni. Potranno esserlo nella misura in cui l'economia privata, in quelle regioni, resisterà alla spinta antiregionalistica promossa dallo Stato attraverso la regionalizzazione dello Stato medesimo. Tradotta in termini polemici — ma, credo, anche politicamente validi — questa è

la tesi che sosteneva l'onorevole Bodrato. Ditemi voi, onorevoli colleghi, se tesi siffatte possano essere sostenute da chi poi si accinge, anche a nome della propria regione, a votare per questo disegno di legge!

Lo stesso onorevole Bodrato rileva poi la stretta connessione che intercorre fra l'articolo 8 e l'articolo 11. Quando dunque il collega Delfino proponeva di accantonare l'articolo 8 per esaminare prima gli articoli 15 e 16, avrebbe potuto convalidare tale sua richiesta facendo riferimento anche alla connessione fra l'articolo 8 e l'articolo 11, messa appunto in luce dall'onorevole Bodrato. Il quale sosteneva che l'articolo 8 si sovrappone all'articolo 11 ed esprime, in modo implicito, se non addirittura esplicito, sfiducia nella politica di programmazione e nell'applicazione dell'articolo 11. Sicché, una volta votato l'articolo 8, dice l'onorevole Bodrato (al quale dobbiamo credere, perché è democristiano...), sarà inutile votare l'articolo 11, dal momento che l'articolo 8 esprime sfiducia in quella programmazione economica cui fa riferimento l'articolo 11 del disegno di legge.

Ora, onorevole Bodrato, delle due l'una: o ella voterà l'articolo 8, e allora sarà inutile che voti a favore dell'articolo 11; o voterà l'articolo 11, e allora dovrebbe farci la cortesia di votare insieme con noi contro l'articolo 8. Vi è ancora una terza via, e cioè che ella prenda la parola per dichiarare che si era sbagliato e che qualcuno la ha convinta del suo errore (e poiché a questo dibattito partecipiamo solo noi, saremmo stati noi che l'avremmo convinta a votare un disegno di legge contro il quale noi stiamo accanitamente combattendo...).

Per l'esercito « nordista » democristiano si è battuto con ancora maggiore durezza, anzi con straordinaria durezza, l'onorevole Marchetti, il quale ha pronunciato un reciso discorso di opposizione.

Non desidero ripetere ciò che già ebbi occasione di dire al termine della discussione generale, perché non sarebbe corretto da parte mia. Ricorderò soltanto che l'onorevole Marchetti manifestò una profonda delusione per il comportamento della delegazione della sinistra della democrazia cristiana al Governo, la quale aveva promesso mari e monti, mentre invece la montagna ha partorito il topolino. Dopo questo rilievo, l'onorevole Marchetti ha pronunciato una eloquente (lo dico senza alcuna ironia, anzi con ammirazione) filippica contro le degenerazioni del sistema della democrazia parlamentare, la partitocrazia e la correntocrazia, lamentando che in questo

modo il Parlamento non funziona e prevalgono i centri di potere.

L'onorevole Marchetti è poi arrivato all'articolo 8, e a questo proposito ha pronunciato la più severa critica che sia echeggiata in quest'aula. Gliene do atto, onorevole Marchetti: il... premio Oscar dell'opposizione contro l'articolo 8 fino a questo momento, non lo merito certamente io, nonostante la ampiezza del mio intervento, ma spetta sicuramente a lei che, in termini molto più brevi e concisi di quelli usati da me, ha mosso rilievi assai più pesanti. Riprendo pertanto alcune sue affermazioni, ringraziandola per quanto ha detto e invitandola, se il suo pensiero è rimasto immutato, a votare con noi contro l'articolo 8 o almeno contro la parte di esso che ella ha sottoposto ad una critica così severa.

Ella ha dichiarato: « I parametri per la distribuzione del fondo comune hanno, per giudizio diffuso, la caratteristica di confusione, di illogicità, di ingiustizia ». Sono tre parole piuttosto pesanti. Le rivolge al Governo — a proposito di un disegno di legge per il Governo e per il centro-sinistra estremamente importante — un deputato che ha avuto la correttezza e la lealtà di dire queste cose in aula, e che senza dubbio le porterà avanti sino al voto.

L'onorevole Marchetti ha aggiunto: « Si è voluto costruire la nuova finanza con criteri non certi, non permanenti, non uguali; cioè, su criteri contingenti, di depressioni regionali, di perequazione spaziale » (senza allusione alla influenza recentissima, perché lo ha detto prima dello scoppio dell'influenza stessa) « che creano difficoltà alle regioni più ricche senza risolvere il problema delle regioni più povere ».

L'onorevole Marchetti ha aggiunto che « il criterio adottato all'articolo 8, punto B), è un criterio inaudito e grottesco ». Quindi, il Governo si prende tutti questi aggettivi e se li carica sulle spalle. Si tratta di un articolo che oltre ad essere, come ho detto prima, confuso, illogico e ingiusto, è inaudito e addirittura grottesco. È un po' troppo, onorevole Marchetti! Sia più buono con i suoi colleghi del Governo! « Grotteschi », addirittura! Nelle buone famiglie democristiane finora non si era giunti ad aggettivazioni simili, se non nel clima acceso dei congressi o dei pregressi. Comunque, la apprezziamo e la ringraziamo per avere detto cose che noi pensiamo, ma che forse non diciamo così duramente ai ministri e ai sottosegretari della democrazia cristiana.

Ella aggiunge poi, onorevole Marchetti, che il Governo nel suo disegno di legge « ha dimenticato gli altissimi costi di insediamento che gli enti locali con alto tasso di immigrazione devono affrontare ». E riferendosi — come era giusto che facesse — alla sua provincia e alle sue esperienze di parlamentare, se non erro, eletto a Varese, ha detto: « Perfino i paesi di montagna della mia provincia sono in fase di espansione demografica, e sono impegnati in una impossibile corsa alla realizzazione di opere per l'integrazione civile degli immigrati ». Sicché, ella ritiene che non soltanto il cosiddetto criterio perequativo sia eccessivo a favore delle regioni che il relatore Tarabini chiama « meno fortunate », ma sia sperequativo a danno delle regioni che il relatore e tutti gli altri considerano più fortunate. Quindi, ella è d'accordo con noi nel considerare la regionalizzazione fatta in questo modo come una iattura economica e sociale per la regione da lei rappresentata, per la provincia che le ha fatto l'onore di mandarla qui deputato. Ella ha sostenuto questa tesi e io penso che la sosterrà fino in fondo nell'interesse dei suoi paesi di montagna, della sua gente, della provincia di Varese e dell'economia della sua terra. Non vorrà certo che qualcuno di noi venga a muovere contraddittorio con le sue parole! Non lo farò. Sarebbe spiacevole che qualcuno di noi venisse a Varese con il suo discorso. E se lo stampassimo?

MARCHETTI. È stato stampato.

ALMIRANTE. L'ha stampato? E lo distribuirà? Fuori della provincia di Varese, o in provincia di Varese? Questo è il problema. Se lo manderà a Roma o a Napoli, poco inciderà. Lo manderà ai suoi elettori? E non teme che qualcuno stampi invece l'esito delle votazioni? Oppure stampi i suoi silenzi? Vi sono dei silenzi, onorevole Marchetti, che sono più eloquenti delle parole. Le sue parole sono state molto eloquenti, ma se saranno seguite dal silenzioso voto di conformità e di conformismo all'*ultimatum* del Governo dimostreranno — spero di no — la crisi morale del sistema cui ella con tanta eloquenza si è riferito, cioè la non rispondenza del paese reale con il paese legale, l'abisso esistente fra il Parlamento (o una larga parte del Parlamento) e i cittadini elettori. Il suo eventuale silenzio, il suo voto di ossequio a direttive governative che ella ritiene ingiuste, inique e persino grottesche e illogiche, potrebbero dimostrare, onorevole Marchetti, che ella è col-

pevole, che ella è un imputato nel processo che giustamente ella è venuto in questa aula, con nostro sollievo, a fare nei confronti di un sistema che lei e noi giudichiamo in sfacelo.

Sono questioni di coscienza che valgono più di un voto, onorevole Marchetti, tanto più che con il suo voto o senza il suo voto, contro il suo voto, ahimé, ci sono le truppe ausiliarie. Questo disegno di legge passerà. Ella ha potuto constatare insieme con noi che gli « ascari » comunisti sono a disposizione perché passi questa pessima legge, da essi giudicata, da loro stessi che la conoscono, ancora più severamente di quanto non l'abbia giudicata lei. Non si preoccupi pertanto di schierarsi in altro senso, di obbedire alla coscienza, di allontanarsi dagli « ascari » e di militare tra i combattenti di una buona battaglia che ella combatte, lo so benissimo, con intendimenti opposti ai nostri, ma che in questo caso, se non altro per motivi di coerenza morale, coincide con la battaglia che stiamo combattendo noi. Ella ha detto altre cose. Ha detto che « il criterio relativo al grado di disoccupazione lascia perplessi per la lentezza e il pericolo di alterazione degli indici ». L'onorevole Tarabini ha parlato di frode, lei ha parlato di « pericolo di alterazione degli indici ». Credo che questo sia il punto. Tra « nordisti » penso che vi intendiate. Ella ha detto che « l'attuale formulazione dell'articolo 8 può diventare, quanto a reddito medio *pro capite*, un premio alle regioni particolarmente dotate di contribuenti e di uffici benemeriti in evasioni ». Anche qui siamo alla frode, non è vero? Siamo alla frode fiscale. Ella ritiene, onorevole Marchetti, e l'ha detto nell'aula di Montecitorio, che vi siano delle regioni « particolarmente dotate di contribuenti e di uffici benemeriti in evasioni ». (*Interruzione del deputato Marchetti*). Ella ha detto che « nell'attuale formulazione il disegno di legge può diventare un premio alle regioni » non « a regioni ». Sono, mi scusi, professore di lettere e qualche volta me ne ricordo. Ella ha detto: « alle regioni » con una indicazione determinata, e non « a regioni », indeterminatamente, « alle regioni particolarmente dotate di contribuenti e di uffici benemeriti in evasioni ». Quindi, ella ritiene, come il collega Tarabini, che si possa finora accusare di volontà o di capacità — voglio essere più benevolo — di attitudine, di vocazione alla frode una qualche parte d'Italia e che invece minore vocazione alla frode abbiano dimostrato finora o possano dimostrare i contribuenti e gli uffici di altre parti d'Italia. Tutto questo in uno spirito, come diceva il collega Zamberletti, di solida-

rietà interregionale. Tutto questo senza fare polemiche, senza esasperare gli accesi regionalismi perché da ciò — non è vero, onorevole Marchetti? — bisogna guardarsi bene.

Ella ha detto ancora qualche altra cosa. Ha detto che siamo di fronte alla « meridionalizzazione della legislazione repubblicana a tutti i livelli ». Ed ha aggiunto: « Non c'è male, come attuazione costituzionale da parte di partiti democratici popolari e di sinistra! ». Ed ha aggiunto che « il capitolo meridionalizzazione si ripete immancabilmente nel disegno di legge in questione ». Ella l'uniforme di « nordista » la ha indossata con lodevole senso di disciplina, di attaccamento al dovere « nordista » e di spirito di battaglia. Ed io la elogia insieme con tutto il mio gruppo per questa sua chiarezza di posizioni e di impostazioni. Ma non vorrà assomigliare, io spero, al guerriero che andava combattendo ed era morto! Insomma, queste battaglie devono pur avere un loro esito, una loro conclusione; non possono esaurirsi in un appassionato discorso, da stampare e distribuire, dopo, per dimostrare al proprio elettorato: me ne hanno date, ma gliene ho dette.

Onorevole Marchetti, ella sta per buscarle, non io. Se questa battaglia finisce, come sta per finire, nella logica di una maggioranza apparentemente monolitica, gli sconfitti siete voi, che dall'interno della maggioranza politicamente non avete saputo esercitare altra azione se non quella di una solitaria e coraggiosa — coraggiosa fino ad un certo punto, si fa per dire — protesta a Montecitorio.

Sì, ella non è un don Abbondio, onorevole Marchetti. Fra i tanti, ella ha parlato, e gliene diamo atto. Se stamperà quel discorso, verremo a darle atto in provincia di Varese che si è battuto. Fino a dove? Fino ai limiti della disciplina di gruppo e di partito. È una bella battaglia, con ottimi risultati. Con tanti auguri per le popolazioni della sua provincia, onorevole Marchetti. Tanto più che la sua frase finale, molto significativa, le consiglieri di metterla nell'intestazione dell'opuscolo con il quale pubblicherà il suo discorso, là dove ella dice: « In ordine alle entrate stabilite dall'articolo 8 di questa legge, abbiamo tre tipi di regioni: a statuto speciale, a compartecipazione maggiorata, a compartecipazione punitiva ».

È molto bella! Vi sono le regioni a statuto speciale, che fanno parte a sé (categoria extralusso); vi sono le regioni a compartecipazione maggiorata, e sono quelle che vengono definite meno fortunate o più povere: per intenderci, quelle meridionali o delle aree de-

presse del centro-nord; vi sono, infine, quelle a compartecipazione punitiva. Punitiva per opera di chi? Per opera di chi presenta un disegno di legge di questo genere. E non per opera di chi lo vota? Ed ella si accinge a punire la sua regione? Ella è stato eletto per punire la sua regione? Noi non lo crediamo.

Quindi, onorevole Marchetti, ella ha ritrovato la sua coscienza e noi abbiamo guadagnato un voto. Siamo 25! E le par poco? Senza ricorrere allo scioglimento delle Camere, si è determinato uno spostamento in quest'aula e abbiamo guadagnato un voto. È un fatto che deve essere registrato negli annali di questa Camera, un fatto che ci entusiasma e ci commuove.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non anticipi i tempi nelle sue previsioni. Non si è ancora votato.

ALMIRANTE. Ella allude alle previsioni elettorali, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. No, no, al voto finale su questo disegno di legge. Ella dice che il suo gruppo ha guadagnato un voto, ma fino a questo momento non si può dirlo. Lo si potrà dire, semmai, il giorno della votazione.

ALMIRANTE. Vedremo. Mi metterò accanto all'onorevole Marchetti, voteremo l'uno accanto all'altro, e così potremo reciprocamente assicurarci della correttezza del voto.

Vi è un terzo « nordista » nelle file della democrazia cristiana (non so se sia presente), l'onorevole Verga. Può darsi, signor Presidente, che io sia stato al disotto delle previsioni e che i nostri voti da 25 diventino 26, perché anche l'onorevole Verga merita una citazione per quanto ha detto, che coincide con ciò che noi sosteniamo.

PRESIDENTE. Mi consenta di dirle, però, onorevole Almirante, che ella è stato al di sopra delle previsioni per ciò che concerne la lunghezza del suo intervento.

ALMIRANTE. Ma non ho ancora finito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi era stato annunciato un suo intervento di due ore, onorevole Almirante. Non intendo assolutamente limitare il suo diritto di parola, ma le faccio notare soltanto che le previsioni sono state superate.

ALMIRANTE. Non me ne ero accorto.

Dicevo che l'onorevole Verga merita da parte nostra lo stesso riconoscimento che abbiamo tributato al collega onorevole Marchetti, anche se, forse per minor vena polemica, è stato meno accesamente contrario a questo disegno di legge. Comunque, l'onorevole Verga ha chiesto: « Che senso può avere assicurare alla Basilicata » (eh, sottile cattiveria! Si dice « Lucania ». Questo ritorno ad un termine antico vuole essere un po' spregiativo, no, onorevole Verga? Non siamo « nordisti » fino a questo punto!) « 24.945 lire per abitante per la gestione delle infrastrutture e dei servizi e al Piemonte solo 13.882 lire? E in modo analogo, che cosa vuol dire assicurare solo 25 miliardi alla Liguria, mentre 87 miliardi sono destinati alla Campania? »

Onorevole Verga, ce lo spieghi lei che cosa vuol dire. Noi francamente non lo sappiamo, se non attraverso le spiegazioni del Governo, dei relatori per la maggioranza e degli oratori della maggioranza. Il Governo ci ha spiegato che il senso di queste sperequazioni è perequativo.

I relatori per la maggioranza ci hanno spiegato in contrasto con il Governo che il senso di queste perequazioni è... sperequativo. Gli oratori intervenuti, se « nordisti », ci hanno spiegato che queste non sono perequazioni, ma atti punitivi; i « sudisti » — ne citerò adesso due — ci hanno invece spiegato che questi non solo non sono atti punitivi, ma non sono neppure perequazioni, perché non sono sufficienti per premiare adeguatamente le regioni che meritano di essere premiate.

Allora gli interrogativi, colleghi della maggioranza, rivolgeteli a voi stessi e traduceteli in un solo interrogativo, e cioè: che razza di maggioranza siamo noi? Voi dovete porvi questo interrogativo; chiedo scusa se io l'ho posto in termini poco cortesi, ma non volevo essere poco cortese: volevo porre un interrogativo politico in ordine ai contenuti della riforma regionale. Lo volevo porre anche perché parleremo più ampiamente dei contenuti delle regioni quando arriveremo all'articolo 15, che merita di essere discusso con ampiezza molto maggiore. Noi vi chiederemo allora quale tipo di regione volete fare. Ma ve lo chiediamo già adesso in sede di esame dell'articolo 8 e di questi interrogativi che voi ponete — io lo credo — alla vostra coscienza e alla vostra stessa maggioranza; perché è evidente che le domande che vi rivolgeremo, durante la discussione dell'articolo 15, circa il futuro assetto reale e i conte-

nuti delle regioni a statuto ordinario, circa le funzioni, insomma, delle regioni a statuto ordinario, avranno scarso senso e rimarranno sospese per l'aria dopo che sarà stato deliberato sull'articolo 8. È evidente: come parlare seriamente dei contenuti delle regioni, delle funzioni delle regioni, delle attribuzioni delle regioni se non in relazione alle disponibilità finanziaria ed economica, alle sperequazioni o non sperequazioni, alle punizioni o meno, ai criteri di ripartizione dei fondi, che sono poi criteri di intervento sociale ed economico, che sono poi i criteri attraverso i quali si attua in misura perfetta o imperfetta, discutibile o meno, la programmazione articolata? E a questo punto che bisogna rispondere a quelle domande. Ha ragione l'onorevole Verga quando le pone; ma sono domande, onorevole Verga, che in seno alla maggioranza regionalista non hanno trovato risposta o, per meglio dire, hanno trovato delle risposte profondamente contraddittorie e contrastanti.

Io non credo che la maggioranza, nel momento in cui denuncia le crepe della maggioranza stessa, possa fare, a proposito di una legge, quello che sta facendo il Presidente del Consiglio a proposito della verifica della sua maggioranza in termini politici. Perché il Presidente del Consiglio ha il dovere costituzionale di rimanere al suo posto fintanto che non gli venga meno la fiducia, sincera o meno, di una maggioranza. Ma noi come legislatori, quando ci accingiamo a votare leggi di attuazione della Costituzione, abbiamo un diverso dovere: abbiamo un dovere di coscienza e abbiamo un dovere politico connesso alla soluzione di problemi tecnici. I punti interrogativi lasciateli a noi: a voi spettano in questo momento i punti esclamativi o per lo meno i punti fermi, neppure i puntini di sospensione. Voi questa legge la volete, la volete subito e la volete tutta intera. E ci domandate che senso ha questa legge nella sua norma più importante? Domandatelo al Governo, al ministro competente, ai relatori che vi hanno dato già essi stessi delle risposte contraddittorie e contrastanti; non potete domandarlo all'aula di Montecitorio.

L'onorevole Verga, ripetendo le tesi sostenute dagli altri colleghi nordisti, dice: « Si rischia di nuocere da un lato alle regioni settentrionali » (ecco: qui il « nordista » appare chiaro chiaro) « rendendole incapaci di provvedere alla sola normale amministrazione, e di non dare dall'altro idonei strumenti alle regioni meridionali ». E aggiunge: « Il pro-

blema del sud è un problema che investe tutta quanta la nazione e non una singola regione » Onorevole Verga, questo è molto bello e molto valido. Il problema del sud è un problema che investe tutta quanta la nazione, e non una o un'altra regione. Vogliamo metterci d'accordo su queste tesi? Perché, allora, non ci rendiamo conto che il problema del popolo lavoratore italiano è un problema che può essere risolto soltanto in termini di nazione e di Stato e non in termini di regione? Perché non ci rendiamo conto, ad esempio, che sacche di depressione, di miseria, di discriminazione e di ingiustizia, sacche punitive — per usare il termine usato dall'onorevole Marchetti — esistono anche al nord? Non sapete forse voi che tra provincia e provincia anche nel nord, anche nelle zone cosiddette più fortunate d'Italia, esistono delle sperequazioni profonde, talora abissali? Ma volete voi paragonarmi in Piemonte la situazione economica di Torino e provincia con quella di Cuneo e provincia o con quella di Asti e provincia? Sono situazioni completamente diverse. In Lombardia, onorevole Marchetti, ella vuole paragonarmi la situazione di Varese con quella di Mantova?

MARCHETTI. La montagna è un conto, la pianura è un altro.

ALMIRANTE. Peggio ancora. Nell'ambito di una stessa provincia, stavo per dirlo, vuole ella paragonare le situazioni delle zone montane con quelle delle zone di pianura? E quando si è voluto andare incontro alle situazioni sociali delle zone montane, come lo si è fatto, onorevole Marchetti? Lo si è fatto attraverso una delle poche leggi abbastanza valide che in questo ventennio siano state votate in questo Parlamento, cioè con la legge a beneficio dei comuni di montagna. Non so come ella giudichi quella legge, però si tratta di un provvedimento, ella me ne darà atto, che non è stato considerato punitivo, che è stato invece considerato, almeno parzialmente, perequativo e che ha riportato pace e serenità in tante zone, che altrimenti sarebbero state costrette all'inedia o all'abbandono totale da parte dei propri abitanti. E ci sono volute le regioni per arrivare a quella legge per i comuni montani? C'è voluto lo Stato; c'è voluto il Parlamento; c'è voluta una decisione concorde, e articolata al tempo stesso, presa da tutti noi, rappresentanti di tutta Italia; perché non vi è provincia d'Italia in cui non vi siano sperequazioni, in cui non vi siano le zone di pianura o di collina o di monta-

gna, o per lo meno poche sono le province d'Italia che abbracciano zone economicamente omogenee. Ed è sulla base delle zone economicamente omogenee che possono procedere i piani articolati di programmazione, onorevoli colleghi. E voi sapete che non esiste omogeneità economica non solo fra regioni e regioni, non solo fra regioni del nord e quelle del sud, ma fra regioni del nord, l'una nei confronti dell'altra, e fra regioni del sud, l'una nei confronti dell'altra. Voi sapete che, se esiste sperequazione abissale tra Lombardia e Calabria, esiste anche sperequazione abissale tra Campania e Calabria, se ci si riferisce a talune zone di queste due regioni. Voi sapete che nell'ambito della stessa provincia esistono sperequazioni. E come potete pensare di procedere allora, « nordisti » o « sudisti » che siate, attraverso i criteri sanciti da questa legge e in particolare dall'articolo 8? Dice l'onorevole Verga: « Il meccanismo deve essere cambiato ». Ha ragione. Provveda a far sì che il meccanismo sia cambiato. Noi abbiamo 24 voti a disposizione per tentare di cambiarlo. Non sono sufficienti. Contiamoci. Vediamo quanti in quest'aula sono davvero convinti della validità di questa legge. I comunisti, che hanno avanzato critiche formidabili, votano a favore; una parte dei colleghi della democrazia cristiana, che pure hanno avanzato critiche durissime, votano a favore. « Il meccanismo deve essere cambiato ». In quale sede deve essere cambiato? Dobbiamo aspettare un editto governativo per cambiarlo? Questa è la sede nella quale si stabilisce quale deve essere il meccanismo.

Onorevole Verga, tenga cordialmente conto di un fatto, ormai sperimentato da tutti noi dopo tanti anni di attività legislativa, e cioè che i meccanismi una volta creati, una volta varati, hanno un loro determinismo. E perfettamente vero che l'Italia è piena di vecchie leggi che debbono essere modificate, ma è anche vero che in oltre venti anni di Parlamento democratico non si è riusciti a togliersi di dosso talune vecchie leggi — siamo anche noi che lo diciamo — che debbono essere modificate. E voi pensate, nello stesso momento in cui dovete prendere atto che il Parlamento non è riuscito a rinnovare tanti istituti, di dar luogo ad un istituto che dichiarate vecchio e sbagliato nel momento stesso in cui sta per nascere e vi affidate ai piani triennali di revisione? Indubbiamente con questi criteri si fa il danno e la rovina del nostro paese.

Ci sono i « sudisti »; tra questi — molto più timidi, debbo dire, dei « nordisti », probabilmente perché meno preoccupati, o per-

ché già tanto preoccupati e angosciati per la situazione delle loro regioni che pensano, sperano che peggio di così non possa andare: credo che questa sia l'interpretazione più valida — ha preso la parola per la democrazia cristiana l'onorevole Riccio il quale, così come tutti i « sudisti », non contesta soltanto che la legge sia sperequativa e punitiva, onorevole Marchetti, ai danni delle regioni meno fortunate, ma anche che la legge sia sufficientemente perequativa a vantaggio delle regioni meno fortunate. È una tesi. È una tesi che io, come deputato eletto a Roma, serenamente vorrei invitare i colleghi « nordisti » e « sudisti » a considerare con maggiore serenità, se non con maggiore serietà. L'onorevole Riccio dice che è necessario aggiungere, al meccanismo previsto dall'articolo 8, contributi speciali di sviluppo per conseguire una relativa eguaglianza nella diversità delle situazioni. Vede quindi, onorevole Marchetti, come siete lontani: eppure voterete nello stesso modo! (*Interruzione del deputato Marchetti*). Quindi, secondo lei, i contributi speciali vanno bene, i contributi ordinari no. Onorevole Marchetti, delle due l'una: o l'onorevole Riccio ha torto o l'onorevole Riccio ha ragione. Supponiamo per un istante che l'onorevole Riccio abbia ragione. Lei gli sta dando ragione quando dice: contributi speciali sì.

MARCHETTI. Per esempio, attraverso la Cassa per il mezzogiorno.

ALMIRANTE. Allora se l'onorevole Riccio ha ragione, se cioè le regioni del Mezzogiorno, oltre a ciò che la legge prevede, hanno bisogno di contributi speciali, ella ha torto; ella, infatti, non può dire: ho ragione io che considero punitiva per il nord questa legge, ma ha ragione anche l'onorevole Riccio che vuole i contributi speciali, perché l'onorevole Riccio, come tutti i « sudisti », vuole anche i contributi speciali, proprio perché non gli basta quanto questa legge dà e che lei per altro verso ritiene inaccettabile e ingiusto. Quindi ella non se la può cavare dicendoci che ha ragione anche l'onorevole Riccio. La pace fra « nordisti » e « sudisti » la potete stabilire su un diverso testo di disegno di legge, oppure la potete stabilire fuori di qui per motivi politici, ma qui dentro, dopo quello che avete detto, non la potete stabilire perché le tesi e le posizioni sono in contrasto.

L'onorevole Riccio aggiunge che bisogna affidare allo Stato una funzione riequilibra-

trice e redistributrice e ha il torto di non dire come. E aggiunge in senso critico che gli articoli 8 e 11 (quindi anche i « sudisti » non appoggiano questa legge) non corrispondono pienamente a tali principi e pertanto vanno rivisti.

Dove è l'onorevole Riccio? Io chiedo ai « sudisti » quello che ho chiesto ai « nordisti »: vanno rivisti questi principi? Va rivisto questo articolo congiuntamente all'articolo 11? Dove sono le proposte avanzate dall'onorevole Riccio? Nessuno ce lo dice, però l'onorevole Riccio ci dice qualche cosa, ci dice che il rinvio di questi problemi elude la domanda politica e costituzionale e noi uomini del Mezzogiorno non possiamo questa volta accontentarci di un rinvio perché esso non costituisce neppure apertura alla speranza e tanto meno alla certezza. Noi uomini del Mezzogiorno! Avanti, uomini del Mezzogiorno! Dove siete? Dove sono i « sudisti », a questo punto, della democrazia cristiana? Noi uomini del Mezzogiorno! Solennemente, con questa retorica affettuosa e simpatica, tutta partenopea, l'onorevole Riccio, che conosciamo e stimiamo e un pochino amiamo proprio per questa sua cordialità partenopea, dice tuonando: noi uomini del Mezzogiorno! Bene, dove sono gli uomini del Mezzogiorno? Accettano? Dicono di non potere accettare il rinvio, di non potersi accontentare di questa, che non è nemmeno una speranza e tanto meno una certezza? Questo disegno di legge non va bene per le regioni meno fortunate, per le regioni dell'Italia meridionale? Dove sono i difensori dell'Italia meridionale e delle regioni dell'Italia meridionale appartenenti alla democrazia cristiana in questo momento? Danno torto all'onorevole Riccio? L'onorevole Riccio è rimasto solo? Lascerate che procomba egli solo, come voleva fare il giovinetto Leopardi, o sarete insieme con lui, uomini distratti del Mezzogiorno eletti nelle file della democrazia cristiana? Ce lo dovrete cortesemente spiegare.

Un altro « sudista » è l'onorevole Principe, del partito socialista italiano, al quale mi sono già riferito in precedenza. L'onorevole Principe condivide le perplessità avanzate dall'onorevole Riccio e aggiunge qualche cosa di più preciso. L'onorevole Principe dice che la ripartizione del fondo speciale quale verrebbe a determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dal disegno di legge non risulterebbe equa per le regioni del Mezzogiorno. Noi vogliamo fare una domanda ai socialisti (se non erro, il solo intervento del partito socialista in aula è stato quello dell'onorevole Principe;

i socialdemocratici non si sono pronunciati; i repubblicani hanno detto attraverso l'onorevole La Malfa che il problema è talmente importante che a Montecitorio è meglio non parlarne; i socialisti ne hanno parlato per bocca dell'onorevole Principe). Io debbo pensare, poiché l'onorevole Principe non è stato smentito neppure dal suo amico onorevole Giacomo Mancini, che l'onorevole Principe abbia espresso il pensiero del partito socialista italiano. Ora, l'onorevole Principe ha dichiarato che la ripartizione del fondo non risulterebbe « equa » per le regioni del Mezzogiorno. Non equa vuol dire iniqua. Allora — dicevo — io chiedo: si accinge il gruppo del partito socialista italiano a votare un articolo iniquo ai danni del Mezzogiorno? Il gruppo del partito socialista italiano è forse « nordista »? Io riconosco in quel gruppo vecchi colleghi (vecchi per anzianità di carica, non certamente per età) che non possono (non è vero?) essere considerati dei « nordisti »: sono « alquanto » meridionali. Si accingono essi, onorevole Guadalupi, si accingono i « sudisti » del partito socialista italiano a votare una norma iniqua, nonostante quanto ha detto l'onorevole Principe?

E l'onorevole Principe ha documentato le sue affermazioni, perché ha detto che le percentuali statuite dalle tabelle allegate alla legge « indicano che il 65,40 per cento di tale ammontare andrà alle regioni del centro-nord e solo il 34,70 per cento andrà alle regioni meridionali », e aggiunge l'onorevole Principe che « il 34,70 per cento è ben lontano da quella percentuale del 40 per cento, che ormai da tempo costituisce il limite minimo di "riserva" delle spese di investimento stabile nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717 ». Credo che l'onorevole Principe volesse alludere alla legge sulla programmazione. Ora, mentre gli altri colleghi della democrazia cristiana, più genericamente, avevano denunciato lo « scollamento » tra questo disegno di legge e la legge sulla programmazione, egli fa una denuncia precisa, nella quale, con le percentuali, documenta che questo articolo del disegno di legge è iniquo perché viene meno a quanto stabilito dalla legge (che il partito socialista considera fondamentale, anche perché varata dall'onorevole Pieraccini) sulla programmazione. Vi sentite, voi socialisti, di votare una norma iniqua e giudicata iniqua da un vostro autorevole collega, oltre che contraria alla legge sulla programmazione?

A questo punto, onorevoli colleghi (ho concluso con la rassegna dei deputati che sono

interventuti come « nordisti » o come « sudisti »), dovrei parlare dei neutrali, di coloro che si sono aggirati nella « terra di nessuno »; e per economia di tempo ne cito solo uno: l'onorevole Giancarlo Ferri (da non confondere con l'onorevole Mauro Ferri), il quale si è occupato di questi problemi nel tipico modo con il quale i neutrali affrontano le questioni nelle quali non vogliono essere invischiati. Apprenda, onorevole Marchetti, di quanta prudenza e diplomazia possa fare sfoggio un oratore che non voglia far capire quale sia la sua posizione su un problema così difficile e dibattuto!

Dice l'onorevole Giancarlo Ferri: « L'accrescimento delle quote di tributi erariali, aumentando le funzioni di delega operativa alle regioni, può servire a rendere anche più rapida la capacità di intervento autonomo di tutte le regioni superando ristrette visioni a proposito della perequazione delle condizioni regionali che sono emerse in maniera non soddisfacente dalle proposte del Governo e in particolare del Ministero delle finanze ». Quindi, le ragioni avanzate dal Governo e dal Ministero delle finanze per la perequazione sono « ristrette ». Si penserebbe allora che l'onorevole Giancarlo Ferri appartenga all'esercito dei « sudisti » e si schieri in campo come tale. No! Egli aggiunge subito: « Il problema della perequazione regionale presentato in questo modo è senza dubbio suggestivo, poiché trattandosi di risolvere la disparità esistente tra le regioni del sud e quelle del centro-nord si pone come un problema che commuove quasi tutti ». Infatti io mi ricordo (ero presente) l'onorevole Giancarlo Ferri che piangeva mentre diceva queste parole: piangeva sul nord e sul sud, piangeva sull'Italia regionalizzata; piangeva e voterà piangendo, perché il problema « commuove quasi tutti »! Ma, *incredibile dictu*, l'onorevole Giancarlo Ferri non ha aggiunto nient'altro. E il partito comunista in quest'aula non ha aggiunto altro nei confronti dell'articolo 8 di questa legge e della perequazione o sperequazione. È una visione discreta, ma suggestiva: è una visione tanto suggestiva « che commuove quasi tutti »; ma non è questa la sede nella quale se ne deve parlare perché, in questo d'accordo con La Malfa, i comunisti ritengono che delle cose importanti non si debba parlare qui dentro.

Queste sono le posizioni che i vari gruppi parlamentari hanno assunto (per lo meno i gruppi che hanno preso la parola in questa aula) a proposito di questo problema. Consentitemi, per concludere, di uscire fuori da quest'ambito e di riferire quanto, sull'articolo 8 di questo disegno di legge, è stato detto

in un convegno di studi, cioè « in più *spirabil aere* ».

È stato tenuto di recente a Napoli, poco prima che cominciasse questo dibattito, un convegno di studi, che aveva come tema specifico quello dei problemi connessi alla legislazione finanziaria regionale e in specie a questo disegno di legge, ed al quale hanno partecipato illustri docenti. Prima di accennare rapidissimamente a quanto è stato detto da costoro in quella occasione a proposito dell'articolo 8 di questo disegno di legge, io mi permetto di ricordare (corsi e ricorsi, siamo a Napoli, città vichiana) che alla Costituente il socialista Pignatari — socialista e quindi, allora, antiregionalista — dichiarò: « A Napoli » — anche allora, più di vent'anni fa — « si è tenuto un interessante convegno, un congresso per lo studio dei problemi del Mezzogiorno. Vi è stata una deliberazione che suona così: chiediamo che il passaggio al nuovo ordinamento regionale sia attuato con gradualità » — su questo mi pare che siamo stati un po' tutti d'accordo: in vent'anni molti gradini per fortuna non sono stati saliti — « e che fino al completo risanamento della vita economica nazionale, e soprattutto meridionale, lo Stato corra mediante congrue istituzioni alla perequazione finanziaria degli enti regionali del sud con quelli del nord ».

Cioè, più di vent'anni fa che cosa si diceva da parte dei socialisti alla Costituente? Prima sopprimiamo, o quanto meno riduciamo di molto i dislivelli economico-sociali esistenti fra nord e sud; solo allora potremo articolare su base regionale lo Stato. Non credo fossero tesi sbagliate. La gradualità essi la intendevano onestamente, come tempo impiegato bene per risolvere i problemi, non come tempo impiegato male per accentuare i problemi, in questo caso per accentuare i dislivelli e le sperequazioni.

Ora vediamo, dopo vent'anni, in un convegno di studi a Napoli che cosa dicono gli illustri docenti che vi hanno partecipato. Ha parlato del problema il professor Gaetano Liccardo, titolare della cattedra di diritto tributario nell'università di Napoli. Io mi riferisco soltanto a quanto egli ha detto a proposito dei problemi sollevati dall'articolo 8 di questo disegno di legge: « La distribuzione del fondo comune, così come prevista nel nuovo testo, contrasta col fine cui esso è destinato, cioè la perequazione interregionale attraverso contribuzioni differenziate, perché tra i parametri vi è quello che comporta l'attribuzione dei sei decimi ancorato alla popolazione residente in ciascuna regione. Ove si consideri, alla luce

dell'esperienza degli ultimi decenni, che le regioni più povere si sono depauperate della popolazione residente » (vede, onorevole Marchetti, questo professore di Napoli non la pensa come lei)...

MARCHETTI. Non la pensa come Vanoni.

ALMIRANTE. E allora questo professore di Napoli non la pensa come Vanoni, ma quel che è peggio l'attuale ministro delle finanze non la pensa come la pensava il compianto ministro Vanoni. Questo deve dispiacere a lei e a me nel ricordare l'opera meritevole e soprattutto la condotta umana ammirevole del fu ministro Vanoni, onorevole Marchetti.

Dice quindi questo illustre professore: « Ove si consideri, alla luce dell'esperienza degli ultimi decenni, che le regioni più povere si sono depauperate della popolazione residente, costretta alla emigrazione esterna ed interna, si rileva il vantaggio che tale parametro può comportare a regioni più ricche e più industrializzate ».

Quindi questo professore universitario non solo la pensa in modo assolutamente contrastante con i « nordisti » della democrazia cristiana e di altri partiti presenti in quest'aula, ma va oltre, perché ritiene che quel parametro che voi criticate, per gli stessi motivi per cui voi lo criticate, debba essere considerato invece come un parametro che va a vantaggio delle regioni attualmente più ricche e a svantaggio delle regioni attualmente più povere. D'altro lato anche uno degli altri parametri che giocano per i tre decimi, cioè quello del carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, favorisce le regioni più ricche e comunque danneggia le regioni agricole nelle quali, come è noto, l'imposta complementare viene determinata in base ad un calcolo automatico (reddito dominicale o agrario moltiplicato per un coefficiente fisso). Ella appartiene ad una regione agricola, onorevole Marchetti, ma non ha pensato forse a questa considerazione del professore Liccardo. Io gliela ricordo per vedere se essa possa attenuare un poco certi suoi accesi « nordismi » e possa placare delle impazienze altrimenti ingiustificabili.

Nello stesso convegno ha parlato il professore Vittorio Cascetta, presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, che, sul medesimo tema, ha dichiarato essere indispensabile un meccanismo perequativo e distributivo delle risorse tra le regioni povere e le regioni ricche come presupposto di una reale articolazione autonomi-

stica nel quadro dell'equilibrato sviluppo nazionale, dichiarandosi anche lui insoddisfatto, in nome delle regioni del « sud », di questo disegno di legge.

Ha parlato infine il professore Giuseppe Abbamonte, titolare della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'università di Napoli, il quale, a sua volta, ha chiesto: « Ma sotto il profilo giuridico che significato possono assumere norme che fanno riferimento a dati come quelli richiamati? ». Egli si riferiva ai parametri dei quali stiamo parlando. « Troppo spesso — continua il professore Abbamonte — la nostra legislazione va sostanziosamente di richiami a programmi, a intenzioni politiche, a manifestazioni di volontà di fare » (il famoso rinvio triennale, la revisione dichiarata « impensabile » dal relatore per la maggioranza). « Non manifestare apertamente il proprio dissenso su tale metodo rischia alla fine di stabilire una negativa corresponsabilità dello studioso del diritto con un metodo di legislazione che va decisamente respinto per i particolari effetti cui può dar luogo. Si rischia infatti, così agendo, di recepire in formule legislative una sostanziale incertezza del diritto con conseguenze negative che si ripercuotono sulla vita stessa delle istituzioni ».

Perché — concludendo questo mio abbastanza ampio intervento — mi sono riferito al convegno di studi svoltosi recentemente a Napoli? Perché in quella sede vi fu un incidente politico. In quella sede infatti intervenne un illustre collega della democrazia cristiana, un « quasi » capo corrente della democrazia cristiana, il quale, posto di fronte alle contestazioni di cui ho dato lettura e ad altre più ampie e più pesanti contestazioni avanzate con serenità e soprattutto, io credo, con competenza da parte di illustri docenti, ha risposto alzando le spalle: « L'importante è che le regioni si facciano e poi vedremo ». Costui, prima di andarsene, è stato moralmente cacciato da quel convegno !

L'opinione pubblica, onorevoli colleghi, se voi vi accingerete, e speriamo ancora non lo facciate, a votare con uguale leggerezza un simile disegno di legge da voi definito nei modi che io ho ricordato, in particolare per questo articolo, l'opinione pubblica, dico, moralmente potrà mettervi nelle stesse condizioni — e voglia Iddio che lo possa fare al più presto ! — in cui quel vostro autorevole collega è stato posto dal convegno degli studiosi di Napoli. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

Senatore ZANNIER: « Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento » (*Approvata da quella VII Commissione permanente*) (2241);

« Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (2242).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato e deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha, inoltre, trasmesso i seguenti provvedimenti approvati da quel Consesso:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate » (2239);

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 » (2240).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla XII Commissione permanente (Industria) in sede referente con parere della VI Commissione; il secondo, alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla IV Commissione (Giustizia):

FOSCHI: « Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi all'esercizio di esso. Inasprimento delle relative sanzioni penali » (2203) (*con parere della II Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969 » (2219);

alla VIII Commissione (Istruzione):

SISTO ed altri: « Sistemazione in ruolo di ex direttori e presidi incaricati delle scuole secondarie di primo grado attraverso concorso per titoli ed esame-colloquio » (2205);

PICA ed altri: « Concorso speciale a direttore didattico riservato agli insegnanti elementari di ruolo aventi la qualifica di profugo » (2206);

« Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studio universitari » (2218);

alla XIII Commissione (Lavoro):

CORTI: « Disposizioni per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato a manifestazioni di sciopero » (2204) (*con parere della V Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'onorevole Almirante ha discusso a lungo — e con quanta eloquenza, e, mi sia consentito dirlo, con quanta cognizione di causa — sui criteri perequativi, anzi, sperequativi, del fondo comune cui si riferisce l'articolo 8 e cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione. Ma è stata tanto vasta e tanto motivata la dissertazione del collega Almirante, che ben poco spazio resta per chi, dalla stessa parte politica, si accinge a continuare l'esame dello stesso articolo 8. Si impone a questo punto, soprattutto dopo il forte discorso dell'onorevole Almirante, e crediamo di averne il diritto, una considerazione preliminare. Credo che gli onorevoli colleghi di parte regionalista, per i nostri interventi in questa fase della discussione sui vari articoli del disegno di legge, e per i nostri emendamenti, si siano convinti che la nostra battaglia di opposizione non è fine a se stessa, ma ha intenti costruttivi che la tra-

scendono. L'intento è evidente: poiché da questo Parlamento, per volontà che noi diciamo estranea ad esso, si vuole tirare diritto, si vuole andare innanzi, a qualunque costo, lungo la strada della follia regionalistica, quanto meno scaturisca da questa Assemblea legislativa una legge migliorata nel testo, e quindi pari alla portata particolare e generale delle sue enunciazioni! Noi del Movimento sociale italiano ci siamo presentati a questa battaglia ostruzionistica con una vasta serie di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti, che illustriamo, confidando, purtroppo invano, nonostante le posizioni come quella dell'onorevole Marchetti, nella solidarietà e nel concorso soprattutto di quei colleghi — e sono molti — i quali, pur appartenendo allo schieramento regionalistico, vanno manifestando gravi perplessità e molteplici riserve in ordine all'attuazione dei nuovi organismi regionali a statuto ordinario. Non possiamo credere che una legge così importante come questa venga approvata così com'è, senza alcuna modifica migliorativa, rendendo frusto e vano tutto il lungo lavoro non solo nostro ma di tutto il Parlamento nel suo complesso. Abbiamo presentato vari emendamenti sull'articolo 8 che saranno in seguito singolarmente illustrati, perché siamo convinti che questo articolo, per la sua attuale formulazione, meriti convinte censure, che ne suggeriscono ed impongono la radicale modifica. L'articolo 8 attiene al gettito delle imposte erariali, e più propriamente a quel fondo comune cui fa espresso riferimento — come ho prima ricordato — il comma terzo dell'articolo 1 già approvato. Quell'articolo 1 ebbe a precisare infatti quali tributi sono attribuiti alle regioni ed ha indicato tra le entrate anche le quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di un apposito fondo comune. Prima di parlare dell'ammontare di questo fondo, commisurato al gettito annuale di taluni tributi, erariali per quote variabili, prima cioè di addentrarci a valutare la portata della prima parte di questo articolo 8 (laddove l'onorevole Almirante, che mi ha preceduto, si è riferito specificatamente alla seconda parte, e cioè ai criteri di ripartizione di questo fondo comune) riteniamo di dover manifestare con senso di responsabilità due considerazioni preliminari, e precisamente una che attiene al concetto di autonomia finanziaria delle regioni, ed una seconda, che alla prima consegue, sull'adeguatezza o meno delle quote del gettito di tributi erariali in rapporto alle necessità effettive, ai costi ed ai fini cui atten-

gono i nuovi organismi regionali, e più specificatamente ancora, sui criteri qualitativi e quantitativi di costituzione del fondo comune, di cui all'articolo 8 in esame.

Vediamo di passarle brevemente in verifica separatamente. Abbiamo già rilevato che l'articolo 8 è necessariamente collegato all'articolo 1 del disegno di legge in discussione nel quale sono indicati i tributi e quindi tutte le entrate delle regioni sia come cespiti diretti, sia come gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune. Una tale attribuzione si ricollega implicitamente all'articolo 119 della Costituzione, che consta di quattro commi, dei quali il quarto si riferisce al demanio e al patrimonio delle regioni (in questa sede tale riferimento non ci interessa), mentre i primi tre commi attengono specificatamente alla materia finanziaria delle regioni stesse. Tale materia finanziaria è regolata dall'articolo 119 con una articolazione significativa che io debbo necessariamente ripetere per riferirla a quanto stabilito con gli articoli 1 e 8 del disegno di legge in esame.

Il primo comma dell'articolo 119 stabilisce che le regioni hanno una autonomia finanziaria e che la loro finanza è coordinata con la finanza dello Stato. Si aggiunge a questo primo comma un secondo per il quale alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai loro bisogni. Il terzo comma — che concerne sempre la parte finanziaria regionale — enuncia che lo Stato assegna per legge alle singole regioni, soprattutto del Mezzogiorno e delle isole, contributi speciali.

Vediamo a questo punto se l'articolo 119 nel suo complesso ha trovato esplicito e non implicito richiamo negli articoli 1 e 8 del disegno di legge al nostro esame, tanto stretta è la loro correlazione. Questi due articoli conservano un preciso collegamento — per quanto riguarda il primo e il secondo comma dell'articolo 1, nei quali si specificano appunto quali tributi e quali gettiti sono attribuiti alle regioni — al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione. Senonché né l'articolo 8 e tanto meno l'articolo 1 che è stato già approvato, del disegno di legge in esame, hanno alcun collegamento o meglio alcun riferimento specifico ed esplicito al comma primo dell'articolo 119 della Costituzione ove, ripeto, si parla esplicitamente di autonomia finanziaria delle regioni e di finanza regionale coordinata con la finanza dello Stato.

Un nostro emendamento 1 all'articolo 1, che noi avevamo proposto e che è stato re-

spinto, intendeva appunto colmare questa lacuna introducendo nel contesto dell'articolo 1, con riferimento esplicito e non implicito, quel principio generale statuito dal primo comma dell'articolo 119 della Costituzione sull'autonomia finanziaria regionale e sulla necessità di coordinarla con la finanza dello Stato.

Quale era il senso della nostra proposta che è stata disattesa da questa Assemblea? Riteniamo di doverlo ripetere, per la necessaria correlazione tra l'articolo 8 e l'articolo 1 già approvato, per cercare di individuare i limiti che sono stati posti all'autonomia finanziaria delle regioni con il testo in discussione. Si trattava di premettere al primo comma del testo al nostro esame le seguenti parole: « Le regioni hanno autonomia finanziaria, coordinata con quella dello Stato » (fin qui si trattava di ripetere quasi letteralmente ciò che è scritto nell'articolo 119 della Costituzione). Avevamo poi aggiunto le seguenti parole: « in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione ».

Da parte regionalista, che ha bocciato il nostro emendamento, si è replicato che un tale esplicito riferimento all'articolo 119 della Costituzione non era necessario, perché non si dava né si dà il caso di dover trasferire un principio generale contenuto, proprio perché tale, nella legge costituzionale, in una legge particolare che da quella deriva e che quella concretamente attua.

In questa sede ci dobbiamo chiedere perché mai però i legislatori passati si sono attenuti costantemente proprio al criterio da me enunciato. Voglio essere più preciso al riguardo. Per tutte le regioni a statuto speciale non fu necessario creare una legge finanziaria *ad hoc*: gli aspetti meramente finanziari delle regioni a statuto speciale furono regolati, nei rispettivi statuti approvati dal Parlamento, con legge costituzionale.

Passiamo rapidamente ad esaminarli e ci accorgeremo che negli statuti speciali delle regioni già istituite ritroviamo sempre enunciato esplicitamente, fatta eccezione per quello della Sicilia, il principio generale che il gruppo del Movimento sociale italiano ha chiesto di introdurre nel testo di questo disegno di legge, e cioè il riconoscimento di una propria autonomia finanziaria e la necessità di un suo coordinamento con la finanza dello Stato.

Lo statuto della regione siciliana, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha recepito il decreto legislativo luo-

gotenziale 15 maggio 1946, n. 455, ha un titolo V che si riferisce, oltre che al patrimonio, anche alle finanze. Ma tale riferimento è dato con estrema genericità e indeterminatezza. È nell'articolo 36 che troviamo accenni al fabbisogno finanziario della regione, assicurato con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Ma se passiamo allo statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e quindi contemporaneamente a quello della regione siciliana, troviamo uno specifico titolo, il titolo III, che attiene alle finanze, oltre che al demanio e al patrimonio. Esso contiene l'articolo 7 che è pressoché identico a quello da noi proposto e che questa Assemblea ha respinto come emendamento. Dice l'articolo 7: « La regione ha una propria finanza » — noi invece avevamo parlato di una propria autonomia finanziaria, riecheggiando la precisa dizione contenuta nell'articolo 119 della Costituzione, ma il concetto di base è identico — « coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti ». Infatti, l'articolo 8 dello stesso titolo III dello statuto speciale della regione sarda dice poi da che cosa sono costituite le entrate della regione. Si tratta di una formulazione giuridica, di una impostazione normativa che ritroviamo come costante irrinunciabile anche nello statuto relativo alla regione del Friuli-Venezia Giulia, approvato dal Parlamento con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è dedicato alle finanze, demanio e patrimonio della regione, così come il titolo III dello statuto della regione sarda; e il suo primo articolo, l'articolo 48, suona così: « La regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti »; in tutto e per tutto uguale all'articolo 7 da me precedentemente citato e che si riferiva alla regione sarda. Spetta poi al successivo articolo 49 precisare, così come specificatamente le precisa l'articolo 1, che è stato approvato con il voto contrario del Movimento sociale italiano, le quote fisse dei proventi dello Stato riscossi nel territorio della regione stessa: i nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della regione, i nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, e così via.

Pertanto ci pare di potere osservare che i precedenti legislatori, allorché si trattò di coordinare la finanza regionale con quella statale, o per meglio dire allorquando si tentò di operare il necessario inserimento della finanza regionale nel quadro della finanza statale, procedettero con enunciazioni più esplicite, più organiche e pertanto in modo formalmente, oltre che sostanzialmente, più serio.

Da qualche cortese collega contraddittore mi si potrà replicare che quella da noi sollevata è solo una mera questione di tecnica legislativa e che in ogni caso — come gli statuti speciali contenevano precisi articoli che enunciavano esplicitamente il principio che le regioni avessero una propria autonoma finanza e che questa finanza dovesse essere coordinata con quello dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale — così tali essenziali assunti, volti a chiarire meglio il rapporto finanza regionale-finanza statale e finanza degli enti locali, nonché il limite dell'autonomia finanziaria regionale, potranno essere enunciati esplicitamente anche nei 15 statuti ordinari che saranno elaborati dai nuovi enti regionali e successivamente approvati dal Parlamento, nella parte relativa alla materia finanziaria.

Noi non possiamo essere d'accordo, e dico subito perché: perché gli aspetti finanziari delle regioni a statuto speciale non erano disciplinati da un'apposita legge finanziaria *ad hoc* ma, a prescindere dall'articolo 119 della Costituzione, soltanto dai rispettivi statuti speciali approvati dal Parlamento con leggi costituzionali. Tutto ciò che l'articolo 119 della Costituzione enunciava nei quattro commi che ho prima ricordato trovava cioè diretta esplicazione e rispondenza negli articoli 7 dello statuto regionale sardo e 48 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, che a quello si ricollega riecheggiandone le enunciazioni di massima.

Diversamente accade per le regioni a statuto ordinario, in quanto gli aspetti finanziari di queste sono e devono essere disciplinati in via esclusiva nella legge finanziaria in discussione non rientrando nell'autonomia statutaria delle regioni ordinarie.

Per convincersene, basta richiamare alla nostra memoria la legge 10 febbraio 1953, n. 62, riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali — che si tentò invano di migliorare in seguito — e precisamente i primi cinque articoli della stessa legge, nei quali vengono precisati la natura e il contenuto dei futuri statuti regionali.

L'articolo 1 della legge del 1953 stabilisce che lo statuto regionale deve contenere norme sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del consiglio e della giunta regionale; sui rapporti tra consiglio, giunta e presidente regionale; sulla delega di funzioni amministrative della regione a province, a comuni e ad altri enti locali per oggetto definitivo e per tempo determinato; sulla eventuale istituzione di circondari; sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della regione; sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

L'articolo 2 si limita a dire che « lo statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali ».

L'articolo 3 precisa che « lo statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalità stabilite per il referendum abrogativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione ».

L'articolo 4 stabilisce che lo statuto regionale « deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della regione con le limitazioni e le modalità di cui all'articolo precedente ».

L'articolo 5, invece, riguarda un'altra materia, e cioè le procedure per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie.

La legge sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali precisa quindi che gli statuti stessi, che dovranno essere redatti dai costituendi organismi, non potranno contenere alcuna norma in materia di finanza regionale.

È facile osservare che nessuno di questi articoli consentirà ai nuovi organismi di regolare con specifiche norme la materia finanziaria. Tutta la disciplina normativa della finanza regionale deve essere, dunque, contenuta in questo disegno di legge. Se vi è una costante legislativa che caratterizza la passata attività di questo Parlamento in materia di autonomia finanziaria regionale e di necessario coordinamento di questa con la finanza statale, in base all'articolo 119 della Costituzione, nonché tutte le norme che regolano questa materia singolarmente regione per regione (ancorché a statuto speciale), tale costante è rappresentata dal riconoscimento dell'impossibilità di dettare norme finanzia-

rie nei vari statuti ordinari dei nuovi organismi regionali. Per queste ragioni avevamo ritenuto doveroso, oltrech  opportuno, integrare con nostri emendamenti l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che ha una precisa correlazione con l'articolo che stiamo esaminando.

Queste nostre proposte erano dirette, per quanto riguardava l'articolo 1, e lo sono ancora, per quanto riguarda l'articolo 8, ad assicurare il rispetto del dettato costituzionale e a garantire l'allineamento con tutti gli statuti delle regioni a statuto speciale gi  costituite e in particolare con quelli della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia. Tutto ci  noi chiedevamo e chiediamo per ragioni di chiarezza e di organicit  e per non interrompere quella costante legislativa cui prima ho fatto riferimento.

Ho voluto dire tutte queste cose, onorevoli colleghi, perch  esiste in noi il timore che la mancata individuazione dei princip  generali dell'ordinamento giuridico in uno specifico strumento legislativo, come quello sottoposto al nostro esame, possa alimentare incertezze future e dar luogo ad un notevole contenzioso presso la Corte costituzionale.

  una eventualit , questa, che il relatore Tarabini ha gi  ritenuto di escludere. Ma non siamo solo noi a ritenere in quest'aula che l'impostazione su base regionale della finanza, fino ad oggi in parte statale e in parte locale, potr  contribuire meglio ad una pi  rigorosa gestione finanziaria soltanto se il disegno di legge in esame chiarir  maggiormente i limiti del ricorso al mercato finanziario da parte delle regioni e soprattutto chiarir  maggiormente i limiti, per ora nel testo in esame del tutto indeterminati, della autonomia lasciata a tale manovra finanziaria regionale; se il disegno di legge consentir  di coordinare meglio e preliminarmente non solo l'istituto regionale con tutta la pubblica amministrazione in senso lato, ma la finanza locale e quella statale con quella regionale, proprio in relazione all'articolo 119 della Costituzione, che appunto — come ha ricordato in un recente intervento il ministro Bosco — prefigura una autonomia finanziaria delle regioni anche nella manovra dei tributi.

Se poi siamo convinti che le entrate regionali cos  decise non sono rigorosamente inquadrate — come dovrebbero — in un nuovo ordinamento tributario che realizzi una armonica distribuzione delle entrate tra gli enti territoriali e lo Stato e inoltre che il disegno di legge a noi sottoposto non appare in alcun modo coordinato con le linee del progetto di

riforma tributaria generale, ci convinciamo anche che tutto il discorso dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario rimane incerto e indeterminato. In ogni caso (ed   questa la prima critica di fondo che noi solleviamo) non se ne conoscono i limiti precisi. Perch  abbiamo finora parlato della necessit  di fissare chiaramente ed esplicitamente i limiti dell'autonomia finanziaria delle regioni prevista dalla Costituzione? Proprio in quanto il provvedimento in esame (ed   questa un'accusa sollevata dai pi  accesi regionalisti) non consente al nuovo ente regionale di godere dell'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 119 della Carta costituzionale.

L'articolo 1 e, pi  specificamente, l'articolo 8 che stiamo ora esaminando, che si riferisce al fondo comune, non riconoscono alle regioni l'attribuzione di una vera e propria potest  impositiva. E questa dei tributi propri — come ebbi gi  a rilevare in un'altra occasione nel corso del dibattito — rappresenta una spina nel fianco dei regionalisti, per i quali la concessione di tali tributi postulerebbe e costituirebbe pi  semplicemente un trasferimento alle regioni di tributi gi  fissati dallo Stato. Per costoro, il concetto di autonomia finanziaria delle regioni — cui ho prima ritenuto di fare ampio riferimento — appare pertanto limitatissimo e condizionato da un gettito tributario che   gi  in atto a favore dello Stato, ma a cui lo Stato, come indica espressamente questa legge, rinuncia in quanto spettante alle regioni. Si vuole di pi , e poi vedremo perch . Gi  vengono avanzate da parte di molti comitati per la programmazione (specialmente del nord d'Italia, di quell'esercito « nordista » cui si   riferito poc'anzi l'onorevole Almirante) proposte che prevedono come tributi propri delle regioni una serie di imposte nuove che tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 8 del disegno di legge in esame non elencano. Queste richieste, sulle quali si insiste con tanto calore, specialmente da parte delle regioni pi  ricche (il pi  acceso in queste richieste   il comitato per la programmazione economica della Lombardia), e che avranno — lo prevediamo con facilit  — un seguito molto prossimo in questa stessa aula, vengono a provare due cose precise. La prima   che questa legge, che i regionalisti parlamentari vogliono votare comunque, con la massima sollecitudine, nonostante che tra le segreterie dei quattro partiti del ricostituendo centro-sinistra si siano manifestati e continuano a manifestarsi profondi dissensi sul futuro assetto amministrativo del nostro Stato,

non sarà certamente definitiva; occorrerà presto emendarla e rivederla sulla base delle prime amare esperienze. La seconda è che con tali proposte di ampliamento dei tributi da assegnarsi alle regioni si vuole portare alle estreme conseguenze il principio dell'autonomia regionale. Con questa legge, in sostanza, e con quanto specificamente concedono l'articolo 1 e l'articolo 8 in esame, si assegnano alle regioni tributi propri in misura quantitativamente e qualitativamente irrilevante, e soprattutto a tale attribuzione non corrisponde alcuna possibilità di manovra. Tanto più questa accusa di base ha fondamento in quanto questa legge finanziaria sembra ignorare il significato innovatore della riforma regionale, che risiede nella possibilità di attuare bene e meglio le funzioni attualmente svolte dallo Stato e indicate dall'articolo 117 della Costituzione, ma anche e soprattutto nello svolgimento di compiti nuovi fino a oggi inesistenti nel contesto pubblico e per altro essenziali a un adeguamento minimo della struttura pubblica alle esigenze sociali.

Ecco come per gli stessi più accesi regionalisti il disegno di legge sulla finanza regionale appare un tentativo di limitare in partenza le capacità istituzionali delle regioni, le quali verrebbero così a trovarsi a fianco delle province — che rimarranno almeno fino a quando non sarà emendata la Costituzione — e a fianco dei comuni come nuovi enti burocratici incapaci di promuovere ed attuare quelle riforme sociali, culturali e anche infrastrutturali che si ritengono ormai essenziali per avviare un serio discorso di rinnovamento del nostro Stato.

Non è contenendo l'autonomia finanziaria delle regioni entro questi limiti che le regioni potranno assumere una funzione di guida dell'economia, studiare i problemi, proporre ed attuarne le soluzioni. Come risolvere questo problema di fondo? Si risponde da parte dei regionalisti più accesi proponendo di dare alle regioni una illimitata ed assolutamente autonoma potestà impositiva, anziché limitarsi a trasferire alle regioni tributi, come quelli indicati nella prima parte dell'articolo 8, già stabiliti dallo Stato.

Non è in questa direzione, onorevoli colleghi, che noi invochiamo la modificazione dell'articolo 8 in discussione. In sede di discussione dell'articolo 8, limitatamente alla prima parte di esso, a noi del MSI resta tuttavia da chiederci se abbia o no fondamento l'accusa di insufficienza quantitativa e qualitativa dei tributi erariali destinati a costituire il fondo comune.

Il ragionamento che cercheremo di seguire brevemente per venirne a capo è molto chiaro, ma credo quanto mai convincente, anche prescindendo da tutte le considerazioni che sono state in proposito formulate nelle varie relazioni e negli interventi degli altri colleghi. A che servono le entrate delle regioni? Ovviamente a farle vivere, non certamente d'una vita vegetativa. A quanto ammonterà la spesa per far vivere le regioni? Si è detto a 700 miliardi, di cui 580 del fondo comune, cioè a una somma pari ad un onere medio di 15 mila lire per abitante.

Più volte è stata richiamata in questa sede, nel corso di questa lunga discussione, l'amara e ben più pesante esperienza delle regioni a statuto speciale. È improprio questo richiamo che io, per lumeggiare altri aspetti critici del proposto istituto, ho già fatto in un precedente mio discorso? La risposta non può non essere negativa, e non dispiaccia ciò agli accesi regionalisti che vanta questo ramo del Parlamento, né si insista nel sostenere che l'esperienza delle regioni a statuto speciale non può attagliarsi all'esperienza che si potrà fare con le regioni a statuto ordinario. Non è opportuno e non è costituzionale discriminare tra le funzioni, le strutture, i compiti, le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e quelle che saranno le funzioni delle regioni a statuto ordinario. La Costituzione, nell'articolo 117, tante volte citato in questa discussione, non discrimina tra le regioni in ordine alle loro funzioni né fa differenze circa le loro attribuzioni, ma si limita a prevedere per talune regioni uno statuto speciale in confronto a quello ordinario regolante le regioni del restante territorio nazionale, in virtù di peculiari caratteristiche delle prime rispetto alle altre. Sicché, anche se non si è voluto preventivamente discutere ed approvare le leggiquadro, anche se non sono state individuate le funzioni precise che caratterizzeranno l'azione delle regioni a statuto ordinario, è lecito presumere che le attribuzioni che saranno date alle istituende regioni a statuto ordinario non si discosteranno da quelle attribuite alle regioni a statuto speciale già funzionanti in Italia da circa venti anni. Vorremmo vedere, del resto, come potrebbe essere concepita una regione a statuto ordinario quale (per esempio) quella del Veneto — stretta fra due regioni a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia ed il Trentino-Alto Adige — la quale fosse notevolmente difforme dalle confinanti nei poteri, nella normativa statutaria, nelle peculiari funzioni legislative e amministrative! Questa difformità funzionale tra regioni a statuto spe-

ziale e regioni a statuto ordinario ovviamente sarà evitata, o almeno dovrebbe essere evitata, per volontà specifica dei regionalisti più convinti (salvo ovviamente quelli di parte comunista), proprio al fine di garantire all'istituto regionale la maggiore uniformità possibile in tutto il territorio nazionale.

Orbene, ci è lecito concludere che, a parità ed uniformità di funzioni e di attribuzioni, dovrà esserci parità di costi e quindi di spese. Ne viene come logico corollario che i parametri acquisibili in ordine alle spese necessarie per la vita e l'attività ordinaria delle regioni a statuto speciale possono servire concretamente per prevedere e calcolare l'ammontare delle spese e i costi delle regioni a statuto ordinario; anzi ci è lecito prevedere che la situazione semmai si aggraverà, nel senso che in punto di spese, soprattutto di primo impianto, quelle delle regioni a statuto ordinario saranno superiori a quelle che furono e sono tuttora incontrate dalle regioni a statuto speciale, anche perché non si conoscono per ora le funzioni che saranno assegnate ai nuovi enti regionali. Sicché, ampliando, come è inevitabile e come è prevedibile, tali funzioni, ne conseguirà un proporzionato aumento dei costi.

Vogliamo essere ottimisti, una volta tanto? Ebbene, ammettiamo pure che, secondo l'ipotesi per noi antiregionalisti polemicamente più svantaggiosa, le regioni a statuto ordinario abbiano costi uguali a quelli delle regioni a statuto speciale. Non è purtuttavia pensabile scendere sotto tale limite, e non è auspicabile da parte degli stessi regionalisti: perché verrebbe a crearsi una discriminazione sul piano dei costi, ma più propriamente su quello delle attribuzioni e delle funzioni, tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario.

Ci sovviene, dunque, per determinare tali costi, l'esperienza delle regioni a statuto speciale. Sono stati fatti tanti di quei calcoli comparativi tra questi due tipi di esperienze regionali, a statuto speciale e a statuto ordinario, che non voglio tediare l'Assemblea con troppi riferimenti. Mi limiterò ad enunciare solo due semplici sistemi di calcolo, senza richiamare minimamente i risultati delle varie commissioni costituite a tal fine, a cominciare da quella Tupini.

Il primo sistema da noi seguito è questo: le regioni a statuto speciale costano complessivamente oltre 200 miliardi l'anno; queste regioni hanno una popolazione complessiva di circa 8 milioni di abitanti. Orbene, se le regioni a statuto speciale, che tutelano gli interessi della sesta parte degli italiani, co-

stano esse sole oltre 200 miliardi, è facile dedurre che, moltiplicando questi 200 miliardi per 6, perveniamo a 1.200 miliardi all'anno: previsione ottimistica che può avere un fondamento oggi, ma che in un immediato futuro potrebbe essere disattesa, se è vero, come è vero, che i *deficit* degli enti locali, come pure i *deficit* degli enti regionali già istituiti, salgono di anno in anno, oso dire di mese in mese, come in una sua recente dichiarazione ha ammesso lo stesso sottosegretario per l'interno.

Ma vogliamo seguire — il che è utile anche per un raffronto — un calcolo diverso? I redattori del disegno di legge pretendono di aver individuato il costo *pro capite* delle nuove regioni a statuto ordinario in una somma pari soltanto a 15 mila lire per abitante. Noi replichiamo citando la spesa *pro capite* nelle regioni a statuto speciale sulla base dei bilanci del 1968 e del 1969. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969 della regione Friuli-Venezia Giulia porta una cifra di 41 miliardi e 505 milioni di lire (in confronto ai soli 7 miliardi preventivati dalla apposita commissione costituita prima della emanazione della legge costituzionale che approvò lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia). Gli abitanti essendo un milione 227 mila, la spesa *pro capite* è di 34 mila lire.

Se passiamo con altrettanta rapidità al bilancio della regione sarda (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969, approvato con legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5), essendo la spesa complessiva pari a 61 miliardi 600 milioni di lire, tenendo conto che la popolazione è di un milione 484 mila abitanti, abbiamo una spesa *pro capite* di 41 mila lire. Se passiamo poi, per la Sicilia, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969, approvato con legge regionale 27 maggio 1969, n. 15, troviamo un bilancio di 192 miliardi 104 milioni di lire: popolazione, 4 milioni 890 mila abitanti; spesa *pro capite*, 44 mila lire.

La conclusione, onorevoli colleghi, qual è? La conclusione è che, sostenendo e continuando a sostenere (poco importa se con calore, con indifferenza, con passione, con ignoranza) che il costo delle nuove regioni a statuto ordinario sarà soltanto di 15 mila lire per abitante, voi ci prendete in giro; vi è di più: prendete in giro il cittadino, il contribuente italiano.

Ora, se partendo dalla spesa di 15 mila lire *pro capite* pervenite ad un costo globale per tutte le regioni di 700 miliardi, noi — e

non solo noi, ma anche quei regionalisti convinti a cui prima ho fatto riferimento — abbiamo motivo di credere che tale spesa quanto meno si raddoppierà, e che ciascun cittadino italiano, ciascun contribuente italiano dovrà sopportare — lo sappia fin d'ora — un onere di non meno di 30-35 mila lire ogni anno.

Se questo nostro ragionamento ha una sua logica, ditemi voi — mi dicano i colleghi regionalisti — come faranno le regioni a statuto ordinario a reperire, per poter svolgere le loro funzioni normali (si badi bene), tutti questi 1.500 miliardi, quando questo disegno di legge, secondo i vostri calcoli, sulla base dei tributi articolati secondo l'articolo 1, incrementato dall'articolo 8 che attiene al fondo comune, potrà al massimo consentire di reperire 700 miliardi. Noi sappiamo che tutto quello che le regioni potranno incamerare, nella carenza di una vera e propria potestà impositiva, e stanti i limiti posti alla loro autonomia finanziaria secondo quanto ho prima dimostrato, non è sufficiente a coprire le loro spese ordinarie, le quali, come abbiamo cercato di dimostrare, saranno almeno doppie di quelle calcolate.

Ne nasce una logica conseguenza: quella della necessità di aumentare gli introiti — sia perché le regioni possano sostenere le spese ordinarie, sia perché possano attendere alle loro normali funzioni — modificando non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente le entrate assegnate alle regioni in forza dell'articolo 1 e dell'articolo 8; senza ovviamente dimenticare quelle contribuzioni particolari a cui fa riferimento il terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione (finanziamento di programmi particolari di sviluppo). L'aumento degli introiti si tradurrà in un aumento delle entrate che le regioni a statuto ordinario percepiranno e incamereranno direttamente, prescindendo dal fondo comune, e nel contempo in un incremento del fondo comune tale da consentire una più ampia e consistente redistribuzione fra tutte le regioni, sì da permettere ad esse di attendere alle normali funzioni demandate loro dalla legge n. 62 del 1953. Questo fondo comune pertanto non ci vede in posizione di oppositori preconcetti; solo ne rileviamo l'insufficienza quantitativa e qualitativa. Come ovviarvi? Modificando l'articolo 8 nel senso dei nostri emendamenti, che ci riserviamo di illustrare singolarmente e rimettiamo alla vostra attenzione e alla vostra sensibilità.

Non siamo solo noi a chiedervi questo, perché sostenere — come probabilmente faran-

no l'onorevole ministro e il relatore per la maggioranza — che i grandi problemi dello sviluppo economico e sociale delle varie regioni italiane si risolveranno per la maggior parte grazie a quanto le regioni saranno in grado di reperire per mezzo dei tributi propri e delle quote dei tributi erariali affluenti al fondo comune è dire demagogicamente cosa inveritiera ed errata. Basta un esempio per rendere più accette le nostre proposte. Abbiamo qui un calcolo preciso che ci proviene dall'esame del bilancio del Friuli-Venezia Giulia: la sola partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia all'imposta generale sull'entrata nella misura del 50 per cento offre alla regione il 42 per cento di tutte le sue entrate, con un onere di lire 15.000 per abitante.

Il gruppo del Movimento sociale italiano vi raccomanda fin da ora queste modifiche integrative e lo fa con il massimo senso di responsabilità. Se questa nefasta creatura ha da nascere, nasca almeno senza aggiungere problema a problema, e se questa creatura, la regione, ha da nascere anche in virtù di questa legge finanziaria, almeno le si doni una legge che non appaia insufficiente, limitativa, condizionante negativamente non solo il suo sviluppo ma la sua stessa vita vegetativa. Se lo schieramento regionalista boccherà i nostri emendamenti, continuando a sostenere che non occorre variare quantitativamente e qualitativamente le entrate calcolate per le regioni, esso lo farà, ne siamo convinti, perché non vuole dimostrare che lo schieramento antiregionalista, in particolare il gruppo del Movimento sociale italiano, aveva ragione quando gridava che i costi preventivati e questi calcoli sono errati in difetto. Quindi lo farà per mere preoccupazioni di opinione pubblica; ma non potrà a lungo evitare una revisione sollecitata di questa legge dopo le prime esperienze che non potranno essere che amare.

Diviene seria allora la richiesta avanzata poc'anzi dall'onorevole Almirante per una pausa di meditazione, onde fugare tutte quelle perplessità di merito, oltre che costituzionali, ammesse dagli stessi relatori per la maggioranza e chiosate così intelligentemente dal segretario nazionale del nostro partito. In caso contrario, se a questa pausa di meditazione non si intende pervenire, se questa revisione quantitativa e qualitativa delle entrate erariali, di cui all'articolo 8, non apparirà necessaria allo schieramento regionalista, convenendo in questo con le accuse di confusione, di illogicità, di ingiustizia, che sono state sollevate anche da taluni deputati della democrazia cristiana, il gruppo del Movimento sociale

italiano non potrà avallare con il suo voto questo articolo e, con questo articolo che è insufficiente quantitativamente e qualitativamente e che è per di più sperequativo, tutta la legge.

Noi dunque non possiamo votare a favore di questo articolo 8 per i motivi che hanno criticamente esposto anche i parlamentari dello schieramento regionale in questa sede e gli studiosi e costituzionalisti fuori di qui; critiche tutte convergenti e tutte convincenti, che ci lasciano, come parlamentari e come cittadini, con la coscienza perfettamente tranquilla.

Non è questo il metodo da seguire per la formulazione delle norme di questo importante testo legislativo. I regionalisti potranno pur dire che l'ostruzionismo della destra è ormai già battuto, come ha ricordato poche sere fa il relatore di minoranza, onorevole Delfino. Ma ad onore di questa battaglia ostruzionistica va ascritta la maggiore ponderazione con cui questa Assemblea è stata costretta ad affrontare il grande tema del regionalismo. Ed a suo onore sono anche da ascrivere quelle pesanti riserve che molti oratori appartenenti ai gruppi regionalistici hanno sollevato nel corso di questo dibattito e che hanno ribadito nelle dichiarazioni di voto pronunciate tre sere fa sull'ordine del giorno De Marzio per il non passaggio agli articoli; riserve che vanno da quelle del partito repubblicano italiano, che le ha espresse per mezzo dell'onorevole Mammi, il quale ha parlato di tentazione demagogica di volere tutto e il contrario di tutto e ha posto il problema di emendamenti migliorativi all'attuale testo del disegno di legge, fino a quelle avanzate dal partito socialista unitario e persino dal PSIUP che, per bocca dell'onorevole Boiardi, ha rilevato come il disegno di legge in esame presenti più insufficienze e contraddizioni che aspetti positivi e quindi necessiti di ampi miglioramenti in questa sede e di una nuova, radicale discussione quando si appunterà contro di esso — ascoltino bene i colleghi del Governo — la contestazione dei consigli regionali.

Noi attendiamo tutti questi parlamentari alla prova per questa ulteriore battaglia degli emendamenti, proprio perché siamo convinti — è questa la preoccupazione conclusiva manifestata dal relatore per la maggioranza — che la classe politica italiana nel suo complesso non possa permettersi di sbagliare una riforma di tale importanza e con tante implicazioni. L'Italia d'oggi non è quella da noi vagheggiata, perché esistono ancora tanti squilibri e devono ancora essere sciolti molti

nodì; è un paese il nostro, infatti, dove la vera questione sociale è rappresentata dal permanere di accentuati dislivelli regionali, e dove il divario esistente tra sud e nord non solo non si è attenuato ma si è anzi ingigantito; è un paese nel quale la società civile è cresciuta certamente più celermente di quella politica, dove le strutture istituzionali, politiche ed amministrative sono rimaste immobili per un quarto di secolo, e nel quale il potere politico continua ad essere gestito come venticinque anni fa, allorché, in nome del « ciellenismo », si indulgeva a tutti i compromessi.

Ecco perché quasi tutte le buone intenzioni dei costituenti, specialmente in materia sociale, sono rimaste tali. Tutti riconoscono che si sono logorate in questi anni le strutture dello Stato, che un fossato separa ormai i partiti dal grosso dell'opinione pubblica, che le ideologie — certe ideologie che sembravano tanto di moda — mostrano la loro obsolescenza, e che la classe politica — tranne poche eccezioni — è di livello comunale e al massimo provinciale.

Chi mai potrebbe escludere che c'è molto da rivedere, correggere, qualche volta addirittura da capovolgere in quella che è l'impalcatura politico-istituzionale italiana? Burocrazia, diritto di famiglia, università, sistema fiscale, ecco alcune delle riforme che aspettano di essere realizzate quanto prima.

Sono cresciuti certamente i chilometri delle autostrade, ma i posti-letto negli ospedali sono ancora scarsi, ed è una scarsezza che deprime; e gli studenti sono costretti a fare i doppi e a volte i tripli turni per mancanza di aule. Le strade sono gonfie di automobili, e le città, le nostre belle città sono diventate immensi dormitori, con le case, là dove si riesce a costruirle, ammassate le une sulle altre, senza verde, senza palestre, senza servizi adeguati ad una moderna convivenza civile.

Si dice dai difensori del presente régime: sono cresciute le gambe all'Italia; ma hanno ragione coloro che replicano che essa calza scarpe strette, indossa abiti corti, e che il suo organismo soffre di insufficienze fisiologiche. Lo dimostrano le tensioni sociali, lo confermano i focolai di crisi che vanno esplodendo di continuo, in quanto non sono che il frutto dell'inevitabile impatto tra crescita economica e squilibri socio-politici derivanti dal sorgere di aspirazioni contrastanti sempre più vigorose. Di fronte a questi sommovimenti è necessario disporre un nuovo assestamento della società e occorre provvedervi con urgenza, anche perché i cambiamenti in termini sociologici e politici già avvenuti non si fer-

meranno qui, ma si accentueranno nei prossimi anni.

Ma credete veramente, onorevoli colleghi, che questa riforma regionale, tanto auspicata, sia in grado di contribuire ad evitare gli squilibri di cui il nostro paese soffre? L'Italia si evolverà, magari rapidamente, perché nonostante tutto è un paese giovane e vitale. Ma spetta a noi il compito di favorirne il cammino, di consolidarne le strutture, di farlo cosciente della propria forza, cucendo, con un processo normale, tutte le smagliature nazionali. Siamo però convinti che una riforma come quella regionale, una legge come quella in esame aumenterà le smagliature e, quindi, gli squilibri che con troppa dose di ottimismo, ci si illude di annullare. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 8. Il primo è il seguente:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Sono devolute alle Regioni le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio delle Regioni stesse:

1) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;

2) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è costituito dalle seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato:

1) cinque decimi delle imposte generali sull'entrata di competenza dello Stato;

2) cinque decimi dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

3) cinque decimi dell'imposta di fabbricazione sulla birra.

8. 1. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Sono stati presentati altresì i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 8. 1, sostituire le parole: nove decimi, con le parole: cinque decimi.

0. 8. 1. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, sostituire le parole: nove decimi, con le parole: sei decimi.

0. 8. 2. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, sostituire le parole: nove decimi, con le parole: sette decimi.

0. 8. 3. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, sostituire le parole: nove decimi, con le parole: otto decimi.

0. 8. 4. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al primo comma, sopprimere al n. 1) le parole: consumati nella Regione.

0. 8. 5. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al primo comma, sostituire al n. 2) le parole: quattro decimi, con le parole: due decimi.

0. 8. 6. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al primo comma, sostituire al n. 2) le parole: quattro decimi, con le parole: tre decimi.

0. 8. 7. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al primo comma, sopprimere al n. 2) le parole: consumati nella Regione.

0. 8. 8. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al secondo comma, sostituire le parole: può prendere visione del-

le, con le parole: può chiedere di avere notizia delle.

0. 8. 9. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al secondo comma, dopo le parole: Uffici tributari dello Stato, aggiungere le seguenti: limitatamente ai proventi che interessano direttamente la Regione.

0. 8. 10. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, sostituire le parole: a riferire alla Regione i provvedimenti, con le parole: a dare notizia alla Regione dei provvedimenti.

0. 8. 11. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al secondo comma, in fine, sostituire la parola: fornite, con la parola: ricevute.

0. 8. 12. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al terzo comma, sostituire al n. 1) le parole: cinque decimi, con le parole: tre decimi.

0. 8. 13. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al terzo comma, sostituire al n. 1) le parole: cinque decimi, con le parole: quattro decimi.

0. 8. 14. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al terzo comma, sostituire al n. 2) le parole: cinque decimi, con le parole: tre decimi.

0. 8. 15. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al terzo comma, sostituire al n. 2) le parole: cinque decimi, con le parole: quattro decimi.

0. 8. 16. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al terzo comma, sostituire al n. 3) le parole: cinque decimi, con le parole: tre decimi.

0. 8. 17. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

All'emendamento 8. 1, al terzo comma, sostituire al n. 3) le parole: cinque decimi, con le parole: quattro decimi.

0. 8. 18. Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.

SANTAGATI. Chiedo di svolgerli io, e chiedo di svolgere altresì tutti gli altri sub-emendamenti Pazzaglia, riferiti all'emendamento Caruso 8. 13, agli emendamenti Alpino 8. 5, 8. 6, 8. 10 e 8. 12, all'emendamento Giordano 8. 16, e all'emendamento De Marzio 8. 4.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli emendamenti principali sono i seguenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con decorrenza 1° gennaio 1971 è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

8. 13. Caruso, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Vespignani, Carrara Sutour, Raffaelli, Gastone, Granzotto, Terraroli, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.

Al primo comma, sostituire alla lettera a) le parole: il 15 per cento, con le parole: il 25 per cento; *conseguentemente sopprimere le lettere b), c), d), e).*

8. 5. Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottle, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

Al primo comma, sopprimere le lettere b), c), d), e); conseguentemente, sostituire alla

lettera f) le parole: il 25 per cento, con le parole: il 40 per cento.

8. 6. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al quarto comma aggiungere in fine le parole: sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

8. 10. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al quinto comma, sostituire alla lettera B) le parole: per un decimo, *con le parole:* per i due decimi.

8. 16. **Giordano, Bodrato, La Loggia, Galloni, Francanzani, Granelli, Senese, Scotti, Sisto, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali delle Regioni e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alle stesse, con legge, contributi speciali, tenendo conto della necessità della valorizzazione del Mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord e dei dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale.

8. 4. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

All'ultimo comma, sostituire le parole: non oltre tre anni, *con le parole:* non oltre due anni.

8. 12. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri,**

Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

Ad essi sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 8. 13, sostituire le parole: decorrenza 1° gennaio 1971, *con le parole:* decorrenza dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei primi consigli regionali.

0. 8. 19. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 13, sostituire le parole: decorrenza 1° gennaio 1971, *con le parole:* decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 8. 20. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 5, sostituire le parole: 25 per cento, *con le parole:* 20 per cento.

0. 8. 21. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 5, sostituire le parole: 25 per cento, *con le parole:* 22 per cento.

0. 8. 22. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 5, limitare la soppressione alla lettera b).

0. 8. 23. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 5, limitare la soppressione alla lettera c).

0. 8. 24. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 5, limitare la soppressione alla lettera d).

0. 8. 25. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 5, limitare la soppressione alla lettera e).

0. 8. 26. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 6, sostituire le parole:
40 per cento, *con le parole:* 30 per cento.

0. 8. 27. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 6, sostituire le parole:
40 per cento, *con le parole:* 35 per cento.

0. 8. 28. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 10, sostituire le parole:
di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, *con le parole:* di cui all'articolo 126 della Costituzione.

0. 8. 29. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 16, sostituire le parole:
per i due decimi, *con le parole:* per il 15 per cento.

0. 8. 30. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 4, sopprimere le parole:
che non rientrano nelle funzioni normali delle Regioni.

0. 8. 31. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 4, sostituire le parole:
e per la esecuzione, *con le parole:* ed esclusivamente per la esecuzione.

0. 8. 32. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 4, aggiungere in fine le parole: e dei piani presentati e delle richieste formulate dalle Regioni.

0. 8. 33. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 4, aggiungere il seguente comma:

Il Governo esamina le proposte formulate dai consigli regionali e presenta, entro sei mesi, al Parlamento una relazione sulla situa-

zione economica e sociale della Regione per la quale è stato formulato il piano da parte del consiglio regionale.

0. 8. 34. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

All'emendamento 8. 12, sostituire le parole:
non oltre tre anni, *con le parole:* non oltre trenta mesi.

0. 8. 35. **Pazzaglia, De Marzio, d'Aquino, Abelli, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerli.

SANTAGATI. Io vorrei essere innanzitutto chiaro e preciso circa il significato dell'emendamento 8. 1 che il mio gruppo presenta e di cui è primo firmatario l'onorevole De Marzio. Esso è sostanzialmente un emendamento sostitutivo perché appunto con esso si mira a sostituire il primo comma dell'articolo 8, che ampiamente è stato già illustrato dall'onorevole Almirante e successivamente anche dall'onorevole Menicacci. In sostanza, con questo emendamento sostitutivo desideriamo fare in modo che la devoluzione del tributo alle regioni avvenga secondo nuovi rapporti percentuali. In parole povere, desideriamo che la ripartizione dei tributi alle varie regioni venga fatta in una misura più equa. Abbiamo già trattato degli effetti negativi che purtroppo queste norme comporteranno per certe regioni e intendiamo sottolineare che in questo modo potremmo assolvere meglio la funzione finanziaria che deve essere non soltanto una funzione puramente esattiva di tributi, ma soprattutto di reimpiego delle entrate a favore delle collettività.

Indubbiamente il problema della distribuzione dei tributi nelle future regioni è molto delicato e molto importante soprattutto in ordine alla scelta della quota per ciascuna regione, e poiché non siamo dotati di poteri divinatori e non possiamo *a priori* prevedere quel che succederà, noi stiamo cercando di offrire dei correttivi che almeno in parte riescano ad impedire quegli effetti negativi in ordine alla ripartizione del fondo comune, che temiamo possano derivare dal testo quale è stato predisposto dalla Commissione.

Dalla comparazione fra il testo della Commissione e il testo proposto dal mio gruppo appaiono evidenti anche le ragioni delle va-

riazioni in più o in meno, proposte dal mio gruppo. Difatti, mentre nell'articolo 8 nel testo della Commissione (che, per essere più precisi, è lo stesso testo proposto dal Governo, perché la Commissione non ha apportato alcun emendamento al testo originario) si dice: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate », noi facciamo un discorso diverso anche circa il contenuto della norma. Il testo governativo e della maggioranza (allargata fino ai comunisti ed ai deputati del PSIUP che in questo momento trovano comodo adeguarsi alla maggioranza governativa) fa una previsione di spesa circa l'istituzione di un fondo globale da cui derivano quegli inconvenienti ampiamente qui illustrati dall'onorevole Almirante e che io ritengo non superfluo ribadire: cioè anzitutto il pericolo che questo fondo non possa essere effettivamente commisurato al gettito annuo dei tributi erariali, che non rappresenti una vera e propria sommatoria di tutte le esigenze delle regioni; e c'è soprattutto il pericolo che questo fondo, costituendo soltanto un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, non consenta poi un concerto con altri ministri e quindi una più valida ripartizione fra le varie regioni. Noi intendiamo rendere praticamente più snello e più valido il coacervo dei tributi senza impelagarci in una questione di normativa, che, semmai, potrà formare oggetto di normale decretazione governativa, senza bisogno di una legge specifica *ad hoc*, che cristallizzerebbe oltretutto il modo di formare il fondo. Diciamo cose molto più semplici e più appropriate. Cioè le quote fisse vengano devolute così in forma generica alle regioni attraverso una percentuale che nel nostro emendamento sono così stabilite: al posto del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, i nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica consumati nella regione.

Il perché della quasi totalità dell'attribuzione del tributo credo che scaturisca dalla stessa indicazione del n. 1. Poiché questi prodotti sono consumati nella regione e afferiscono a prodotti di largo consumo (direi che riguardano la generalità dei contribuenti e quindi concernono la stessa popolazione locale) ne deriva che almeno una quota rilevante, i nove decimi, viene attribuita alla regione e un decimo rimane per altre destinazioni, (lo Stato, le province, i comuni, eccetera).

Per quanto riguarda una seconda categoria di tributi, noi diciamo: i quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. Anche questa in sostanza, per analogia, rappresenta una norma di giustizia fiscale in quanto è evidente che i proventi che affluiscono all'erario attraverso i monopoli dei tabacchi consumati nelle regioni è opportuno che vengano, almeno per una quota parte, trattenuti a favore dei contribuenti della stessa regione. Non vorrei infatti, usando un'espressione scherzosa, che il tributo andasse in fumo, andando a favore soltanto dello Stato, mentre è giusto che un po' di questo *fumus* del tributo vada a favore delle popolazioni locali. Quindi, sotto questi riflessi, io ritengo che sia opportuno che almeno il 40 per cento dell'imposta resti alla regione stessa.

Con questa prima norma noi intendiamo classificare una prima categoria di tributi e intendiamo assicurare alla regione un gettito abbastanza cospicuo. Difatti, il gettito afferente al primo cespite può, se rapportato alla percentuale da noi richiesta, dare un certo incentivo alle finanze regionali e poi, addirittura, il gettito riguardante il secondo cespite può essere veramente di sollievo a tutte le finanze regionali, perché si introduce una norma nuova rispetto a quello che finora è stato per le regioni a statuto speciale (infatti per le regioni a statuto speciale non ci sono quote di monopolio che vanno a favore della regione stessa).

Ricordo qui quanto già abbiamo detto: che la razza di tributi regionali sono questi se non attribuiamo loro un carattere di originalità o quanto meno di diversa destinazione rispetto a ciò che finora si è fatto nei confronti delle regioni a statuto speciale?

Anche perché questi tre tributi sul consumo del gas, energia elettrica e tabacco, possono in un certo qual modo creare una sia pur lieve perequazione fra tutte le regioni nel senso che il consumo *pro capite*, soprattutto per quanto riguarda i tabacchi, può essere considerato mediamente uguale sia nelle regioni povere che nelle regioni ricche. Presuntivamente i fumatori accaniti si trovano tanto nelle regioni ricche quanto nelle regioni povere e sempre presuntivamente i fumatori moderati sono sia nell'uno che nell'altro tipo di regione.

Perciò sotto questo profilo potrebbe esservi la prospettiva che almeno l'esazione del tributo corrisponda, sia pure non tutto perfettamente, ad una certa giustizia distributiva.

Noi tuttavia non ci fermeremo a questa elencazione. Innanzitutto affermiamo che la regione deve essere messa nelle condizioni di prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato, che debbono fornire ad essa dati e informazioni. Praticamente, finché la regione non si creerà un suo sistema di accertamento (ce ne siamo accorti quando abbiamo esaminato gli altri articoli), finché queste regioni saranno disarmate dal punto di vista fiscale, finché non avranno una organizzazione idonea e saranno invece costrette a rivolgersi ai ben più agguerriti sistemi di accertamento di cui dispongono lo Stato e gli altri enti locali, noi dobbiamo porre le regioni nelle condizioni di poter disporre delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato.

Più oltre nascerà certamente un'anagrafe tributaria delle regioni che consentirà ad esse di compiere autonomi accertamenti, magari con poca soddisfazione dei contribuenti che dovranno pagare le spese di funzionamento non solo degli uffici di accertamento statali ma anche di quelli regionali.

Per quanto riguarda il capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al fondo comune noi intendiamo che esso venga istituito con quote diverse da quelle che sono elencate nella norma del testo della Commissione. Il testo della Commissione prevede: il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Cioè noi abbiamo per quanto riguarda la lettera e) ed f), stabilito un criterio autonomo, che abbiamo fatto confluire nei numeri 1 e 2 del primo comma; dove quindi il testo della Commissione parla del 75 per cento sui prodotti petroliferi e sul gas noi parliamo del 90 per cento; là dove si parla del 25 per cento sui tabacchi, noi riteniamo più equo parlare del 40 per cento. Inoltre le lettere a), b), c) e d) vengono sostituite dai numeri 1, 2 e 3 dell'ultimo comma del nostro testo, secondo cui il fondo comune da istituire presso il Ministero del tesoro è alimentato dai cinque decimi delle imposte generali sul-

l'entrata di competenza dello Stato, dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti e dell'imposta di fabbricazione sulla birra. In sostanza, noi abbiamo voluto elevare la quota di partecipazione ad alcuni tributi che, per il loro consumo più diretto e personale, sembrano idonei a non creare disuguaglianze e sperequazioni tra le varie regioni, e diminuire invece la quota di partecipazione ad altri tributi portandola alla misura del *fifty-fifty*, stabilendo una sorta di mezzadria fiscale tra i due enti impositori. Ci sembra che questo criterio sia equo e possa essere accolto dall'Assemblea.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

SANTAGATI. Circa i subemendamenti Pazzaglia presentati a questo emendamento mi limiterò solo ad alcune annotazioni essenziali, dal momento che essi concernono la stessa materia dell'emendamento principale 8. 1 da me già analiticamente trattato, anche se forse ragioni di correttezza nei confronti del Presidente, che è arrivato in questo momento, mi imporrebbero di ripetere gli argomenti che ho già esposto in relazione all'emendamento principale.

PRESIDENTE. Do per implicita la sua correttezza. Non ripeta.

SANTAGATI. Per quanto riguarda i subemendamenti 0. 8. 1, 0. 8. 2, 0. 8. 3 e 0. 8. 4 trattasi evidentemente di proposte di modifica l'una all'altra subordinata, tutti comunque miranti a ridurre il gettito a favore della regione per aumentare conseguentemente le entrate dello Stato, passando gradualmente dalla percentuale massima dei nove decimi a quella minima di cinque decimi, che per noi costituirebbe l'*optimum*. Il subemendamento 0. 8. 5 comporta una modifica puramente formale, come pure il subemendamento 0. 8. 8. I subemendamenti 0. 8. 6 e 0. 8. 7 trattano di una questione di percentuale riferita al n. 2 del primo comma del nostro testo. Con il subemendamento 0. 8. 9 si vuole migliorare il testo, perché con la frase « può chiedere di avere notizia delle » si dà una maggiore possibilità di reperimento delle notizie da parte degli uffici regionali. « Prendere visione » significa infatti che i funzionari della regione (tra l'altro non si sa quando, se e come arriveranno) debbono andare a prendere visione degli accertamenti che già sono stati fatti, mentre con la formula da noi proposta possono chiedere di avere notizia, possono cioè

fare una richiesta protocollare, avere una risposta documentale e quindi più sicura. Con il subemendamento 0. 8. 10 poniamo giustamente un concetto limitativo. È vero che la regione può chiedere notizie agli uffici tributari dello Stato, ma lo deve fare limitatamente ai proventi che interessano direttamente la regione. Non facciamo della regione una specie di « superfisco » che possa ficcare il naso in tutte le faccende tributarie dei contribuenti, estendendo le indagini al di là di quelle che sono le sue competenze.

Le ragioni del subemendamento 0. 8. 11 sono analoghe a quelle che ho già illustrato per il subemendamento 0. 8. 9. Il subemendamento 0. 8. 12 è puramente formale. I subemendamenti 0. 8. 13, 0. 8. 14, 0. 8. 15, 0. 8. 16, 0. 8. 17, 0. 8. 18 si illustrano da sé.

Viene poi un gruppo di subemendamenti Pazzaglia presentati ad altri emendamenti. Con l'emendamento 0. 8. 19 all'emendamento Caruso 8. 13 si ritiene più opportuno che la decorrenza 1° gennaio 1971 sia sostituita da un termine meno preciso ma, direi, più sicuro, quale quello della « data di convocazione dei comizi per la elezione dei primi consigli regionali ».

Credo che questa formula sia l'unica valida se non vogliamo incorrere nell'infortunio in cui è incorso il passato Governo con la legge elettorale regionale. Anche allora dicemmo: stiamo attenti, non mettiamo dei termini perentori, ineludibili, non creiamo delle formule che poi vengono contraddette dalla realtà politica. Si disse che noi volevamo fare l'ostruzionismo, volevamo impedire la nascita della regione stabilendo una data meno certa, ma più valida dal punto di vista della problematica politica, e si fissò per le elezioni regionali il termine rigido dell'ottobre 1969.

Abbiamo visto poi quello che è successo: quegli stessi paladini della data dell'ottobre 1969 — non con il capo cosparsa di cenere, perché in questo Parlamento chi sbaglia non recita mai il *mea culpa* — sono venuti a dirci che eravamo noi a trovare cavilli, a fare chiacchiere, e che quindi era meglio rinviare le elezioni a primavera. Quindi, per evitare il ripetersi di un inconveniente del genere, noi riteniamo che sia molto più prudente fare in modo che la data del 1° gennaio 1971 sia sostituita con la locuzione da noi consigliata. Lo stesso discorso vale per il subemendamento 0. 8. 20 allo stesso emendamento.

I subemendamenti 0. 8. 21, 0. 8. 22, 0. 8. 23, 0. 8. 24, 0. 8. 25 e 0. 8. 26, tutti riferiti allo emendamento Alpino 8. 5, si illustrano da sé.

I subemendamenti 0. 8. 27 e 0. 8. 28 relativi all'emendamento Alpino 8. 6 trattano questioni di percentuali.

Il subemendamento 0. 8. 29, riferito all'emendamento Alpino 8. 10 propone di fare riferimento all'articolo 126 della Costituzione anziché all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. A questo proposito debbo dire che noi ci siamo accorti che la legge del 1953, la cosiddetta legge Scelba, oggi non è più considerata un punto fermo, ma è già oggetto di discussioni e di proposte di cambiamenti. Fra l'altro questa legge non è mai divenuta applicabile, sicché la si è considerata in certo senso decaduta per desuetudine. Così stando le cose, noi preferiamo riferirci al testo della Costituzione che, essendo rigida, può essere considerata, come le Tavole di Mosè, una tavola immutabile, per lo meno fino a quando in Italia non si farà una nuova Costituzione. Siamo perciò sicuri che, riferendoci all'articolo 126 della Costituzione, non corriamo il rischio di cadere in quegli inconvenienti che potrebbe produrre il riferimento alla legge Scelba del 1953.

Il subemendamento 0. 8. 30 riferito allo emendamento Giordano 8. 16, tratta di questioni di percentuali: per esso vale pertanto il discorso fatto in precedenza per emendamenti analoghi.

I subemendamenti 0. 8. 31 e 0. 8. 32 riferiti all'emendamento De Marzio 8. 4 si illustrano da sé. Il subemendamento 0. 8. 33, riferito allo stesso emendamento principale De Marzio, con l'aggiunta delle parole « e dei piani presentati e delle richieste formulate dalle regioni » vuole dare un carattere di maggiore specificazione e di maggiore incisività al testo legislativo.

Illustrerò ora anche gli ultimi due subemendamenti: mi si vorrà dare atto che minor tempo non avrei potuto impiegare, a meno che non avessi rinunciato del tutto allo svolgimento dei circa 40 emendamenti presentati dal mio gruppo. Trattasi dei subemendamenti 0. 8. 34 e 0. 8. 35, riferiti rispettivamente all'emendamento De Marzio 8. 4 e all'emendamento Alpino 8. 12. Il primo è chiaramente migliorativo del testo; con il secondo proponiamo di abbreviare da tre anni a 30 mesi il termine per la revisione dei criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C).

Rinunziamo a svolgere i seguenti subemendamenti, che però manteniamo:

All'emendamento 8. 0. 2, sostituire le parole: per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, *con le parole:* per prov-

vedere a scopi determinati che non rientrano nei compiti normali delle regioni e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo.

0. 8. 0. 2. 1. **Almirante, Pazzaglia, De Marzio, Abelli, d'Aquino, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 8. 0. 2, sostituire le parole: per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio, *con le parole:* ogni anno con la legge di bilancio in base ai piani predisposti entro il 30 marzo dalle regioni a statuto ordinario.

0. 8. 0. 2. 2. **Almirante, Pazzaglia, De Marzio, Abelli, d'Aquino, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 8. 0. 2, sostituire le parole: Tale fondo è assegnato alle regioni, *con le parole:* Da tale fondo, i contributi sono assegnati alle regioni con legge dello Stato tenendo conto, in particolare delle esigenze del Mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord.

0. 8. 0. 2. 3. **Almirante, Pazzaglia, De Marzio, Abelli, d'Aquino, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 8. 0. 2, sopprimere le parole da: secondo le indicazioni del programma economico nazionale, *fino alla fine del comma.*

0. 8. 0. 2. 4. **Almirante, Pazzaglia, De Marzio, Abelli, d'Aquino, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 8. 0. 2, dopo le parole: del Mezzogiorno, *aggiungere le seguenti:* e delle aree depresse del centro-nord.

0. 8. 0. 2. 5. **Almirante, Pazzaglia, De Marzio, Abelli, d'Aquino, Romeo, Nicosia, Marino, Servello, Roberti, Alfano, Tripodi Antonino, Delfino, Franchi, Menicacci.**

Integrazione nella costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione odierna la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna ha proceduto alla elezione di due vice-

presidenti e di due segretari. Sono risultati eletti vicepresidenti i deputati Zappa e Pirastu, segretari il deputato Pitzalis e il senatore Ossicini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con decorrenza 1° gennaio 1971 è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate.

8. 13. **Caruso, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Vespignani, Carrara Sutour, Raffaelli, Gastone, Granzotto, Terraroli, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

CARUSO. Il nostro emendamento si ricollega a quelli presentati dal nostro gruppo a modifica degli articoli 15 e 16.

Dal collegamento dei vari articoli risulta che l'esercizio completo da parte delle regioni della funzione amministrativa (e ora anche di quella legislativa, se sono vere le voci correnti di emendamenti concordati dalla maggioranza governativa) avrà luogo dal 1° gennaio 1973, che è data alquanto lontana.

Che cosa faranno nel frattempo le regioni? Il nostro emendamento mira appunto ad ottenere che l'iscrizione del fondo comune nel bilancio dello Stato avvenga con il prossimo esercizio finanziario 1971, per rendere il più ravvicinato possibile il trasferimento delle funzioni statali alle regioni. Non vi è dubbio che l'iscrizione del fondo comune e il suo funzionamento, con l'attribuzione alle regioni delle quote ripartite dei tributi, debba avvenire in stretta connessione con il trasferimento delle funzioni, secondo le modalità previste nell'articolo 15 del disegno di legge in esame. Riteniamo rispondente a logica tale criterio direttivo ma non vi è dubbio, parallelamente, che l'iscrizione del fondo in bilancio può agire da elemento condizionante, nel senso di accelerare il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni.

Nell'esprimere il pensiero del Governo sull'emendamento presentato dal nostro gruppo all'articolo 7, il sottosegretario Tantalò ricor-

dava stamane la stretta connessione esistente tra trasferimento delle funzioni e disponibilità finanziaria; ma il richiamo, se è consentito il rilievo, non può essere a senso unico: se una connessione esiste tra i due termini del problema, significa che essi si influenzano a vicenda. È vero che se vi saranno le funzioni vi saranno anche i fondi, e cioè la disponibilità finanziaria; ma è anche vero che la disponibilità finanziaria è condizione essenziale perché le funzioni siano concesse.

Questo è il senso del nostro emendamento. Del resto nessuna complicazione può sorgere con l'anticipata iscrizione del fondo nel bilancio dello Stato, come da noi richiesto, poiché il terzo comma dell'articolo 16 disciplina rigorosamente il funzionamento del fondo stesso fino al completo passaggio delle funzioni e del personale dallo Stato alle regioni.

Per questi motivi raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire alla lettera a) le parole: il 15 per cento, con le parole: il 25 per cento; conseguentemente sopprimere le lettere b), c), d), e).

8. 5. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al primo comma, sopprimere le lettere b), c), d), e); conseguentemente, sostituire alla lettera f) le parole: il 25 per cento, con le parole: il 40 per cento.

8. 6. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al secondo comma sostituire le parole: penultimo anno, con le parole: ultimo anno.

8. 7. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri,**

Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.

Sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da addizionali erariali ai tributi di cui sopra.

8. 8. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al quarto comma, sostituire le parole: con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, con le parole: con la legge di bilancio.

8. 9. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al quarto comma aggiungere in fine le parole: sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

8. 10. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al quinto comma, sostituire alle lettere A) e B), le parole: penultimo anno, con le parole: ultimo anno.

8. 11. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonc, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quillieri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

All'ultimo comma, sostituire le parole: non oltre tre anni, con le parole: non oltre due anni.

8. 12. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cotonè, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonca, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

FERIOLI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati liberali non sono intervenuti nella discussione sull'articolo 8, sebbene questo sia uno dei più importanti di questa legge, perché abbiamo già richiamato l'attenzione dell'Assemblea su questo aspetto del provvedimento attraverso gli interventi svolti in sede di discussione generale dai colleghi di gruppo onorevoli Badini Confalonieri, Alpino e Monaco. Ripetere quei rilievi sarebbe stato da considerarsi una forma di ostruzionismo, che noi non intendiamo praticare, anche se combattiamo decisamente questo disegno di legge e ci impegnamo per cercare di migliorarlo.

Entrando nel merito degli emendamenti da noi presentati, tutti a prima firma dell'onorevole Alpino, rileverò che gli emendamenti 8. 5 e 8. 6 chiedono la modifica del primo comma dell'articolo 8, con il quale si deferiscono alle regioni diverse quote di sei diversi tributi erariali. Fra essi soltanto due sono di una certa entità, e cioè l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e l'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote di partecipazione degli altri quattro tributi indicati nell'articolo, pur essendo molto elevate in percentuale, si riferiscono a tributi di scarsissima portata. Al fine di introdurre nel sistema un criterio di maggiore semplicità e quindi anche di maggiore funzionalità, con i nostri due primi emendamenti proponiamo la soppressione delle quote di partecipazione ai tributi di scarso rilievo e la corrispondente elevazione delle quote di partecipazione delle regioni al gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (dal 15 al 25 per cento) e dell'imposta sul consumo dei tabacchi (dal 25 al 40 per cento). L'aumento di tali quote di partecipazione dovrebbe compensare i minori introiti derivanti dalla soppressione delle quo-

te di partecipazione riguardanti gli altri tributi minori.

Veniamo all'emendamento 8. 7. Il secondo comma dell'articolo 8 del testo governativo stabilisce che il calcolo delle quote delle imposte di cui al primo comma sia riferito ai dati di bilancio del penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione. Tale nuova sfasatura temporale a ritroso - permanente, questa volta - nell'attribuzione alle regioni delle loro spettanze finanziarie è, secondo noi, contraria al buon senso. Inoltre, non si vede quali difficoltà contabili e pratiche possano dissuadere dal far riferimento, come sarebbe più logico, all'ultimo anno; addirittura, si potrebbe ritenere preferibile il riferimento allo stesso anno in corso, salvo conguaglio nell'anno successivo. Al fine, però, di evitare tale conguaglio, il nostro emendamento si limita a chiedere il riferimento, per il conteggio delle quote di partecipazione, ai dati dell'ultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione.

Veniamo all'emendamento 8. 8. Il terzo comma dell'articolo 8 del testo governativo stabilisce che i proventi derivanti da eventuali aumenti delle aliquote o da altre modificazioni dei tributi in questione, disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge, debbano spettare esclusivamente allo Stato, e quindi essere stornate dal calcolo delle quote di partecipazione delle regioni, purché siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La macchinosità e la confusione che una tale norma potrebbe generare con l'andare del tempo è tale da consigliare la sua eliminazione. Ecco perché l'emendamento liberale sostitutivo del terzo e del quarto comma (l'abolizione del quarto comma è una conseguenza della modificazione del terzo comma) stabilisce che solo le eventuali addizionali erariali ai tributi di cui al primo comma non saranno tenute in conto nella determinazione delle quote di partecipazione delle regioni. In altre parole, se lo Stato dovrà, per sua esclusiva necessità fiscale, aumentare i tributi in parola, lo potrà fare senza variare le quote di partecipazione delle regioni, ricorrendo ad addizionali; mentre, se la modificazione dei tributi di cui sopra dovesse essere determinata non solo da necessità fiscale dello Stato, ma anche da necessità finanziarie delle regioni, tale modificazione potrà essere fatta agendo direttamente sulla misura delle quote devolute alle regioni: sarà un meccanismo più chiaro, di più facile applicazione e comprensione.

Passiamo all'emendamento 8. 9, che è evidentemente in subordine all'emendamento 8. 8. Il quarto comma dell'articolo 8 stabilisce infatti che la percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni di cui al precedente terzo comma, è determinata con decreto del ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro. Siamo qui di fronte ad una delegazione al ministro del tesoro di cui non si vede assolutamente la necessità, mentre si vede invece l'opportunità che l'attribuzione di fondi dello Stato alle regioni rimanga esclusivamente potestà del Parlamento. È per questo infatti che, anziché con decreto del ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, la determinazione delle percentuali del nuovo gettito complessivo attribuibili alle variazioni di cui sopra dovrà, secondo lo emendamento liberale, essere fatta con la legge di bilancio. È infatti in sede di approvazione del bilancio di previsione che il Parlamento avrà a sua disposizione tutti i dati necessari a procedere a questa valutazione.

L'emendamento 8. 10 è in subordine all'emendamento 8. 9 e all'emendamento 8. 8: nel caso cioè che il comma quarto non venga soppresso o non venga modificato come richiesto, si propone che il decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, che determina la percentuale del gettito complessivo del tributo attribuibile alle modificazioni e alle maggiorazioni di aliquote previste dal terzo comma dell'articolo 8, venga emanato quanto meno dopo aver sentito la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Non si vede, infatti, come su una tale materia possa non essere sentita la Commissione competente sulle questioni regionali.

La motivazione dell'emendamento 8. 11 è identica a quella dell'emendamento 8. 7 che ho già illustrato.

L'emendamento 8. 12 è l'ultimo della serie dei nostri emendamenti. Il termine di tre anni concesso all'Istituto centrale di statistica affinché elabori e pubblichi i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale, così che possano essere riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 8, ci sembra oltremodo lungo. Di conseguenza si propone quanto meno di ridurlo a due anni.

Con questo io ho illustrato tutti i nostri emendamenti, signor Presidente, i quali tengono anche conto dei pareri della Commissione interni e della Commissione finanze e te-

soro, riportati nello stampato n. 1807-1342 relativo al progetto di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo e quarto comma.

8. 14. **Gastone, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Caruso, Raffaelli, Carrara Sutour, Terraroli, Ferri Giancarlo, Granzotto, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

L'onorevole Gastone ha facoltà di svolgerlo.

GASTONE. Chiedo di svolgere altresì il mio emendamento 0. 8. 26 all'articolo aggiuntivo Fabbri 0. 8. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo aggiuntivo Fabbri 0. 8. 2 è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

0. 8. 0. 2. **Fabbri, Principe, Mezza Maria Vittoria, Mammi.**

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo aggiuntivo Fabbri 8. 0. 2, dopo le parole: Ministero del bilancio e della programmazione, aggiungere: a decorrere dall'esercizio 1971.

0. 8. 0. 2. 6. **Gastone, Barca, Passoni, Colajanni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Raffaelli, Carrara Sutour, Vespignani, Granzotto, Terraroli, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

L'onorevole Gastone ha facoltà di svolgere questi suoi emendamenti.

GASTONE. Il mio compito è molto semplice. Il nostro emendamento 8. 14 propone di sopprimere il terzo e il quarto comma dell'articolo 8. Siamo, come è noto, nel campo delle partecipazioni al gettito di imposte erariali, e precisamente nell'ipotesi di maggiorazioni di aliquote o di altre modificazioni dei tributi sui quali le regioni abbiano partecipazioni.

I commi di cui proponiamo la soppressione stabiliscono che i proventi derivanti da queste maggiorazioni di aliquote sono riservati allo Stato quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, restando affidato al ministro delle finanze (comma quarto) il compito di determinare la percentuale di aumento attribuibile a tali modificazioni e maggiorazioni di aliquote; insomma questa delicata incombenza è lasciata all'arbitrio del ministro.

Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che la relazione della Commissione affari costituzionali ha fatto al riguardo una riserva esplicita, osservando che i commi terzo e quarto dell'articolo 8 « attribuiscono al ministro delle finanze, in determinate circostanze, il compito di determinare la quantità dei proventi erariali destinati alla compartecipazione regionale ». Aggiunge la relazione Ballardini: « Se questa determinazione non possa farsi che in virtù di un calcolo matematico visibile e controllabile, *nulla quaestio*; ma se, invece, essa sia il frutto di valutazioni approssimative, il potere ministeriale incontrollato può divenire un mezzo limitativo dell'autonomia finanziaria che questa legge intende assicurare alle regioni ».

Ebbene, la Commissione bilancio, dopo un lungo esame del problema, come ci informa il collega Tarabini nella sua relazione, ha sciolto le riserve della Commissione affari costituzionali, escludendo che la discriminazione affidata al ministro possa essere fatta da un punto di vista tecnico con i criteri matematici che la relazione Ballardini ipotizzava. Dice giustamente l'onorevole Tarabini che con il decreto si esercita sempre « una vera e propria discrezionalità amministrativa », ma conclude, con innegabile incoerenza in questo caso, che i commi terzo e quarto « sono stati approvati senza emendamenti ».

Ebbene, il nostro emendamento mira a porre rimedio a questa incongruenza, a questo grave vizio di incostituzionalità che presenta il disegno di legge. Cosa succederà dopo la soppressione dei commi terzo e quarto? Come saranno ripartiti i maggiori pro-

venti derivanti da leggi che stabiliscano aumenti di aliquote? La risposta mi sembra semplice. La legge istitutiva della maggiorazione di aliquote determinerà la destinazione dei maggiori proventi e stabilirà anche di volta in volta i criteri con cui si deve valutare l'incidenza della variazione delle tariffe sulla maggiorazione del gettito.

In questo modo, onorevoli colleghi, si sottrarrà all'incontrollato potere dispositivo del ministro una decisione che la Costituzione affida al Parlamento.

Il nostro emendamento 8. 14 è l'unico — ci sembra — che possa risolvere le perplessità fondatissime della Commissione affari costituzionali e le critiche esplicite dello stesso autorevole relatore per la maggioranza onorevole Tarabini. Per questo noi crediamo che esso si raccomandi all'approvazione di quanti vogliono che questa legge non offenda le autonomie regionali e la Costituzione repubblicana.

Raccomando altresì alla Camera il nostro subemendamento 0. 8. 0. 2. 6.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

8. 2. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Noi ci domandiamo che cosa succederà fra poco, quando dovremo votare questi emendamenti, dopo aver sentito che vari gruppi sono favorevoli alla soppressione dei commi terzo e quarto. Anche noi siamo d'accordo su ciò, e abbiamo presentato questo emendamento soppressivo.

Non voglio riferirmi, anche perché l'ha già fatto un altro collega, alle riserve esplicite avanzate in Commissione affari costituzionali dal relatore onorevole Ballardini; ma vorrei dire qualcosa di più, anche perché il comma terzo dell'articolo 8 meriterebbe un discorso molto approfondito. È l'ennesima volta, infatti, nel breve volgere di 8 articoli, che noi ci troviamo di fronte al caos originato dal modo in cui si è proceduto nella elaborazione di questa legge, che niente altro fa che avanzare riferimenti e riserve: riferimenti a

cose che non esistono e riserve accompagnate da minacce. Ogni volta che c'è una riserva, c'è anche una minaccia; ogni volta che c'è un riferimento, è un riferimento a qualcosa che non esiste. Ho contato ben sei riferimenti alla riforma tributaria, che non esiste.

Mi permetto di sottolineare che anche sul piano psicologico questo sistema non può non avere notevoli ripercussioni. Questa legge, onorevole relatore, è proprio la programmazione degli inasprimenti fiscali. Che bisogno vi è di dire che « sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale »? Quando saranno fatte le leggi che prevederanno queste maggiorazioni e nuove destinazioni, saranno le leggi stesse a decidere dove dovranno essere convogliati questi aumenti.

Ripeto, questa legge finanziaria regionale è proprio la legge degli inasprimenti fiscali. Ma strano è che non sono soltanto inasprimenti immediati, come abbiamo visto, ad esempio, per l'articolo 4 (quella facoltà di manovra, cioè di inasprimento, che è ivi concessa alla regione si risolverà in un inasprimento immediato). Oltre gli inasprimenti immediati vi sono anche inasprimenti... pronosticati. Si chiede al Parlamento di votare su pronostici: questa è la verità. Dove sono queste fantomatiche leggi che stabiliscono maggiorazioni di aliquote? Aspettiamo che arrivino, augurandoci comunque che non arrivino.

Anche nel merito, convengo che la norma non è molto giusta. Questi sono tributi che lo Stato ha assegnato alle regioni. Avrà bisogno lo Stato di nuove entrate? Se le cerchi altrove. E fonte di caos questa sovrapposizione di attribuzioni. Dunque noi ci auguriamo, dopo aver sentito che il nostro parere è comune anche a vari colleghi di altre parti, che la Camera voglia sopprimere questo terzo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

8. 3. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ABELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Mi limiterò a poche parole, perché mi pare che su questo argomento sia d'accordo la quasi totalità dell'opposizione e sia d'accordo anche una parte della maggioranza: dal momento appunto che la maggioranza della Commissione affari costituzionali ha espresso riserve sui commi terzo e quarto dell'articolo 8. Non comprendo la necessità di stabilire oggi in questa legge come dovrà essere fatta un'eventuale legge futura. Giustamente rilevava poi il collega Franchi che, sul piano concettuale, se vi sarà la necessità di procedere a maggiorazioni di aliquote per le esigenze del bilancio statale, non si vede perché si debbano aumentare proprio queste imposte soggette a partecipazione regionale, considerato che in Italia non mancano certo altri tributi. Perciò il problema non si dovrebbe neppure porre.

Potrà però obiettare qualcuno: se aumentiamo queste imposte, dal momento che una percentuale di esse è devoluta alle regioni, i regionalisti potranno pretendere che una percentuale dell'aumento dovrà andare alla regione. Vi è però un sistema tecnico molto semplice che non chiama in causa il ministro delle finanze per determinare la percentuale del gettito: è il sistema dell'addizionale. Quando voi stabilite un aumento d'imposta attraverso l'addizionale, l'aumento percentuale del gettito risulta immediatamente, senza bisogno di attribuire al ministro delle finanze una facoltà che, è stato già detto e ridetto, rasenta per lo meno l'incostituzionalità.

Ritengo quindi che il relatore e la maggioranza dovrebbero essere d'accordo sulla soppressione di questi due commi, o quanto meno sulla ricerca di una formula più semplice.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sostituire alla lettera A) le parole: per i sei decimi, con le parole: per i cinque decimi.

8. 15. **Giordano, Bodrato, La Loggia, Galloni, Francanzani, Granelli, Senese, Scotti, Sisto, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.**

Al quinto comma, sostituire alla lettera B) le parole: per un decimo, con le parole: per i due decimi.

8. 16. **Giordano, Bodrato, La Loggia, Galloni, Francanzani, Granelli, Senese, Scotti, Sisto, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali delle Regioni e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alle stesse, con legge, contributi speciali, tenendo conto della necessità della valorizzazione del Mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord e dei dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale.

8. 4. De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

ALFANO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFANO. Se è vero che con il voto conclusivo su questo provvedimento voi, onorevoli colleghi regionalisti, avrete regalato ai futuri amministratori regionali una legge varriopinta, consentiteci, a riprova del nostro contributo amorevole e responsabile alla elaborazione di questa legge, di regalare al popolo italiano le cornici per la conservazione della legge, in modo che mentre gli amministratori regionali si accaniranno nell'interpretazione di essa, il popolo italiano possa apprezzare ed interpretare il valore delle cornici ed il lavoro compiuto dai cesellatori parlamentari del Movimento sociale italiano e trarne le conseguenze.

Ciò premesso, consentitemi di illustrare brevemente l'emendamento De Marzio 8. 4 all'ultimo comma dell'articolo 8. Il terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione recita: « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ». Non crediamo che questa formulazione abbia bisogno di interpretazione tanto essa è chiara e lineare! Il costituente nel dare vita alle regioni volle assicurare ad esse non soltanto il diritto a chiedere dei contributi speciali ma anche il diritto ad ottenerli, e stabili chiaramente che lo Stato doveva assegnare per legge tali contributi speciali per provvedere alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle Isole.

La concessione dei contributi speciali alle regioni diventava con questa norma un mezzo per valorizzare l'autonomia regionale. Lo Stato, infatti, non interviene direttamente, ma pone la regione in condizione di fare da sé, decidendo in base a criteri e principi suoi propri. Appare veramente grottesco che, proprio oggi che si realizza il sogno dei regionalisti, questa norma venga messa in disparte, così come appare veramente strano che dei convertiti all'autonomia abbiano presentato un articolo aggiuntivo, l'8-bis, che sarà ritirato, e che apparentemente si accosta nello spirito alla formulazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, ma che invece risulta esserne la definitiva negazione.

I regionalisti vogliono dimostrare di battersi per l'autonomia ma poi, al secondo comma del loro articolo aggiuntivo, sostengono che il fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale, in relazione alle esigenze di finanziamento degli interventi previsti dai programmi regionali che, aggiungiamo noi, si inventano qui, dal momento che non sono state ancora approvate le norme sulle procedure per l'approvazione del piano e che la stessa politica di piano ha ricevuto le più ampie e convincenti critiche da tutte le parti politiche.

Indipendentemente da questo giudizio sulla tendenza a snaturare una chiara norma costituzionale, si constata qui — e questa constatazione è suffragata da recentissime esperienze — la volontà di non intervenire per nulla per regolare in maniera corretta l'attribuzione degli indispensabili contributi speciali, che non serviranno certamente per valorizzare le isole giacché queste godono — non sarebbe veramente il caso di dirlo — di particolari forme di autonomia, secondo statuti adottati con leggi costituzionali, ma che dovrebbero servire particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno ed anche per portare un certo equilibrio, dal punto di vista economico e sociale, nelle aree depresse del centro-nord.

Non siamo certo noi i sostenitori delle forme di autonomia previste dalla Costituzione, ma riteniamo che dovrebbero esserlo i regionalisti, sia quelli antichi che, per la verità, sono i più sospettosi nei riguardi di questa legge finanziaria regionale, sia quelli di recente convertiti al regionalismo e che dovrebbero ancora di più dimostrare il loro zelo di neofiti. Ed allora abbiamo il diritto di chiedere ai regionalisti dell'uno e dell'altro tipo che cosa essi veramente vogliano: essi infatti hanno attribuito alle regioni un costo

che non risponde ad una obiettiva valutazione della realtà, in questo modo eliminando ogni ragionevole possibilità di sviluppo per le regioni stesse; essi inoltre, col mettere nel dimenticatoio una norma che avrebbe dovuto avere, una volta applicata, una funzione equilibratrice, hanno praticamente negato ai nuovi enti ogni possibilità di svolgere alcun compito concreto.

È da molto tempo che i regionalisti si comportano in questa guisa. La regione sarda ha avuto il suo piano di sviluppo quindici anni dopo la sua costituzione; la regione Friuli-Venezia Giulia che, come possiamo documentare sulla base degli *Atti parlamentari* relativi al dibattito del 1962, doveva avere un rapido sviluppo e che doveva essere in grado entro tre mesi (leggete la dichiarazione di un deputato socialista di allora) di darsi un piano e di porre mano alla sua pronta realizzazione, solo nel gennaio del 1969 ha presentato il suo piano di sviluppo che prevede un finanziamento straordinario di 490 miliardi in 7 anni, stanziamento che diventa certo indispensabile per dare un avvio alla depresso area del confine orientale, ma che già da un anno è rimasto a documentare l'esistenza di un diritto delle regioni alla richiesta, ma non del diritto ad ottenere i contributi speciali statali. Se non si vuole ancora una volta fare la politica delle apparenze, bisogna essere espliciti o avere il coraggio di denunciare la propria incapacità e capitolare.

Onorevoli colleghi, prima di concludere desidererei sapere quale sia il vostro stato di animo dopo l'intervento del segretario nazionale del nostro partito, onorevole Almirante. Sappiamo che su di voi pesa un forte interrogativo: dare o non dare alla regione libertà in materia legislativa. E forse l'enigma che attanaglia tutti voi, onorevoli colleghi regionalisti, e per questo incombe su tutti voi la figura di Amleto, certamente non da oggi ma da sempre, in quanto in questo vostro atteggiamento incerto e zigzagante si possono individuare tre diverse posizioni: quella di chi voleva l'immediata attuazione dell'ordinamento regionale; quella di chi voleva la revisione della Costituzione eliminando il regionalismo perché, nella consapevolezza del divario esistente tra nord e sud, l'istituzione dell'ente regione avrebbe arrecato maggior danno alle regioni già povere; e quella di chi auspicava tempi migliori per tali realizzazioni.

Nessuna di queste tre diverse tesi è prevalsa perché ha avuto la meglio quella dei tempi peggiori, in relazione al momento e

alla situazione politica, economica e sociale della nostra nazione, per attuare l'ordinamento regionale. Per attuarlo ma non per realizzarlo, perché le regioni, nate settimane e denutrite, perché seviziate prima della loro nascita durante la loro gestazione, potranno solo provare a sopravvivere.

Infatti, onorevoli colleghi, vi domando: come potranno legiferare le regioni dal momento che la loro esistenza si basa su una legge così variopinta ed elaborata trascurando le più elementari norme giuridiche? La strada intrapresa, in ciò spinti dai comunisti, vi ha portato a costruire in tutte le regioni delle torri di Babele; né, all'insegna delle correnti di partito e del vostro sviscerato amore per i comunisti, siete stati in grado di valutare in prospettiva le formidabili conseguenze di natura politica, economica e sociale che potranno scaturire dalle vostre scelte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, commisurato al 20 per cento dell'incremento annuo delle entrate tributarie dello Stato.

Tale fondo è assegnato alle regioni con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica secondo le indicazioni del programma economico nazionale, in relazione alle esigenze di finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali di programma, sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

8. 0. 1. **Principe, Mussa Ivaldi Vercelli, Lezzi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato ad illustrarlo.

Ricordo altresì che è stato rinviato in questa sede il seguente emendamento, già riferito all'articolo 1:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di un apposito fondo comune nonché di un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

1. 12. **Principe, Mussa Ivaldi Vercelli, Lezzi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

8. 0. 2. Fabbri, Principe, Mezza Maria Vittoria, Mammi.

FABBRI. Rinunciamo ad illustrarlo, raccomandando alla Camera la sua approvazione.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Molto brevemente, signor Presidente, anche per non ritardare ulteriormente l'inizio delle votazioni, che la maggioranza attende ansiosamente.

Esprimo parere favorevole all'emendamento De Marzio 9. 1 e ai relativi subemendamenti Pazzaglia che vanno dallo 0. 8. 1 allo 0. 8. 18. Sembra a me che questo emendamento dovrebbe essere approvato anche dai regionalisti, in quanto si preoccupa di fornire alle regioni i mezzi effettivi che saranno necessari. Tutti sanno infatti che i 580 miliardi del fondo comune non saranno sufficienti. Con questo emendamento i fondi assegnati diverranno sufficienti.

Parere contrario la minoranza della Commissione esprime sull'emendamento Caruso 8. 13 (e, conseguentemente, sui subemendamenti Pazzaglia 0. 8. 19 e 0. 8. 20), in quanto questo emendamento, onorevole Caruso, non ha significato in relazione all'articolo 16 della

legge. Noi avevamo proposto, all'inizio di questo pomeriggio, che fosse appunto esaminato prima l'articolo 16 e — prima ancora — l'articolo 15, perché a questi articoli era direttamente legato l'articolo 8 che riguarda il fondo comune. Non è possibile approvare questo emendamento se non si capovolgono il significato e il valore dell'articolo 15 e dell'articolo 16, i quali legano intimamente il trasferimento delle funzioni (che dovrà avvenire attraverso i provvedimenti delegati) al finanziamento relativo. Non si può quindi stabilire una data prima del trasferimento delle funzioni. Pertanto, forse, questo emendamento poteva avere una collocazione nell'articolo 16, e perciò i colleghi comunisti potrebbero rinviarlo a tale articolo; ma in questa sede indubbiamente non ha alcuna giustificazione.

Siamo favorevoli agli emendamenti Alpino 8. 5 e 8. 6 e ai relativi subemendamenti Pazzaglia che, per l'8. 5, vanno dallo 0. 8. 21 allo 0. 8. 26 e, per l'8. 6, vanno dallo 0. 8. 27 allo 0. 8. 28.

Parere contrario esprimiamo invece sull'emendamento Alpino 8. 7, in quanto il consultivo definitivo (come abbiamo accertato in sede di Comitato dei nove) può essere accertato solamente da luglio a ottobre dell'anno successivo. Non si possono quindi sostituire le parole « penultimo anno » con le parole « ultimo anno »: non è tecnicamente possibile.

Siamo poi contrari all'emendamento Gastone 8. 14, che vuole abrogare il terzo e quarto comma dell'articolo; e, per coerenza, io debbo dichiararmi contrario all'emendamento 8. 2 a firma dell'onorevole De Marzio ed altri (compreso il sottoscritto), soppressivo del terzo comma.

Questo perché ritengo che sia opportuno si stabilisca fin da ora con questa legge che il provento di future maggiorazioni di aliquote va riservato allo Stato in relazione agli scopi per i quali tali aliquote vengano maggiorate. Si obietta che, nelle leggi relative, il punto si potrà specificare. Ma io penso che, dati gli appetiti e le pressioni delle regioni, sia meglio stabilirlo prima.

Sono invece favorevole all'emendamento 8. 3, relativo alla soppressione del quarto comma. Parere favorevole esprimo altresì sugli emendamenti Alpino 8. 8 e 8. 9.

Esprimo parere contrario all'emendamento Alpino 8. 10, che chiede che sia sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, e al relativo subemendamento Pazzaglia 0. 8. 29; contrario all'emendamento Giordano 8. 15, che modifica un criterio di ripar-

tizzazione del fondo comune, quello della proporzionalità diretta con la popolazione residente, riducendone da sei decimi a cinque decimi l'incidenza; contrario anche all'emendamento Alpino 8. 11; contrario all'emendamento Giordano 8. 16, che aumenta a due decimi l'incidenza del criterio della superficie nella distribuzione del fondo comune, e al relativo subemendamento Pazzaglia 8. 0. 30; favorevole all'emendamento De Marzio 8. 4 e ai relativi subemendamenti Pazzaglia dallo 0. 8. 31 allo 0. 8. 34. Ritengo però che, per motivi di sistematica, l'emendamento De Marzio 8. 4 debba essere considerato come subemendamento all'articolo aggiuntivo Fabbri 8. 0. 2, al quale mi dichiaro favorevole.

Mi dichiaro anche favorevole all'emendamento Alpino 8. 12 e conseguentemente, in prima istanza, al subemendamento Pazzaglia 0. 8. 35, che riduce da tre anni a 30 mesi il termine massimo per la messa a punto dei nuovi criteri di ripartizione del fondo comune in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite*.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

TARABINI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario all'emendamento De Marzio 8. 1, il quale prevede un notevole aumento dei cespiti previsti per la finanza regionale; conseguentemente, sono contrario a tutti i subemendamenti Pazzaglia riferiti all'emendamento 8. 1, che vanno dallo 0. 8. 1 allo 0. 8. 18, i quali prevedono tutti delle varianti alle percentuali previste.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Caruso 8. 13, con il quale si prevede che l'istituzione del fondo comune abbia decorrenza dal 1° gennaio 1971. In effetti, l'accoglimento di questo emendamento comporterebbe un sovvertimento radicale del meccanismo di afflusso delle quote di tributi erariali, afflusso il quale trova copertura in una correlativa soppressione o riduzione della spesa statale, appunto con riferimento alle funzioni che vengono trasferite. Sono quindi contrario anche ai subemendamenti Pazzaglia 0. 8. 19 e 0. 8. 20.

Esprimo parere contrario all'emendamento Alpino 8. 5 e ai subemendamenti Pazzaglia 0. 8. 21, 0. 8. 22, 0. 8. 23, 0. 8. 24, 0. 8. 25 e 0. 8. 26. In effetti questo emendamento, come

il successivo emendamento Alpino 8. 6 e i relativi subemendamenti Pazzaglia 0. 8. 26 e 0. 8. 27, — ai quali pure sono contrario — concentra in un solo cespite una serie di entrate che è bene siano invece distribuite secondo un certo ventaglio, di guisa che gli eventuali aumenti eccezionali di un cespite siano compensati dalla riduzione di altro cespite e quindi la finanza regionale abbia una progressione in sintonia con l'evoluzione della finanza statale.

Esprimo parere contrario altresì all'emendamento Alpino 8. 7, anche perché non si vede, nonostante le spiegazioni date dall'onorevole Ferioli, come sia tecnicamente possibile conoscere, nel momento in cui si procede alla compilazione del bilancio statale, le poste relative al gettito dei tributi di cui è prevista la devoluzione alla finanza regionale.

Esprimo parere contrario anche agli emendamenti De Marzio 8. 2 e 8. 3 e Gastone 8. 14 (quest'ultimo in tutto identico agli emendamenti 8. 2 e 8. 3 sommati insieme): mentre l'emendamento 8. 2 si riferisce alla soppressione di una disposizione di carattere sostanziale, che non v'è invece alcuna ragione di sopprimere, l'emendamento 8. 3 merita una considerazione separata, che faremo fra un momento a proposito dell'emendamento Alpino 8. 9.

Esprimo parere contrario all'emendamento Alpino 8. 8, perché appare più corretta la formula del testo della Commissione.

Esprimo parere favorevole all'emendamento Alpino 8. 9, in quanto appare correttamente delineata la competenza di statuizione e correlativamente di discriminazione del maggior gettito attraverso la legge di bilancio, comprese evidentemente anche le leggi che approvano le note di variazione, piuttosto che attraverso un decreto ministeriale, che è un atto amministrativo con il quale si eserciterebbe una inammissibile discrezionalità.

Parere contrario all'emendamento Alpino 8. 10, e al subemendamento Pazzaglia 0. 8. 29, in quanto appare sufficiente la garanzia della approvazione parlamentare ai fini di questa discriminazione della parte di gettito riferibile alle maggiorazioni di aliquote.

Parere contrario agli emendamenti Giordano 8. 15 e 8. 16 (e al subemendamento Pazzaglia 0. 8. 30 che a quest'ultimo si riferisce), i quali prevedono la riduzione del valore del coefficiente di popolazione da 6 decimi a 5 decimi e il correlativo aumento del coefficiente attribuito alla superficie da un decimo a 2 decimi.

Pur avendo solo una parentela con le considerazioni che ho svolto nella mia relazione, vorrei far osservare all'onorevole Almirante — il quale ha sferrato una critica formalmente cortese, ma molto acre nella sostanza — che deve pur essere consentito ai deputati della maggioranza di esprimere i loro convincimenti. L'onorevole Almirante, in definitiva, pur deprecando la disciplina di partito, addirittura pretende l'adesione governativa prima ancora che si arrivi al voto. Ciascuno dei deputati della maggioranza cerca di dare il contributo che ritiene opportuno, ovviamente senza essere sicuro al cento per cento della verità del proprio verbo, ma manifestando quelle che sono le proprie convinzioni. Per ciò che concerne il merito, vorrei anche sottolineare che nell'articolo aggiuntivo Fabbri 8. 0. 2 è previsto un fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo: questo fondo potrà servire come correttivo e comunque come strumento più agile e adeguato per la soluzione dei problemi che sono implicati dall'attuale struttura dell'articolo 8 e in particolare dai criteri di ripartizione che nel detto articolo sono previsti. Ciò per la ragione che sarà possibile, una volta stabilita la somma che annualmente si dà alle regioni ad ogni titolo, considerare in maniera più adeguata le spese correnti e le spese in conto capitale, che ovviamente sarà bene valutare in un quadro generale, come per sua natura è il quadro programmatico.

Parere contrario all'emendamento Alpino 8. 11, per le ragioni che sono già state esposte a proposito dell'emendamento 8. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 8. 4 ed i relativi subemendamenti Pazzaglia 0. 8. 31, 0. 8. 32, 0. 8. 33 e 0. 8. 34, penso che più propriamente essi potranno essere esaminati in relazione all'articolo aggiuntivo Fabbri 8. 0. 2, trattandosi di materia assolutamente analoga.

Parere favorevole esprimo per l'emendamento Alpino 8. 12, e contemporaneamente parere contrario per il relativo subemendamento Pazzaglia 0. 8. 35. Sono favorevole, come ho detto, all'emendamento Alpino 8. 12, perché esso prevede la riduzione a due anni del termine previsto per la sostituzione dei criteri. Sottolineo questo mio parere favorevole per dimostrare la volontà della maggioranza di arrivare al più presto possibile alla delineazione di criteri quanto più vicini all'equità.

Per ciò che concerne gli articoli aggiuntivi 8-bis, esprimo parere contrario all'8. 0. 1 Principe e all'emendamento Principe 1. 12

(rinviato a questa sede): pensavo che essi fossero stati nel frattempo ritirati, ma comunque sono di fatto superati dall'articolo aggiuntivo Fabbri 8. 0. 2, in ordine al quale esprimo parere favorevole con la riserva della soppressione delle parole: « e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno ». In effetti questo articolo ha determinato la preoccupazione che esso precludesse, come era un po' nella logica delle cose, alla soppressione dell'articolo 11, nel quale è prevista la disciplina della somministrazione dei contributi speciali di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Chiarito che l'articolo 11 deve essere nell'intenzione degli stessi presentatori di questo articolo aggiuntivo mantenuto, per la ragione che si vuole fare rientrare anche questo nel quadro generale della programmazione, sottolineandone quanto meno politicamente il carattere addizionale rispetto agli altri aspetti della finanza regionale, sembra logico, per esigenze di coordinamento, che si sopprimano le ultime due righe, come ho già detto, dell'articolo aggiuntivo Fabbri 8. 0. 2.

Ciò premesso, debbo esprimere parere contrario ai subemendamenti Almirante dallo 0. 8. 0. 2. 1 allo 0. 8. 0. 2. 5. Parere contrario anche sul subemendamento Gastone 0. 8. 0. 2. 6, che vuole inserire far decorrere dall'esercizio 1971 l'iscrizione in bilancio del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, in quanto appare più proprio che l'iscrizione in bilancio avvenga a seguito dell'approvazione della legge nel prossimo programma quinquennale. Ciò appare assai più logico ed anche assai più corretto dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Alpino 8. 12, relativo all'ultimo comma dell'articolo 8, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare la riduzione da 3 a 2 anni del termine entro il quale procedere alla revisione dei criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera e). Deve però far presente che non dipende dal Governo se l'Istituto centrale di statistica potrà o meno approntare entro il biennio la nuova ripartizione del reddito nazionale secondo le regioni. Già in Commissione feci presente che il Governo aveva dato incarico all'ISTAT di eseguire questa nuova ripartizione e che l'ISTAT aveva osservato che mancavano gli elementi per poter determinare fin d'ora il momento in

cui, presumibilmente, sarebbe terminato il lavoro e che comunque sarebbe stato difficile concluderlo entro due anni. Il termine di due anni è pertanto da considerarsi ordinario. Con queste riserve accetto l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Alpino 8. 9, che propone di determinare con la legge di bilancio la percentuale del gettito complessivo attribuibile a maggiorazione di aliquote in relazione all'esigenza di una particolare copertura, vorrei pregare la Commissione di modificare il proprio parere: simile procedura, imponendo di determinare con legge qual è la parte di incremento del tributo che deriva dalla percentuale di aumento, e quale parte invece spetti alla regione derivando dall'incremento naturale, importerà un ritardo nell'attribuzione del relativo gettito alle regioni. Pregherei quindi i presentatori di non insistere, e comunque non accetto l'emendamento.

Per tutto il resto, il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. La Commissione, dopo questa richiesta del ministro, persevera nel suo parere favorevole all'emendamento Alpino 8. 9?

DELFINO, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

TARABINI, Relatore per la maggioranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Cominciamo dall'emendamento De Marzio 8. 1. A questo emendamento sono stati presentati numerosi subemendamenti da parte dell'onorevole Pazzaglia, che vanno dallo 0. 8. 1 allo 0. 8. 18.

Onorevole Pazzaglia mantiene questi subemendamenti?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voteremo per primo lo emendamento Pazzaglia 0. 8. 1 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

SANTAGATI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di votazione segreta prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	376
Maggioranza	189
Voti favorevoli	25
Voti contrari	351

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Beccaria
Alboni	Belci
Aldrovandi	Benedetti
Alesi	Beragnoli
Alessi	Bernardi
Alfano	Bersani
Alini	Bertè
Allegri	Biaggi
Allera	Biagini
Allocca	Biamonte
Alpino	Bianchi Fortunato
Amadeo	Bianchi Gerardo
Amasio	Bianco
Amodio	Bima
Andreoni	Bini
Andreotti	Bisaglia
Anselmi Tina	Bo
Armani	Bodrato
Arzilli	Boffardi Ines
Assante	Boldrin
Averardi	Bologna
Azimonti	Borghi
Azzaro	Borra
Badaloni Maria	Borraccino
Badini Confalonieri	Bortot
Balasso	Bosco
Baldani Guerra	Botta
Baldi	Bottari
Ballarin	Bova
Barberi	Brandi
Barbi	Bressani
Bardelli	Bronzuto
Baroni	Bruni
Bartole	Buffone
Bastianelli	Busetto
Battistella	Caldoro

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Calvetti	Di Lisa	Gullotti	Monti
Calvi	di Marino	Helfer	Morelli
Canestrari	Di Mauro	Ianniello	Moro Dino
Caponi	di Nardo Ferdinando	Imperiale	Morvidi
Capra	Di Nardo Raffaele	Ingrao	Musotto
Cardia	D'Ippolito	Iotti Leonilde	Mussa Ivaldi Vercelli
Carenini	Di Primio	Iozzelli	Nahoum
Caroli	Di Puccio	Jacazzi	Nannini
Carrara Sutour	Di Vagno	La Bella	Napolitano Giorgio
Caruso	Drago	Laforgia	Napolitano Luigi
Cascio	Elkan	La Loggia	Natali
Castelli	Esposito	Lamanna	Niccolai Cesarino
Castellucci	Evangelisti	Lattanzio	Niccolai Giuseppe
Cataldo	Fabbi	Lavagnoli	Nicolazzi
Cattanei	Feroli	Lenoci	Nucci
Cattaneo Petrini	Ferrari	Lepre	Ognibene
Giannina	Ferretti	Lettieri	Origlia
Cavaliere	Ferri Giancarlo	Levi Arian Giorgina	Orilia
Cebrelli	Fibbi Giulietta	Lima	Pagliarani
Cecati	Finelli	Lizzero	Pajetta Giuliano
Ceravolo Sergio	Fiorot	Lodi Adriana	Palmiotti
Ceruti	Flamigni	Lombardi Mauro	Pandolfi
Cervone	Forlani	Silvano	Pascariello
Cesaroni	Fornale	Longoni	Passoni
Chinello	Foscarini	Luberti	Patrini
Cianca	Foschi	Lucchesi	Pavone
Ciccardini	Foschini	Macchiavelli	Pazzaglia
Cicerone	Fracanzani	Maggioni	Pellegrino
Cingari	Fracassi	Magri	Pellicani
Cirillo	Frasca	Malagugini	Pellizzari
Coccia	Fregonese	Mammi	Pennacchini
Cocco Maria	Fulci	Mancini Vincenzo	Perdonà
Colleselli	Fusaro	Manco	Piccinelli
Conte	Galloni	Marchetti	Piccoli
Corà	Galluzzi	Marino	Pietrobono
Corghi	Gastone	Marmugi	Pigni
Cortese	Gerbino	Marocco	Pintus
Curti	Gessi Nives	Martelli	Pirastu
Dagnino	Giachini	Martini Maria Eletta	Piscitello
Dall'Armellina	Giannantoni	Masciadri	Pisicchio
Damico	Giannini	Mascolo	Pisoni
D'Angelo	Gioia	Mattalia	Pistillo
D'Arezzo	Giolitti	Mattarelli	Pucci Ernesto
D'Auria	Giomo	Mazzola	Racchetti
de' Cocci	Giordano	Mengozzi	Raicich
Degan	Giovannini	Menicacci	Rauci
De Laurentiis	Giraudi	Merenda	Re Giuseppina
Del Duca	Gitti	Merli	Reale Giuseppe
De Leonardis	Giudiceandrea	Meucci	Reale Oronzo
Della Briotta	Gorreri	Mezza Maria Vittoria	Reichlin
De Maria	Gramegna	Micheli Pietro	Riccio
De Marzio	Granata	Milani	Romanato
de Meo	Granelli	Minasi	Romita
De Mita	Graziosi	Miotti Carli Amalia	Rossinovich
de Stasio	Greggi	Miroglio	Ruffini
Di Benedetto	Grimaldi	Monaco	Russo Carlo
Di Giannantonio	Guglielmino	Monasterio	Russo Ferdinando
Di Leo	Gui	Monsellato	Russo Vincenzo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Sabadini	Squicciarini
Sacchi	Stella
Salizzoni	Storchi
Salomone	Sullo
Salvatore	Tambroni Armaroli
Salvi	Tani
Sangalli	Tantalo
Santagati	Taormina
Santoni	Tempia Valenta
Sarti	Terrana
Savio Emanuela	Terraroli
Savoldi	Tognoni
Scaini	Toros
Scarlato	Traina
Schiavon	Traversa
Scianatico	Tripodi Antonino
Scipioni	Tripodi Girolamo
Scotoni	Trombadori
Scutari	Urso
Senese	Usvardi
Sereni	Vaghi
Serrentino	Valiante
Servello	Valori
Sgarbi Bompani	Vecchi
Luciana	Vecchietti
Sgarlata	Vetrano
Simonacci	Vicentini
Sisto	Villa
Skerk	Volpe
Sorgi	Zaccagnini
Spagnoli	Zaffanella
Specchio	Zagari
Speciale	Zamberletti
Speranza	Zappa
Spitella	Zucchini
Sponziello	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Rosati
Cottoni	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Sedati
De Ponti	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 2 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

MERENDA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(E appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Voti favorevoli	24
Voti contrari	359

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi	Azzaro
Alesi	Badaloni Maria
Alessi	Balasso
Alfano	Baldani Guerra
Alini	Baldi
Allegri	Ballarin
Allera	Barberi
Allocca	Bardelli
Almirante	Baroni
Alpino	Bartole
Amadeo	Bastianelli
Amasio	Battistella
Amodio	Beccaria
Andreoni	Belci
Andreotti	Benedetti
Anselmi Tina	Beragnoli
Antoniozzi	Bernardi
Armani	Bersani
Arzilli	Bertè
Assante	Biaggi
Averardi	Biagini
Azimonti	Biagioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Bianchi Fortunato	Cirillo	Galloni	Malfatti Francesco
Bianchi Gerardo	Coccia	Galluzzi	Mammi
Bianco	Cocco Maria	Gaspari	Mancini Vincenzo
Bima	Colleselli	Gastone	Manco
Bini	Colombo Vittorino	Gerbino	Marchetti
Bisaglia	Conte	Gessi Nives	Marmugi
Bo	Corà	Giachini	Marocco
Bodrato	Corghì	Giannantoni	Marraccini
Boffardi Ines	Cortese	Giannini	Martelli
Boldrin	Curti	Gioia	Martini Maria Eletta
Boldrini	Dall'Armellina	Giolitti	Maschiella
Bologna	Damico	Giordano	Masciadri
Borghì	D'Angelo	Giraudi	Mascolo
Borra	D'Arezzo	Gitti	Mattalia
Borraccino	D'Auria	Giudiceandrea	Mattarella
Bosco	de' Cocci	Gorreri	Maltarelli
Bottari	Degan	Granata	Maulini
Bova	De Laurentiis	Granelli	Mazza
Bressani	Del Duca	Graziosi	Mazzola
Bronzuto	De Leonardis	Grimaldi	Mengozi
Bruni	Delfino	Guarra	Menicacci
Bucciarelli Ducci	Dell'Andro	Guglielmino	Merenda
Buffone	De Lorenzo Ferruccio	Gullotti	Merli
Busetto	De Maria	Helper	Meucci
Caiati	De Mita	Ianniello	Mezza Maria Vittoria
Caiazza	De Poli	Imperiale	Miceli
Caldoro	de Stasio	Ingrao	Micheli Pietro
Calvetti	Di Giannantonio	Iotti Leonilde	Milani
Calvi	Di Leo	Iozzelli	Miotti Carli Amalia
Canestrari	Di Lisa	Isgrò	Miroglio
Caponi	di Marino	Jacazzi	Monaco
Capra	Di Mauro	La Bella	Monasterio
Cardia	di Nardo Ferdinando	Laforgia	Monsellato
Carenini	D'Ippolito	Lajolo	Monti
Càroli	Di Primio	La Loggia	Morelli
Carrara Sutour	Di Puccio	Lamanna	Morvidi
Caruso	Drago	Lattanzio	Mussa Ivaldi Vercelli
Cascio	Elkan	Lavagnoli	Nannini
Castelli	Erminero	Lenti	Napoli
Castellucci	Esposito	Lepre	Napolitano Francesco
Cataldo	Evangelisti	Lettieri	Napolitano Luigi
Cattanei	Fabbri	Levi Arian Giorgina	Natali
Cattaneo Petrini Giannina	Ferioli	Lezzi	Niccolai Cesarino
Cavaliere	Ferretti	Lima	Niccolai Giuseppe
Cebrelli	Fibbi Giulietta	Lizzero	Nicolazzi
Cecati	Finelli	Lodi Adriana	Ognibene
Ceravolo Domenico	Fiorot	Lombardi Mauro	Olmini
Ceravolo Sergio	Flamigni	Silvano	Origlia
Ceruti	Forlani	Longoni	Orilia
Cervone	Fornale	Lospinoso Severini	Orlandi
Cesaroni	Foschi	Luberti	Padula
Chinello	Foschini	Lucchesi	Pandolfi
Ciaffi	Fracanzani	Macchiavelli	Papa
Cianca	Fracassi	Macciocchi Maria Antonietta	Pascariello
Ciccardini	Franchi	Maggioni	Patrini
Cicerone	Fregonese	Magrì	Pavone
Cingari	Fulci	Malagugini	Pazzaglia
	Fusaro		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Pellegrino	Scarlato
Pellizzari	Schiavon
Pennacchini	Scianatico
Perdonà	Scipioni
Piccinelli	Scotoni
Piccoli	Scutari
Pigni	Senese
Pintus	Sgarbi Bompani
Piscitello	Luciana
Pisicchio	Sisto
Pisoni	Skerk
Pistillo	Sorgi
Pochetti	Spagnoli
Polotti	Specchio
Prearo	Speranza
Protti	Spitella
Pucci	Squicciarini
Quilleri	Stella
Racchetti	Storchi
Raffaelli	Sullo
Raicich	Tagliaferri
Raucci	Tambroni Armaroli
Rausa	Tani
Re Giuseppina	Tantalo
Reale Giuseppe	Taormina
Reale Oronzo	Tarabini
Reichlin	Tedeschi
Revelli	Terrana
Riccio	Terraroli
Roberti	Todros
Rognoni	Tognoni
Romanato	Toros
Romeo	Traina
Rossinovich	Traversa
Ruffini	Tripodi Girolamo
Russo Carlo	Trombadori
Russo Ferdinando	Urso
Russo Vincenzo	Vaghi
Sabadini	Valiante
Sacchi	Valori
Salizzoni	Vecchi
Salomone	Venturini
Salvatore	Venturoli
Salvi	Vespignani
Sangalli	Vetrano
Santagati	Vicentini
Santi	Villa
Santoni	Volpe
Sarti	Zaffanella
Savio Emanuela	Zamberletti
Savoldi	Zappa
Scaini	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Cavallari
Carra	Colombo Emilio
Cattani	Cottoni

Cristofori	Quaranta
De Ponti	Rosati
Felici	Scarascia Mugnozza
Girardin	Sedati
Grassi Bertazzi	Spadola
Magliano	Spinelli
Mazzarrino	Valeggiani
Moro Aldo	Vecchiarelli
Pica	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 3 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

D'ALESSIO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	26
Voti contrari	348

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Aldrovandi
Abelli	Alesi
Achilli	Alfano
Alboni	Alini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Allegri	Bressani	De Marzio	Gramegna
Allocca	Bronzuto	de Meo	Granata
Almirante	Bucciarelli Ducci	De Poli	Granelli
Amadeo	Buffone	de Stasio	Graziosi
Amasio	Busetto	Di Benedetto	Grimaldi
Amodei	Caldoro	Di Giannantonio	Guarra
Amodio	Calvetti	Di Leo	Guerrini Rodolfo
Andreoni	Calvi	Di Lisa	Guglielmino
Andreotti	Canestrari	di Marino	Gullotti
Anselmi Tina	Canestri	Di Mauro	Helfer
Antoniozzi	Capra	di Nardo Ferdinando	Ianniello
Armani	Carenini	Di Nardo Raffaele	Imperiale
Arzilli	Càroli	D'Ippolito	Ingrao
Assante	Carrara Sutour	Di Primio	Iotti Leonilde
Averardi	Caruso	Di Puccio	Iozzelli
Azimonti	Cascio	Di Vagno	Isgrò
Azzaro	Castelli	Donat-Cattin	Jacazzi
Badaloni Maria	Castellucci	Drago	La Bella
Balasso	Cataldo	Elkan	Laforgia
Baldani Guerra	Cattanei	Erminero	Lajolo
Baldi	Cattaneo Petrini	Esposito	Lamanna
Ballarin	Giannina	Evangelisti	Lattanzio
Barberi	Cebrelli	Fasoli	Lavagnoli
Barbi	Cecati	Feroli	Lenoci
Bardelli	Ceravolo Domenico	Ferrari	Lenti
Baroni	Ceravolo Sergio	Ferretti	Leonardi
Bartole	Ceruti	Ferri Giancarlo	Lepre
Bastianelli	Cervone	Fibbi Giulietta	Levi Arian Giorgina
Battistella	Cesaroni	Finelli	Lezzi
Beccaria	Chinello	Fiorot	Lima
Belci	Ciaffi	Flamigni	Lizzero
Benedetti	Cianca	Forlani	Lodi Adriana
Beragnoli	Ciccardini	Fornale	Longoni
Bernardi	Cicerone	Foscarini	Lospinoso Severini
Bersani	Cingari	Foschi	Luberti
Bertè	Cirillo	Foschini	Macchiavelli
Biaggi	Coccia	Fracanzani	Maggioni
Biagini	Cocco Maria	Fracassi	Magri
Biagioni	Colleselli	Franchi	Malagugini
Bianchi Fortunato	Conte	Frasca	Mancini Vincenzo
Bianchi Gerardo	Corà	Fregonese	Marchetti
Bianco	Curti	Fusaro	Marino
Biasini	Dagnino	Galloni	Marmugi
Bima	D'Alessio	Gaspari	Marocco
Bisaglia	Dall'Armellina	Gastone	Marraccini
Bo	Damico	Gerbino	Martelli
Bodrato	D'Angelo	Gessi Nives	Martini Maria Eletta
Boffardi Ines	d'Aquino	Giachini	Maschiella
Boldrin	D'Arezzo	Giannantonio	Masciadri
Bologna	D'Auria	Giannini	Mascolo
Borghesi	Degan	Gioia	Mattalia
Borra	De Laurentiis	Giolitti	Mattarella
Borraccino	Del Duca	Giordano	Mattarelli
Bortot	De Leonardis	Giovannini	Maulini
Bosco	Delfino	Giraudi	Mazzola
Bottari	Della Briotta	Gitti	Mengozi
Bova	Dell'Andro	Giudiceandrea	Menicacci
	De Maria	Gorreri	Merenda

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Merli	Revelli
Meucci	Riccio
Mezza Maria Vittoria	Roberti
Micheli Pietro	Rognoni
Milani	Romanato
Miotti Carli Amalia	Romeo
Monaco	Rossinovich
Monasterio	Ruffini
Monsellato	Russo Carlo
Monti	Russo Ferdinando
Morelli	Russo Vincenzo
Morvidi	Sabadini
Musotto	Sacchi
Mussa Ivaldi Vercelli	Salizzoni
Nannini	Salomone
Napoli	Salvatore
Napolitano Francesco	Salvi
Napolitano Luigi	Sangalli
Natali	Sanna
Niccolai Cesarino	Santagati
Niccolai Giuseppe	Santi
Ognibene	Santoni
Orilia	Sarti
Orlandi	Savio Emanuela
Padula	Savoldi
Pajetta Giuliano	Scaini
Pandolfi	Schiavon
Papa	Scianatico
Pascariello	Scipioni
Passoni	Scotoni
Patrini	Scutari
Pazzaglia	Senese
Pellegrino	Sgarbi Bompani
Pellicani	Luciana
Pellizzari	Silvestri
Pennacchini	Sinesio
Perdonà	Sisto
Piccinelli	Skerk
Piccoli	Sorgi
Pietrobono	Spagnoli
Pigni	Specchio
Pirastu	Squicciarini
Piscitello	Stella
Pisicchio	Storchi
Pisoni	Sullo
Pistillo	Tagliaferri
Pochetti	Tambroni Armaroli
Principe	Tani
Pucci	Tantalo
Racchetti	Tarabini
Radi	Tedeschi
Raffaelli	Tempia Valenta
Raicich	Terrana
Raucci	Terraroli
Re Giuseppina	Todros
Reale Giuseppe	Tognoni
Reale Oronzo	Toros
Reggiani	Traina

Traversa	Verga
Tripodi Girolamo	Vespignani
Trombadori	Vetrano
Tuccari	Vicentini
Urso	Volpe
Usvardi	Zaffanella
Vaghi	Zamberletti
Valiante	Zanibelli
Vecchi	Zappa
Venturoli	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Rosati
Cottoni	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Sedati
De Ponti	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 4 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 4.

(Segue la votazione).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	366
Maggioranza	184
Voti favorevoli	15
Voti contrari	351

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bianchi Gerardo
Alboni	Bianco
Aldrovandi	Biasini
Alesi	Bima
Alfano	Bisaglia
Alini	Bo
Allegri	Bodrato
Allera	Boffardi Ines
Allocca	Boldrin
Amadeo	Bologna
Amasio	Berghi
Amodei	Borra
Amodio	Borraccino
Andreoni	Bortot
Andreotti	Bosco
Anselmi Tina	Botta
Antoniozzi	Bottari
Ariosto	Bova
Armani	Bressani
Arzilli	Brizioli
Assante	Bronzuto
Azimonti	Bucciarelli Ducci
Azzaro	Busetto
Badaloni Maria	Caiati
Balasso	Caldoro
Baldani Guerra	Calveti
Baldi	Calvi
Ballarin	Canestrari
Barberi	Canestri
Barbi	Caponi
Bardelli	Capra
Baroni	Capua
Bartole	Garenini
Bastianelli	Càroli
Battistella	Carrara Sutour
Beccaria	Caruso
Belci	Cascio
Benedetti	Castelli
Beragnoli	Castellucci
Bersani	Cataldo
Bertè	Cattanei
Biaggi	Cebrelli
Biagini	Cecati
Bianchi Fortunato	Ceravolo Domenico

Ceravolo Sergio	Finelli
Ceruti	Fiorot
Cervone	Flamigni
Cesaroni	Forlani
Chinello	Fornale
Ciaffi	Foscarini
Cianca	Foschi
Cicerone	Foschini
Cingari	Fracanzani
Cirillo	Fracassi
Coccia	Frasca
Cocco Maria	Fregonese
Colleselli	Fusaro
Conte	Galloni
Corà	Gastone
Corghi	Gessi Nives
Curti	Giachini
Dagnino	Giannantoni
D'Alessio	Giannini
Dall'Armellina	Giordano
Damico	Giovannini
D'Angelo	Gitti
D'Antonio	Giudiceandrea
d'Aquino	Gorreri
D'Arezzo	Gramegna
D'Auria	Granata
Degan	Granelli
De Laurentiis	Graziosi
Del Duca	Guarra
De Leonardis	Guerrini Rodolfo
Delfino	Guglielmino
Della Briotta	Gullotti
Dell'Andro	Ianniello
de Meo	Imperiale
De Poli	Ingrao
de Stasio	Iotti Leonilde
Di Benedetto	Iozzelli
Di Giannantonio	Isgrò
Di Leo	Jacazzi
Di Lisa	La Bella
di Marino	Laforgia
Di Mauro	Lajolo
di Nardo Ferdinando	La Loggia
Di Nardo Raffaele	Lamanna
D'Ippolito	Lattanzio
Di Primio	Lavagnoli
Di Puccio	Lenti
Di Vagno	Leonardi
Drago	Lepre
Elkan	Lettieri
Erminero	Levi Arian Giorgina
Esposito	Lezzi
Evangelisti	Lima
Fasoli	Lizzero
Ferioli	Lodi Adriana
Ferrari	Longoni
Ferretti	Lospinoso Severini
Fibbi Giulietta	Luberti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Lucchesi
 Macchiavelli
 Macciocchi Maria
 Antonietta
 Maggioni
 Magri
 Malagugini
 Malfatti Francesco
 Mancini Vincenzo
 Marchetti
 Marino
 Marmugi
 Marocco
 Marraccini
 Martelli
 Martini Maria Eletta
 Maschiella
 Masciadri
 Mascolo
 Mattalia
 Mattarella
 Mattarelli
 Maulini
 Mazza
 Mazzola
 Mengozzi
 Menicacci
 Merenda
 Merli
 Mezza Maria Vittoria
 Micheli Pietro
 Milani
 Miotti Carli Amalia
 Monasterio
 Monti
 Morelli
 Moro Dino
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nannini
 Napoli
 Napolitano Francesco
 Napolitano Luigi
 Natali
 Ognibene
 Olmini
 Orlandi
 Padula
 Pajetta Giuliano
 Pandolfi
 Pascariello
 Passoni
 Patrini
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Pennacchini
 Perdonà
 Piccinelli
 Piccoli
 Pietrobono
 Pigni
 Pintus
 Pirastu
 Piscitello
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Principe
 Pucci
 Racchetti
 Radi
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reichlin
 Riccio
 Rognoni
 Romanato
 Rossinovich
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Sabadini
 Sacchi
 Salizzoni
 Salomone
 Salvatore
 Salvi
 Sangalli
 Sanna
 Santagati
 Santoni
 Sarti
 Savio Emanuela
 Savoldi
 Scaini
 Schiavon
 Scianatico
 Scionti
 Scipioni
 Scotoni
 Scutari
 Senese
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sorgi

Spagnoli
 Specchio
 Squicciarini
 Stella
 Storchi
 Sullo
 Tagliaferri
 Tani
 Tantalo
 Taormina
 Tarabini
 Terrana
 Terraroli
 Todros
 Tognoni
 Toros
 Traina
 Traversa
 Tripodi Girolamo
 Trombadori
 Tuccari
 Turnaturi
 Urso
 Usvardi
 Vaghi
 Valiante
 Vecchi
 Venturoli
 Vespignani
 Vetrano
 Vicentini
 Volpe
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Rosati
Cottoni	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Sedati
De Ponti	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 5 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 5.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	24
Voti contrari	325

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Battistella
Abelli	Beccaria
Alboni	Belci
Aldrovandi	Benedetti
Alesi	Beragnoli
Alini	Bersani
Allegri	Bertè
Allera	Biaggi
Allocca	Biagini
Almirante	Biagioni
Amadeo	Bianchi Fortunato
Amodei	Bianchi Gerardo
Amodio	Bianco
Andreoni	Biasini
Andreotti	Bima
Anselmi Tina	Bini
Antoniozzi	Bisaglia
Armani	Bo
Arzilli	Bodrato
Assante	Boffardi Ines
Azimonti	Boldrin
Azzaro	Boldrini
Badaloni Maria	Bologna
Balasso	Borghi
Baldani Guerra	Borra
Baldi	Borraccino
Ballarin	Bosco
Barberi	Botta
Barbi	Bottari
Bardelli	Bova
Baroni	Bressani
Bartole	Bronzuto

Bucciarelli Ducci	De Marzio
Buffone	de Meo
Busetto	De Poli
Caiati	de Stasio
Caiazza	Di Benedetto
Calvetti	Di Giannantonio
Calvi	Di Leo
Canestrari	Di Lisa
Canestri	di Marino
Caponi	Di Mauro
Capra	di Nardo Ferdinando
Cardia	Di Nardo Raffaele
Càroli	D'Ippolito
Carrara Sutour	Di Primio
Caruso	Di Puccio
Cascio	Di Vagno
Castelli	Drago
Castellucci	Elkan
Cataldo	Erminerò
Cattanei	Evangelisti
Cattaneo Petrini	Fasoli
Giannina	Feroli
Cebrelli	Ferrari
Cecati	Fibbi Giulietta
Ceravolo Sergio	Finelli
Ceruti	Fiorot
Cervone	Flamigni
Cesaroni	Fornale
Chinello	Foscarini
Ciaffi	Foschi
Cianca	Foschini
Ciccardini	Fracanzani
Cicerone	Fracassi
Cirillo	Frasca
Coccia	Fregonese
Cocco Maria	Fusaro
Colleselli	Galloni
Conte	Gastone
Corà	Gerbino
Corghi	Gessi Nives
Curti	Giannantoni
Dagnino	Giannini
Dall'Armellina	Giglia
Damico	Gioia
D'Angelo	Giordano
D'Antonio	Giovannini
d'Aquino	Giraudi
D'Arezzo	Gitti
D'Auria	Giudiceandrea
de' Cocci	Gorreri
Degan	Gramegna
De Laurentiis	Guarra
Del Duca	Guerrini Giorgio
De Leonardis	Guerrini Rodolfo
Delfino	Guglielmino
Della Briotta	Gullotti
Dell'Andro	Helfer
De Maria	Ianniello

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Imperiale
 Ingraio
 Isgrò
 Jacazzi
 La Bella
 Laforgia
 Lajolo
 La Loggia
 Lamanna
 Lattanzio
 Lavagnoli
 Lenti
 Leonardi
 Lepre
 Levi Arian Giorgina
 Lezzi
 Lima
 Lizzero
 Lombardi Mauro
 Silvano
 Longoni
 Lospinoso Severini
 Luberti
 Lucchesi
 Maggioni
 Magri
 Malagugini
 Mancini Vincenzo
 Marchetti
 Marino
 Marmugi
 Marocco
 Marraccini
 Martelli
 Martini Maria Eletta
 Maschiella
 Masciadri
 Mascolo
 Mattalia
 Mattarella
 Mattarelli
 Maulini
 Mazzola
 Mengozzi
 Menicacci
 Merenda
 Merli
 Meucci
 Micheli Pietro
 Miotti Carli Amalia
 Miroglio
 Monasterio
 Monti
 Morelli
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli

Nahoum
 Nannini
 Napoli
 Napolitano Luigi
 Natali
 Niccolai Giuseppe
 Ognibene
 Olmini
 Orlandi
 Padula
 Pagliarani
 Pajetta Giuliano
 Pandolfi
 Pascariello
 Passoni
 Patrini
 Pazzaglia
 Pellegrino
 Pellizzari
 Perdonà
 Piccinelli
 Piccoli
 Pietrobono
 Pintus
 Pirastu
 Piscitello
 Piscichio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Prearo
 Racchetti
 Radi
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Revelli
 Roberti
 Romanato
 Romeo
 Romualdi
 Rossinovich
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Sabadini
 Sacchi
 Salizzoni
 Salomone
 Salvatore
 Salvi
 Sangalli
 Sanna

Santoni
 Sarti
 Savio Emanuela
 Savoldi
 Scaini
 Schiavon
 Scianatico
 Scipioni
 Scotoni
 Scutari
 Servadei
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Silvestri
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sorgi
 Specchio
 Squicciarini
 Stella
 Storchi
 Tagliaferri
 Tani
 Tantalo

Tarabini
 Tempia Valenta
 Terraroli
 Tognoni
 Toros
 Traina
 Traversa
 Tripodi Antonino
 Trombadori
 Tuccari
 Turnaturi
 Urso
 Usvardi
 Vaghi
 Valiante
 Vassalli
 Vecchi
 Venturoli
 Vespignani
 Vicentini
 Volpe
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Rosati
Cottoni	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Sedati
De Ponti	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 6 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerari e voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	22
Voti contrari	321

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bardelli
Abelli	Baroni
Aldrovandi	Bartole
Alesi	Bastianelli
Allegri	Battistella
Allocca	Beccaria
Almirante	Belci
Amadeo	Benedetti
Amasio	Beragnoli
Amodei	Bernardi
Amodio	Bersani
Andreoni	Bertè
Andreotti	Biaggi
Anselmi Tina	Biagini
Antoniozzi	Biagioni
Ariosto	Bianchi Fortunato
Armani	Bianchi Gerardo
Arzilli	Bianco
Assante	Biasini
Azimonti	Bima
Azzaro	Bini
Badaloni Maria	Bisaglia
Balasso	Bo
Baldani Guerra	Bodrato
Baldi	Boffardi Ines
Ballardini	Boldrin
Ballarin	Boldrini
Barberi	Bologna
Barbi	Borghi

Borra	Degan
Borraccino	De Laurentiis
Bortot	Del Duca
Bosco	De Leonardis
Bottari	Delfino
Bova	Della Briotta
Bressani	Dell'Andro
Bronzuto	De Maria
Bucciarelli Ducci	De Marzio
Buffone	de Meo
Busetto	De Poli
Caiati	de Stasio
Calveti	Di Benedetto
Calvi	Di Giannantonio
Camba	Di Leo
Canestrari	Di Lisa
Canestri	di Marino
Caponi	Di Mauro
Capra	di Nardo Ferdinando
Carenini	Di Nardo Raffaele
Càroli	D'Ippolito
Carrara Sutour	Di Puccio
Caruso	Drago
Cascio	Elkan
Cassandro	Erminero
Castelli	Esposito
Castellucci	Fabbri
Cataldo	Feroli
Cattanei	Ferrari
Cattaneo Petrini	Fibbi Giulietta
Giannina	Finelli
Cebrelli	Fiorot
Ceravolo Domenico	Flamignì
Ceravolo Sergio	Forlani
Ceruti	Fornale
Cervone	Foscarini
Cesaroni	Foschini
Chinello	Fracanzani
Ciaffi	Fracassi
Cianca	Fregonese
Cicerone	Fusaro
Cingari	Galloni
Cirillo	Gastone
Coccia	Gerbino
Cocco Maria	Gessi Nives
Colleselli	Giachini
Colombo Vittorio	Giannantoni
Conte	Giannini
Corà	Giglia
Corghi	Giolitti
Curti	Giordano
D'Alessio	Giovannini
Dall'Armellina	Giraudi
Damico	Gitti
D'Angelo	Giudiceandrea
d'Aquino	Gorreri
D'Arezzo	Gramegna
D'Auria	Granata

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Granelli
 Guarra
 Guerrini Giorgio
 Guerrini Rodolfo
 Guglielmino
 Gullotti
 Helfer
 Ianniello
 Imperiale
 Ingraio
 Isgrò
 Jacazzi
 La Bella
 Laforgia
 La Loggia
 Lamanna
 Lattanzio
 Lenti
 Leonardi
 Lepre
 Levi Arian Giorgina
 Lezzi
 Lima
 Lodi Adriana
 Lombardi Mauro
 Silvano
 Longoni
 Lospinoso Severini
 Luberti
 Lucifredi
 Maggioni
 Magri
 Malagugini
 Mancini Vincenzo
 Marchetti
 Marino
 Marmugi
 Marocco
 Marraccini
 Martelli
 Maschiella
 Masciadri
 Mascolo
 Mattalia
 Mattarella
 Mattarelli
 Maulini
 Mazzola
 Mengozzi
 Menicacci
 Merenda
 Merli
 Meucci
 Micheli Pietro
 Milani
 Miotti Carli Amalia
 Miroglio
 Monti
 Morelli
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nahoum
 Nannini
 Napoli
 Napolitano Luigi
 Natali
 Niccolai Giuseppe
 Nucci
 Ognibene
 Olmini
 Orlandi
 Padula
 Pagliarani
 Pajetta Giuliano
 Pandolfi
 Pascariello
 Patrini
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Perdonà
 Piccinelli
 Piccoli
 Pietrobono
 Piscitello
 Pisicchio
 Pistillo
 Pochetti
 Principe
 Racchetti
 Radi
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Rognoni
 Romanato
 Rossinovich
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Sabadini
 Sacchi
 Salizzoni
 Salomone
 Salvi
 Sangalli
 Santagati
 Santi
 Santoni
 Sarti
 Savoldi
 Scaini

Schiavon
 Scianatico
 Scionti
 Scipioni
 Scotoni
 Scotti
 Scutari
 Servadei
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Silvestri
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sorgi
 Spagnoli
 Specchio
 Speciale
 Squicciarini
 Stella
 Sullo
 Tani
 Tantalò
 Tarabini
 Tempia Valenta
 Terraroli
 Tognoni
 Toros
 Traina
 Traversa
 Tripodi Antonino
 Tripodi Girolamo
 Trombadori
 Tuccari
 Turnaturi
 Urso
 Usvardi
 Vaghi
 Valiante
 Vassalli
 Vecchi
 Venturoli
 Vespignani
 Vetrano
 Vicentini
 Volpe
 Zaccagnini
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Rosati
Cottoni	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Sedati
De Ponti	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 7 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	327
Maggioranza	164
Voti favorevoli	24
Voti contrari	303

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bastianelli
Achilli	Beccaria
Alboni	Belci
Aldrovandi	Benedetti
Alesi	Beragnoli
Allegri	Bersani
Allocca	Bertè
Almirante	Biaggi
Amadeo	Biagini
Amasio	Biagioni
Amodio	Bianchi Fortunato
Andreoni	Bianchi Gerardo
Andreotti	Bianco
Anselmi Tina	Biasini
Armani	Bima
Arzilli	Bo
Assante	Bodrato
Azimonti	Boldrin
Azzaro	Bologna
Balasso	Borghesi
Baldani Guerra	Borra
Baldi	Borraccino
Ballardini	Bortot
Ballarin	Bosco
Barberi	Bottari
Barbi	Bova
Bardelli	Bressani
Bardotti	Bronzuto
Baroni	Buffone
Bartole	Busetto

Caiati	D'Ippolito
Calveti	Di Primio
Calvi	Di Puccio
Camba	Di Vagno
Canestrari	Elkan
Caponi	Erminero
Caroli	Esposito
Caruso	Evangelisti
Cascio	Feroli
Cassandro	Ferrari
Castelli	Fibbi Giuletta
Castellucci	Finelli
Cataldo	Fiorot
Cattanei	Flamigni
Cebrelli	Fornale
Geravolo Sergio	Foscarini
Ceruli	Foschi
Cervone	Foschini
Cesaroni	Fracanzani
Chinello	Fracassi
Ciaffi	Fregonese
Ciccardini	Fusaro
Cicerone	Galloni
Cingari	Gastone
Cirillo	Gerbino
Coccia	Gessi Nives
Cocco Maria	Giachini
Colleselli	Giannantoni
Colombo Vittorino	Giannini
Conte	Giglia
Corà	Giolitti
Corghi	Giordano
Curti	Giovannini
Dall'Armellina	Gitti
Damico	Giudiceandrea
D'Angelo	Gorreri
d'Aquino	Gramegna
D'Arezzo	Granata
D'Auria	Granelli
Degan	Graziosi
De Laurentiis	Guarra
Del Duca	Guerrini Giorgio
De Leonardis	Guerrini Rodolfo
Delfino	Guglielmino
Della Briotta	Helper
Dell'Andro	Imperiale
De Maria	Ingrao
De Marzio	Isgrò
de Meo	Jacazzi
De Poli	La Bella
de Stasio	Laforgia
Di Benedetto	Lajolo
Di Giannantonio	La Loggia
Di Lisa	Lamanna
di Marino	Lattanzio
Di Mauro	Lavagnoli
di Nardo Ferdinando	Leonardi
Di Nardo Raffaele	Lepre

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Lezzi
 Lizzero
 Lodi Adriana
 Lombardi Mauro
 Silvano
 Longoni
 Lospinoso Severini
 Luberti
 Lucchesi
 Maggioni
 Malagugini
 Mammi
 Mancini Antonio
 Mancini Vincenzo
 Marchetti
 Marino
 Marmugi
 Marocco
 Marraccini
 Martelli
 Masciadri
 Mascolo
 Mattalia
 Mattarelli
 Maulini
 Mazza
 Mazzola
 Mengozzi
 Merenda
 Merli
 Meucci
 Micheli Pietro
 Milani
 Miotti Carli Amalia
 Miroglio
 Monasterio
 Monti
 Morelli
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nahoum
 Nannini
 Napolitano Luigi
 Niccolai Cesarino
 Nucci
 Ognibene
 Olmini
 Orilia
 Orlandi
 Padula
 Pajetta Giuliano
 Pandolfi
 Pascariello
 Passoni
 Patrini
 Pazzaglia
 Pellegrino

Pellizzari
 Perdonà
 Piccinelli
 Piccoli
 Pigni
 Pintus
 Pirastu
 Piscitello
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Principe
 Racchetti
 Radi
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Roberti
 Rognoni
 Romanato
 Romeo
 Romualdi
 Rossinovich
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Sabadini
 Sacchi
 Salizzoni
 Salomone
 Salvi
 Sangalli
 Sanna
 Santagati
 Santi
 Santoni
 Savoldi
 Scaini
 Schiavon
 Scianatico
 Scipioni
 Scotoni
 Scotti
 Scutari
 Senese
 Servello
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Silvestri
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sorgi

Spagnoli
 Specchio
 Speciale
 Sponziello
 Squicciarini
 Stella
 Storchi
 Sullo
 Tagliaferri
 Tani
 Tantalò
 Tarabini
 Tempia Valenta
 Terrana
 Terraroli
 Tognoni
 Toros
 Traina
 Traversa
 Tripodi Antonino

Tripodi Girolamo
 Trombadori
 Turnaturi
 Urso
 Usvardi
 Vaghi
 Valiante
 Vassalli
 Vecchi
 Venturoli
 Verga
 Vespignani
 Vetrano
 Vicentini
 Volpe
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Arnaud	Mazzarrino
Carra	Moro Aldo
Cattani	Pica
Cavallari	Quaranta
Colombo Emilio	Rosati
Cottoni	Scarascia Mugnozza
Cristofori	Sedati
De Ponti	Spadola
Felici	Spinelli
Girardin	Valeggiani
Grassi Bertazzi	Vecchiarelli
Magliano	

(concesso nella seduta odierna):

Bemporad	Taviani
Ciampaglia	Terranova
Lobianco	Vedovato
Lombardi Riccardo	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Pazzaglia 0. 8. 8 all'emendamento De Marzio 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

MERENDA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata.*)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 8. 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Voti favorevoli	23
Voti contrari	338

(La Camera respinge).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bardelli
Abelli	Bardotti
Achilli	Baroni
Alboni	Bartole
Aldrovandi	Bastianelli
Alesi	Beccaria
Alfano	Belci
Allegri	Beragnoli
Allera	Bernardi
Allocca	Bersani
Almirante	Bertè
Amadeo	Biaggi
Amasio	Biagini
Amodei	Biagioni
Amodio	Bianchi Fortunato
Andreoni	Bianchi Gerardo
Andreotti	Bianco
Anselmi Tina	Biasini
Antoniozzi	Bima
Ariosto	Bini
Armani	Bisaglia
Arzilli	Bo
Assante	Bodrato
Azimonti	Boffardi Ines
Azzaro	Boldrin
Balasso	Boldrini
Baldani Guerra	Bologna
Baldi	Borghi
Ballardini	Borra
Ballarin	Borraccino
Barberi	Bortol
Barbi	Bosco

Bottari	De Maria
Bova	De Marzio
Bressani	de Meo
Bronzuto	De Poli
Buffone	de Stasio
Busetto	Di Benedetto
Buzzi	Di Giannantonio
Caiati	Di Lisa
Calvetti	di Marino
Calvi	Di Mauro
Camba	di Nardo Ferdinando
Canestrari	Di Nardo Raffaele
Canestri	D'Ippolito
Caponi	Di Primio
Caroli	Di Puccio
Carrara Sutour	Di Vagno
Caruso	Elkan
Cascio	Erminero
Castelli	Esposito
Castellucci	Evangelisti
Cataldo	Fabbri
Cattanei	Fasoli
Cattaneo Petrini	Feroli
Giannina	Ferrari
Cebrelli	Ferri Giancarlo
Ceravolo Domenico	Fibbi Giulietta
Ceravolo Sergio	Finelli
Ceruti	Fiorot
Cervone	Flamigni
Cesaroni	Forlani
Chinello	Fornale
Ciaffi	Foscarini
Cianca	Foschi
Ciccardini	Foschini
Cicerone	Fracanzani
Cingari	Fracassi
Cirillo	Franchi
Coccia	Fregonese
Cocco Maria	Fusaro
Colleselli	Galloni
Colombo Vittorino	Gaspari
Conte	Gastone
Corà	Gerbino
Corghi	Gessi Nives
Curti	Giachini
D'Alessio	Giannantoni
Dall'Armellina	Giannini
Damico	Giglia
D'Angelo	Gioia
D'Arezzo	Giolitti
D'Auria	Giordano
Degan	Giovannini
De Laurentiis	Gitti
Del Duca	Giudiceandrea
De Leonardis	Gorreri
Delfino	Gramegna
Della Briotta	Granata
Dell'Andro	Granelli

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 23 gennaio 1970, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

e della proposta di legge:

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— *Relatori:* Tarabini, *per la maggioranza;* Delfino, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— *Relatore:* De Leonardis.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 23,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CARDIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se, per l'anno scolastico in corso, sia stato dal Ministero rispettato il termine del 31 ottobre 1969 per il versamento alle opere universitarie della prima rata bimestrale dei fondi necessari per la erogazione tempestiva degli assegni di studio e, nel caso che si siano verificati ritardi, quale ne sia la causa;

2) se sia a conoscenza che, in talune università italiane, anche in relazione al forte aumento dei richiedenti l'assegno di studio, si siano verificati gravi ritardi nella formazione delle graduatorie e nell'assegnazione delle prime quote degli assegni, determinando anche situazioni di disagio per numerosi studenti che non hanno la propria famiglia nelle sedi universitarie;

3) se il personale addetto alle operazioni di selezione sia sufficiente a fronteggiare l'aumento della popolazione scolastica o debba essere congruamente aumentato. (4-10271)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato deciso di adottare l'orario unico negli uffici postali della importante zona industriale Valsessera-Trivero (Vercelli) e se è a conoscenza del profondo malcontento che da ciò ne è derivato fra le popolazioni locali.

Tale malcontento è dovuto al fatto che la maggior parte dei lavoratori non potrà accedere agli uffici postali in quanto è impegnata in turni alternati di lavoro presso gli stabilimenti locali e quindi gli addetti ai turni antimeridiani non potranno mai accedere agli uffici postali; inoltre, l'orario unico provoca forti disagi alle numerose aziende industriali, artigianali e commerciali operanti in questa zona, compresi i comuni.

Di tale situazione di disagio si è fatta portavoce la comunità montana Valle Sessera, la quale auspica il ripristino dell'orario diviso.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per soddisfare le giuste richieste avanzate dalle popolazioni interessate e per assicurare un adeguato funzionamento degli uffici postali così come richiedono le attività economiche di questa importante zona. (4-10272)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza che ad oltre un anno e mezzo dalla alluvione che colpì il Biellese, più di trecento artigiani e commercianti, le cui imprese furono fortemente danneggiate, non hanno ancora ricevuto l'indennità di 500 mila lire stabilita dalla legge n. 7; e quali provvedimenti intenda prendere per assicurare la immediata erogazione dei contributi di cui sopra a tutti gli aventi diritto. (4-10273)

BIONDI E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che, a seguito della vertenza sindacale del giugno 1969, veniva raggiunto l'accordo (presenti i Ministri del bilancio e della riforma burocratica) relativo al reclutamento del personale insegnante, attraverso nuove modalità che prevedevano l'istituzione di corsi abilitanti, con norme transitorie per consentire l'immissione in ruolo degli insegnanti con quattro anni di servizio al 1969-70;

che, successivamente, in luogo del preannunciato disegno di legge per la nuova disciplina del reclutamento degli insegnanti, è stato decretato un nuovo bando senza alcuna sostanziale modificazione;

che la nuova legge, che prevede l'incarico a tempo indeterminato, non pare risolvere il problema degli insegnanti fuori ruolo, che da anni prestano la loro opera senza avere la sicurezza del loro lavoro, per le sostanziali limitazioni che sono state previste; -

se voglia chiarire i punti essenziali del problema che per le alternanti impostazioni che ad esso sono state date costituisce fonte di grave preoccupazione e di imbarazzo per i docenti interessati. (4-10274)

MILIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per conoscere con quali criteri sono state vendute le ultime obbligazioni IMI e se sia vero che in molte città d'Italia la sottoscrizione non è stata neppure aperta, giustificandosi le banche con l'affermazione di non avere ricevuto gli appositi moduli ovvero che la stessa sottoscrizione « era stata chiusa prima ancora di essere aperta ».

Se sia vero che la più grande parte delle dette obbligazioni sia stata sottoscritta dagli istituti bancari e di credito.

In modo particolare l'interrogante chiede di sapere in quali banche, nelle città di Nuo-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

ro, Cagliari e Sassari, siano state aperte le dette sottoscrizioni e per quale ammontare, nelle dette tre città, sono state sottoscritte le obbligazioni IMI. (4-10275)

ALESI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere a quale punto si trovano gli studi della commissione interministeriale per la difesa del suolo dei comuni rivieraschi del bacino di Livenza (Treviso) e se non si ravvisi l'estrema necessità di inserire il serbatoio di Colle sul Meduna fra i serbatoi da costruire, approfondendo gli studi e le ricerche idrografiche sulle falde freatiche per valutare la possibilità di utilizzazione del serbatoio come strumento di ravvenamento della falda freatica, stanziando per tali studi la somma di lire 50.000.000 come prospettato da un programma preventivo del consorzio per lo sviluppo agrario e industriale del « basso Livenza ». (4-10276)

QUILLERI E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno procedere tempestivamente alla proroga dei termini per le iscrizioni all'università scaduti il 31 dicembre 1969 analogamente a quanto fatto di recente col decreto-legge che ha spostato al 28 febbraio la scadenza dei termini per la presentazione dei piani di studio universitari.

Ciò si chiede in considerazione del fatto che entrambi i provvedimenti trovano giustificazione nella esiguità del tempo concesso dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, agli studenti per far fronte agli adempimenti previsti. (4-10277)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno prendere le iniziative del caso affinché sia attribuito ai professori laureati il punteggio relativo agli anni di servizio prestato nella scuola in qualità di docenti laureandi.

Ciò si chiede sia in considerazione del fatto che i professori laureandi sono stati equiparati per quanto riguarda il trattamento economico, assistenziale e previdenziale agli altri docenti sia in considerazione dei sacrifici non indifferenti che questi giovani hanno affrontato per impegnarsi sia nello studio sia nell'insegnamento trovandosi spesso nelle condizioni di dover conseguire in ritardo il titolo di studio. (4-10278)

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno di prevedere nella prossima ordinanza ministeriale che disciplina i trasferimenti degli insegnanti elementari la riserva di un certo numero di posti a favore di coloro che abbiano fruito dell'assegnazione provvisoria per almeno 10 anni in una provincia diversa da quella della sede di titolarità e che facciano domanda per esservi assegnati definitivamente. Ai posti riservati dovrebbero accedere con diritto di priorità gli insegnanti coniugi di impiegati dello Stato o di altri enti pubblici i quali abbiano la sede di servizio nella provincia per la quale si è chiesto il trasferimento. (4-10279)

GIOMO E QUILLERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se siano al corrente della trasmissione effettuata dalla RAI-TV il giorno 9 gennaio 1970 nella rubrica TV-7, pesantemente e intenzionalmente diffamatoria della categoria dei medici mutualisti, tanto da dar luogo ad una querela da parte dell'ordine dei medici della provincia di Milano presso la pretura penale di Roma, competente per territorio;

se siano al corrente della denuncia presentata il 9 gennaio 1970 dall'ordine dei medici della provincia di Milano alla procura della Repubblica per la minaccia — riferita dal *Corriere della Sera* nella edizione dell'8 gennaio 1970, pagina 8 — espressa dalle organizzazioni sindacali di occupare la sede dell'ordine dei medici, con l'evidente intento di coartare la volontà e la libertà decisionale dei medici mutualisti nel contingente contrasto tra essi e l'INAM, contrasto derivante dal fatto che il contratto scaduto il 31 dicembre 1969, già dopo un anno di proroga, non è stato ancora rinnovato;

se siano al corrente dei propositi espressi da organizzazioni sindacali, in un clima di violento classismo in odio ai « colletti bianchi », di fare pressioni capillari e individuali perché i medici mutualisti recedano dal loro atteggiamento e dal legittimo esercizio di un diritto che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, propositi espressi in forma tanto oscura quanto minacciosa e che riecheggiano il clima di violenza e di terrorismo psicologico che si è realizzato nel cosiddetto autunno caldo in dispregio delle libertà costituzionali;

se siano al corrente dell'atteggiamento oltraggioso, fazioso e provocatorio tenuto dal Ministro del lavoro in occasione dei recenti

incontri con i rappresentanti dei medici mutualisti, contegno tale da destare una eco sulla stampa;

se - tutto ciò premesso - intendano tutelare in via prioritaria, anche rispetto alla trattazione della parte economica (come gli stessi medici mutualisti hanno chiaramente detto), la dignità della classe medica, con particolare riferimento contingente alla categoria dei medici mutualisti, ingiustamente da tempo denigrata attraverso una campagna diffamatoria che appare indubbiamente orchestrata e che sembra preludere ad una radicale azione per sopprimere ogni parvenza di libertà e indipendenza professionale della classe medica;

se il Ministro della sanità non ritenga urgente esprimere, nella sua specifica veste, tutta la solidarietà alla classe medica, e nella fattispecie alla categoria dei medici mutualisti, di fronte alla violenta, ingiustificata e classista attività denigratoria che da tempo la colpisce. (4-10280)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il numero delle scuole magistrali esistenti in Italia e la loro distribuzione territoriale (per regioni e province); per sapere quante di queste scuole sono statali e quante sono quelle gestite da enti morali e autorizzate al rilascio del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare (approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297). (4-10281)

MERLI E MICHELI PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano i tempi di realizzazione che prevede il programma ferroviario in atto per il raddoppio dei tratti Aulla-Santo Stefano Magra-Berceto-Borgo V. di Taro, sulla linea Parma-La Spezia. (4-10282)

ORLANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se - premesso che l'orientamento generale verso un elevato livello di formazione degli assistenti sociali è giustamente motivato dalla notevole complessità e responsabilità dei compiti che ad essi sono attribuiti nei vari campi delle attività sociali - ritenga che tale criterio sia stato attentamente valutato nel prevedere l'istituzione di un corso di assistente sociale per l'in-

fanzia nel piano per l'istituzione in via sperimentale di corsi post-qualifica di istituto professionale - atti a consentire una formazione a livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale - in attuazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754; e per conoscere se si sia tenuto conto del fatto che in Italia il titolo di assistente sociale viene conferito - adottando il principio di una formazione a livello universitario - ad un professionista formato nel corso di tre anni di studi successivi alla scuola media superiore e che la Commissione di indagine sullo stato e sviluppo della pubblica istruzione in Italia e il piano Gui prevedono l'inserimento delle scuole di servizio sociale nell'ambito dell'università. (4-10283)

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che la città di Prato, quale centro altamente industriale, è condizionata per l'ulteriore sviluppo della sua economia, dai finanziamenti indispensabili per la sua espansione per cui è frequente il ricorso da parte degli artigiani e degli altri operatori economici a pratiche di natura immobiliare - se non intenda prendere in considerazione la possibilità di ovviare ai gravi inconvenienti che derivano ai cittadini di Prato per il fatto che parte del territorio della città e zone limitrofe rientra nelle competenze dell'ufficio del registro immobiliare di Pistoia e parte in quello di Firenze, istituendo a Prato stessa un ufficio immobiliare locale. (4-10284)

CAPRARÀ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la consistenza patrimoniale e l'ubicazione (città, via) degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza - Cassa pensioni dipendenti enti locali. (4-10285)

PISICCHIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere di urgenza, in merito al trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dell'esercito fino al raggiungimento del diritto al godimento del minimo pensionistico e che alla data del 31 dicembre 1969 prestavano servizio attivo, a seguito di ferma quinquennale.

Tali provvedimenti vengono sollecitati, oltre che nell'evidente interesse dell'amministrazione militare, che potrà trarre ulteriore beneficio dalla permanenza in servizio di ufficiali di ottima preparazione e lunga espe-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

rienza, da obiettive considerazioni di natura sociale che mal si concilierebbero con la forzata reimmissione nella vita civile di ufficiali che molto spesso per aver superato i limiti di età previsti, non potrebbero più partecipare a concorsi per il servizio permanente effettivo o per l'inserimento in altra amministrazione dello Stato. (4-10286)

SPERANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'ANAS si appresterebbe ad autorizzare la costruzione del tratto Livorno-Civitavecchia dell'autostrada A-12, secondo un tracciato vicino alla costa contro il quale si sono pronunciati tutti gli enti locali delle zone interessate, in primo luogo per i gravissimi danni paesistici che tale tracciato recherebbe a tutto il comprensorio, ed in particolare alle colline livornesi ed alla fascia litoranea maremmana, ricche di valori ambientali di eccezionale bellezza e di testimonianze storiche di grandissimo interesse.

In entrambe queste zone sono in progetto fra l'altro parchi territoriali di notevole importanza sociale, che verrebbero annullati nelle loro componenti essenziali da un simile tracciato autostradale.

In secondo luogo il tracciato litoraneo impedirebbe un ordinato assetto territoriale in tutta la fascia costiera, creando una assurda barriera sia fra la città di Livorno e le colline, sia tra la fascia litoranea balneare maremmana e le zone collinari e pedecollinari retrostanti, tutte interessate ad importanti insediamenti turistico-residenziali.

Infine il tracciato litoraneo dell'autostrada A-12 verrebbe a togliere all'agricoltura molti terreni di grande fertilità e ad alta produzione.

Sembra quindi del tutto inopportuno che vengano a concentrarsi su detta fascia litoranea tre importanti infrastrutture di trasporto parallele e cioè: la ferrovia a doppio binario Roma-Genova, la strada statale Aurelia in corso di potenziamento a superstrada a quattro corsie (E-1) e la nuova autostrada a pedaggio A-12.

Quest'ultima arteria potrebbe, assai più opportunamente, seguire un tracciato più interno (quale ad esempio quello indicato dagli enti locali della zona, attraverso le Valli del Tora, del Fine, del Cecina e della Sterza) e più baricentrico rispetto al territorio, col risultato di incentivare l'economia di aree oggi molto depresse, senza arrecarvi, per il

diverso carattere ambientale, quei danni incalcolabili che verrebbero invece inutilmente provocati da un percorso litoraneo, che, oltre tutto, accentuerebbe gli squilibri territoriali già esistenti. (4-10287)

CUSUMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per i quali il Provveditore agli studi di Agrigento non ha istituito nel comune di Bivona doposcuola, tenendo presente che nel complesso scolastico « San Giovanni Bosco » nel turno pomeridiano sono disponibili 4 aule;

se non intenda intervenire per eliminare tali discriminazioni che recano disagio alla popolazione ed ai lavoratori che di tale doposcuola intendono servirsi. (4-10288)

CUSUMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali sono stati interrotti i lavori di sistemazione della strada statale 118 Corleonese Avigentina, tra Corleone e Brizzi. Infatti mentre il tratto fra Corleone ed il chilometro 44,400 è stato sistemato, il tratto dal chilometro 44,400 al bivio di Brizzi è rimasto dissestato, pieno di buche e di fossi che rendono difficile e pericoloso il transito degli automezzi, mentre una frana ha investito di recente detto tratto di sede stradale interrompendo il traffico.

L'interrogante chiede altresì se il Ministro non intenda intervenire, nelle more della sistemazione del tratto sopradescritto, per sollecitare la sistemazione della strada statale bivio Brizzi-Filaga-Lercara al fine di non isolare completamente il comune di Brizzi dal capoluogo (Palermo) e da Corleone dove ha sede l'ospedale circoscrizionale. (4-10289)

ROMEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sanzioni disciplinari intenda adottare nei confronti del professor Sergio Fois, ordinario presso l'università di Siena, per avere egli violato da anni, come tuttora viola, l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università cui appartiene, in ispregio all'articolo 7 della legge 18 marzo 1958 recante « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori di università ».

Il professor Fois ha sempre risieduto e risiede a Roma (Via Castelfranco Veneto n. 50) come risulta dall'anagrafe del comune di Roma. (4-10290)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intenda provvedere a rimuovere le difficoltà che rendono estremamente pesante la delicata opera dei magistrati della procura della Repubblica di Genova.

Tra gli altri interventi necessari, l'interrogante chiede se voglia provvedere alla copertura del posto lasciato libero da un sostituto procuratore passato ad altro incarico e a dotare gli uffici del procuratore di mezzi e attrezzature idonei al tempestivo svolgimento del delicato compito. (4-10291)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando verrà installato l'apparecchio ripetitore per la ricezione dei programmi televisivi nel comune di Badalucco in provincia di Imperia.

L'attesa degli abitanti è generale poiché gli organi competenti avevano prospettato la possibilità che tale installazione sarebbe stata fatta nei primi mesi del 1970. (4-10292)

SKERK, LIZZERO e SCAINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che un'azienda di Stato, l'Italcantieri di Monfalcone, ha rifiutato un'indagine medica proposta dai lavoratori, finanziata dalla regione, indispensabile per accertare le condizioni di lavoro e per prendere misure contro la impressionante serie di infortuni mortali (dieci soltanto negli ultimi paio d'anni) e l'aumento del 40 per cento degli infortuni gravi rispetto al 1968.

Pertanto gli interroganti chiedono ai rispettivi Ministri quale valutazione intendono dare dello sconcertante comportamento della direzione aziendale, quali misure intendano adottare non per impedire, ma per favorire indagini del genere a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. (4-10293)

SKERK. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in riferimento al fatto che il mondo del lavoro e tutta l'opinione pubblica di Trieste sono stati colpiti da un infortunio mortale, relativamente al quale è generale impressione che l'omicidio bianco si poteva evitare; fatto che è successo all'Aquila TOTAL, dove casi analoghi si erano già verificati in passato: questa azien-

da, fra l'altro, ha avuto e continua ad avere fondi e facilitazioni di carattere pubblico — se è a conoscenza del fatto, quali misure ha preso precedentemente per impedire il ripetersi di tragici infortuni duramente denunciati dai lavoratori e dai sindacati, quali provvedimenti intenda prendere. (4-10294)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia vero che il comando e la caserma dei carabinieri di Caulonia (Reggio Calabria) saranno trasferiti a Marina di Caulonia, dove i militari sarebbero installati in due stanzette di fortuna, mentre il materiale di casermaggio verrebbe immagazzinato a Riace e a Monasterace Marina, così disattendendo le necessità dell'operosa cittadina di Caulonia che fu già sede importante di tenenza di carabinieri e che offre tuttora piena possibilità di locali agibili per la detta caserma e per il relativo comando. (4-10295)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se intendano disporre opportuni interventi per difendere la spiaggia di San Felice Circeo dalle erosioni e dalle mareggiate.

L'interrogante fa presente che ove non si provveda al finanziamento delle opere marittime indispensabili si arrecheranno notevoli danni alla economia turistica della zona. (4-10296)

TRAINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la direttrice del primo circolo didattico di Vittoria (Ragusa), signorina Marzo Giovanna, in data 13 dicembre 1969 ha indirizzato agli insegnanti la circolare che qui di seguito si trascrive:

« Ai Sigg. insegnanti del Circolo — Sede.

Gli atti di terrorismo a Milano e gli attentati a Roma ci hanno molto turbato! Gli scioperi a catena, programmati dai vari sindacati fino al mese di marzo 1970 e gli atti di terrorismo, diabolicamente calcolati, potrebbero portare al crollo il nostro paese e alla distruzione delle sue istituzioni democratiche, e, Dio non voglia, a una seconda edizione della Cecoslovacchia. Un vento di follia criminale si sta abbattendo sull'Italia! Mi appello alla loro sensibilità di educatori perché in un momento così triste e rischioso, abbiano a stringersi alla Patria!

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

Esprimiamo il nostro cordoglio unendoci ai nostri alunni per un minuto di silenzio e per una preghiera a suffragio delle vittime.

La direttrice didattica
G. Marzo ».

Se, in presenza di un atto così tendenzioso e provocatorio, con cui si esprimono valutazioni e giudizi incompatibili con le prerogative e le funzioni di una direttrice didattica e si cerca — mettendo sullo stesso piano le lotte democratiche e sindacali per il conseguimento di sacrosanti diritti, con le bombe scoppiate a Milano ed a Roma — di creare una psicosi di paura proprio alla vigilia dello sciopero nazionale degli insegnanti, il Ministro non ritenga necessario intervenire per sottrarre finalmente l'educazione e la istruzione di migliaia di bambini, alla direzione didattica di chi, come l'interrogante ha denunciato con le precedenti interrogazioni, non solamente ha in disprezzo le leggi ed i regolamenti scolastici ma, oltre alla sintassi, i sentimenti democratici della cittadinanza vittoriese, giustamente allarmata per una situazione quale quella del primo circolo didattico, non più tollerabile anche se inspiegabilmente tollerata e protetta dalle autorità di controllo competenti. (4-10297)

DI MARINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è vero che il Governo, dopo aver accettato le misure comunitarie che stabiliscono un premio di lire 125.000 per ogni vacca abbattuta onde ridurre la produzione del latte, intenda applicare questa disposizione prima ancora di avere investito il Parlamento della questione.

L'interrogante si permette di sottolineare che negli ultimi due anni la nostra produzione lattiera è diminuita del 21 per cento e che l'importazione di latte e derivati nel corso degli ultimi due anni è aumentata ad un ritmo accelerato, per cui si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno dedicare gli ingenti mezzi predisposti per incentivare l'abbattimento delle vacche al risanamento invece del patrimonio bovino per elevarne la produttività e limitare quindi il nostro deficit nel settore specialmente della carne e del latte. (4-10298)

CANESTRI, LIBERTINI, AMODEI E LAT-TANZI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'aggressione effettuata nella mattinata del 22 gennaio 1970, dinanzi al

liceo ginnasio « Lucrezio Caro » di via Venezuela in Roma, da elementi del Movimento sociale italiano contro giovani della scuola.

Nel corso dell'aggressione fascista, guidata da certo signor Rosci, segretario politico della locale sezione del MSI « Flaminio », sono stati colpiti duramente, con spranghe di ferro e altri oggetti contundenti, numerosi giovani appartenenti a forze di sinistra; in particolare una ragazza di 17 anni ha riportato ferite di notevole entità.

Peraltro, si è dovuto ancora una volta riscontrare la passività della polizia — completamente assente nonostante il ripetersi frequente di questi episodi al « Lucrezio Caro » — e del corpo insegnante.

Gli interroganti chiedono ai Ministri quali provvedimenti abbiano assunto o intendano adottare nei confronti dei responsabili della aggressione. (4-10299)

SPERANZA, BIANCO, SPITELLA, BORDRATO E PANDOLFI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda assumere onde garantire un idoneo e adeguato servizio volto a prevenire e a colpire i furti, gli scavi non autorizzati, il commercio illecito e le esportazioni clandestine di opere di interesse archeologico o artistico, atti che nel presente si stanno moltiplicando con grande nocimento del nostro patrimonio culturale, come testimonia l'esportazione di un'opera di Raffaello negli Stati Uniti, la sottrazione di tele, tavole e affreschi pregiati da chiese e private dimore, il commercio sotterraneo di reperti archeologici, sempre più ampio e diffuso.

In particolare per sapere se non si ritenga conveniente e urgente assicurare la direzione e il coordinamento di tale servizio alla benemerita delegazione italiana per il recupero delle opere d'arte, unico ufficio specializzato ed esperto, in una materia tanto singolare e delicata, secondo quanto confermato dai risultati più che brillanti conseguiti dalla delegazione, nell'esercizio della sua specifica attività. (4-10300)

SAVOLDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali la direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia non effettua il pagamento ai pensionati aventi diritto degli 11.080 ordinativi per l'importo complessivo di lire 41 milioni concernenti i conguagli relativi alle pensioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

di categoria V, per il bimestre gennaio-febbraio 1970, a seguito dell'aumento delle quote di maggiorazione nella misura degli assegni familiari (articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153) e della elevazione dei trattamenti minimi da lire 23.000 a lire 25.000, per pensionati che compiranno il 65° anno di età nel 1970.

La sede dell'INPS di Brescia ha provveduto a trasmettere detti ordinativi di pagamento agli uffici pagatori fin dal 16 gennaio 1970. (4-10301)

MOLE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità la voce insistentemente circolante secondo la quale l'Alitalia intende cedere la gestione di tutti gli scali delle linee nazionali alla società ATI al fine di ridurre i costi di tali linee, declassando i relativi servizi a favore di una elevazione dello *standard* sulle linee internazionali.

Una tale iniziativa della nostra compagnia di bandiera, se da un lato è la manifestazione della volontà di perseguire uno sviluppo delle sue attività sul piano del prestigio, rappresenta indubbiamente un grave fatto sul piano di una politica popolare del trasporto aereo, tesa a farne un mezzo di uso sempre più comune e generalizzato che offra garanzie assolute di sicurezza e di comodità.

Inoltre vi è da considerare la necessità di imprimere una svolta ai rapporti col personale da parte dell'Alitalia che anche in questa specifica situazione manifestano il loro deterioramento.

Infatti:

a) gli operai specializzati che curano i controlli tecnici e la manutenzione degli aeromobili, non verranno più impiegati negli scali nazionali ma trasferiti in reparti Alitalia a Fiumicino o all'estero;

b) il resto del personale (impiegati ed operai) sarà posto dinanzi all'alternativa di abbandonare le attuali residenze e trasferirsi all'estero, oppure di accettare un contratto, quello ATI, largamente più svantaggioso rispetto a quello dell'Alitalia in quanto comportante:

1) orario di lavoro maggiore di 2 ore e mezza settimanali e ripartito su 6 giorni lavorativi anziché 5;

2) sensibili differenze di trattamento sia economico sia normativo;

c) il personale dovrà inoltre rinunciare all'anzianità di servizio in quanto l'Alitalia intende provvedere alla liquidazione di esso.

Se quanto detto è esatto, l'interrogante chiede di conoscere con urgenza quali misure intendano adottare i Ministri interessati al fine di garantire, sotto ogni aspetto, sia la sicurezza e la confortevolezza dei voli nazionali, che interessano in modo particolare la Sardegna, sia i diritti del personale Alitalia minacciati dalle trasformazioni previste e indicate nella presente interrogazione. (4-10302)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda porre allo studio per affrontare, nel quadro del problema globale dell'aviazione civile, quello particolare della carenza a tutt'oggi di una scuola di pilotaggio *ad hoc* che si occupi della formazione completa dei piloti civili da trasporto pubblico.

La improrogabilità dei suddetti provvedimenti, recentemente messa in evidenza dall'interrogante in sede di discussione del bilancio, appare anche confermata dai risultati, ora resi noti, dell'inchiesta tecnico-formale relativa a uno degli ultimi incidenti di volo dallo stesso citati in quella sede. (4-10303)

BRONZUTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi dissesti statici per i quali rischia di crollare la villa Campolieto in Ercolano, opera vanvitelliana di inestimabile valore e quali immediati provvedimenti intendano adottare per salvare il grande patrimonio artistico costituito da questa e dalle ville vesuviane del settecento. (4-10304)

MARINO E BIAMONTE. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione finanziaria esistente nel comune di Serre (Salerno) che non ha ancora ottenuta la concessione del mutuo richiesto a pareggio del bilancio 1969 e che non è quindi in grado di pagare i propri dipendenti che da tre mesi sono senza paga, e se non ritengano di dover intervenire per il sollecito superamento dell'attuale situazione. (4-10305)

MERLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali progetti l'amministrazione delle ferrovie abbia elaborato per la razionalizzazione della rete ferroviaria di Livorno in relazione al piano regolatore del porto. (4-10306)

MERLI E SPERANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda includere nel programma ferroviario in atto il progetto di definitiva sistemazione del tratto Signa-Montelupo della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa-Livorno. Si tratta di appena 4 chilometri, che richiedono un impegno di spesa che si aggira sui quattro miliardi. Ne risulterebbero enormemente facilitate le comunicazioni fra Firenze ed Empoli che potrebbe esser raggiunta in 15 minuti e quelle tra Firenze e Pisa e Livorno che sarebbero ridotte rispettivamente a 42 minuti e a 50 minuti. (4-10307)

MILIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima negligenza, della totale incuria, della completa inosservanza dei regolamenti e delle leggi da parte del direttore e dei primari dell'ospedale del Cardarelli di Napoli che hanno portato ai gravissimi e delittuosi fatti denunciati dalla stampa nazionale.

In detto ospedale, di sette ascensori o elevatori soltanto uno ha funzionato in tutto il 1969 ed in modo così irregolare e pericoloso da arrecare lesioni gravissime a numerose persone che ebbero a servirsene. Gli altri sei sono rimasti permanentemente inutilizzati, perché guasti, con grave danno per gli ammalati, i pazienti, il personale e i visitatori, e nulla è stato fatto da parte del direttore, dei primari e del consiglio di amministrazione del detto ospedale, per porre fine a detta incredibile, vergognosa illegale situazione, nonostante le innumerevoli denunce e lamentele in proposito, da più parti fatte.

E poiché la manifestata mentalità ha avuto come conseguenza anche la violazione di precise disposizioni di legge e il verificarsi di fatti costitutivi di reato, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare nei confronti dei responsabili diretti e indiretti ed in modo particolare verso il direttore dell'ospedale e i direttori dei vari reparti che questo hanno per tanto lungo tempo consentito senza richiedere, supposto che le loro proteste siano rimaste inascoltate, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza e di quella sanitaria. (4-10308)

DI MARINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali ragioni l'istanza avanzata dall'Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella (Salerno) con nota 46939 del 9 settembre 1959 per la definizione

del sovracanone a carico della società elettrica della Campania, ora assorbita dall'ENEL, da corrispondersi al comune in relazione alla concessione di una derivazione nel fiume Cornea, stabilita con autorizzazione n. 4581 del 9 luglio 1955 per 7.578 H. P., non ha avuto finora alcun esito, per cui da una parte la popolazione subisce i danni emergenti dalla riduzione del volume di acqua disponibile per trasformazioni ed intensificazione colturali agricole e dall'altra non riceve nemmeno il modesto indennizzo del sovracanone. (4-10309)

PADULA, ROGNONI E GRANELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il numero dei procedimenti penali aperti in relazione a fatti connessi con le agitazioni sindacali del secondo semestre 1968.

In particolare per conoscere il numero delle persone interessate a tali procedimenti in qualità di imputati e la natura dei reati ricorrenti con maggior frequenza nei capi di imputazione. (4-10310)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere per adeguare ed aggiornare le strutture del settore doganale, onde migliorare le condizioni per un moderno sistema di interscambio commerciale con l'estero.

Le attese dei procuratori doganali sono state espresse in un documento votato nel recente convegno della categoria svoltosi a Venezia in cui giustamente si auspica un intervento tempestivo ed efficace del Governo. (4-10311)

CINGARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto denunciato nei confronti del direttore provinciale INAM di Reggio Calabria dal quotidiano *Roma* del 16 dicembre 1969, n. 339, pagina 8 e, in particolare, se risponde al vero che in seguito ad ispezione dell'ispettore generale dottor Giovanni Sardo sarebbero stati mossi al ricordato funzionario gravi addebiti, tra cui abuso di potere e omissione di atti di ufficio;

e per conoscere le misure amministrative che eventualmente si intendono adottare ove i fatti denunciati dal ricordato quotidiano siano veri. (4-10312)

CINGARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano gli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

studenti dell'Istituto tecnico industriale di Catanzaro a seguito del crollo di parte del castello in cui l'istituto era ospitato e della conseguente sospensione di ogni attività scolastica;

e per conoscere se non s'intendano accelerare al massimo le procedure di controllo onde consentire una immediata ripresa delle lezioni, atteso che la sospensione dura già dal 7 gennaio 1970 e molti studenti dovranno sostenere l'esame finale di abilitazione.

(4-10313)

BRANDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che i lavoratori Doria Generoso, Delle Donne Giuseppe, Delle Donne Nunziante, Foglia Generoso e Pierno Giovanni hanno trasmesso atto stragiudiziale all'ENEL, in persona del presidente e per conoscenza al Ministro del lavoro e previdenza sociale e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato, per ottenere la decisione dell'ENEL in merito alla continuazione dei contratti individuali di lavoro subordinato, a seguito delle sentenze del 30 maggio 1968-3 giugno 1968 e del 28 aprile 1969-4 luglio 1969, della Corte suprema di cassazione — se ritengano legittimo ed opportuno il completo silenzio dell'ENEL e quali provvedimenti ed iniziative intendano adottare per imporre il rispetto delle norme in materia.

(4-10314)

CINGARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene fondata la richiesta avanzata dalla popolazione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per la costruzione di un piccolo porto a servizio soprattutto della numerosa comunità locale dedita alla pesca.

L'interrogante ricorda che lo Stato ha speso ben 615 milioni per la costruzione di un pontile lungo 150 metri, in atto inutilizzato e anzi ridotto a luogo di passeggio estivo per i bagnanti, sicché appare economicamente conveniente utilizzare la struttura già costruita al fine di realizzare un porto utile alle attività economiche della zona.

L'interrogante ricorda inoltre che in Gioia Tauro esistono 111 imbarcazioni con licenza, costrette in una situazione assai precaria data l'assenza di un porto e la presenza invece di frequenti mareggiate; ed infine che la realizzazione del porto in questione verrebbe ad incrementare le attività commerciali, atteso che le aziende vinicole (ad esempio Ferrari, Oc-

chetti, Giuffrida) le quali avevano creato loro depositi e utilizzavano navi cisterna tramite speciali tubazioni hanno dovuto rinunciare a tale forma di carico per la costante instabilità del mare.

(4-10315)

CAVALIERE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e come intenda venire incontro alle esigenze riaffermate nell'ordine del giorno del consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia), per la installazione di una nuova antenna TV, in merito alla quale già era stato assunto un impegno dalla RAI-TV, e se non ritenga, nel frattempo, di dover potenziare, con urgenza, l'antenna di Monte Devio.

(4-10316)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali interventi, pressanti e decisivi, si intendano fare presso i responsabili dell'ISES affinché sia messa mano a risolvere i gravi e complessi problemi del complesso edilizio che tale istituto ha in Livorno nella zona di La Rosa.

La mancata soluzione di detti problemi ha reso e rende non agevole la vita familiare e comunitaria degli inquilini e conduce a rapido e non rimediabile deterioramento il complesso edilizio.

In particolare:

perché non si provvede a rendere più adeguato ed efficiente alle necessità il servizio di guardianaggio per il quale gli inquilini pagano già una quota mensile;

perché non si provvede ancora alla sistemazione delle canne fumarie per i cui lavori esiste già lo stanziamento di 3.530.500 di lire;

perché non si provvede ad illuminare convenientemente e sufficientemente le strade del quartiere;

perché non si provvede alla messa in opera della recinzione;

perché le strade e le aiuole sono nel più completo abbandono e gli alberi messi a dimora nel 1962-63 sono del tutto seccati;

perché non si sistemano i sottogronda (cornicioni) che sono un pericolo per la pubblica incolumità e non si toglie l'umidità dalle cantine, umidità che sale ai primi piani e nuoce alla salute degli inquilini;

perché non si provvede alla sistemazione e riparazione degli avvolgibili;

Gli inquilini del quartiere sono veramente delusi del modo con cui viene amministrato il complesso immobiliare, soprattutto se lo paragonano con il contiguo quartiere del-

l'IACP. Sono delusi altresì del fatto che tutte le loro richieste, istanze e pressioni cadano nel vuoto.

Sono infine preoccupati che la mancanza quasi assoluta di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'insufficienza e l'inefficacia del guardianaggio aggravino le condizioni in cui sono costretti a vivere. (4-10317)

GIORDANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia venuto già a sua conoscenza che esistono laureati i quali non possono partecipare all'esame di abilitazione all'insegnamento bandito con ordinanza ministeriale del 20 dicembre 1969, perché il titolo di studio occorrente è stato conseguito nei giorni successivi alla data di emanazione del bando, a causa di spostamenti della data di discussione della laurea non imputabili né agli interessati né all'università;

se sia venuto a conoscenza, in particolare, che il caso suddetto si è verificato in quelle università che, avendo fissato la discussione della tesi di laurea per il giorno 17 dicembre 1969, hanno dovuto spostare tale data a giorno successivo perché nella giornata del 17 dicembre 1969, imprevedibilmente, si attuò quello sciopero degli statali, che le organizzazioni sindacali non vollero giustamente attuare nella giornata del 15 dicembre, già da tempo prestabilita e fissata, e divenuta, purtroppo, giorno di lutto nazionale a causa dell'eccidio di Milano del 12 dicembre 1969;

se non ritenga, in considerazione della obbiettiva situazione su illustrata, emanare una disposizione che consenta la partecipazione all'esame di abilitazione all'insegnamento bandito con ordinanza ministeriale del 20 dicembre 1969 a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno 1969, a prescindere dal giorno di conseguimento del titolo stesso;

se non ritenga, subordinatamente, di consentire la suddetta partecipazione a coloro che furono impediti alla discussione della laurea nel prefissato 17 dicembre 1969, e che, a causa dei luttuosi eventi, furono costretti a conseguire il titolo dopo il giorno 20 dicembre 1969. (4-10318)

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — considerato il rilevante numero dei film ancora al vaglio dei comitati e delle commissioni cui spetta il compito di applicare i benefici della legge n. 1213 (59 film dell'esercizio

1967, 123 del 1968 e 263 del 1969) — non ritenga necessario ed urgente, aderendo ai reiterati inviti della presidenza dell'AGIS, favorire la costituzione del comitato di esperti affinché l'esame dei film del corrente esercizio avvenga contestualmente alla loro immisione sul mercato, evitando così il rinnovarsi di una situazione di stasi pregiudizievole alla produzione cinematografica.

L'interrogante fa rilevare, al riguardo, che lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo, rendendosi conto del diffuso malcontento degli operatori economici, interpreti, sceneggiatori, registi e lavoratori del settore, ha già sollecitato le designazioni dei rappresentanti nei comitati e nelle commissioni per il 1970, auspicando lo snellimento dell'apposita procedura. (4-10319)

PICCINELLI, MERLI E LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni alla direzione generale dell'ANAS affinché venga coordinato l'intervento dello Stato con quello dell'Italsider e dell'ENEL per il completamento della strada statale n. 323 « delle Collacchie » da Follonica a Piombino, tenendo conto che tale intervento dovrebbe limitarsi alla costruzione di un tratto di circa 5 chilometri dal termine della strada comunale di Prato Ranieri alla zona ove ENEL ed Italsider provvederanno alla costruzione di una strada di collegamento dei loro impianti con la città di Piombino. (4-10320)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza del modo alquanto strano con cui si applicano le leggi riguardanti la caccia per cui, malgrado che la revoca della riserva denominata Lanciaia, situata nel comune di Pomarance (Pisa), sia stata richiesta attraverso il parere favorevole alla revoca stessa espresso dal Comitato caccia di Pisa, dall'Istituto di Zoologia applicata alla caccia di Bologna e quello della apposita Commissione del Ministero dell'agricoltura e foreste, pareri espressi tutti dopo il necessario sopralluogo, a un anno di distanza non è stato ancora emesso alcun decreto ministeriale di revoca e non è stato espresso alcun parere malgrado che la legge stabilisca che esso debba essere fatto conoscere entro un massimo di tre mesi;

se non crede che questo strano modo di agire non dia l'impressione che possano valere

di più le prevedibili pressioni esercitate dal proprietario che non i pareri espressi dai tre citati autorevoli organismi preposti alla caccia;

se è inoltre a conoscenza del fatto che nello stesso comune di Pomarance esistono delle riserve private che abbracciano vaste zone di terreni che non hanno soluzione di continuità;

se è al corrente della decisione del Comitato caccia, presa allo scadere delle riserve, di aprire un corridoio di 500 metri fra la riserva di Serra e quella di Montegemoli;

se gli è noto che non solo questo corridoio non è stato aperto, ma che si prospetta la costituzione di un consorzio fra queste riserve che, favorendo pochi privilegiati, taglierebbe fuori dall'esercizio di questo popolare sport la stragrande maggioranza dei cacciatori che solo in questa zona ammontano a oltre mille;

se non crede opportuno, al fine di ovviare a situazioni così sfacciatamente favorevoli a pochi privilegiati, di interessare gli organi competenti del suo Ministero perché facciano conoscere le loro decisioni in proposito e ad esse diano immediata esecuzione così come le leggi stabiliscono. (4-10321)

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza che il tribunale di Castrovillari e le preture della sua circoscrizione da qualche tempo sono stati posti « in uno stato deficitario e mortificante per la serietà dell'amministrazione della giustizia » così come si legge in un vibrato ordine del giorno di protesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso quel tribunale e, conseguentemente, quali provvedimenti intenda adottare al fine di determinare al più presto uno stato di efficienza degli organismi giudiziari di quella circoscrizione.

L'interrogante fa presente che:

1) con un provvedimento di carattere generale di qualche tempo fa veniva ridotto il già ristretto organico dei funzionari di cancelleria, con la soppressione di una unità presso il tribunale e presso ciascuna delle preture di Castrovillari, Cassano Ionio e Trebisacce;

2) poco di poi, altro funzionario della cancelleria di quel tribunale, il signor Francesco Pollio, veniva, a sua istanza, trasferito alla sede di Milano senza, tuttavia, che si provvedesse alla sua sostituzione;

3) ancora successivamente veniva inconsultamente ed irrazionalmente disposto che le

preture di Trebisacce e di Oriolo Calabro venissero, a scavalco, rette, rispettivamente, dai pretori di Castrovillari e di Cassano Ionio, con il deplorabile e deplorato risultato di rendere inefficienti e disfunzionanti le preture di Castrovillari, di Cassano Ionio e di Trebisacce, centri cospicui di affari giudiziari pretorili della circoscrizione del tribunale.

Quanto al Corpo dei magistrati del tribunale, rappresentato, sulla carta, da cinque giudici oltre al presidente, mentre esso ha costantemente contato sulla presenza effettiva di quattro giudici e del presidente, si è verificato che:

a) il presidente titolare, dottor Raffaele Giannuzzi, fin dall'inizio dell'anno giudiziario 1969 è stato designato alla presidenza della corte d'assise del circolo ordinario di Cosenza e da allora assolve alla delicata, elevata ed assorbente funzione cui è stato riconfermato per l'anno giudiziario di imminente apertura;

b) fin dalla primavera del 1969 veniva disposto, a seguito di promozione, il trasferimento da quella sede del giudice dottor Domenico Raffetta, trasferimento che veniva in pratica attuato con la ripresa post-feriale del lavoro giudiziario; e non si provvedeva, e si indugia tuttavia nel provvedere, alla sua sostituzione; mentre è in corso di attuazione il trasferimento, su propria domanda, di altro giudice del tribunale, dottor Giuseppe Rotunno e non risulta che vi sia correlativa disposizione per la destinazione a questa sede di altro magistrato in sostituzione.

L'interrogante invoca, perciò, provvedimenti urgenti ed immediati. (4-10322)

SCHIAVON, CERUTI, DEGAN, FIOROT, DE POLI, ARMANI, PISONI, TRUZZI, VALEGGIANI, BOLDRIN, BALASSO, STELLA, PREARO, ANSELMI TINA E FABBRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie che circolano negli essiccatoi cooperativi circa l'introduzione dall'estero di prodotti bachisericoli aggravando ancora di più la difficoltà in cui versa la bachisericoltura italiana.

Questo in contrasto con le misure di protezione volte a difendere il mercato interno della seta, misure riportate nella circolare del 19 maggio 1969 dal Ministro del commercio con l'estero, con la quale si disponeva la revoca della libera importazione non solo di bozzoli e seta greggia, ma anche di cascami

di seta e filati di borra di seta, siano state concesse in epoca successiva a detta circolare licenze di importazione di bozzoli in definitiva per un valore di lire 195 milioni circa.

Alla stregua di quanto sopra, sia stata recentemente autorizzata una importazione in definitiva di tessuti *tussat* per un valore di circa lire 250 milioni.

Poiché questo quantitativo di merce equivalente a circa un terzo del tessuto ottenibile con i bozzoli di produzione italiana 1969, potrebbe provocare una caduta dei prezzi delle sete nel mercato interno fino a raggiun-

gere valori inferiori a quelli garantiti dai filandieri italiani per l'acquisto della seta prodotta con i bozzoli nazionali di produzione 1969, è evidente il danno che ne subirebbe la bachisericoltura italiana.

Affinché non vengano frustrate le iniziative in atto volte al potenziamento della nostra gelsibachicoltura, è indispensabile che si adottino una efficiente ed organica regolamentazione delle importazioni di tutti i prodotti bachisericoli, e pertanto, gli interroganti chiedono assicurazioni di immediati interventi per tutelare il nostro prodotto. (4-10323)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1970

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano dover prendere adeguate misure per isolare e colpire, usando come strumento la legge in vigore nella Repubblica, i già ben individuati estremisti che con la loro azione eversiva hanno ancora una volta, ieri 21 gennaio 1970, turbato con la violenza, da essi a freddo organizzata, la vita di Milano seminando panico e terrore.

« Le barricate, gli assalti alle forze di polizia (di null'altro colpevoli se non di voler far rispettare i legittimi ordini ricevuti e tutelare la incolumità dei cittadini), i danneggiamenti alle cose ed ai beni dei privati, non possono infatti trovare alcuna giustificazione in uno Stato che si professa democratico.

« Gli interroganti infine, rivolgendosi in particolare al Presidente del Consiglio dei ministri, chiedono se non ritenga opportuno esprimere la solidarietà del paese e dei milanesi per gli agenti feriti durante l'adempimento del loro dovere.

(3-02729) « GIOMO, QUILLERI, SERRENTINO, MONACO, BASLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere lo stato della pratica, ormai ultradecennale, per l'attuazione della convenzione con la Regione siciliana per l'utilizzo nei porti siciliani di autogru dalla stessa per essi acquistate e che cosa intende fare per l'attuazione stessa.

« Il mancato loro utilizzo non solo ha privato e priva i porti medesimi di un essenziale strumento di lavoro, la cui mancanza ha certamente effetti negativi sulla economia delle rispettive zone, ma ha cagionato e continua a cagionare un pregiudizievole deterioramento dei mezzi tanto utili e tanto costosi.

(3-02730) « MATTARELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere la valutazione del Governo sui gravi scontri avvenuti il 21 gennaio 1970 a Milano tra le forze dell'ordine e aderenti al cosiddetto Movimento studentesco, a sindacati di sinistra e

della Cisl e ad altri gruppi di teppismo organizzato, provenienti anche da altre città;

per sapere come sia stata preordinata e montata questa manifestazione intesa a turbare l'ordine civile e sociale della città ed a condurre un attacco prima psicologico e quindi violento contro lo Stato, le sue leggi e le sue istituzioni;

per sapere se gli assalti si siano svolti secondo una tecnica e un piano a carattere rivoluzionario con rinnovati metodi di guerriglia tali da configurare gravi reati a carico degli organizzatori e degli ispiratori;

per sapere se, infine, risulti che il Movimento studentesco, i vari comitati anti-repressione, e taluni giornalisti partecipanti alla manifestazione abbiano addirittura issato insegne e guidato gli assalti alla polizia e ai carabinieri inneggiando a Valpreda; *slogan* innanzi tutto ammonitore per le forze politiche di tendenza conciliare e filo-comunista, e, oltre tutto, significativo di fronte al silenzio che circonda sia l'arresto di due italiani che a Mosca, secondo il codice sovietico, hanno mancato di rispetto all'URSS, nonché di fronte al clima di terrore, di allucinazione e di epurazioni sommarie che caratterizza la vita dei cittadini della Cecoslovacchia.

(3-02731) « SERVELLO, ROMEO, DE MARZIO, TRIPODI ANTONINO, FRANCHI, ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno per sapere quali giudizi dia, e quali conseguenze intenda trarre il Governo, dal discorso che si va sempre più sviluppando al livello dell'opinione pubblica e che in particolare è stato sviluppato in modo molto preciso e molto ampio del recente convegno regionale laziale di uno dei maggiori partiti di Governo, relativo in particolare al sistema elettorale regionale nei quali i comuni e le province, enti di autonomia locale, non hanno alcun particolare riconoscimento, e secondo il quale all'interno delle stesse regioni le province e le zone più depresse — che normalmente hanno anche una minore popolazione — risulterebbero completamente sacrificate a vantaggio delle grandi città e delle province più ricche e meno depresse. (Basta, ad esempio, pensare quello che avverrebbe nella regione laziale, dove su 60 consiglieri regionali soltanto 3 spetterebbero alla provincia di Viterbo, notoriamente depressa, soltanto 2 alla provincia di Rieti, notoriamente

ancora più depressa, soltanto 9, insieme, alle province di Latina e di Frosinone, e ben 46 alla provincia di Roma, nella quale poi in pratica almeno una quarantina di consiglieri risulterebbero eletti nella sola città di Roma... e basta riflettere un istante alle conseguenze, fatali, di ulteriore concentrazione nelle maggiori città di poteri e di mezzi economici e tecnici e di ulteriore depressione e spopolamento delle province già oggi più depresse).

« L'interrogante, osservando che questa esasperazione di squilibri risulterebbe ancora più aggravata ove ci si dovesse orientare — come da alcuni proposto con finalità di giusta economia, ma trascurando altri, forse più importanti, fattori — verso la soppressione di enti voluti dalla stessa Costituzione, come le province, chiede anche di sapere in quale modo in generale il Governo intenda, nelle prospettive regionali, garantire una adeguata rappresentanza degli enti e degli interessi vivi nelle regioni italiane, che — nel quadro di un effettivo sviluppo delle autonomie locali — non possono non essere riferiti — oltre che ad una considerazione quanto mai necessaria delle organizzazioni professionali — anche ed in particolare ai comuni, veri, iniziali ed essenziali centri e scuola di democrazia e di autogoverno, nei quali soltanto è possibile garantire una diretta partecipazione di tutti i cittadini ai problemi comuni ed alle attività dei rappresentanti eletti ai comuni, e che — al di sopra delle stesse province — molto utilmente e democraticamente potrebbero avere diretta rilevanza sul piano regionale, e naturalmente su base non proporzionata alla popolazione ma possibilmente paritetica (un consiglio regionale ad esempio che fosse costituito dai sindaci di tutti i comuni di una regione permetterebbe sicuramente la presa in considerazione delle esigenze dei comuni delle zone più depresse e permetterebbe sicuramente di realizzare, attraverso i consigli comunali che esprimono il sindaco e ai quali il sindaco deve quotidianamente rispondere, ed attraverso la informazione e la partecipazione diretta dei cittadini, forme estremamente vitali di democrazia e di rappresentanza ai veri e vitali interessi popolari.

(3-02732)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali particolari motivi hanno indotto il prefetto di Enna a fare presidiare il 18 gennaio 1970, giorno in cui hanno avuto luogo le elezioni della mutua coltiva-

tori diretti, la città di Leonforte da ingenti forze di polizia col compito di intimidire i coltivatori aderenti all'alleanza contadini, che rifiutando di accettare i soprusi della " bonomiana " hanno espresso liberamente il loro dissenso per l'esclusione della loro lista, con una libera e democratica votazione simbolica, nell'aula consiliare del comune di Leonforte.

Per sapere se non intendano ripristinare la legalità esaminando sollecitamente il ricorso dell'Alleanza contadini avverso la rieiezione della lista e disponendo un controllo delle operazioni elettorali dalle quali risulterebbe che i bonomiani hanno fatto votare anche gli elettori deceduti e gli emigrati.

(3-02733)

« GRIMALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia perché dica se non ritiene di dover proporre per un provvedimento disciplinare al Consiglio superiore della magistratura il Procuratore capo della Repubblica di Palermo dottor Pietro Scaglione sotto la valutazione negativa della disposizione da lui impartita che la ricerca del bandito Luciano Liggio, a carico del quale doveva eseguirsi un ordine di custodia preventiva in vista di una misura di soggiorno obbligato, dovesse effettuarsi unicamente presso la dimora di Corleone, favorendo in tal modo i disegni di fuga del Liggio.

« Gli interroganti chiedono che, a questo proposito, si indaghi nella sede competente circa pretesi legami anche familiari del suddetto magistrato con persone appartenenti all'ambiente mafioso.

(3-02734)

« TUCCARI, GATTO, MALAGUGINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se non ritenga necessario, anche nella sua qualità di presidente del CNEN, prendere immediata posizione contro le misure repressive e le disposizioni volte a limitare le libertà sindacali, che sarebbero state decise dalla direzione dell'ente e che sono state denunciate dai lavoratori e ricercatori in lotta, oltre che dalla stampa.

« Gli interroganti non possono infatti nascondere la loro preoccupazione più viva di fronte alle notizie circa una " nota informativa " del CNEN (Documento CNEN (70) 05/Pers. 14 gennaio 1970) che vieterebbe le assemblee del personale durante le ore di lavoro, minacciando di considerarle arbitrarie o comunque equivalenti ad uno sciopero, con

le relative conseguenze di ordine amministrativo, e minacciando altresì di perseguire disciplinarmente quei dipendenti che in futuro dovessero contravvenire alle disposizioni interne, sulla base di un giudizio di illegittimità di qualsiasi astensione dal lavoro realizzata permanendo nel luogo di lavoro.

« Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro condivida la procedura adottata dalla direzione dell'ente che discrimina arbitrariamente e mediante note informative le forme legittime e quelle illegittime di lotta sindacale, procedura autoritaria che trova conferma nelle voci attendibili che parlano di provvedimenti punitivi di trasferimenti arbitrari, di premi discrezionali concessi a coloro che non hanno partecipato alle lotte.

« Gli interroganti non possono non sottolineare tutta l'importanza per la difesa e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia che le lotte dei lavoratori e dei ricercatori hanno assunto in questo momento di profonda crisi e di abbandono in cui si trova tutto il settore nucleare, e, di conseguenza, la gravità del significato politico che assume la linea repressiva adottata dalla direzione del CNEN.

(3-02735) « GIANNANTONI, NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — anche in relazione alla strana protesta sollevata dalla CISL perché nel procedere alla nomina del presidente dell'ENASARCO si sia scelta persona diversa da quelle da essa indicate — se non ritenga di predisporre la normativa per modificare la struttura degli enti previdenziali sulla base dei principi fissati per l'INPS dalla legge n. 153 del 30 aprile 1969;

per conoscere altresì se, in attesa di tale normativa, non ritenga opportuno, prima di procedere alla nomina dei presidenti e dei direttori generali dei suddetti enti, consultare ufficialmente tutte le confederazioni sindacali a carattere nazionale, evitando così che solo qualcuna di esse — come è accaduto nel caso in specie per la CISL — possa ritenere di godere di un esclusivo e quasi feudale privilegio per tali nomine.

(3-02736) « ROBERTI, PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere con esattezza, di fronte alle contrastanti notizie giornalistiche, come si sono svolti e conclusi gli

incontri fra il questore di Milano ed i rappresentanti del Movimento studentesco per la effettuazione della manifestazione che, questi, avevano intenzione di promuovere a sostegno dell'azione dei sindacati in difesa di numerosi lavoratori vittime di provvedimenti di polizia, ritenuti ingiustificati o di eccessivo rigore, adottati durante le recenti manifestazioni sindacali.

« Chiedono, inoltre, di conoscere le vere cause degli scontri avvenuti nella giornata del 21 gennaio 1970 fra manifestanti e forze di polizia, con dolorose ed incresciose conseguenze, in località centrali della città.

(3-02737) « CALVI, GRANELLI, ANDREONI, AZI-MONTI, BECCARIA, BERTÈ, BIAGGI, CAPRA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, GITTI, LONGONI, MARCHETTI, ROGNONI, SANGALLI, VAGHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della marina mercantile sulle circostanze che hanno determinato il naufragio della nave *Fusina* che tanta impressione ha destato nella pubblica opinione ed in particolare su quella riferita dalla stampa, secondo cui la stazione radio di Campu Mannu, per la sua dislocazione, non sarebbe in grado di assolvere il compito di assistenza ai naviganti.

« La qual cosa, se corrispondente al vero, getterebbe un significato particolare sia sul naufragio del *Fusina* sia su quello di altre unità come il *Rigel*, il *Shaib*, l'*Ambria*, avvenuti nel medesimo tratto di mare. Siccome detta circostanza viene assunta come nota, si chiede di sapere per quali ragioni non si sia mai provveduto ad eliminare tale grave inconveniente che rende insicura la navigazione ed aumenta rischi delle gravose condizioni di lavoro dei marittimi che, come risulta anche dalla forte denuncia dei sindacati, pagano con la vita la inosservanza delle norme di sicurezza da parte degli armatori, l'arretratezza degli impianti di bordo, la ristrettezza numerica degli equipaggi ed i conseguenti estenuanti orari di lavoro.

(3-02738) « SANNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere:

se sia a conoscenza della forte protesta in corso in Sardegna da parte degli studenti lavoratori i quali, dopo essere stati trattenuti

nei loro incarichi all'inizio dell'anno scolastico onde assicurare il normale svolgimento delle lezioni, vengono oggi licenziati in tronco a mano a mano che si procede alla nomina di insegnanti forniti di titolo;

se non condivida l'opinione che il problema non può essere liquidato semplicemente in base alla constatazione che si tratta di non aventi titolo, ma che meriti invece un'attenta considerazione sotto il profilo umano e sociale tenuto conto che tale personale è stato utilizzato per anni nelle sedi più disagiate e più lontane dai centri universitari e che tale agitazione in fondo ha la sua origine nelle gravi condizioni materiali in cui versa la grande massa degli studenti sardi;

se pertanto non ritenga di dover adottare provvedimenti che consentano da un lato lo impiego degli studenti nel doposcuola di cui si chiede larga estensione e dall'altro di garantire il salario universitario ad un numero ben più consistente di studenti.

(3-02739)

« SANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, sui licenziamenti di operai edili e metalmeccanici in atto presso la SIR di Porto Torres.

« Siccome di tali licenziamenti che colpiscono ormai diverse centinaia di lavoratori non si dà una giustificazione persuasiva e tanto meno accettabile, si avvalora il sospetto che si tratti o di un atto di repressione per le recenti lotte operaie o d'una forma di pressione per ottenere ulteriori finanziamenti pubblici.

« Si chiede pertanto di sapere quale azione intendono svolgere per impedire i licenziamenti predetti che comunque motivati vanno respinti trattandosi di un'azienda che ha larghissimamente attinto ed attinge tuttora ai pubblici finanziamenti che, nella politica del Governo, vengono giustificati proprio con l'esigenza di incrementare l'occupazione nel Mezzogiorno.

(3-02740)

« SANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risulta al vero che tra i firmatari dell'ordine del giorno contro l'operato del dottor Luigi Occorsio sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per

aver questi emesso ordine di cattura contro il giornalista Tolin per il reato di istigazione al delitto, votato dalla corrente di magistratura democratica dell'associazione nazionale magistrati, vi sia il dottor Luigi De Marco, che attualmente presiede la corte di assise di Bari.

« Per sapere se ritenga compatibile la presenza di detto magistrato alla presidenza di una corte di assise, chiamata a giudicare i reati analoghi a quello per il quale il dottor Occorsio emise l'ordine di cattura che provocò il biasimo del predetto giudice De Marco.

« Si ritiene che la chiara qualificazione politica e contestatrice del De Marco, animatore delle recenti contestazioni giudiziarie, sia compatibile con la serenità di giudizio che si richiede a tutti i magistrati per la retta applicazione della legge penale, la quale va sempre dai giudici applicata nei confronti di chiunque la violi, non essendo consentito nel nostro ordinamento giuridico-costituzionale al giudice ordinario alcun sindacato sulla legittimità delle norme penali (tranne la remissione nei casi previsti dalla legge alla Corte costituzionale e tantomeno di sfuggire a detto divieto attraverso una distorta applicazione della legge al caso concreto mediante pronunzie viziate dalla prevenzione politica e quindi dalla mancanza di obiettività.

(3-02741) « DE MARZIO, MANCO, MENICACCI, GUARRA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere se risponde a verità che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha recentemente indetto una gara a trattativa privata per il riappalto quinquennale della concessione della gestione delle rivendite dei giornali e delle librerie esistenti all'interno degli impianti ferroviari.

« Poiché tale appalto investe interessi economici per molti miliardi di lire e condiziona la vita di oltre mille lavoratori (che ancora attendono che il loro rapporto venga disciplinato e garantito), l'interrogante chiede al Ministro se non sia quanto mai opportuno sospendere immediatamente l'espletamento della gara al fine di predisporre procedure più cautelative degli interessi pubblici di quanto non sia quella della trattativa privata.

« In considerazione della particolare materia appare altresì indispensabile non procedere all'appalto con unica gara, valida per tutto il terreno nazionale ma invece suddivi-

dere lo stesso territorio in molte zone possibilmente con limite regionale e indire uguale numero di gare, con le cautele e modalità sopra citate.

(3-02742)

« DI VAGNO ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e i Ministri delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere:

se abbiano rilevato e valutato la persistente e grave crisi economica e la tendenza ad ulteriore degradazione economica, sociale e civile dell'intero comprensorio del Gargano in provincia di Foggia, considerato anche il fallimento della politica turistica scelta dal Governo;

quali iniziative il Governo intende assumere per mutare radicalmente la politica di interventi fino ad oggi seguita e quali organici provvedimenti intende adottare al fine di arrestare l'esodo, l'emigrazione, la disgregazione e l'aggravarsi degli squilibri territoriali in atto ed avviare un reale processo di sviluppo della zona;

premessi che il comprensorio è idoneo ad accogliere un processo di avanzato sviluppo economico, se intendono recepire le rivendicazioni espresse da un ampio movimento unitario di lotta di organismi sindacali, politici, economici ed amministrativi comunali che possono identificarsi:

a) redazione e definizione di un piano di sviluppo socio-economico della zona che valorizzi le risorse umane e materiali *in loco*;

b) immediato finanziamento del piano del consorzio di bonifica montana del Gargano anche al fine di realizzare la immediata occupazione di lavoratori disoccupati;

c) istituzione di scuole per la qualificazione di lavoratori disoccupati;

d) da parte dell'Ente di sviluppo agricolo, redazione e realizzazione di un piano organico di sviluppo per tutto il comprensorio per la valorizzazione e riorganizzazione dell'agricoltura, irrigazione, per le trasformazioni agrarie e creazione di complessi per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e strutture di mercato;

e) da parte del Consorzio di bonifica di Capitanata, un piano organico per la sistemazione dei laghi di Lesina e di Varano (arginatura circumlacuale, dragaggio dei fondi dei laghi e delle foci, ecc.) ai fini di una razionale e moderna utilizzazione e coltivazione delle acque ed un piano generale di sistemazione idro-geologica, di difesa del suolo, sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e di difesa a mare nonché di opere idrauliche di bonifica ed idrauliche agricole dei bacini dei due laghi per consentire la piena e completa utilizzazione dei terreni limitrofi ai laghi stessi;

f) impegno del Ministro delle partecipazioni statali per il potenziamento della miniera di bauxite di San Giovanni Rotondo ed utilizzazione *in loco* delle risorse energetiche e minerarie;

g) un piano di tempestivi interventi legati alle possibilità di industrializzazione della zona;

h) un piano di sviluppo turistico che valorizzi le risorse e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche contro le speculazioni, orientato verso un turismo di massa e sociale ed in armonia con i settori produttivi della zona;

i) trasformazione e miglioramento dei pascoli per favorire uno sviluppo moderno della zootecnia;

l) piano di infrastrutture e di opere di civiltà per favorire la rinascita civile della zona (acqua, servizi igienici, elettrificazione rurale, viabilità minore, ecc.), e di servizi di interesse generale per lo sviluppo agrario ed industriale.

(2-00441) « MASCOLO, PISTILLO, SPECCHIO ».